


per la storia  
del pensiero  
giuridico  
moderno

78



LUCIANO MARTONE

**DIRITTO  
D'OLTREMARE**

*LEGGE E ORDINE PER LE COLONIE  
DEL REGNO D'ITALIA*

UNIVERSITA' DI FIRENZE  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

---



---

CENTRO DI STUDI  
PER LA STORIA DEL PENSIERO  
GIURIDICO MODERNO

---

### BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI  
diretta da BERNARDO SORDI

---

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE  
(50129) - piazza Indipendenza, 9

[www.centropgm.unifi.it](http://www.centropgm.unifi.it)

---

VOLUME SETTANTOTTESIMO

LUCIANO MARTONE

# DIRITTO D'OLTREMARE

*Legge e Ordine per le Colonie del Regno d'Italia*



*Milano - Giuffrè Editore*

ISBN 88-14-14059-6

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2008

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

## AVVERTENZA

In questo lavoro la grafia di vocaboli e termini locali, nomi, luoghi geografici, popolazioni è quella riportata nelle pubblicazioni e nei documenti d'epoca consultati, secondo l'uso allora adottato dagli italiani.



## PREMESSA

*Diritto d'Oltremare* è una espressione che tenta di riassumere il carattere profondo e diverso della cultura giuridica italiana una volta trapiantata nelle colonie d'Africa a contatto diretto e continuo con gruppi di individui per comportamenti, idee, valori, credenze, tecniche, considerati inferiori rispetto al grado di civiltà raggiunto dalla società occidentale tra la fine dell'Ottocento e parte del Novecento. Messo di fronte ai problemi posti dalla presenza delle popolazioni colonizzate, lo Stato italiano rispose in maniera eurocentrica, imponendo fra *nazionali* e *nativi* una precisa gerarchia in base alla quale formulò regole e leggi.

Il rapporto tra la società italiana, carica di storia, e le popolazioni dell'Eritrea — primigenia colonia italiana — prive di memoria storica cosciente, determinò immediatamente l'adozione di misure di esemplare ineguaglianza. Lo schema giuridico di fondo per l'incontro delle culture diverse, il carattere peculiare dei singoli istituti, il punto di vista istituzionale, imposto dal progetto coloniale italiano, rimase poi fedele alla preoccupazione di tenere sempre prioritariamente e realisticamente conto della pratica, rifuggendo in modo costante dal ricorso alle costruzioni dottrinali e ai concetti teorici tradizionali. La *specificità* fu la sua caratteristica impronta.

Anche il diritto coloniale, al pari degli altri diritti dell'ordinamento giuridico del Regno d'Italia, costituì un principio di coesione senza il quale la società civile si sarebbe dissolta nell'anarchia; ma, la regola base non fu la coesistenza con l'arbitrio degli altri, secondo un principio di libertà, bensì la disparità nello *status* giuridico delle persone. In colonia la funzione essenziale del diritto fu altra, strettamente collegata all'affermazione dello Stato italiano ed al consolidamento dei diritti dei suoi cittadini al di là del Mediterraneo: la soggettività giuridica delle popolazioni indigene, se non completa-

mente cancellata, fu senz'altro rifiutata e solo parzialmente riconosciuta.

Il progetto coloniale non lasciò che scarsi margini di capacità giuridica e nessuna soggettività politica ai popoli che non avevano ancora conosciuto la civilizzazione. Lo Stato italiano non garantì infatti agli indigeni d'Oltremare l'osservanza dell'ordinamento giuridico della madrepatria; nelle colonie le norme obbligatorie non furono generali, uguali per tutti.

L'ordine coloniale aveva valori propri in relazione all'assetto asimmetrico dei rapporti tra gruppi umani agli antipodi ed in conflitto: in colonia dominava l'ineguaglianza ed anche la guerra. Una diversità che dava preminenza sia ad una discriminante razziale sia ad una conseguente passività e soggezione dei *sudditi coloniali* nei confronti dei *cittadini italiani* portatori di una superiore civiltà.

Sono queste le fondamenta sulle quali fu costruito in maniera confusa — perché senza direttive governative attente e coerenti — il processo di colonizzazione. Furono questi i punti di riferimento intorno ai quali venne a formarsi in maniera strumentale e pragmatica la legislazione coloniale ed a organizzarsi la struttura istituzionale. Gli ordinamenti coloniali obbedirono prima all'esigenza di non intralciare l'azione dei militari nella conquista, poi a quella di supportare l'autorità dei governatori e il dominio dell'elemento nazionale.

Il libro affronta il tema vasto e complesso del diritto italiano vigente nelle colonie attraverso contributi di ricerca su singoli argomenti, tutti strettamente legati alla definizione della sua *specificità*, alla individuazione del confine che in maniera consapevole, sin dall'inizio, venne segnato tra madrepatria e territori coloniali, in relazione ai diritti, all'amministrazione, ai codici, alla giustizia. Gli scritti qui raccolti <sup>(1)</sup> seguono tutti il filo di una indagine — al

---

<sup>(1)</sup> Dei saggi che compongono il volume il primo ed il quarto sono inediti. Gli altri — qui riprodotti con qualche integrazione — sono già apparsi in Riviste o pubblicazioni di Atti con i seguenti titoli:

II: *Magistrati italiani nella colonia Eritrea. Immagini d'Africa e riflessioni giuridiche (1886-1941)*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Tomo II, a cura di Antonio PADOA SCHIOPPA, Gigliola di RENZO VILLATA, Gian Paolo MASSETTO, Giuffrè, Milano 2003, pp. 1375-1399;



momento ancora agli inizi — sul problema storico-giuridico del colonialismo italiano, sollecitata dalla complessità, nel mondo contemporaneo, dei nuovi contatti tra l'Europa e *gli Altri*.

In conclusione desidero ringraziare mia figlia Sandra per avermi affettuosamente aiutato nel lavoro di verifica del testo al computer.

Questo piccolo libro è dedicato ai professori Vincenzo Piano Mortari e Paolo Grossi che ho avuto il privilegio di incontrare nel mio percorso accademico.

Roma, 13 giugno 2007

---

III: *Dominio coloniale e proprietà fondiaria: la formazione del demanio italiano in Libia (1911-1923)*, in “Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, n. 3-4, 2004-2005, pp. 985-1037;

V: *I due volti della giustizia militare nelle colonie dell'Italia liberale*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, a cura di Nicola LABANCA e Pier Paolo RIVELLO, Giappichelli, Torino 2004, pp. 163-186;

VI: *A rullo di tamburo o a suon di tromba. Uno sguardo su alcune sentenze dei tribunali straordinari di guerra in Libia negli anni 1914-15*, in “Studi Piacentini”, n. 34, 2003, pp. 179-220.



## I.

### I CARATTERI DEL DIRITTO COLONIALE ITALIANO

1. La percezione giuridica della diversità e la conseguente affermazione del principio della specialità. — 2. Situazioni di contatto e soluzioni giuridiche per il diritto pubblico e privato d'Oltremare. Questioni. — 3. Giudici civili e penali: esperimenti processuali e tribunali militari. Esempi. — 4. L'abiura del diritto indigeno e l'entusiasmo per la giurisprudenza coloniale. — 5. Un altro diritto: il tardivo ed illusorio tentativo dogmatico degli anni dell'Impero.

#### 1. *La percezione giuridica della diversità e la conseguente affermazione del principio della specialità.*

Sotto il sole africano, l'ordinamento giuridico italiano risultò vigente solo per i *regnicoli*. Per gli indigeni le norme furono altre. Il contrasto con le disposizioni del diritto comune fu il carattere più evidente del pragmatico sistema giuridico delle colonie. In effetti, per i sudditi coloniali, i giuristi italiani di fine Ottocento e successivi ebbero modo di assistere alla ricomparsa, nel campo del pensiero giuridico, del *jus singulare* <sup>(1)</sup>; diritto la cui caratteristica era stata appunto l'eccezionalità delle sue disposizioni rispetto alle regole dell'ordinamento positivo.

Nelle colonie trovarono applicazione norme di minore garanzia per molti e di massimo privilegio per pochi, con un evidente ritorno ad un ordine giuridico diverso da quello della madrepatria ma, come quello medievale, comunque in grado di assicurare alla minoranza dei colonizzatori il controllo militare e politico di vasti e lontani territori con popolazioni — di razza, fede, lingua, interessi diversi —

---

<sup>(1)</sup> V. PIANO MORTARI, *Ius singulare e privilegium nel pensiero dei glossatori*, in "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", vol. IX, serie III, anni XI-XII, 1957-58, p. 271.

senz'altro maggioritarie. In ogni situazione coloniale, come è stato anche di recente ricordato da Triulzi, il fine ultimo è “l'assoggettamento dei popoli arretrati e arcaici o primitivi” (2), operazione che si compie ad opera di “una minoranza di origine europea che si impone con la forza su una minoranza indigena” (3). La costruzione di una condizione di svantaggi nei confronti degli indigeni fu dato essenziale, fondante, dell'origine storica del diritto coloniale.

Mondaini nel 1907, nel suo primo lavoro in argomento, che ha contenuti molto diversi dal suo successivo *Manuale di legislazione* scritto tra il 1924 ed il 1941, ebbe appunto a precisare che “lo svolgimento storico del diritto coloniale mostra costantemente nella pratica, se non sempre nella teoria, il trionfo di principi ormai tramontati nel diritto europeo” (4). Il riferimento è senz'altro all'esperienza medievale. Una connotazione critica che scompare nel suo *Manuale*, pubblicato negli anni del trionfante fascismo, dove si limitò ad esporre la legislazione coloniale senza commenti. Nel suo giovanile lavoro invece, fu tutt'altro che semplice esegeta, e giunse ad affermare che “nel diritto coloniale il diritto feudale fornisce addirittura le basi dell'ordinamento giuridico delle colonie” (5).

In concreto i principi su cui poggiava la società coloniale non erano soltanto speciali, ma addirittura opposti “a quelli che informavano la vita dell'ambiente metropolitano” (6). In questo contesto, “il procedimento giuridico, che in Europa a ragione potrebbe condannarsi come un attentato al diritto dei popoli, può nel centro dell'Africa esser giudicato con molta minore severità o addirittura approvato” (7).

(2) A. TRIULZI, *La colonia come spazio di esclusione*, in “Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, nn. 33-34, (2004-2005), *L'Europa e gli Altri: Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, Tomo I, p. 359.

(3) Ivi, p. 362.

(4) G. MONDAINI, *Il carattere di eccezionalità nella storia del diritto coloniale e le nuove forme giuridiche di espansione territoriale nelle colonie*, in “Rivista Coloniale”, anno II, 1907, p. 7.

(5) Ivi, p. 8.

(6) Ivi, p. 7.

(7) E così concludeva il suo ragionamento: “non già perché la violazione del diritto sia ingiustificabile nel primo caso e giustificato nel secondo, ma perché nel secondo manca addirittura il diritto: l'assolutismo magari illuminato, violazione di ogni diritto elementare in Europa, non è più tale evidentemente nel centro dell'Africa. Gli è che la

In realtà la colonizzazione rappresentò, dal punto di vista giuridico e non solo, un'occasione di ritorno al passato. La condizione coloniale, al di là delle dichiarazioni di principio, era ben saldamente costruita sul privilegio e quindi sulla necessità di imporre alle società indigene strutture, economie, procedure, in grado di assicurare la valorizzazione dei territori a vantaggio dei colonizzatori. Un diritto d'eccezione permanente trovò applicazione nei confronti delle popolazioni indigene. Sin dal momento della conquista dei territori, un diffuso potere regolamentare e l'assenza di diritti politici per i locali caratterizzarono gli ordinamenti giuridici coloniali anche italiani. L'indigeno venne infatti considerato da subito un soggetto giuridico privo di molti diritti a causa del suo limitato grado di civilizzazione.

Con la colonizzazione l'Africa entrava nel movimento del mondo civilizzato, ma per quelle popolazioni le riflessioni giuridiche del liberalismo erano inapplicabili: i nativi di quei lontani paesi erano considerati semiselvaggi, ancora in uno stato di sviluppo sociale che gli intellettuali dell'epoca — e tra questi anche il democratico Tocqueville — definivano di *prima infanzia* (8).

Nella politica coloniale la *soggettività* delle popolazioni locali indigene, fu immediatamente considerata materia inerte e senza voce, affidata alla missione civilizzatrice del dominio coloniale.

Il termine *sudditi* ebbe in ambito coloniale un significato particolare perché in relazione alla rimozione della soggettività politica dei colonizzati e non solo. Essi, i nativi, erano infatti *soggetti* nell'accezione esclusivamente negativa del termine, cioè solo in quanto *assoggettati*. Ed anche la colonizzazione italiana non lasciò alcun margine alla possibilità di una presenza dei *sudditi coloniali* come attori sulla scena della storia (9). I sudditi coloniali furono soltanto una presenza silenziosa; per loro non ci fu un riconosci-

---

capacità giuridica dei popoli all'interno come nelle relazioni esterne è storicamente in rapporto col loro grado di civiltà, alla stessa guisa che quella degli individui nel diritto privato è in rapporto coll'età e con lo stato mentale". (*Ibidem*, pp. 23-24).

(8) Gli scritti di Alexis de Tocqueville sull'esperienza coloniale francese sono stati di recente acutamente esaminati da D. LETTERIO, *L'Algeria di Alexis de Tocqueville. Soggettività e storia nel progetto coloniale dell'Occidente*, in "I sentieri della Ricerca. Rivista di storia contemporanea", n. 21, dicembre 2005, pp. 137-165.

(9) Sugli *Statuti Libici* e la politica italiana di quegli anni, cfr. N. LABANCA, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna 2002, pp. 138-141

mento giuridico nei termini dell'eguaglianza formale disegnata dai Codici nazionali sia in materia civile che penale.

Le popolazioni indigene furono così, e senza perplessità dottrinali, nella posizione di mero oggetto del dominio coloniale. La loro condizione di subordinazione, di sottomissione, determinò quindi un'opera non marginale di definizione differenziata di norme, disposizioni, procedure, sanzioni.

Per il primo governatore civile della colonia Eritrea, il deputato e letterato Ferdinando Martini <sup>(10)</sup> la diversità delle razze e del grado di civiltà imponeva innanzitutto, dal punto di vista giuridico, la necessità di attuare senza arbitri il principio della specializzazione legislativa. Ed il diritto, inteso come la regola o le regole di una determinata società, ebbe nell'ambiente africano senz'altro la *specificità* come punto di riferimento centrale per la sua costruzione pragmatica.

Lo Stato italiano in questa direzione fu coerente ed organico. Ai popoli delle colonie non furono affatto garantiti i diritti naturali, né i caratteri giuridici fondanti la società occidentale. L'idea centrale del progetto politico e giuridico coloniale fu strettamente collegata, anche nel giovane Regno d'Italia, alla nozione della missione civilizzatrice, ma non anche alla volontà di imporre uniformità culturale con la madrepatria.

Dal punto di vista giuridico, la civilizzazione avrebbe dunque dovuto marciare contro la barbarie con un preciso ancoraggio ai principi della tradizione giuridica occidentale ed ai valori costituzionali fissati dallo Statuto Albertino. In questa prospettiva il diritto da applicare nei nuovi territori del continente africano, dove la bandiera nazionale sventolava al seguito delle truppe, avrebbe dovuto ispirarsi ai principi filosofici che costituivano il fondamento della monarchia costituzionale italiana, quelli ereditati dal pensiero dell'Illuminismo <sup>(11)</sup> e dal modello dei diritti naturali riconosciuto e

---

<sup>(10)</sup> Sull'esperienza coloniale di Martini, cfr. A. AQUARONE, *Ferdinando Martini e l'amministrazione della Colonia Eritrea*, in IDEM, *Dopo Adua: politica e amministrazione coloniale*, a cura e con un saggio introduttivo di L. de COURTEN, Roma 1989, pp. 163-254, già apparso in "Clio", anno XIII, 1977, pp. 341-427.

<sup>(11)</sup> Appartiene al pensiero illuminista la critica dell'incertezza e dell'arbitrio

condiviso in varia misura dai popoli europei: la libertà, l'uguaglianza, le garanzie per l'esercizio del diritto di proprietà, la partecipazione politica.

In concreto non fu affatto questo il nucleo del bagaglio ideologico dell'uomo occidentale che, nel corso dell'Ottocento, venne in contatto con le popolazioni dell'Africa: negli zaini dei soldati, nei bauli dei magistrati avrebbero dovuto trovare posto i codici, come voleva la nota massima della Cassazione francese <sup>(12)</sup>. Tuttavia, in colonia, quel diritto era vigente solo per gli occidentali.

La legislazione come fonte unica, la rigida sottoposizione del giudice alla legge, l'esigenza della generalità e della astrattezza delle norme e la loro certezza non trovarono accoglienza nel mondo coloniale per le diverse popolazioni indigene. Le tre idee fondamentali del pensiero illuminista: libertà, uguaglianza e proprietà — escludendo senz'altro la fraternità — non si ritrovano nella realtà d'Oltremare per i sudditi indigeni. E non solo perché nozioni pericolose per l'ordine pubblico, essendo la presenza occidentale nella colonia senz'altro minoranza.

I diritti naturali non appartenevano ai popoli africani perché lo stato di natura del colonizzati non era uno stato libero ed eguale come quello rappresentato per gli uomini europei, già prima della Rivoluzione Francese <sup>(13)</sup>, dai giusnaturalisti.

La realtà africana era oltremodo brutale e violenta, assolutamente priva di quelle caratteristiche tipiche della società naturale descritta dai teorici dell'Illuminismo. Per gli indigeni i diritti naturali

---

giuridico e della varietà dei giudizi e delle interpretazioni: "il giudice deve seguire rigidamente la lettura della legge sia in campo civile sia in campo penale" (M. A. CATTANEO, *Illuminismo e legislazione*, Milano 1966, p. 36). E la legge deve essere generale e astratta nonché certa per garantire il rispetto dei diritti dell'uomo. Aspetti inconciliabili con il dispotismo dei tribunali coloniali e le discriminazioni personali nei confronti degli indigeni.

<sup>(12)</sup> La massima della Cassazione francese secondo cui la legislazione segue la bandiera — *arrêt 17 novembre 1865, affaire Linem*, riportata in M. D. DALLOZ, *Jurisprudence générale*, Tome XXXIV, II<sup>e</sup> partie, n. 809, Paris, 1869, p. 923 — dichiarava obbligatorie le leggi della madrepatria sul suolo dell'Algeria a seguito della conquista e dell'occupazione senza necessità di promulgazione locale.

<sup>(13)</sup> L'esperienza rappresentativa costituzionale inglese del XVII secolo, il giusnaturalismo e l'orizzonte ideologico della rivoluzione francese non furono esportati in Oltremare, non incisero in alcun modo nel mondo coloniale e nel suo ordine sociale.

erano esclusi. Soprattutto poteva essere sacrificato quello individuale di proprietà. L'occupazione, l'espropriazione delle loro terre a favore dei coloni europei in grado di metterle in valore con il loro lavoro era senz'altro legittimato dalle superiori esigenze della valorizzazione produttiva; del resto era proprio questo l'obiettivo economico di fondo della colonizzazione e della missione civilizzatrice.

“Ma quale commercio e quale progresso” — ha lasciato scritto Leroy-Beaulieu, considerato dagli italiani un'autorità in materia coloniale, — “possono esservi mai in un paese in cui la proprietà è collettiva, dove tutte le tribù e tutti i villaggi sono nemici gli uni degli altri, dove si rende schiava la persona umana, dove si ride della vita dell'uomo, anzi è un piacere il toglierla, dove infierisce il despotismo più iroso e sanguinario” (14). E dando risposta ai suoi interrogativi in argomento, così concludeva: “Se non si fa regnare sul continente nero la pace europea, l'equivalente dell'antica *Pax romana*, tanto vale rinunciare a ogni speranza che quell'immenso paese progredisca” (15).

Una missione che, per essere realizzata, aveva bisogno dal punto di vista giuridico di un regime dove la pratica del mantenimento del dominio coloniale rendeva legittimo anche il ricorso ad un ordinamento giurisdizionale che per il colonizzato poteva far largo ricorso a sanzioni collettive ed a pene pecuniarie per lo più comminate attraverso procedimenti amministrativi e non giudiziari (16).

Solo i coloni italiani erano cittadini. Madrepatria e colonie erano luoghi diversi: i colonizzati erano soltanto sudditi. La costruzione giuridica delle diversità escludeva *in nuce* ogni identità nazionale e

---

(14) P. LEROY - BEAULIEU, *La colonizzazione presso i popoli moderni. Prima traduzione italiana gentilmente concessa dall'Autore ed arricchita di NOTE* del Prof. A. BRUNIALTI, Torino, 1897, p. 273.

(15) Ivi, pp. 273-274, ed aggiungeva: “inoltre noi crediamo che l'autorità europea, la sovranità o, in casi più rari, il protettorato europeo, non dovrà essere temporaneo nella maggior parte dell'Africa, non è un semplice affare di educazione che debba durare uno o due secoli: è un ordinamento definitivo”. (Ivi, p. 274).

(16) I tribunali di Commissariato operanti in Eritrea erano in realtà delle autorità amministrative e non giudiziarie. Una lucida analisi della natura giuridica di questo organismo giudiziario si trova esposta nella *Memoria* preparata da PATERNOSTRO e MINNECI nel 1922, in L. MARTONE, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli 2002, Appendice n. X, pp. 371- 374.



consentiva la violazione dei principi costituzionali nonché legittimava prassi discriminatorie.

Di qui l'affermarsi, sin dall'inizio ed in maniera sempre più pragmatica, di un regime giuridico differenziato, ovvero di comandi e sanzioni, posizioni giuridiche di vantaggio e svantaggio, vigenti in base al proprio *status* personale, secondo uno schema teorico che riportava nuovamente in vigore lo *ius singulare* e il *privilegium*, proprio delle fonti giuridiche dell'alto medioevo.

“Uno degli aspetti più caratteristici della società medievale, come già di quella antica, è la differenziazione delle condizioni giuridiche delle persone, è la loro disuguaglianza nei confronti dell'ordinamento” (17). Ma se durante il Medioevo la capacità personale subì limitazioni “a causa del sesso e dell'età, in relazione all'appartenenza ad una determinata fede religiosa, a classi, a professioni ed a mestieri particolari” (18), nel mondo coloniale il fenomeno della disparità nello stato giuridico delle persone si fondò esclusivamente su di un presupposto razziale che prendeva rilievo in conseguenza dei problemi di coesistenza nello stesso territorio di due diverse categorie di soggetti, i colonizzatori ed i nativi. Di qui la necessità di regole fondamentali divergenti da quelle che reggevano analoghe materie nel diritto metropolitano (19) ed “istituti esclusivamente propri della fenomenologia giuridica coloniale” (20).

La funzione dell'*utilitas* come causa determinante del processo di formazione delle norme di diritto coloniale, fu chiaramente messa in rilievo da Aldobrandino Malvezzi nel suo *Manuale* del 1928, allorché sostenne che gli ordinamenti coloniali erano frutto di pratica applicazione, essendo del tutto erroneo ritenere di poterli costruire “secondo linee logiche ed architettoniche di un piano strategico” (21). Per il noto professore del Regio Istituto Superiore

---

(17) V. PIANO MORTARI, *Ius singulare e privilegium*, cit., p. 271.

(18) Ivi.

(19) S. ILARDI, *Appunti per una nuova sistematica del diritto coloniale*, in *Atti del III Congresso di Studi Coloniali, Firenze - Roma, 12-17 aprile 1937 Centro Studi Coloniali. Istituto Coloniale Fascista*, Firenze 1937, Vol. III, p. 14.

(20) Ivi.

(21) A. MALVEZZI, *Elementi di diritto coloniale*, Padova 1928, p. 19.

Cesare Alfieri, era “vano opporre l'amore della teoria alle indeclinabili leggi imposte dalla realtà dei fatti e delle circostanze” (22).

Per Malvezzi, il diritto coloniale era per sua natura eminentemente empirico: “Legislazione coloniale e sistema, Diritto coloniale e Teorica dottrinarina, sono termini antitetici” (23). In breve, tutto conduceva alla necessità di riconoscere la “vanità del proposito di uniformare rigorosamente la legislazione coloniale all'ordine pubblico metropolitano usando il senso realistico delle cose che consiglia di contentarsi, di stabilire fra quella e questa una semplice e *lata armonia* di principi e tendenze generali” (24).

Questa anomalia giuridica di fondo trovava quindi nella *personalità della legge* il segno più evidente del ritorno al passato per l'ordinamento giuridico italiano, anche se tale principio ritornava in vita solo nelle colonie. Un carattere originale affermato dal Mondaini senza ipocrisie nel 1907 — con una lucidità di analisi che durante il ventennio fascista appare offuscata — insieme alla sua condanna per le conquiste coloniali: “la moralità della espansione coloniale è, come pressoché tutti i fenomeni di questa, inferiore alla civiltà dei popoli colonizzatori: i metodi pratici della colonizzazione seguono costantemente un regresso atavico, una involuzione di tali popoli” (25). Una considerazione modernissima, particolarmente significativa che ha trovato spazio nella letteratura storiografica sul colonialismo solo in anni di decolonizzazione.

Ha scritto de Bossechére nel 1972 appunto che “la colonizzazione contribuì ad aggravare la miseria fisica e culturale delle popolazioni indigene” (26) in virtù proprio dell'attuazione di processi concreti di espansione territoriale realizzati sul presupposto della superiore organizzazione sociale del colonizzatore europeo rispetto al colonizzato africano.

Non sfugge a questa condizione la colonizzazione italiana anche se tardiva. L'eccezione ai principi costituzionali dell'ordinamento giuridico della madrepatria fu attuata infatti senza perplessità.

---

(22) Ivi.

(23) Ivi, p. 18.

(24) Ivi, p. 20.

(25) G. MONDAINI, *Il carattere di eccezionalità*, cit., p. 30.

(26) G. de BOSSECHÈRE, *Storia della colonizzazione*, Milano 1972, p. 210.

Lo dice in maniera estremamente chiara il primo maggior esperto italiano di legislazione coloniale, nel tentativo di fissare il concetto giuridico di colonia: “dire espansione statale è quanto dire aumento del territorio, geograficamente inteso, entro e sul quale lo Stato si pone come esclusivo potere imperante” (27).

In effetti l’opposizione “civiltà/non civiltà” (28) fu il criterio decisivo “per differenziare gli spazi metropoli/colonia”: le forme giuridiche proprie dell’Oltremare, fondate sulla differenza razziale, non appartenevano al territorio dello Stato liberale e ai suoi cittadini. Gli ordinamenti coloniali più consoni, come ha di recente osservato Pietro Costa, erano quelli dello Stato assoluto, dello Stato patrimoniale (29).

Un’annotazione nel *Diario eritreo* di Ferdinando Martini in data 23 gennaio 1903, a proposito della atipica decisione di un residente, ossia di un funzionario coloniale con funzioni giurisdizionali, è al riguardo illuminante per la sua aderenza alla caratteristica di fondo della colonizzazione:

“In questa occasione ne imparo un’altra del Bonacci: Certo Monet, europeo, dette uno schiaffo al proprio servo indigeno. Il Bonacci, risaputolo, obbligò il Monet a chiedere scusa all’indigeno e a pagargli un’ammenda di L. 10. Il servo pavoneggiandosi disse: non voglio le dieci lire; basta che mi chieda scusa. Siamo tutti uguali, esclamava il Bonacci da quell’imbecille che è. *Se siamo tutti uguali con qual diritto stiamo nella Colonia? Parecchi di questi atti e ce ne scacceranno a calci.* Il Monet doveva essere redarguito, punito anche perché schiaffeggiare non si deve; ma non in confronto di un indigeno e di un servo. Perché bisogna sempre avere a mente che *qui siamo nel medio evo*” (30).

---

(27) A. MORI, *Il concetto giuridico di colonia e le sue recenti formulazioni nella dottrina italiana*, in “Rivista Coloniale”, anno XIII, n. 11, 1918, p. 471.

(28) P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in “Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, nn. 33-34, 2004-2005, cit., Tomo I, p. 173.

(29) Ivi, p. 203.

(30) F. MARTINI, *Il Diario Eritreo*, Firenze (s.d. ma 1946), vol. I, p. 122.

2. *Situazioni di contatto e soluzioni giuridiche per il diritto pubblico e privato d'Oltremare. Questioni.*

Non a caso i primi magistrati italiani inviati in colonia alla fine dell'Ottocento, di fronte alle differenti condizioni della società africana, furono spinti dall'esperienza creativa della propria funzione giurisdizionale a rivendicare per sé anche compiti legislativi, sollecitando la redazione di un *corpus iuris* locale, depositario delle norme del regime giuridico coloniale <sup>(31)</sup>. Il diritto coloniale, inteso come le regole per i territori d'Oltremare e fondato sulla specificità del dominio italiano, ebbe poi sostanziale sviluppo giurisprudenziale anche durante il periodo fascista, ma nei quarant'anni successivi alla prima presenza italiana in Africa una simile opera di compiuta codificazione non fu neppure più immaginata.

Particolari circostanze favorevoli determinarono la scrittura dei codici eritrei all'inizio del Novecento: la sconfitta di Adua, il ridimensionamento del ruolo dei militari in colonia, l'arrivo di Martini come primo governatore civile. In questa nuova e dinamica realtà politica gli entusiasti compilatori volevano dare la risposta più efficace al particolare progetto di incivilimento delle popolazioni indigene attraverso l'unico strumento giuridico in grado di trasmettere *senza arbitrii* la regola della diversità nei confronti dei sudditi coloniali: la forma codice per l'ordine coloniale. Essi concepivano i codici come un *summa* compiuta dell'ideologia dei colonizzatori, fondata su una stabile differenza.

Si trattò così di una raccolta dei vari rami del diritto tesa a regolare situazioni di contatto tra popolazioni differenti in un contesto di particolare supremazia per i cittadini italiani. In sostanza un tentativo di regolamentazione complessiva dei rapporti giuridici nei possedimenti coloniali che seppur poi abbandonato, per la sua completezza, fu senz'altro in grado di evidenziare tutti i caratteri di quell'ideologia colonizzatrice che si intendeva trasmettere ed imporre, netta, certa, di *status* personali differenziati, dove il criterio di legalità imponeva garanzia per gli italiani e deroghe per i sudditi coloniali. Codici che, a ragione della diversità, non rispettavano né il

---

<sup>(31)</sup> Sulla codificazione eritrea cfr. *infra* capitolo II: *L'avventura legislativa dei magistrati della Colonia Eritrea.*

principio di territorialità né quello di eguaglianza formale, propri dei modelli occidentali.

In realtà i redattori coloniali vollero in questo modo eliminare ogni incertezza e disagio morale nell'applicare norme differenti nei confronti dei nativi. La realizzazione del loro tentativo di codificazione tendeva a rendere giustizia senza interferenze da parte dei supremi giudici della madrepatria considerati ignari della specialità del mondo coloniale.

Non a caso il codice penale eritreo — l'unico che giunse sino alla formale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, pur non entrando mai in vigore per la mancanza della necessaria ulteriore pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Colonia — riconobbe il valore intimidatorio delle pene consuetudinarie locali (corporali e capitali) e scelse il sistema dell'indeterminatezza della pena per disporre di sanzioni penali efficaci nei confronti di genti che avevano sensibilità e tradizioni assai diverse da quelle dei colonizzatori italiani.

I codici eritrei, per il loro valore formale, avrebbero così definitivamente imposto le forme giuridiche dell'*Ancien Regime*, altrimenti "impresentabili nella metropoli" (32).

Invero l'aspirazione dei magistrati, a dettare regole certe in rapporto al dominio coloniale, maturò a seguito dell'affermarsi del governo civile della Colonia Eritrea. In circostanze diverse, questa volontà legislativa non sarebbe stata assolutamente assecondata, né avrebbe avuto voce. Solo il progressivo affermarsi di uno stile di governo con margini di pragmatica autonomia dai militari e dal governo di Roma favorì questa particolare iniziativa ed impegnò dei magistrati coloniali. Fu questa specifica evenienza che consentì alla iniziativa codicistica di trovare il necessario consenso politico locale. In realtà a seguito della presenza del primo governatore civile, il letterato e deputato della Sinistra Ferdinando Martini, i magistrati togati si trovarono a svolgere importanti compiti giuridico-politici. Se si considerano le condizioni precarie e di estremo disagio dei primi magistrati inviati in Eritrea, dopo l'occupazione di Massaua nel 1885 e sino alla sconfitta di Adua nel 1896, ben si comprende

---

(32) P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione*, cit., p. 203.

l'esuberanza legislativa di D'Amelio e dei suoi colleghi negli anni del governatorato Martini.

Nel periodo immediatamente precedente infatti, la presenza in Eritrea di magistrati ordinari, non più di un togato per volta, era stata appena tollerata dai militari. Nei primi anni della colonia la giustizia anche civile e penale comune per gli italiani era stata amministrata solo dai tribunali militari. Anche il funzionamento di fatto del Tribunale Civile e Correzionale di Massaua dopo il 1886, non aveva impedito ai militari di continuare ad egemonizzare il campo sino all'arrivo di Martini. Solo a cavallo della fine dell'Ottocento la posizione della magistratura ordinaria in Eritrea si modificò in maniera sostanziale.

Dal 1898 fu finalmente data attuazione ad un primo ordinamento giudiziario ufficiale che indicava con precisione le competenze giurisdizionali ed assicurava la presenza in colonia di un gruppo di togati che immediatamente impose "non solo di semplificare le procedure, allentare i vincoli garantistici e superare le rigidità caratteristiche dello Stato di diritto, ma anche di attribuire alla sentenza del giudice un peso specifico diverso" <sup>(33)</sup>. Il dualismo costitutivo della realtà coloniale impose dunque un'ulteriore e fondamentale fonte di diritto alla tradizionale gerarchia codicistica: la giurisprudenza. Le colonie andavano governate e mantenute anche con il ricorso ad un sistema giurisdizionale in grado di adattare l'applicazione delle norme alle circostanze reali dettando attraverso le sentenze precise regole di comportamento e sanzioni.

Il processo di incivilimento nel campo del diritto penale faceva affidamento, oltre che sulla differenza delle sanzioni tra italiani e sudditi coloniali, anche sul ritorno al sistema d'attribuzione al giudice della facoltà di applicare pene diverse da quelle stabilite dalla legge. Il codice penale eritreo stabiliva il principio della individuazione giurisdizionale della pena per i sudditi coloniali, consentendo così di scegliere liberamente la pena o di commutare quella della reclusione, considerata per gli indigeni, del tutto inefficace, anzi, addirittura, considerata dagli italiani condanna alla *beatitudine dell'ozio e del vitto*. Erano infatti considerate pene

---

<sup>(33)</sup> Ivi, p. 205.

afflittive per i sudditi coloniali soprattutto le pene pecuniarie, che nei confronti dei nullatenenti si trasformavano automaticamente in giornate di lavoro coatto <sup>(34)</sup>.

Ma se il penale fu ritenuto centrale in questi primi anni di riorganizzazione civile della colonia — ed al riguardo un altro aspetto oggetto di modifiche fu quello delle circostanze aggravanti o attenuanti in relazione alla condizione personale propria degli indigeni, considerata per il loro arretrato grado di civiltà come stato fisiologico e non patologico — non meno significativo ed originale fu il modo di percepire ed intendere la differenza tra italiani ed indigeni nel campo del *diritto privato*.

In questo ambito, colpisce in particolare il divieto alle nozze fra cittadina italiana e suddito coloniale fissato dall'articolo 74 del progetto di codice civile per l'Eritrea, relatore D'Amelio.

Al riguardo, per comprendere bene i motivi dell'impedimento, è necessario ricordare che il codice Pisanelli del 1865, all'articolo 134, I comma, disponeva che la moglie non poteva “donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre muti, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito”.

In altri termini il codice civile allora vigente sanciva la necessità del consenso del marito per la gestione dei rapporti patrimoniali della moglie, ed in senso più lato affermava una generale condizione d'inferiorità della donna <sup>(35)</sup>.

Dunque, l'iniziativa codificatoria d'inizio Novecento in Eritrea, tenendo conto di questa particolare condizione giuridica di supe-

---

<sup>(34)</sup> Per la fustigazione, considerata minaccia efficacissima per il disciplinamento degli indigeni, si ritenne assicurata la compatibilità con lo spirito della legislazione italiana, con l'introduzione di alcune limitazioni. Per l'articolo 35, “La pena indigena della fustigazione non si applicava alle donne, né agli uomini che abbiano raggiunto i cinquant'anni o siano minori di dieci e in ogni caso non si applicheranno più di 25 colpi”; per gli indigeni fu reintrodotta anche la pena di morte.

<sup>(35)</sup> Questa situazione di minorità della donna venne a modificarsi nel Regno per le cittadine italiane solo dopo la prima Guerra Mondiale. Soltanto nel 1919 fu abolita infatti l'autorizzazione maritale. Al riguardo cfr. L. MARTONE, *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, in “Democrazia e Diritto”, nn. 2-3, aprile-settembre 1996, anno XXXVI, pp. 515-547.

riorità del marito rispetto alla moglie, ne impediva l'applicazione in colonia, vietando i matrimoni misti.

In colonia i matrimoni di donne italiane con indigeni davano luogo — secondo il giudice Falcone — ad una condizione intollerabile, perché il prestigio cui era necessario mantenere i cittadini italiani presso gli indigeni subiva un danno gravissimo; il ruolo di capofamiglia, dalla legge italiana attribuito al marito, non poteva essere riconosciuto ad un suddito coloniale nei confronti di una donna italiana. Il nuovo impedimento escogitato per il codice civile eritreo, vietando le nozze “fra la cittadina ed un soggetto” evitava alla donna “di discendere verso un inferiore livello di civiltà” (36). E che non vi fosse alcuna volontà di emancipazione femminile, ma solo difesa del colonizzatore nella proposta modificazione del diritto di famiglia patrio, è oltremodo evidente nel discorso tenuto nel 1905 da procuratore del Re Ranieri Falcone, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale d'Appello di Asmara.

“Il caso di un matrimoni fra una donna bianca ed un indigeno non è nuovo in colonia; e nell'avvenire potrebbe essere frequente. La previsione può non riuscire simpatica alle gentili ascoltatrici; ma dall'essere loro sgradita io mi consolo come di sicuro segno che esse approvano la tesi della proibizione.

In colonia se ne ebbero due casi e non fra donne del popolo. Le coppie, pregate, ebbero la cortesia di emigrare, onde il loro esempio non trovasse imitatori. ... Tuttavia è sicuro prevedere che in epoca più o meno lontana, la popolazione femminile bianca supererà quella maschile. ... Quando si verificherà, ... si può essere sicuri che le donne del nostro popolo, le più sventurate, quelle numerose creature, che popolano i quartieri eccentrici delle città italiane e la cui vita morale ed il sostentamento rappresentano un mistero, si può essere sicuri, dico, che resisteranno alle tentazioni di un agiato indigeno, che non sarà più l'uomo del *tucul* o dell'*edmò*? ...

Io osservo innanzi tutto che sarebbe contrario ad ogni interesse della nostra colonizzazione il permettere che la donna bianca diventi

---

(36) R. FALCONE, *L'amministrazione della giustizia nella Colonia Eritrea. Resoconto letto di 23 gennaio 1905 all'assemblea generale del Tribunale d'Appello sedente in Asmara*, in *Atti Parlamentari, Legislatura XXIII, sessione 1909-1913, Camera dei Deputati*, Doc. LXII, vol. II, Allegato 24, p. 315.



la compagna del soggetto di colore. Per quanto evoluto possa essere l'indigeno, la donna europea che lo sposi, ammoglierà a lui, assieme alla dignità propria, un po' anche la dignità della propria razza. Essa discenderà sempre in molti gradini nella scala sociale; e ciò forse meno per l'uomo, alla cui esistenza ella si lega, che per la società in cui andrà a vivere. ... D'altra parte con la nostra organizzazione familiare, e peggio con l'organizzazione della famiglia indigena, a tipo aristocratico, dove il marito esercita la *manus* sulla moglie, e costei non ha quasi alcuna personalità propria, quale sarebbe la condizione della povera creatura bianca sposata all'indigeno?

E quale sarebbe la condizione della prole? ... i meticci, il cui padre è un indigeno e la madre un'europea, produrranno figliuoli sempre più simili al loro padre, fino a tanto che ogni carattere differenziale sparirà, e la prole ritornerà perfettamente indigena.

Le quali osservazioni mi permettono di concludere che le norme della morale e le indagini positive sono perfettamente d'accordo con la disposizione del progetto di codificazione" (37).

Quest'orientamento, esternato in una occasione solenne ed in maniera esplicita, esprimeva un preciso modo di essere del colonizzatore. Nel rapporto con la diversità i contenuti etnicentrici ed assolutistici del diritto coloniale fondati sulla superiorità della razza emergevano infatti con immediata evidenza. Il controllo sui costumi delle donne italiane era alla base del modello di convivenza coloniale impostato sul prestigio della razza bianca.

La sottomissione della cittadina italiana al marito indigeno violava le regole della società coloniale e rappresentava una grave provocazione ed un serio pregiudizio per l'autorità dello Stato (38). La proibizione del matrimonio proposta da Falcone definiva dunque la specialità del divieto in una prospettiva di separazione tra italiani

---

(37) Ivi, p. 316.

(38) Il compito delle donne in colonia — come osservato da Barbara Sorgoni — doveva limitarsi alla riproduzione di "tutte quelle forme di decoro ritenute espressioni della moralità borghese bianca" (B. SORGONI, *Donne in colonia: definizione giuridica come immaginario di genere*, in "Studi Piacentini", n. 28, anno 2000, p. 207). Di qui l'impossibilità giuridica di un ruolo diverso, che condurrà molti anni dopo il pronunciamento di Falcone al divieto di ogni relazione di indole coniugale con qualsiasi nativo dell'Africa Italiana fissato dalla legge 15 giugno 1939, n. 1004.

e nativi che trovò poi attuazione normativa alcuni decenni dopo, a seguito della conquista dell'Impero.

Dopo il 1936 le donne italiane presenti nell'Africa Orientale non erano più poche centinaia, come nell'Eritrea di inizio secolo, ma molte di più. A questo punto, il principio del prestigio della razza impose senz'altro la definizione di norme giuridiche in materia di matrimoni misti. Non era più sufficiente la pratica dell'emigrazione di tali coppie fuori dalla colonia, come al tempo di Falcone; il rimedio ora doveva essere certo e preventivo. Pertanto, in maniera piuttosto contraddittoria, prima si provò a stabilire la perdita della condizione di cittadinanza per la donna italiana <sup>(39)</sup> e poi a vietare i matrimoni misti con la prima soluzione legislativa. In questo modo le donne italiane coniugate con indigeni in Africa Orientale regredivano verso una condizione giuridica inferiore che le allontanava definitivamente dal contesto civile dei colonizzatori. Esse infatti divenivano, al pari dei coniugi, suddite coloniali. In realtà, questa soluzione punitiva ebbe breve vigenza, perché già nel 1937 — senza più ipocrisie — le relazioni di indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana, sia maschile che soprattutto femminile furono considerate reato e punite con la reclusione da uno a cinque anni <sup>(40)</sup>.

In realtà, dopo il 1936, il problema della unioni miste e quello conseguente della prole meticci aveva assunto vaste dimensioni per la presenza di decine di migliaia di soldati italiani. Sicché si giunse alla proibizione dei matrimoni misti in una prospettiva che non era più soltanto quella progettata da Falcone trent'anni prima, ma molto più ampia.

La totale negazione di ogni possibilità di integrazione era determinata dal più generale e ampio problema della numerosa prole meticcica. Prestigio della razza e ruolo della donna italiana in colonia,

---

<sup>(39)</sup> Articolo 28, lett. d, *Regio Decreto Legislativo 1 giugno 1936, n. 1019, Ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana.*

<sup>(40)</sup> Si tratta del cosiddetto *reato di madamato* istituito con il *Regio Decreto Legge 19 aprile 1937, n. 880*, poi convertito in *Legge 30 dicembre 1937, n. 2590*. Si veda anche in proposito N. LABANCA, *Il razzismo coloniale italiano*, in *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, a cura di Alberto BURGIO, Bologna 1999, p. 161 e la bibliografia ivi citata.

pur avendo avuto una particolare valenza espressiva, che coincideva con i presupposti stessi del dominio coloniale, non determinarono però da soli la svolta proibizionista: più ampi fattori contribuirono a definire la soluzione legislativa invocata dai magistrati d'Eritrea all'inizio del Novecento. Senz'altro il meticciato, ma anche la vergognosa legislazione in difesa della razza dettata in funzione antiebraica che nel 1938 vietò, e non solo in colonia, il matrimonio del cittadino di razza ariana con persona appartenente ad altra razza <sup>(41)</sup>.

Particolarmente emblematico nel campo del diritto privato fu anche il *rapporto con la proprietà indigena*. Da questo punto di vista i provvedimenti diretti ad incidere sulla proprietà privata dei sudditi coloniali sono altrettanto significativi e registrano una più accentuata tendenza verso forme giuridiche inimmaginabili in madrepatria.

In questo contesto la formazione della proprietà demaniale in Libia si segnala per il suo speciale ed originale approccio ai preesistenti diritti fondiari della popolazione locale.

Infatti con il Regio Decreto 3 luglio 1921 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno alcuni mesi dopo, il 21 novembre — in questo caso la data del provvedimento è importante in quanto consente di attribuire al Ministro delle Colonie Luigi Rossi ed al dimissionario governo Giolitti la svolta nella politica di indemaniaizzazione dei territori libici e non al primo governo Mussolini — venivano individuati come *beni patrimoniali della colonia*, insieme agli arenili, le saline, le cave, i boschi e le strade ferrate, anche *i terreni improduttivi, incolti o abbandonati ed i beni caduti in confisca*.

In altri termini, in Libia ai beni del patrimonio indisponibile dello Stato, elencati tassativamente dagli articoli 427 e ss. del Codice Civile del 1865, furono aggiunti altri beni non rientranti in quella elencazione per il territorio del Regno.

Si trattò di una significativa originalità coloniale, perché in tal modo gli Uffici Fondiari della Colonia furono autorizzati a dichiarare in maniera sollecita, in base alla *sola constatazione della situazione di fatto* e non quindi attraverso l'esame dei titoli di proprietà, la natura demaniale dei terreni d'Oltremare necessari per la colonizzazione agraria. La presunzione di demanialità fissata dal decreto

---

(41) Articolo 1, Regio Decreto Legislativo 17 novembre 1938, n. 1728.

Rossi per la Libia costituì una rilevante modificazione per la Libia nel campo dell'accertamento dei diritti fondiari, impensabile in madrepatria.

Come è noto la Libia, sin dall'occupazione di Tripoli, doveva diventare una colonia di popolamento mediante "la sostituzione dell'emigrante italiano all'indigeno nella regione costiera ed il progressivo respingimento di quest'ultimo verso l'interno" (42). Un progetto politico sostenuto con convinzione anche dai cultori del diritto coloniale oltre che dai giornalisti filogovernativi.

Umberto Borsi, autore di uno dei manuali più volte ristampato ed accresciuto, esaminando le condizioni dei sudditi coloniali, osservava che "se è facile dire che sarebbe improvvido dare loro istituti che come frutto di lenta elaborazione storica nei paesi civili, non possono fuori di questo comprendersi ed apprezzarsi in modo adeguato, bisogna però aggiungere che sarebbe anche più improvvido sacrificare le esigenze della vera giustizia a loro riguardo soltanto per favorire in essi la conservazione di idee tradizionali che non sono affatto indispensabili ad un buon regime coloniale e che l'evoluzione civile condanna a sparire o a modificarsi profondamente" (43).

Uno spoglio, che con protervia fu giustificato e pubblicizzato dal conte Filippo Cavazza, direttore dell'Ufficio di Colonizzazione istituito dal Governatore Volpi, anche con l'infedele richiamo alle norme del diritto musulmano. Secondo Cavazza — che così scriveva nella sua relazione — "la terra, che è di Dio e per esso dell'autorità che sulla terra lo rappresenta, ossia il Governo, viene usucapita dal privato con la sua messa in valore e per messa in valore si intende non la semina saltuaria di terreni non sistemati o il pascolo, ma la vera e propria vivificazione" (44); attività produttiva di cui erano ritenuti capaci solo i nostri "operosi e intelligenti contadini".

Un'interpretazione delle norme islamiche sulla proprietà fondiaria secondo scienza e coscienza coloniale, che per il suo tono

---

(42) G. MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, Parte I, *Storia Coloniale*, Roma 1927, p. 332.

(43) U. BORSI, *Principi di diritto coloniale*, 3<sup>a</sup> ed., Padova 1938, p. 293.

(44) F. CAVAZZA, *La politica della colonizzazione*, in *Memorie e Studi sui quattro anni di governo del conte Giuseppe Volpi di Misurata*, Parte terza, *La rinascita della Tripolitania*, Milano 1926, p. 195.

enfatico ben sottolinea sia l'uso strumentale del diritto mussulmano che l'assoluto disprezzo per il sistema giuridico dei sudditi coloniali.

La questione della proprietà fondiaria nelle colonie, dalla prima metà dell'Ottocento ai primi due decenni del Novecento, costituisce infatti un tema che affonda le sue radici nell'incontro di ordinamenti differenti e nei meccanismi socioeconomici della colonizzazione agraria nelle terre d'Oltremare. Essa si intreccia inevitabilmente con la struttura e le dinamiche del dominio coloniale; si tratta di una tematica centrale per ricostruire situazioni di popolazioni a livelli differenziati che oggi vivono una nuova vicinanza sia in ambito internazionale che sul territorio europeo.

Fare i conti con la memoria giuridica dei comportamenti occidentali in Africa e soprattutto nei territori a maggioranza di popolazione musulmana significa affrontare percorsi di cognizione e di analisi strettamente legati alla comprensione della complessità contemporanea.

In questa prospettiva, il tema della formazione della proprietà pubblica e privata occidentale nei territori africani d'Oltremare è senz'altro, tra gli aspetti del dominio coloniale, uno dei più caratterizzanti e non solo per come ha inciso nel rapporto con le popolazioni indigene, ma anche per la trasmissione delle impronte negative più durature della civiltà europea.

I procedimenti di espropriazione, di confisca o di dichiarazione di appartenenza al demanio coloniale — al fine di consentire lo sfruttamento economico dei terreni più fertili da parte delle società commerciali europee o per favorire iniziative statali di coltivazione agraria affidate a coloni provenienti dalla madrepatria — consentono di indagare, attraverso il riconoscimento dei diritti di sovranità degli Stati europei in terra d'Africa, sia le iterazioni tra il diritto occidentale e la società africana, che di comprendere meglio eventi e processi che, pur appartenendo al nostro recente passato, interagiscono ancora con il presente.

L'espansione coloniale, pur avendo caratteri discontinui e diversi, ha visto coinvolti buona parte dei paesi europei. L'impulso imperialista è stato un carattere comune per le nazioni europee, che nel XIX secolo hanno esteso i propri territori oltremare. Motivazioni mercantili, poi di prestigio e politica internazionale, ancor prima che

di sfruttamento economico, hanno determinato una comune vocazione europea al colonialismo.

L'accelerazione e l'evoluzione attuale verso l'unità politica dei paesi europei, non può evitare la riflessione storica su una delle poche memorie condivise, ovvero su quel modello di civilizzazione europea, che con caratteri poco diversificati, fu imposto in territorio africano e che costituisce forse anche oggi la dimensione negativa più percepita dell'Occidente, soprattutto da parte delle popolazioni musulmane <sup>(45)</sup>.

In realtà, nel contatto con la civiltà musulmana le ragioni dell'altro furono soprattutto per il regime della proprietà fondiaria, sostanzialmente negate. Poteva mai governare in nome di *Allah* il governatore italiano come affermava il conte Cavazza, Direttore dell'Ufficio di Colonizzazione creato da Volpi di Misurata?

In definitiva, la costante affermazione della legge patria alle particolari condizioni dell'ambiente etico-religioso-sociale locale diede luogo a speciali creazioni giuridiche. Nel regolare i rapporti tra dominatori e dominati difficilmente le ragioni dei colonizzati furono indagate ed ancor più rispettate.

Valga a chiudere il discorso, su questo particolare ed economicamente rilevante aspetto del rapporto con la diversità, il dato relativo all'incameramento delle estensioni coltivabili, che avvenne innanzitutto nella zona intorno a Tripoli, quella "più utile" — come senza reticenza sottolineava lo stesso Cavazza "per far nascere interessi italiani e cercare di fissare nuove famiglie di coloni agricoltori: i procedimenti di esproprio"; i terreni per i coloni italiani — così si esprimeva il fattivo direttore dell'Ufficio di Colonizzazione — "devono avere in se stessi la potenzialità della riuscita" <sup>(46)</sup>.

---

<sup>(45)</sup> Di particolare significato in questa prospettiva è senz'altro l'identità europea delle fonti: che si tratti di documenti francesi, spagnoli o italiani, è sempre la civiltà europea che definisce le regole e le forme di dominio per la realtà coloniale. In terra d'Africa le differenze continentali si attenuano, sicché la storia dei rapporti tra dominatori europei e dominati indigeni offre la possibilità di analizzare aspetti dell'identità europea.

<sup>(46)</sup> F. CAVAZZA, *La politica della colonizzazione*, cit., p. 206. Ed a tal fine esponeva le motivazioni che avevano condotto al decreto reale sulle espropriazioni a scopo di colonizzazione. Innanzitutto evitare le speculazioni dei proprietari indigeni delle città e dei *territori attornianti*, ovvero quelle più convenienti, "che con maggior furberia

Del resto — sempre per il conte Filippo — la ragione di pubblica utilità risiedeva nell'interesse d'ordine superiore e universale che la terra sia valorizzata. Era questo, per noi occidentali un dovere di ordine sociale a cui corrispondeva però, per le arretrate popolazioni locali delle terre d'Oltremare, un evidente danno: la perdita della proprietà.

In conclusione, il mantenimento e la valorizzazione dell'ordine pubblico coloniale espresse — dal diritto penale a quello privato e pubblico in generale — una percezione della diversità tra Madrepatria ed Oltremare che incardinò tutto il sistema giuridico sulle differenze tra cittadini e sudditi.

Il diritto coloniale italiano non si ispirò a modelli giuridici occidentali, ma trasse linfa autonoma dalle cause profonde del dominio coloniale. Ed agli esempi sinora ricordati si aggiungono le originali soluzioni adottate in tema di tutela dei diritti ed organizzazione giudiziaria.

### 3. *Giudici civili e penali: esperimenti processuali e tribunali militari. Esempi.*

Di fronte al disordine provocato dalla diversità era necessario infatti conciliare la fermezza del dominio con una notevole duttilità tattica anche nel campo della politica giurisdizionale. I problemi giudiziari delle colonie trascendevano le questioni contingenti sottoposte all'esame dei giudici italiani perché — come precisò Santi Romano nel suo *Corso di diritto coloniale* “nella giustizia i popoli primitivi vedono infatti la manifestazione più alta e più concreta

---

ricorrerebbero anche a questioni legali, non per mantenere una proprietà terriera da valorizzare, ma per trarne maggior guadagno qualora le terre demaniali vicine fossero valorizzate dal lavoro di coloni italiani” (Ivi). Inoltre, era “assurdo fare un lungo e minuzioso lavoro di accertamento fondiario e compilare piani di colonizzazione e progetti di costruzione strade, per acquistare al demanio non una zona uniforme, da dividersi logicamente in lotti di concessione, ma tanti piccoli appezzamenti, divisi gli uni dagli altri dai terreni di coloro che, pur non coltivandoli si oppongono, per le ragioni suddette ad un amichevole accordo”. (Ivi) Cfr. al riguardo *infra*, capitolo III: *Proprietà musulmana e formazione del demanio italiano in Libia*.

dell'autorità" (47). Per l'illustre giuspubblicista, i sudditi coloniali non percepivano "la forza delle leggi in senso stretto" (48) essendo il loro regime giuridico privo di un'autorità legislativa in quanto fondato nella consuetudine. Pertanto, lo Stato per essi si impersonava nel giudice unico conoscitore per pratica del diritto indigeno "spesso incerto e non codificato" (49).

Esaminando gli ordinamenti giudiziari delle colonie italiane risalta innanzitutto l'opzione politica e culturale della *regola della duplicità*: una giurisdizione per gli indigeni, un'altra per i cittadini italiani e gli stranieri. Ma la differenza non si fermò qui. Interessante al riguardo è la puntualizzazione di Santi Romano sulla necessità di rinunciare ai principi giuridici fondamentali dell'agire giudiziario. In definitiva la dottrina negò la vigenza dei riti processuali della madrepatria e trattò l'argomento considerando la normativa in vigore nei territori coloniali priva di errore e senz'altro coerente: non solo differente doveva essere nella colonia l'ordinamento giudiziario nel senso proprio della parola, cioè quello dei tribunali e, in genere, dei giudici, ma doveva differire anche "per le medesime ragioni il sistema processuale" (50).

In conseguenza il potere giudiziario dello Stato coloniale si incentrò sin dall'inizio e senza contestazioni sulla figura del *giudice unico* e sulla *semplificazione della procedure*. Tutti gli ordinamenti giudiziari delle colonie si uniformarono infatti all'orientamento rilevato. In Eritrea il Regio Decreto del 2 luglio 1908, n. 325 e successive integrazioni e modifiche istituì per i cittadini italiani *il giudice della colonia* come giudice unico per le cause civili il cui valore non superava le lire 5.000, per le attribuzioni di giurisdizione volontaria e per i procedimenti penali che importavano una pena non superiore a tre anni e una multa non superiore a lire 3.000; per contro, per gli indigeni furono individuati come giudici monocratici di primo grado i commissari regionali. Anche per la composizione

---

(47) S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale impartito sul Regio Istituto di Scienze Sociali Cesare Alfieri di Firenze. Appunti raccolti dal dott. Domenico Biscotti*, vol. I, Roma 1918, p. 196.

(48) Ivi.

(49) Ivi, p. 197.

(50) Ivi, pp. 196-197.



delle Corti d'Assise le differenze con l'ordinamento della madrepatria furono significative; infatti la Corte per gli italiani era composta da un sol giudice togato, il giudice della colonia, e da due giudici onorari e due assessori scelti a sorte fra persone designate dal Governatore. Quella per gli indigeni, era composta dal Commissario Regionale e da due giudici nominati dal Governatore tra i funzionari civili o militari e da assessori indigeni con il voto consultivo <sup>(51)</sup>.

A questo schema del giudice unico si adeguarono anche il Regio Decreto 8 giugno 1911, n. 937 per la Somalia e il Regio Decreto del 20 marzo 1913 n. 289 per la Libia che istituì i *Tribunali regionali* funzionanti con un sol giudice togato che giudicava su tutte le controversie civili e anche penali se non di competenza della Corte d'Assise, anche essa costituita solo da un unico magistrato, il Presidente, e da quattro assessori di regola cittadini italiani per le cause con imputati nazionali o stranieri e da due indigeni se l'imputato è musulmano.

Ma le differenze con le strutture giudiziarie del Regno, come sottolineato da Santi Romano, riguardarono anche il diritto processuale. Le modifiche imposero pragmatismo ed ampia discrezionalità nelle procedure <sup>(52)</sup>. Non furono infatti ammesse in generale, nei vari ordinamenti giudiziari coloniali, altre forme di nullità che quelle che lasciavano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, sul luogo e sul termine a comparire.

Per contro, le nullità relative all'*essenza dell'atto* o che in materia penale offendevano gravemente il diritto alla difesa furono lasciate al discrezionale apprezzamento dell'unico giudice togato, al suo pru-

---

<sup>(51)</sup> In effetti, nelle colonie del Corno d'Africa la giustizia penale ordinaria per gli indigeni, dopo una breve parentesi togata, fu affidata stabilmente a commissari e residenti coloniali, ossia a funzionari amministrativi, che operarono con grande discrezionalità. Solo dopo il 1936, con la conquista dell'Impero e la costituzione della Corte d'Appello di Addis Abeba, la magistratura togata riprese parzialmente il controllo della situazione.

<sup>(52)</sup> "Affermandosi poi sempre più la tendenza a tener conto delle speciali condizioni di vita degli europei nelle colonie, alcune legislazioni hanno introdotto importanti modificazioni nei codici metropolitani per renderli più adeguati all'ambiente coloniale. Così, in alcuni casi si sono avuti speciali adattamenti del Diritto Processuale Metropolitano" (A. MALVEZZI, *Elementi di diritto coloniale*, Padova 1928, p. 67).

dente arbitrio. Così, anche le forme di procedura per quanto riguardava la polizia delle udienze.

L'elusione delle regole procedurali vigenti in madrepatria fu giustificata sulla base di considerazioni pratiche in difesa della diversità dell'ordine costituito della colonia.

Ma questi orientamenti legislativi per l'Oltremare, che presentano originali e discrezionali orientamenti giurisdizionali e processuali favoriti dalla funzione creativa di diritto affidata alla magistratura coloniale<sup>(53)</sup>, riguardarono anche la giustizia militare. In effetti sia in Eritrea che poi in Libia l'amministrazione della giustizia penale comune rientrò tra i compiti svolti dai militari che invece avrebbero dovuto avere competenza giudiziaria solo per i reati compiuti dagli appartenenti all'esercito<sup>(54)</sup>.

Significativi elementi di novità procedurali sono riscontrabili nella attività dei Tribunali Straordinari di Guerra operanti in Libia nei primi anni dopo l'impresa di Tripoli. Il principio dell'economia processuale risulta applicato con coloniale ampiezza e flessibilità. Così ad esempio per il vincolo classico *ratione connexitatis*, che venne ritenuto sussistente anche in mancanza dei requisiti fissati dalla dottrina e dalle norme penali e processuali<sup>(55)</sup>. Ma ben al di là di questa violazione andarono le pronunce dei Tribunali militari che avrebbero dovuto comunque tener conto delle norme del Codice penale militare per l'Esercito del 1869: difetti di competenza non rilevati in presenza di norme non più vigenti, perché abrogate da successive disposizioni; mancanza delle condizioni per l'instaurarsi dello stesso rapporto processuale con l'autorità militare per la specialità del diritto penale militare strettamente connesso al fatto che le sue norme si rivolgevano agli appartenenti all'esercito e solo in casi particolarissimi anche a civili.

In realtà in Libia il perdurare dello stato di guerra determinò

---

<sup>(53)</sup> Articolo 34, *Regio Decreto 9 febbraio 1902, n. 51 sull'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea*: "Nell'applicazione delle pene il giudice può attenersi alle pene più miti che sono in vigore nelle singole tribù e villaggi, preferendo le multe a favore della parte o dello Stato, ovvero la prestazione di opere all'amministrazione".

<sup>(54)</sup> Cfr. per le competenze dei giudici militari anche nelle zone di governo civili della Tripolitania, *infra*, capitolo V: *Giustizia militare d'Oltremare*, nota 12.

<sup>(55)</sup> Al riguardo cfr. *infra*, capitolo VI: *Rivolta araba e tribunali di guerra in Libia negli anni 1914-1915*, nota 7.

forme di indiscriminata rappresaglia contro la popolazione araba con il ricorso ad una giustizia d'emergenza, quella dei Tribunali Straordinari. Per questi ultimi non fu neppure rispettata la composizione dei collegi prevista dalle norme penali militari, né seguite le formalità procedurali già particolarmente sommarie e spedite. La stessa qualificazione dei fatti fu più volte molto carente per l'individuazione delle responsabilità dei condannati. In sostanza questi tribunali svolsero una funzione strumentale di individuazione e vendetta nei confronti delle *cabile* ribelli, omettendo, in ragione della specialità del diritto applicato nelle colonie, anche i requisiti minimi di validità di un pronunciato giurisdizionale.

In argomento va anche ricordato il fenomeno del predominio del potere militare su quello civile in territori ritenuti pacificati. Inoltre le prerogative giurisdizionali attribuite ai militari soggiacevano — pur in presenza di codici pienamente validi in territorio libico <sup>(56)</sup> — a sostanziali modificazioni applicative al pari degli organi di giustizia ordinaria per le colonie, anche se in questo caso l'originale competenza veniva in rilievo per il rifiuto violento dello Stato coloniale da parte degli indigeni.

#### 4. *L'abiura del diritto indigeno e l'entusiasmo per la giurisprudenza coloniale.*

L'incontro con i popoli colonizzati e con il loro diritto, sia consuetudinario che musulmano, fu oggetto di scarsa attenzione nonostante le molte dichiarazioni ufficiali di considerazione e rispetto.

Le norme che regolavano la vita dei sudditi coloniali sin dal primo ordinamento giudiziario, quello del 1902 per l'Eritrea <sup>(57)</sup> ovvero quelle tradizionali, ossia quelle del *Fata Neghesti* e *Fata Mogarè* che contenevano principi di diritto consacrati dal tempo in parecchi villaggi e per i musulmani quelle del *Corano* e dei com-

---

<sup>(56)</sup> “Niuna questione fu mai sollevata sulla applicazione dei codici militari (penale per l'esercito e penale militare marittimo) perché ritenuti virtualmente pubblicati in colonia in virtù del R.D. 26 agosto 1896 n. 405, col quale furono istituiti i tribunali militari” (E. CUCINOTTA, *Diritto coloniale italiano*, 3<sup>a</sup> ed., Roma 1938, p. 27.

<sup>(57)</sup> *Regio Decreto 9 febbraio 1902, n. 51, cit.*

mentari dell'Islam accettati dalle varie tribù, furono considerati in vigore solo se compatibili con lo spirito della legislazione italiana<sup>(58)</sup>. In realtà su quest'ultima affermazione si attestò la linea di condotta tenuta dalla magistratura coloniale, dai vari governatori, dal legislatore nazionale, ed infine dai giuristi che negli anni dell'Impero tentarono di dare autonomia scientifica al diritto coloniale italiano.

L'essenziale fu il non mettere in discussione il primato dei principi del diritto metropolitano. L'incontro con il diritto indigeno fu dunque condizionato da una impostazione tendente all'imposizione dell'ordinamento del colonizzatore italiano. In questo modo da un lato si determinò il contenimento del diritto indigeno entro stretti confini: rapporti di famiglia, regime successorio; dall'altro, la superiorità della civiltà metropolitana, favorì un atteggiamento che di fatto impedì ogni serio approfondimento delle fonti giuridiche indigene. In effetti la conoscenza del sistema consuetudinario delle popolazioni indigene non impegnò mai gli studiosi italiani. Il punto di riferimento ufficiale per le autorità della colonia fu soltanto il materiale giurisprudenziale prodotto dai magistrati e dai funzionari coloniali. Peraltro mai pubblicato regolarmente ed affidato molto spesso a memorie private.

Soltanto a loro fu in concreto lasciato il compito di individuare ed applicare sia le consuetudini locali che il diritto islamico. In tal modo la riflessione giuridica fu episodica, frammentaria, superficiale ed assunse valore solo pragmatico. Le massime giurisprudenziali raccolte ed inviate al governatore della colonia, altro non erano che le decisioni adottate dagli stessi funzionari per le controversie civili e penali riguardanti i sudditi coloniali. Si trattava di materiale privo di qualsiasi valore scientifico, raccolto senza alcun rigore metodologico e prodotto al solo fine di creare un diritto italiano adatto alle genti africane.

Una tendenza che per le popolazioni musulmane fu presentata

---

<sup>(58)</sup> Art. 33, 1° comma, *Regio Decreto 9 febbraio 1902*, n. 51, cit.: "Ogni autorità che amministra giustizia in rapporto agli indigeni, secondo il presente regolamento, si conforma nella sue decisioni per quanto è possibile, compatibilmente con lo spirito della legislazione italiana ed i commentari dell'Islam, accettati nelle singole tribù, e secondo il Fata Neghesti e il Fata Mogarè che contengono i principi di diritto consacrati nel tempo in parecchi villaggi".

addirittura come un processo di islamizzazione che avrebbe consentito agli istituti giuridici italiani di essere senz'altro accettati nella realtà d'Oltremare. In concreto fu tentato un processo inverso: quello di italianizzazione del diritto musulmano.

Si considerava *islamizzazione* del diritto, l'“adattamento di certe norme di diritto islamico (che il giudice dichiara di applicare) a rapporti e istituti che, sebbene da questo diritto realmente non contemplati, si fanno apparire compresi nella cerchia della sua disciplina” (59).

In maniera più comprensibile e senza ipocrisie, l'Ilardi svelava così il *piccolo inganno*: “in realtà non si tratta di islamizzare istituti occidentali ma piuttosto il contrario, e cioè di occidentalizzare o riformare in senso occidentale istituti e abitudini di genti musulmane” (60).

Era dunque questo il reale atteggiamento di attenzione verso le regole diverse delle genti musulmane delle colonie.

Inoltre per il diritto tradizionale del Corno d'Africa “i nostri autori” non cercarono tanto “di raccogliere il testo della consuetudine quanto, invece, di ottenere dagli indigeni una traduzione dei precetti giuridici o semplicemente delle notizie sparse” (61). Una *fatica* dal Cucinotta, con superficialità, considerata “senza dubbio altamente meritoria, soprattutto ove si rifletta che molti di qui, prima di andare in colonia, non avevano alcuna preparazione speciale, né etnologica né linguistica” (62).

La difesa del primato del diritto italiano nei confronti del diritto indigeno era dunque affidato agli incompetenti. Ragioni di stato enfatizzavano questa supremazia, ma i cultori di questo orientamento ideologico non erano affatto in grado di effettuare una sintesi oggettiva delle istanze indigene.

La deroga all'applicazione delle consuetudini e degli istituti giu-

(59) U. BORSI, *Principi di diritto coloniale*, cit., p. 175.

(60) S. ILARDI, *Nuovi Orientamenti nella nozione e nella sistematica del diritto coloniale italiano*, in “Rivista di Diritto Coloniale”, anno I, 1938, p. 14.

(61) E. CUCINOTTA, *Gli studi giuridici coloniali in Italia*, in *Atti del Primo Congresso di Studi Coloniali*, Firenze 8-12 aprile 1931, IX, Vol. V, Lavori delle Sezioni, IV Sezione Giuridica, Firenze 1931, p. 29.

(62) Ivi.

ridici locali per ragioni di ordine pubblico coloniale fu la regola dettata ed imposta non da prestigiosi togati, da seri studiosi. In concreto furono determinanti proprio i funzionari coloniali ritenuti — dagli ambienti ufficiali e non solo dall'opinione pubblica — poco preparati. In questo contesto venne di fatto affidato un ruolo essenziale per la costruzione del diritto coloniale ai Commissari Regionali ed ai Residenti che al pari dei giudici togati esercitavano funzioni giudiziarie.

Le norme consuetudinarie non imponevano un formalistico ossequio, l'interprete italiano non era vincolato a quel sistema positivo locale, egli doveva solo tener presente lo scopo e il significato di quelle norme rispetto all'ordinamento della madrepatria, non già riguardo all'organizzazione della vita indigena. L'interprete italiano non era dunque alla ricerca della *ratio* della norma, del comando, ma solo della sua *coerenza con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato colonizzatore*.

In altri termini alla interpretazione si aggiunse una particolare attività d'interpretazione non diretta a stabilire il vero contenuto delle norme indigene. La *fatica* provocò così solo confusione. Il disorientamento testimoniò, anche nelle migliori prove, solo lo sfasamento non occasionale fra sistema giuridico della colonizzazione e coscienza sociale indigena. In questi casi l'interprete italiano fornì il significato della norma da applicare solo dalla prospettiva del colonizzatore. Un'attività interpretativa che, per le sue particolari premesse e presupposti coloniali, trascurò di raccogliere le consuetudini della popolazione delle colonie imponendo al loro posto il materiale giurisprudenziale di impronta occidentale.

In altre parole al posto dello studio dei diritti indigeni, si ebbe l'esaltazione del ruolo ermeneutico dei giudici e della loro interpretazione come fonte di diritto per le colonie. Alla mancanza di ricerche e studi giuridici sulle fonti consuetudinarie della colonia corrispose una convinta e costante esaltazione della giurisprudenza come "utile strumento d'adattamento della legge alla varietà dei bisogni e delle circostanze e fattore di sviluppo e di progresso specialmente dei rami nuovi del diritto" (63).

---

(63) U. BORSI, *Principi di diritto coloniale*, cit., p. 181. Sulla *interpretatio*, quale « fenomeno compreso tra i fatti normativi » nei *vecchi regimi*: S. CAPRIOLI, *Interpretazione nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, 4<sup>a</sup> ed., X Civile, Torino 1993, p. 13 e ss...

Una vera e propria celebrazione da parte di tutti gli autori di testi giuridici coloniali che trovò addirittura riconoscimento legislativo nel secondo comma dell'articolo 1 delle norme complementari del regolamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con il decreto luogotenenziale del 15 aprile 1917 n. 938: nell'adattare le leggi alle condizioni locali, il giudice doveva, con le sue decisioni, fissare la norma per meglio disciplinare i rapporti controversi, apportando alle leggi modificazioni che se fosse stato legislatore avrebbe stabilito per regolare quei rapporti <sup>(64)</sup>.

Ed i manuali di diritto coloniale presero atto di questa prassi: non a caso l'elenco delle fonti non sempre comprende il diritto indigeno.

Tra le fonti del diritto coloniale per il Borsi vi erano infatti le leggi generali, le leggi metropolitane estese alle colonie, le leggi coloniali <sup>(65)</sup>.

Mentre il Colucci, magistrato per molti anni in colonia ed autore di numerosi lavori di diritto coloniale, preferiva parlare di consuetudine derivate dal diritto indigeno, la quale poteva "costituirsi nelle colonie nei limiti che i principi generali del diritto consentono, sia in rapporto alle leggi metropolitane introdotte ed a quelle appositamente emanate per il territorio coloniale, sia nei rapporti misti tra cittadini italiani e indigeni nel campo del diritto patrimoniale" <sup>(66)</sup>.

Per contro il Bassi, in un articolo del 1925, senz'altro stimava "non doversi prendere in considerazione il quesito della sopravvivenza di un diritto indigeno, basato sulla tradizione e sulla consuetudine" <sup>(67)</sup>, perché era necessario "elevare il livello di educazione degli abitanti delle colonie" <sup>(68)</sup>.

---

<sup>(64)</sup> La norma fu abrogata con il *Regio Decreto 25 ottobre 1928 n. 3497*, ma la Corte d'Appello di Tripoli, anni dopo, in una sentenza del 2 maggio 1934 ribadì che « la facoltà creativa del diritto che ha il giudice in colonia ... sussiste anche in Libia, malgrado la soppressione fatta dal capoverso dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, il quale regolava in modo specifico, perché, come fu autorevolmente riconosciuto in dottrina, ... corrisponde ad una necessità di ordine pubblico coloniale. *Foro Italiano*, 1934, I, p. 1956 ». (Ivi, p. 180).

<sup>(65)</sup> Ivi, p. 127 e ss..

<sup>(66)</sup> M. COLUCCI, *Diritto coloniale*, in "Nuovo Digesto Italiano", Vol. IV, Torino, 1938, p. 95.

<sup>(67)</sup> U. BASSI, *Diritto e Colonie*, in "Rivista Coloniale", anno XX, 1925, p. 249.

<sup>(68)</sup> Ivi.

L'argomento venne infine ripreso nel 1942 da Emanuele Gherzi in maniera molto netta e nitida: "il diritto indigeno non può essere qualificato coloniale, perché coloniale è soltanto ciò che attiene al fenomeno della colonizzazione e il diritto indigeno nessun rapporto ha con questo fenomeno poiché regola rapporti che non sono nella benché minima relazione col prodursi di esso" (69).

In effetti la nuova sistematica del diritto coloniale della fine degli anni Trenta, con il rinnovato fervore di studi dovuto alla nuova realtà imperiale italiana, sottopose quest'aspetto a definitiva revisione, giungendo ad una definizione di diritto coloniale che escludeva ogni rapporto tra diritti indigeni e diritto dei colonizzatori in ragione dell'autonomia scientifica rivendicata per quest'ultimo.

5. *Un altro diritto: il tardivo ed illusorio tentativo dogmatico degli anni dell'Impero.*

Massimo Colucci, inaugurando nel 1929 il corso di diritto coloniale, appena istituito ed a lui affidato, presso la facoltà di Scienze Politiche della Regia Università di Perugia, ricordava di esser partito per la Libia "or sono sedici anni, col Leroy Beaulieu nella valigia e con la scorta delle leggi coloniali francesi" (70). Tuttavia, una volta giunto in Oltremare, queste letture si erano dimostrate per lui non utili all'attività di magistrato, tanto che i *venerandi volumi* erano stati ben presto "abbandonati alle polveri" (71). Era tempo di studi italiani.

Secondo Colucci, ben più grave dell'influenza francese, sullo

---

(69) E. GHERZI, *Diritto coloniale*, Milano, 1942, p. 30.

(70) M. COLUCCI, *Il concetto del diritto coloniale. Prolusione del corso di diritto coloniale tenuta il 25 febbraio 1929 — VII, presso la Facoltà Fascista di Scienze Politiche della Regia Università di Perugia*, in AA.VV., *Dottrina e politica fascista*, Perugia - Venezia, 1930, p. 338.

(71) Il testo di P. LEROY BEAULIEU, *De la colonisation chez les peuples modernes*, Paris 1891, era stato nel frattempo tradotto in italiano dal Brunialti nel 1897, cfr. nota 14 in questo capitolo.



sviluppo degli studi di diritto coloniale italiano, erano i pregiudizi sulla sua autonomia scientifica.

Il contenuto giuridico sostanziale era chiaro: “la originalità e la prevalente indipendenza delle norme giuridiche delle colonie rispetto a quelle della metropoli, poteva costituire “un ramo distinto della scienza giuridica generale” anche se “il problema coloniale si presenta poi sempre a noi come problema di forza: dominio della razza colonizzatrice” (72). Era una questione di straordinaria rilevanza: il diritto coloniale possedeva un’autonomia fondata sulla piena consapevolezza delle prerogative razziali dello Stato colonizzatore. Alla radice si trattava di un altro diritto perché il suo presupposto, il suo punto qualificante era in termini realistici diverso da quello degli altri diritti garantiti dell’ordinamento giuridico del Regno. Per Colucci il concetto di diritto coloniale non poteva prescindere dalle differenze colonia/metropoli ma soprattutto dal presupposto giuridico della superiorità del popolo colonizzatore rispetto a quello indigeno.

Proprio in questa *forza incoercibile* risiedeva dunque il carattere originale del diritto coloniale, che malgrado ciò — si affrettava a precisare — non significava né *cieco arbitrio* né *sopraffazione* (73), perché “quello che oggi è utile al pubblico bene, domani apparirà anche giusto” (74). L’essenziale era dunque attenersi alla realtà del dominio coloniale, alla rilevanza oggettiva ed innegabile del primato dei colonizzatori.

Da questa nozione fondante si doveva poi costruire l’articolato patrimonio giuridico del diritto coloniale. Era tuttavia inevitabile nella ricognizione delle fonti formali, tener presenti accanto alle leggi metropolitane adattate alle colonie, ed alle leggi esclusivamente create per le colonie anche dei diritti indigeni nella loro “giusta proporzione” (75) che, nella nuova realtà imperiale, considerazioni di ordine pratico invitavano ad avvalersene per determinarne “l’assorbimento in una sfera più civile di vita” (76). D’altra parte ad

---

(72) Ivi.

(73) M. COLUCCI, *Il concetto del diritto coloniale*, cit., p. 344.

(74) Ivi.

(75) Ivi.

(76) Ivi, p. 341.

applicare questi diritti nelle colonie erano sempre state chiamate le autorità italiane “e non solo le magistrature ordinarie, ma anche quelle speciali, come quella dell'Indigenato in Somalia e quella fondiaria in Libia, ed infine gli stessi funzionari politico-amministrativi, dai governatori ai residenti in quanto investiti di funzioni giudiziarie” (77). In altri termini la modernità dell'Occidente con autoritario paternalismo — attraverso le sue modalità di recezione del diritto locale — poteva consentire la sopravvivenza, entro uno spazio un minimo, dei diritti indigeni!

In realtà la posizione teorica del Colucci metteva insieme aspetti troppo eterogenei per il diritto coloniale. L'apertura delle esperienze consuetudinarie contrastava con il tentativo di dare al diritto coloniale, nonostante la sua specialità, il carattere di una nuova disciplina giuridica con piena autonomia scientifica. Legislazione coloniale e giurisprudenza non rappresentavano elementi sufficienti per la costruzione di una dogmatica di diritto coloniale. Era necessario pervenire “ad un sistema organicamente coordinato di conoscenze” (78) in grado di differenziarsi dalle altre discipline giuridiche.

Invero l'elaborazione scientifica di una dottrina generale del diritto coloniale italiano era all'epoca molto arretrata anche perché legata in maniera troppo evidente a quel presupposto razziale segnalato dal Colucci ma non ritenuto dai più utile per una costruzione dogmatica ispirata dal modello dell'ordinamento comune.

Nel 1924 Ernesto Cucinotta a proposito della pubblicazione del secondo volume del *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia* del Mondaini, pur elogiando l'autore per aver esposto in maniera chiara e complessiva l'imponente materiale legislativo coloniale, già aveva rilevato che gli studi in campo coloniale si sarebbero avvantaggiati se l'autore “invece di limitarsi a dare una conoscenza veramente compiuta senza lacune o manchevolezze, della nostra legislazione coloniale, avesse voluto anche valutarla e criticarla come movimento di pensiero ed applicazione di dottrine” (79). L'approccio

---

(77) Ivi, p. 340.

(78) M. L. SAGÙ, *Alle origini della scienza del diritto coloniale in Italia*, in “Clio”, anno XXIV, 1988, p. 589.

(79) E. CUCINOTTA, *La legislazione coloniale italiana (a proposito di un libro recente)*, in “Rivista Coloniale”, anno XIX, 1924, p. 272.

descrittivo aveva il ormai fatto il suo tempo. Di alte energie cognitive necessitava ora il diritto coloniale.

Significativi elementi di novità sono infatti riscontrabili “alle soglie della vita imperiale dell’Italia” <sup>(80)</sup>.

Tuttavia anche dopo la proclamazione dell’Impero, nel 1937 il Bertola, ordinario nell’Università di Torino, non nutriva soverchie illusioni sulla qualità degli studi giuridici coloniali. Per lui negli ultimi cinquant’anni si era formato soltanto uno *schedario bibliografico*, poco più di un elenco di autori e titoli su argomenti di scarso rilievo, salvo poche eccezioni. Solo la conquista dell’Impero aveva “fatto assurgere l’importanza degli studi giuridici coloniali ad un livello che meno di due anni addietro nessuno avrebbe osato prevedere e che oggi nessuno può contestare” <sup>(81)</sup>.

L’evento ricordato dal Bertola aveva di fatto determinato un ampio consenso nei confronti del Regime. Di qui l’interesse, anche dell’opinione pubblica, verso gli ordinamenti giuridici dei nuovi territori per i quali la propaganda fascista aveva moltiplicato, nell’enfasi della conquista, la sopravvalutazione dei benefici economici e di prestigio internazionale. Per gli italiani in cerca di un posto al sole il diritto coloniale diveniva uno degli elementi vitali dell’organizzazione dell’Impero.

Tuttavia, in questo nuovo contesto politico, mancava per il diritto coloniale il necessario riconoscimento di autonomia scientifica; nelle facoltà di giurisprudenza neppure il più modesto insegnamento di legislazione coloniale era prescritto come materia complementare per il conseguimento della laurea. I più illustri giuristi nazionali avevano mostrato di considerare il diritto coloniale con discredito e ciò, ad avviso del Bertola, era dovuto al “carattere improvvisatorio o dilettantistico di una parte della letteratura in materia” <sup>(82)</sup>. Una produzione bibliografica che soffriva dell’interesse mostrato solo da “tecnici

---

<sup>(80)</sup> A. BERTOLA, *Gli studi giuridici coloniali e la loro importanza nel presente*, in *Atti del III Congresso di Studi Coloniali*, 1937, p. 7. La relazione svolta nella seduta pomeridiana del 13 aprile 1937 fu ripubblicata senza modifica nel primo numero della “Rivista di Diritto Coloniale”, anno I, 1938, pp. 7-14.

<sup>(81)</sup> Ivi.

<sup>(82)</sup> Ivi, p. 9.

preparati genericamente alle indagini e alle costruzioni giuridiche” (83) e per questo non in grado di portare apprezzabili contributi. Era necessario un mutamento radicale.

Per questo il Bertola, nel 1937, poneva radicalmente in discussione i risultati di decenni di studi coloniali: “occorre il giurista coloniale ... non un *fabbricatore di chiacchiere*, su malsicure informazioni d'accatto” (84).

La fermezza della posizione di principio del Bertola è evidentissima in questa specifica disamina della metodologia sino ad allora seguita: “Se gli osservatori empirici, o i pratici sforniti di sufficiente preparazione giuridica, si contentassero di registrare e pubblicare quello che vedono, col valore della testimonianza diretta e obbiettiva — (pronunzie di magistrature locali, anche indigene, modelli e formulari di contratti, consuetudini e usi, ecc.) — fornirebbero un materiale incomparabilmente più prezioso, per la scienza giuridica coloniale, che non col pretendere di elaborare essi stessi questo materiale con apprezzamenti ed ampliamenti soggettivi aventi per lo più l'unico risultato di deformare le schiette linee originarie del fenomeno e di nascondere l'aspetto genuino. ... Non parlo poi delle ipotesi cui il lavoro non solo sia frutto di improvvisazione, ma risenta di quella scarsa probità scientifica che induce taluni scrittori a preoccuparsi di dare polvere negli occhi con un libro che appaia profondo, erudito, sottile, critico anziché farlo rispondere al compito, non dico di *rifare la gente*, ma almeno di insegnare qualcosa di veramente utile, e che perciò, saccheggiando a destra o a manca, si industriano soltanto di mascherare con più o meno abili deformazioni le fonti di derivazione, senza preoccuparsi se attraverso tali manipolazioni, fatte senza vera competenza e con scarsa base di informazione, le nozioni e i concetti originari riescono falsati o falsificati” (85).

In concreto, la relazione del Bertola poi ripubblicata sul primo numero della *Rivista di diritto coloniale* del 1938 testimoniava dell'esistenza di un vero e proprio deserto giuridico coloniale. Mancava la conoscenza delle fonti indigene, gli argomenti affrontati erano sempre troppo ampi e privi di informazione diretta ed esperienza coloniale

---

(83) Ivi, p. 10.

(84) Ivi, p. 11.

(85) Ivi, p. 10-11.

specifica, gli studi non affrontavano la trattazione di singoli istituti. Per di più non vi era neppure adeguata diffusione dei mezzi di informazione legislativa e giurisprudenziale. Si pensi ad esempio alla scarsa conoscenza dell'importante attività normativa dei governatori.

Per la potente nazione colonizzatrice, la nuova realtà imperiale richiedeva dunque un rinnovato studio del diritto coloniale, “soprattutto dal punto di vista della sistematica” (86).

In definitiva alla fine degli anni Trenta lo studio del diritto coloniale presentava ancora tutta una serie di problemi che attendevano ancora di essere affrontati. Lo Stato colonizzatore continuava quindi ad apportare alla vita primitiva della colonia riforme sostanziali fondate su una base giuridica incerta, che si definiva via via in maniera pragmatica. Ad esempio per gli usi e le consuetudini degli indigeni, vigeva il principio della loro sopravvivenza finché non entravano in contrasto con la morale e la civiltà occidentale, ovvero con le necessità della colonizzazione. In altre parole il diritto indigeno era sempre subordinato a quello italiano, esempio di superiore cultura giuridica (87). Il ritardo degli studi giuridici coloniali rispondeva a problematiche aventi caratteri specifici, non assimilabili a quelli dell'ordinamento giuridico nazionale. Per la costruzione del sistema giuridico coloniale mancavano ancora la definizione complessiva dei suoi caratteri.

Invero, sino ad allora, le definizioni di diritto coloniale non erano mancate. Nel 1929, con acuta osservazione, il Cicchitti lo aveva definito come il “diritto positivo che vige entro i territori italiani nei quali, ancorché permanentemente sottoposti alla sovranità dello Stato, non fu pubblicato lo Statuto costituzionale” (88), individuando così due caratteristiche entrambe legate alla differenza metropoli/colonia, la vigenza locale e la mancanza di soggettività politica coloniale e di conseguenza la limitata capacità giuridica delle popolazioni indigene rispetto ai colonizzatori cittadini del Regno.

---

(86) S. ILARDI, *Appunti per una nuova sistematica del diritto coloniale*, cit., p. 15.

(87) Sull'esempio impareggiato di civilizzazione e di bonarietà del colonialismo italiano, si veda la lettura critica svolta da N. LABANCA, *Razzismo coloniale italiano*, cit., p. 157 e ss.

(88) A. CICHITTI, *Prolegomeni di diritto coloniale italiano*, in “Rivista delle Colonie Italiane”, anno III, 1919, p. 457.

Dieci anni prima Giulio Da Re aveva già segnalato, senza formulare alcuna critica al riguardo, che per le istituzioni locali si determinava un inevitabile “regresso e un convertimento profondo nel loro carattere, un annullamento di subbiettività, necessario all’azione del diritto obiettivo nuovo, e alla costituzione di quei nuovi elementi su cui si fonderà lo stato futuro” (89).

I metodi della colonizzazione erano quelli dell’assimilazione, della acculturazione. Un atteggiamento che trovò conferma nella nozione prospettata da Cucinotta per il quale “il diritto coloniale (era) un complesso di norme giuridiche, poste o riconosciute dallo Stato per regolare i soggetti, i beni e i rapporti giuridici attinenti alle colonie” (90). Qui il giurista fornisce una definizione che ha ormai espunto le consuetudini locali dall’ambito giuridico coloniale. Le norme che regolano le materie e i rapporti giuridici d’Oltremare sono dettate espressamente dallo Stato coloniale attraverso la legislazione ed anche la giurisprudenza.

In effetti il diritto indigeno viene espulso dal novero ufficiale delle fonti del diritto coloniale in quanto il suo posto viene ad essere occupato dal cosiddetto diritto giurisprudenziale prodotto dai magistrati e dai funzionari coloniali a seguito dell’esercizio dell’attività giurisdizionale. L’opera di interpretazione svolta attraverso le sentenze individuava “le speciali esigenze e condizioni del territorio coloniale nel modo più stabile ed indiscutibile” (91).

I caratteri non certo legati alla consuetudine, ma attenti ad esaltare l’autorità della funzione legislativa dello Stato coloniale, venivano così definendosi nel tramonto del colonialismo italiano. Sul punto i testi giuridici più espliciti sono senz’altro quelli pubblicati in prossimità del secondo conflitto mondiale e durante.

Per Sertoli Salis il diritto coloniale non era “un campionario di anomalie giuridiche ... (ma) diritto dello Stato con limitata efficacia territoriale ed (era inserito) in un solo sistema, dove la specialità del

---

(89) G. DA RE, *Il diritto alla colonizzazione*, in “Rivista Coloniale”, anno XIV, 1919, p. 556.

(90) A. CUCINOTTA, *Diritto coloniale italiano*, cit., p. 5.

(91) R. SERTOLI SALIS, *Nozioni di diritto coloniale*, Milano, 1939, p. 3.

primo in confronto alla generalità del secondo, consentiva di assumere come fonte sussidiaria di quello, ma non viceversa” (92).

E l’Ilardi, sempre nel 1938, concordando con l’opinione dell’autorevole membro ordinario dell’Istituto fascista dell’Africa Italiana prima citato, confermava nella sostanza la novità del valore territoriale delle norme di diritto coloniale e la loro riconducibilità esclusivamente all’autorità dello Stato colonizzatore: “Il diritto coloniale, allorché se ne affermi l’autonomia scientifica, non è quindi una pura e semplice accozzaglia di istituti giuridici, sottratti arbitrariamente alla competenza dei singoli rami del diritto pubblico o privato, cui era per una qualificazione, derivante da un diverso criterio di sistematica, dovrebbe appartenere, bensì un complesso di norme tratte ad unità scientifica oltreché dal comune carattere della loro pertinenza al territorio coloniale, soprattutto dalla loro commisurazione alle esigenze di una società e di una economia spesso ancora primitive, che necessariamente dà luogo a principi originali, a cui si ispira all’evidenza della sua posizione come la sua interpretazione” (93).

Nelle sue *Note* del 1940 Romeo Vuoli, ordinario di Diritto Coloniale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, pur formulando la sua definizione in maniera generica, considerava soltanto il diritto dello Stato per le sue colonie (94). Appare evidente il collegamento a studi coloniali precedenti che avevano assunto un comune atteggiamento espulsivo nei confronti del diritto indigeno. Ad avviso del Vuoli “il diritto delle varie stirpi (rientrava) nella cerchia del diritto coloniale in quanto lo Stato lo (aveva) riconosciuto dando efficacia giuridica alle loro consuetudini” (95).

Fuori da questo schema giuridico, il diritto delle *popolazioni di colore* non aveva cittadinanza negli ordinamenti delle colonie. Si considerava così un altro diritto che aveva come sua materia esclusivamente i provvedimenti costitutivi delle singole colonie, i provvedimenti ordinativi e le leggi particolari. Ma queste fonti che

---

(92) Ivi.

(93) S. ILARDI, *Nuovi orientamenti nella nozione e nella sistematica del diritto coloniale italiano*, cit., p. 30.

(94) A. VUOLI, *Note introduttive allo studio del diritto coloniale italiano*, in “Jus. Rivista di Scienze Giuridiche”, anno I, 1940, p. 268.

(95) Ivi, p. 269.

regolavano in colonia i rapporti giuridici con norme tutte proprie, traevano ispirazione dalla innegabile natura speciale di questo diritto. Ai fini della ricerca dogmatica la particolarità non bastava richiamarla, bisognava definirla e invece su questo punto i testi giuridici del tardo periodo fascista risultano silenti ed omissivi.

Nel costruire l'autonomia scientifica e didattica del diritto coloniale, Vuoli delimitava il campo di questo diritto "da quello nel quale vengono considerati i rapporti regolati dal diritto comune" (96). La natura così genericamente accennata avrebbe dovuto dunque far scaturire l'autonomia del diritto coloniale. Insomma il professor Vuoli riconosceva autonomia ad un sistema privo di un coordinamento logico collegato a valori fondanti. Il richiamo alla conoscenza della realtà era ancora dimostrazione di empirismo e di incapacità dogmatica. La richiesta di una più severa meditazione per dominare i problemi scientifici fu in effetti solo l'auspicio di tutti i cultori nei periodi del diritto coloniale.

L'intento perseguito era chiaro: non si voleva più il declassamento degli studi giuridici coloniali a mera curiosità. L'orientamento generale ed uniforme manifestatosi alla fine degli anni Trenta e maturato all'inizio degli anni Quaranta poneva al centro delle argomentazioni dei giuristi il tema dell'autonomia scientifica. Il vero problema era quello della definizione dei caratteri di quest'altro diritto, diverso dal diritto comune della madrepatria.

Per sostenere la diversità con metodo scientifico, emergeva la necessità di definire i principi generali, le peculiarità dei singoli istituti. In concreto l'istanza sistematica si scontrava con un insieme di norme che — ricorrendo ad una celebre espressione del Muratori per il sistema giuridico d'Antico Regime — *nuotavano nell'arbitrario*. Era sostanzialmente una incongruenza elaborare una dottrina sistematica per una materia che consentiva solo un procedimento descrittivo. Per superare questa *impasse*, i giuristi cercarono di muovere da un punto di coordinazione unitario: lo Stato coloniale, unica fonte di diritto per l'Oltremare nell'esercizio di tutti i suoi poteri, legislativo, esecutivo, giurisprudenziale. Procedendo in que-

---

(96) R. VUOLI, *Note*, cit., p. 293.



sto modo acquistava rilievo la *valenza territoriale* delle regole imposte sulla contrapposizione metropoli/colonia.

Tutto qui, perché poi la declaratoria dei principi generali dell'ordinamento coloniale rimaneva solo un auspicio, anche se tutti riconoscevano che "l'insieme delle operazioni logiche per cui si stabilisce la relazione delle idee, e si giunge ai principi generali, è il presupposto indispensabile per determinare il carattere sistematico della dottrina colonialista" <sup>(97)</sup>.

Su questo punto che era centrale per la formazione del sistema, nessuna indicazione, solo il rinvio ad un compito tutto ancora da assolvere. Del resto nel 1941, l'ultimo anno dell'Impero, ancora si andava alla ricerca di una nozione dogmatica di diritto coloniale: "Sul concetto di diritto coloniale e sull'estensione della materia da esso abbracciato non si è ancora raggiunto l'accordo in dottrina. Eppure trattasi di nozioni fondamentali per ogni ulteriore trattazione e, specialmente per la costruzione della teoria delle fonti del diritto coloniale, pur essa essenziale per l'elaborazione scientifica e per qualsiasi applicazione pratica" <sup>(98)</sup>.

L'incongruenza era costituita dal fatto che la dottrina in circa sessant'anni, dal 1882 al 1941, non era riuscita ad indicare in maniera univoca ed ufficiale i *principi generali* del diritto coloniale. In realtà il mondo coloniale con le sue particolarità aveva offerto il campo alla sperimentazione di principi e costruzioni anacronistiche legate ad un sistema personale differenziato su basi razziali. Un regime di eccezione permanente e quindi un diritto speciale con vigenza non territoriale, come invece affermavano gli ultimi cultori giuridici dell'Impero alla ricerca dell'autonomia scientifica. Una prassi che aveva portato alla negazione della vigenza del diritto indigeno ed alla conseguente affermazione dell'autorità esclusiva della legislazione dello Stato coloniale, senza però dichiarare esplicitamente le basi razziali del dominio che giustificavano qualsiasi alterazione del diritto comune.

Eppure questa ritrosia ad individuare i valori fondanti del diritto coloniale ed a renderli ufficialmente espliciti si manifestava in anni in cui la politica razziale, dopo le sperimentazioni d'Oltrema-

---

<sup>(97)</sup> Ivi, p. 297.

<sup>(98)</sup> A. MACCHIA, *Contributo alla teoria delle fonti del diritto coloniale*, Reggio Emilia, 1941, p. 5.

re <sup>(99)</sup>, era ormai in vigore anche nel territorio metropolitano con l'infamia della legislazione antiebraica <sup>(100)</sup>.

In realtà la politica razzista degli ultimi anni del regime fascista non spinse i giuristi a scoprirsi, ad affrontare una lettura del fenomeno coloniale in termini giuridici rispondenti al vero, come era avvenuto invece all'inizio del Novecento.

L'impegnativa opera di sistematizzazione non poteva per loro che avvenire attraverso la riconduzione delle norme vigenti per le colonie e in colonia alla luce dei principi generali dell'ordinamento della madrepatria. Solo attraverso questo procedimento costruttivo e scientifico, la complessa architettura del diritto coloniale avrebbe concorso in autonomia a far parte dell'ordinamento giuridico e la nuova disciplina acquistato dignità anche accademica.

Fuori da questo schema, quest'altro diritto, dichiarando ufficialmente le sue basi razziali e personali, avrebbe sconvolto le fondamenta di un sistema coerente, quello comune, fondato sulla vigenza territoriale e sull'uguaglianza civile.

Sorprende in verità la prudenza dottrinale dei giuristi coloniali nel far emergere i reali punti di riferimento del diritto coloniale nel momento in cui le limitazioni della capacità personale venivano fissate dall'ordinamento metropolitano per il popolo ebraico, in dispregio della tradizione giuridica occidentale di matrice illuminista. Insomma sarebbe stato sufficiente teorizzare, rispetto agli schemi e ai criteri logico giuridici dell'ordinamento comune, che la differenza metropoli/colonia determinava in diritto un discrimine netto tra soggetti di diritto comune e soggetti di diritto singolare e che su questo fondamentale presupposto si era via via costruito pragmaticamente l'altro diritto che, con la proclamazione dell'Impero, aspirava ad una sua dignità scientifica sempre osteggiata ed in passato autorevolmente negata in base alla argomentazione che voleva il diritto interno coloniale parte speciale delle discipline pubblicistiche e privatistiche.

---

<sup>(99)</sup> Sulla "assoluta tutela e distinzione dell'elemento italiano da quello indigeno perseguita dal governo fascista" F. GRISPO, *Sulla politica indigena nell'Africa Orientale Italiana*, in "Clio", XIX, anno 1983, pp. 250 e ss.

<sup>(100)</sup> Si veda in argomento il recente libro di G. SPECIALE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino 2007.

A favore dell'autonomia scientifica del diritto coloniale non militavano validi argomenti e molte nel passato erano state le riserve. La pura tecnica non apparteneva al diritto coloniale, tutt'al più oggetto di pratiche empiriche e per questo arnese di costante discredito tra i giuristi nazionali più autorevoli <sup>(101)</sup>. Di qui il tentativo degli studiosi di diritto coloniale di eludere l'individuazione dei principi fondamentali che avrebbero reso evidente il suo carattere arbitrario ampiamente affidato a provvedimenti e decisioni di natura discrezionale e per lo più di contenuto amministrativo, anziché giurisdizionale.

La definizione del diritto coloniale rimaneva così generica. Secondo Emanuele Gherzi, che nel 1942 pubblicò il suo lavoro intitolato semplicemente *Diritto Coloniale* <sup>(102)</sup>, la nozione che sino ad allora aveva incontrato il maggior favore era quella che considerava il diritto coloniale come “il complesso delle norme che concernono l'acquisto e la perdita delle colonie, i loro rapporti con la madrepatria ed il loro ordinamento” <sup>(103)</sup>.

Invero nel 1942 gli studi giuridici in Italia, iniziati nel 1885 <sup>(104)</sup>, avevano fatta ben poca strada.

I frutti erano assai scarsi: ricondurre ad unità di sistema norme che appartenevano al diritto civile, al costituzionale, all'internazionale, all'amministrativo ed attribuire loro indipendenza scientifica in modo da creare “un ramo che poteva essere staccato dal grande albero delle scienze giuridiche” <sup>(105)</sup> rimaneva, nel momento della perdita delle colonie, un obiettivo perseguito ma non raggiunto.

Il fenomeno della colonizzazione aveva presentato un'originale novità nel suo compiersi, ma aveva riguardato l'ampliamento dei diritti dei cittadini dello Stato coloniale trasferiti nei territori d'Oltremare. Sicché il legislatore si era trovato a “disciplinare nelle colonie l'esistenza di un uomo diverso da quello che vive e opera in patria, o almeno che è stato reso tale da un particolare tenore di vi-

---

<sup>(101)</sup> Su questo punto stranamente concordavano Scialoja e Mortara, come ricordava Salvago Raggi nelle sue *Memorie* pubblicate da G. LICATA, *Notabili della terra Italia. In appendice Carte di Salvago Raggi ed altri inediti*, Roma 1968, pp. 405 e ss.

<sup>(102)</sup> E. GHERZI, *Diritto coloniale*, Milano 1942.

<sup>(103)</sup> Ivi, p. 25.

<sup>(104)</sup> E. CUCINOTTA, *Gli studi giuridici coloniali in Italia* cit., p. 19.

<sup>(105)</sup> Ivi, p. 24.

ta” (106). Il colono di cui parlava Malvezzi, autore di un manuale di diritto coloniale più volte citato, abbandonava il territorio metropolitano, “non tanto per campare materialmente la vita, resagli troppo difficile nella madre patria, quanto per arricchirsi e per svolgere un’attività specifica ben determinata per la quale è qualificato sia dal fatto di possedere un capitale da investire, sia da speciali abitudini personali” (107). Giunto in colonia l’europeo rafforzava presto questa sua convinzione in quanto si rendeva consapevole “di appartenere alla razza privilegiata dei dominatori. Questo sentimento fa sì — scriveva Malvezzi — che il colono si dimostri geloso delle proprie prerogative che ha per di più la tendenza ad esagerare e ne vada chiedendo ognora delle maggiori, soprattutto rispetto agli indigeni” (108). Ed in base alla sua personale esperienza aggiungeva: “il fenomeno è ben noto a chi abbia tenuto uffici di governo ed è stato analizzato da parecchi autori” (109).

In effetti gli speciali adattamenti delle leggi metropolitane in colonia dovevano rispondere a questa sostanziale e non temporanea esigenza. La sovranità coloniale, non collegata all’applicazione dello Statuto Costituzionale del Regno aveva creato per le colonie una caratteristica legislazione a se stante contrassegnata, dal principio del diritto e della giustizia differenziale.

Gli speciali adattamenti cui accennavano tutti gli studiosi di diritto coloniale non rispondevano alle esigenze dell’ambiente fisico, ma a quelle di natura personale. Il principio generale che regolava in maniera pragmatica ma omogenea i rapporti giuridici della colonia era la qualità delle persone. Ebbe a riconoscerlo anche Cucinotta, senza però trarre ulteriori conseguenze sistematiche, quando affermò che “le leggi che governano gli indigeni non sono territoriali, ma eminentemente personali e si applicano dovunque essi risiedano, in considerazione che dipendono non dal territorio, non da una ripartizione geografica, ma dalla condizione in cui essi si trovano, dalla tribù o dalla stirpe alla quale appartengono” (110).

---

(106) A. MALVEZZI, *Elementi di diritto coloniale*, cit., p. 55.

(107) Ivi.

(108) Ivi, pp. 55-56.

(109) Ivi.

(110) E. CUCINOTTA, *Diritto Coloniale Italiano*, cit., p. 40.

Solo Rolando Quadri, quando ormai le colonie erano perse, rese espliciti i principi applicabili all'ordinamento coloniale, affermando che "il diritto metropolitano e il diritto coloniale devono essere rappresentati come due cerchi distinti, anche se situati nel quadro dell'ordinamento generale dello Stato, come due cerchi cioè ciascuno dei quali comprende una sfera dei rapporti completamente distinta da quella compresa nell'altro. Tuttavia non si può parlare a questo riguardo neppure di *ordinamenti territoriali*. Non si tratta infatti soltanto di norme la cui sfera di efficacia sia stabilita in base ad un criterio spaziale o territoriale. Nell'ordinamento coloniale, vi sono norme per le quali esplicano una efficacia in base ad altri criteri, in base ad esempio alla qualità delle persone e che vigono ovunque le persone vengano a trovarsi. Così i sudditi coloniali hanno un loro statuto personale, sulla cui appartenenza al diritto coloniale ogni discussione sarebbe assurda, che segue i sudditi stessi ovunque vengano a trovarsi, anche nella metropoli" (111).

Le colonie presentavano dunque una vita distinta sulla base della distinzione personale tra cittadini e sudditi resa più evidente e profonda dalla mancanza delle garanzie costituzionali che caratterizzavano lo Stato di diritto. L'ordinamento coloniale era del tutto particolare e non poteva essere rappresentato come parte del più ampio ordinamento statale di cui condivideva una sfera di rapporti "derogando però la forza del criterio *genus per speciem derogatur*" (112).

In concreto, la legislazione coloniale era costituita da singole disposizioni molto spesso amministrative, volta per volta aventi una specifica finalità anche se riguardanti tutti gli ambiti delle relazioni giuridiche in colonia sempre regolate dalla distinzione razziale.

Il razzismo era dunque la base stessa del diritto coloniale, un suo presupposto necessario. Nel complesso quest'altro diritto, che si caratterizzava per la sua eterogeneità e multiformità, poggiava su differenziazioni di natura culturale e biologica. La mancanza di chiarezza sul punto da parte della tarda dottrina imperiale determinava una elaborazione istituzionale e dottrinale della nuova ed autonoma disciplina giuridica parte dell'ordinamento comune, priva di approcci sicuramente fondanti.

---

(111) R. QUADRI, *Diritto Coloniale*, 1943, pp. 14-15.

(112) Ivi, cit., p. 14.

La confusione che regnava tra gli studiosi di diritto coloniale, circa la sua definizione, fu manifestazione diretta di posizioni ideologiche che non volevano fare i conti con una specifica identità culturale, nonostante la politica razzista del regime dopo il 1938. Il campo era quello giuridico, non già quello politico. La radicalizzazione del sistema politico totalitario non obbligava i giuristi coloniali a confrontarsi o a misurarsi criticamente con il fenomeno del razzismo istituzionalizzato in madrepatria. Di massima importanza era per loro riconoscere autonomia scientifica ad un diritto che, pur separando nettamente due nuclei di popolazione, andava descritto come coerente, logico, ispirato agli elementi costitutivi della teoria generale del diritto.

Un'impossibile quadratura del cerchio. Così, dopo decenni di segregazione, il diritto coloniale ancora non riusciva ad emanciparsi dal suo pragmatismo ed a trovare accoglienza come parte del sistema generale del diritto, dell'ordinamento giuridico italiano.

Nell'ambito di questo progetto l'unità scientifica del complesso delle norme giuridiche era dunque individuata soltanto "dal comune carattere della loro pertinenza al territorio coloniale" (113).

Ma il diritto coloniale poteva pur essere strutturalmente in relazione con le istituzioni, i soggetti, i diritti dell'ordinamento comune solo in un campo di applicazione circoscritto nello spazio, ma la sua caratteristica intrinseca era altra e poggiava sul riconoscimento di posizioni giuridiche soggettive di vantaggio e svantaggio, necessarie per l'affermarsi e la conservazione del dominio coloniale. Era questo un dato essenziale, che non poteva essere trascurato o semplicemente lasciato sottinteso per giungere ad una definizione sistematica del diritto coloniale.

Di qui la debolezza teorica di una autonomia scientifica che si voleva edificare su di una evidente omissione. Un tentativo dogmatico debole e tuttavia non dovuto all'assenza delle necessarie attitudini intellettuali degli studiosi di diritto coloniale ma, frutto di scelte coscienti, espressione dell'aspirazione ad una dignità accademica a lungo negata proprio per quegli aspetti di *ius singulare* caratterizzanti la disciplina giuridica del mondo coloniale al pari dell'Antico Regime.

---

(113) S. ILARDI, *Nuovi Orientamenti nella nozione e nella sistematica del diritto coloniale italiano*, cit., p. 30.

## II.

### L'AVVENTURA LEGISLATIVA DEI MAGISTRATI ITALIANI DELLA COLONIA ERITREA

1. Magistrati ed organizzazione giudiziaria nella Colonia Eritrea. — 2. L'avventura legislativa. — 3. L'imputabilità dei selvaggi: attenuanti ed aggravanti. — 4. Il progetto di codice penale eritreo. — 5. La pena indeterminata. — 6. Lo stile giudiziario dagli anni Venti alla proclamazione dell'Impero. Le nuove inquietudini giuridiche: meticciano e madamato.

#### 1. *Magistrati ed organizzazione giudiziaria nella Colonia Eritrea.*

Il lavoro dei magistrati italiani in servizio nella colonia Eritrea, soprattutto per la giustizia penale praticata nei confronti dei nativi, presenta aspetti di sensibile originalità rispetto ai caratteri del sistema penale allora vigente nel Regno. In particolare, la loro esperienza si presenta significativa nei primi anni del Novecento. Infatti in questo breve momento, un piccolo gruppo di giudici della madrepatria tentò ed in parte riuscì a svolgere una funzione d'indirizzo nei rapporti con le popolazioni indigene, non solo elaborando un progetto di codificazione locale, ma collaborando attivamente al governo della colonia per la redazione dell'ordinamento giudiziario del 1902, poi per quello organico del 1903 <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Il più rappresentativo dei magistrati d'Eritrea, Mariano D'Amelio, addirittura ricoprì contemporaneamente, dal 1903 al 1905, sia la carica di Presidente del Tribunale d'Appello di Asmara che quella di Direttore degli Affari Civili del Governo della colonia, cfr. L. MARTONE, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli 2002, p. 206. Sulla figura di Mariano D'Amelio — nato a Napoli il 4 novembre 1871, entrato in magistratura nel 1893, giudice in Eritrea nel 1899 e poi dal 1902 Presidente del Tribunale d'Appello di Asmara sino al 1903 — manca tuttora uno studio specifico. Eppure la sua esperienza di giureconsulto è stata molto

Un periodo, cronologicamente circoscritto, in cui ai togati fu consentita una progettualità per il disciplinamento delle popolazioni del Mar Rosso, resa possibile dal ridimensionamento del potere dei militari conseguente alla sconfitta ad Adua ed alla nomina di Martini a Regio Commissario Civile della Colonia (2).

---

particolare. Significativi sono, oltre ai quasi sette anni trascorsi in Eritrea, soprattutto i diciotto anni in cui egli fu Presidente della Corte di Cassazione Unica, ovvero dal 1923, anno della sua istituzione da parte del primo ministro Mussolini, al 1941. Praticamente il D'Amelio, quasi per tutto il ventennio fascista, fu il massimo rappresentante della magistratura italiana. Si tratta, dunque, di una esperienza unica, senz'altro eloquente per l'esame dei rapporti fra politica e magistratura. Per di più il D'Amelio, nominato senatore del Regno nel 1924, partecipò attivamente alla discussione ed alla elaborazione di tutte le iniziative legislative del Regime, dalle riforme istituzionali all'opera di codificazione. Un profilo biografico di sintesi, che però trascura il periodo eritreo, è offerto da V. CLEMENTE, *D'Amelio Mariano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXXII, Roma 1996, pp. 310-314.

(2) Insieme al D'Amelio, svolse una funzione altrettanto propositiva Ranieri Falcone, nato a Chieti il 15 novembre 1860, figlio di Giuseppe, già sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli. Ranieri Falcone, primo di cinque figli, laureato in giurisprudenza a Napoli, entrò in magistratura nel 1886; fu quindi vice pretore a Potenza e poi ad Agnone, pretore ad Ischia nel 1891, due anni dopo fu assegnato alla Pretura di Napoli, città nella quale la sua famiglia risiedeva sin dal 1879. In realtà Falcone è l'unico tra i magistrati che presero servizio in Eritrea all'inizio del Novecento con una decisa vocazione per l'Africa. Già nel 1895, in una lettera datata 13 settembre (cfr. *Fondo Ministero di Grazia e Giustizia. Ufficio Superiore del Personale e Affari Generali. Fascicoli dei Magistrati presso l'Archivio Centrale dello Stato*, d'ora in poi ACS, II Inventario, busta 148, fasc. 434 12), indirizzata a Sua Eccellenza il ministro di Grazia e Giustizia dell'ultimo governo Crispi, manifestava la sua disponibilità « per una qualsiasi missione d'indole legislativa che possa svolgersi in Eritrea » (ACS, ivi). Molto probabilmente furono i racconti del padre, inviato in Eritrea nel 1891 al tempo della Commissione d'inchiesta per i crimini di Massaua, noti in madrepatria a seguito della pubblicazione del memoriale Livraghi, a determinare il suo interesse per il regime giuridico della colonia primigenia. Nel 1898 pubblicò a Napoli un lavoro intitolato *I Tribunali della Colonia Eritrea*. Una copia del lavoro, inviata con entusiasmo all'allora presidente del Tribunale di Massaua Carlo Bianchini, provocò un'inattesa risposta da parte dell'omaggiato. Il presidente Bianchini infatti, dopo un paternalistico ringraziamento, con sussiego rilevò, per lo scritto *del carissimo collega*, « il difetto dell'anacronismo, perché parla di uno stato di cose cessato fin dal 1894, sostituito da un altro stato di cose che pur avrebbe meritato le vostre giuste censure e i vostri pregevoli studi » (*Lettera del Presidente del Tribunale di Massaua, Carlo Bianchini, in data 1° maggio 1898*, in ACS, ivi). In effetti il Falcone non era affatto lo sprovvaduto teorico tratteggiato dal Bianchini. Il suo studio, anzi, era di particolare validità in quanto segnalava tutta



In realtà i magistrati che prestarono servizio in Eritrea tra il 1886, anno dell'istituzione di fatto del primo tribunale ordinario a Massaua ed il 1941, anno della perdita della colonia, furono complessivamente molto pochi; forse poco più di trenta, con una concentrazione di tre giudici di tribunale ed un procuratore del Re solo per gli anni tra il 1899 ed il 1907. Una scarsa presenza di togati in Eritrea che fu diretta conseguenza dei diversi e contrastanti apparati giudiziari succedutisi nel tempo, prima del 1894 e dopo il 1907.

All'inizio con il regio decreto 21 maggio 1883 n. 3132, fu istituito un Tribunale Militare a Massaua con competenza estesa anche agli indigeni responsabili di delitti comuni. Soltanto il 7 agosto 1886 cominciò a funzionare il Tribunale Civile, Commerciale e Correzionale a Massaua con competenza penale per i reati minori in applicazione di un regolamento — presentato alla Camera nella tornata del 30 giugno 1886 dal Ministro degli Esteri Di Robilant — predisposto dal sostituto procuratore generale presso la Cassazione di Roma, Gennaro Celli. Queste norme, prive di qualsiasi approvazione, regolarono l'attività giudiziaria in Eritrea sino al 1894, ossia

---

l'insufficienza dell'ordinamento del 1894 per la sua stretta derivazione da quel *Regolamento Celli* che negli anni precedenti aveva regolato l'amministrazione della giustizia in Eritrea senza aver ricevuto alcuna ufficiale approvazione. Il Falcone riuscì ad essere trasferito in colonia solo quando si classificò al primo posto nel concorso per giudice regionale ad Asmara e Cheren pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 13 del 29 marzo 1898. Il suo giuramento, per la presa di possesso della carica di giudice regionale ad Asmara, ebbe luogo innanzi al Comandante delle Regie truppe Coloniali il 10 luglio 1899 alle ore 15,30. Nell'aprile del 1902, essendo nel frattempo rientrato in Italia alla fine del 1901 il procuratore del Re Ettore De Luca, il Falcone prese il suo posto presso il Tribunale d'Appello di Asmara da poco istituito, rimanendovi in carica sino alla sua morte, prematura ed improvvisa, avvenuta a Napoli il 27 novembre 1907, mentre era in licenza. Nel verbale di primo scrutinio per la promozione del 27 aprile 1906 la Commissione all'unanimità — dopo aver apprezzato la sua seria preparazione ed i suoi lavori, tra i quali venivano considerati pregevolissimi gli studi inediti *Sulle obbligazioni musulmane* — concludeva il suo favorevole giudizio affermando che « il Falcone accoppia ad una vasta e profonda cultura giuridica, specialmente di diritto coloniale, la facoltà di esposizione, letterariamente elegante, limpida, conveniente » (*Commissione Consultiva per le nomine, promozioni e tramutamenti dei magistrati, Verbale di deliberazione n. 9, Sezione II, Seduta del 27 aprile 1906, Primo Scrutinio*, in ACS, ivi).

per otto anni <sup>(3)</sup>. Tuttavia fu con l'applicazione di questo regolamento, che in concreto si cominciò a sottrarre competenze giurisdizionali ai militari. Infatti il Celli rese il Tribunale di Massaua, oltre che giudice di primo grado per i reati minori, anche giudice d'appello per tutti quei delitti che per la loro gravità venivano attribuiti in primo grado al Tribunale militare.

Questa organizzazione semiufficiale della giustizia si protrasse a lungo in Eritrea ovvero sino a quando il regio decreto 22 maggio 1894 n. 24 provvide poi ad ampliare la cognizione del giudice ordinario con l'attribuzione al Tribunale di Massaua, anche in primo grado, della competenza per i reati penali più gravi prima giudicati dal Tribunale militare. Inoltre il decreto del 1894 individuò in maniera esplicita nella Corte d'Appello di Ancona il giudice di secondo grado competente per le impugnative avverso le sentenze del Tribunale di Massaua, confermando il precedente orientamento di fatto <sup>(4)</sup>. Dunque nei primi otto anni, tra il 1886 ed il 1894, un regolamento mai approvato non solo determinò l'applicazione di codici nazionali mai pubblicati ed estesi all'Eritrea, ma consentì anche il trasferimento di magistrati presso sedi coloniali inesistenti per l'ordinamento giudiziario dei tribunali del Regno. Così, sino al 1894, si ebbero anche casi di impugnativa di sentenze del Tribunale di Massaua per la violazione di qualche articolo del regolamento Celli senza che nessuno si domandasse chi avesse approvato quelle disposizioni e quale valore avessero le stesse sentenze pronunciate da un organo mai ufficialmente istituito <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> D'Amelio affermò che questo primo ordinamento giudiziario della colonia « ebbe per comune consenso lo stesso vigore della legge » in quanto si impose « per l'intrinseca sua bontà », tanto che le sue « principali disposizioni passarono quasi integralmente nei successivi ordinamenti » (M. D'AMELIO, *Colonia Eritrea*, in *Enciclopedia Giuridica*, III, parte II, sezione II, Milano 1913, pp. 1034-1035).

<sup>(4)</sup> Applicandosi il regolamento Celli, fu poi ammesso, *a norma della legge consolare*, sia l'impugnativa avverso le sentenze del tribunale di Massaua alla Corte d'Appello di Ancona, sia il ricorso per annullamento alla Corte di Cassazione di Roma. Al riguardo, D'AMELIO, *Colonia Eritrea*, cit., p. 1035.

<sup>(5)</sup> Alle questioni esaminate dalla Corte d'Appello di Ancona prima dell'entrata in vigore dell'ordinamento del 22 maggio 1894 accenna D'Amelio, ricordando che « si ebbero dei casi di annullamento di sentenze per essere stata violata qualche disposizione del regolamento Celli » (D'AMELIO, *Colonia Eritrea*, cit., p. 1034). E dalle indagini

Dal 1894, oltre al Tribunale Civile e Penale di Massaua, furono istituiti anche Tribunali d'arbitrato per i reati comuni nelle zone di Asmara e Cheren, poi soppressi nel 1899 e sostituiti con il regio decreto del 2 aprile 1899 da due Tribunali regionali nelle medesime località affidati questa volta a due magistrati del Regno.

Quindi solo dal 1899 cominciarono a prestare regolarmente servizio in Eritrea sia un presidente per il Tribunale di Massaua che altri due magistrati presso i Tribunali regionali di Asmara e Cheren ed un sostituto procuratore del Re con sede in Massaua. Fu dunque a seguito di questi provvedimenti legislativi che nel 1899 si costituì quel nucleo di magistrati sostenitori della specialità del diritto in colonia ed autori del successivo ordinamento giudiziario in Eritrea.

Con il regio decreto 9 febbraio 1902 n. 51 fu quindi creato il Tribunale d'Appello ad Asmara con competenza anche da Corte d'assise e confermati i tre Tribunali di primo grado, ad Asmara, Cheren e Massaua. Questo assetto giudiziario ebbe però vita breve e fu radicalmente modificato nel 1908 dal nuovo governatore dell'Eritrea, Salvago Raggi <sup>(6)</sup>.

Con il decreto del 2 luglio 1908 n. 325 venne infatti soppresso il Tribunale d'Appello di Asmara ed istituito, per i coloni italiani e gli altri occidentali, in sostituzione anche dei Tribunali regionali di Asmara, Cheren e Massaua un unico Tribunale della Colonia con sede in Asmara, composto da un solo magistrato ordinario, il cosiddetto Giudice della Colonia che lo presiedeva affiancato da giudici onorari. Il Giudice della Colonia presiedeva altresì la Corte

---

condotte da Volterra, che ha esaminato i documenti conservati presso l'Archivio Storico di Ancona risulta che i ricorsi portati innanzi alla Corte di Ancona nel periodo 1885-1893 furono complessivamente quattordici (A. VOLTERRA, *Amministrazione e giustizia alle origini della Colonia Eritrea* (1882-1886), in "Clio", 31(1993), p. 218).

(6) Il governatore Salvago Raggi ribadì ancora nel 1912 la sua convinzione che la Corte d'Appello in Colonia fosse superflua: « La statistica da me inviata dimostra che il numero delle cause appellate non è tale (meno di 20 all'anno, se non erro) da giustificare la creazione di una Corte d'Appello. Ma mi si dirà che se quei magistrati avranno poco da fare non vi sarà gran male, si riposeranno. Non bisogna però dimenticare che il loro riposo costerà 25 o 30.000 lire alla Colonia » (G. SALVAGO RAGGI, *Osservazioni per la discussione sull'ordinamento giudiziario per l'Eritrea innanzi al Consiglio Coloniale*, 13 marzo 1912 (Archivio Storico del Ministero dell'Africa Italiana presso l'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Esteri, ASMAI, vol. I, posizione 12/3, fasc. 20, p. 3).

d'Assise composta da due giudici onorari e da due assessori indigeni, tutti scelti dal governatore. Inoltre le funzioni del pubblico ministero furono affidate ad una nuova figura, l'Avvocato della Colonia di nomina governatoriale. Inoltre l'ordinamento del 1908 assegnò ampie competenze giudiziarie nei confronti dei sudditi d'Africa ai funzionari amministrativi al posto dei giudici ordinari. In pratica l'amministrazione della giustizia nei procedimenti riguardanti indigeni fu affidata a tribunali presieduti da commissari regionali affiancati da giudici onorari reclutati tra gli stessi funzionari o in mancanza tra i militari.

Solo nel 1912, a parziale rettifica della riforma dell'ordinamento giudiziario operata nel 1908, fu ripristinata con regio decreto del 31 maggio 1912 la presenza in colonia del procuratore del Re. La novità più importante della riforma del 1908, ossia l'attribuzione della competenza civile e penale nei confronti degli indigeni a Tribunali di Commissariato e quindi ai funzionari amministrativi non venne più modificata sino al 1941. Come risulta evidente, dopo il 1908 il sistema giudiziario in Eritrea fu quello della duplicità di giurisdizione: autorità giudiziaria per i nazionali; autorità amministrativa per gli indigeni. Una distinzione di competenza fondata sullo *status* personale dei convenuti e degli imputati che non subì modificazioni neanche in occasione dell'istituzione della Corte d'appello di Addis Abeba nel 1937 (7).

La vicenda degli ordinamenti giudiziari per la colonia Eritrea rende dunque evidente tutta la peculiarità del periodo tra il 1899 ed il 1907, in quanto solo in questo breve periodo fu assicurata una effettiva presenza togata nei tribunali coloniali.

---

(7) Articolo 4 del *regio decreto 21 agosto 1936 n. 2010, Istituzione di organi giudiziari nell'Africa Orientale Italiana*: «Alla Corte d'Appello di Addis Abeba è devoluta la competenza in tutte le materie che secondo gli Ordinamenti in vigore spetta, nei riguardi dell'Africa Orientale Italiana, alla Corte di Appello di Roma». Con il *regio decreto-legge 5 dicembre 1938 n. 1878* furono poi istituiti i posti di Primo Presidente e di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Addis Abeba «ricoperti da magistrati appartenenti al terzo grado gerarchico, messi a disposizione del Ministero per l'Africa Italiana» (V. CATTANEO, *La giustizia italiana in Africa*, Roma 1942, p. 220).

## 2. *L'avventura legislativa.*

Il primo magistrato a prendere servizio in Eritrea fu il veneziano Pietro Fiecchi, nominato nel 1886, a 38 anni, Presidente del Tribunale Civile, Commerciale e Correzionale di Massaua, organo giudiziario di fatto previsto dal *Regolamento Celli*. La sua permanenza in Colonia non fu certo facile sia per l'organizzazione del lavoro giudiziario sia per i continui contrasti con i colleghi del Tribunale militare ai quali era affidata la competenza penale anche per i reati commessi dagli europei e dagli indigeni.

Lo scontro portò ad un'accusa di inerzia e di inettitudine per non aver impedito l'infedele operato di un interprete del Tribunale. Probabilmente — come ha suggerito Volterra <sup>(8)</sup> — si trattò di un'accusa costruita ad arte per allontanare un magistrato sgradito in quanto poco disposto a subire l'invadenza dei militari nella gestione della giustizia in Colonia.

Il secondo magistrato che prese servizio in Eritrea è quell'Antonio Scevola di cui Saraceno <sup>(9)</sup> ha tracciato brevemente la biografia che, nominato presidente del Tribunale di Massaua, poco dopo moriva in colonia di tifo, rimanendo in carica solo dal novembre 1889 all'agosto 1891.

Il terzo magistrato nominato al posto dello Scevola, fu Luigi Scotti <sup>(10)</sup> che, imbarcato a Napoli con la moglie nel settembre 1891 rimase a presiedere il Tribunale di Massaua sino al 5 aprile 1894. Seguì quindi nella carica, come reggente, l'avvocato fiscale militare Sicher e poi il giudice Ernesto Davico, quindi nel 1898 Carlo Bianchini, il primo magistrato del Regno ad essere assegnato ad un tribunale coloniale ufficialmente istituito. Nello stesso anno, a completare l'organico previsto dall'ordinamento del 1894, prese servizio

---

<sup>(8)</sup> A. VOLTERRA, *Verso la Colonia Eritrea: la legislazione e l'amministrazione (1887-1889)*, in "Storia contemporanea", 26 (1995), pp. 840-84 1.

<sup>(9)</sup> P. SARACENO, *La magistratura coloniale italiana (1886-1942)*, in *I magistrati italiani dall'unità antifascismo. Studi biografici e prosopografici*, a cura di P. SARACENO, Roma 1988, p. 233.

<sup>(10)</sup> Luigi Scotti, nato a Novara il 26 giugno 1853, fu presidente del Tribunale Civile e Penale di Massaua dal 1891 al 1894. Il richiamo in patria fu richiesto dallo stesso Scotti con istanza del 18 febbraio 1894, in ACS, II Inventario, busta 1010, fasc. 46229.

in Eritrea anche il sostituto procuratore del Re Ettore De Luca <sup>(11)</sup> che rientrò in Italia nel 1901 sostituito nella funzione, prima da Gabriello Dino-Guida e poi, dal 1902 da Ranieri Falcone, già in Eritrea come giudice regionale di Asmara dal 1899.

Nel corso del 1899 aveva preso servizio in colonia anche Mariano D'Amelio — che nel 1923 sarà il primo Presidente della Corte di Cassazione Unica istituita dal governo fascista — preceduto nel marzo di quello stesso anno da Giovanni Appiani nominato Presidente del Tribunale di Massaua ed anch'egli poi, nel 1923, assegnato alla nuova Corte di Cassazione in qualità di Procuratore Generale.

Sempre nel 1899 insieme al Falcone, era giunto in colonia anche William Caffarel <sup>(12)</sup>, seguito nel 1902 da Antonio Marongiu <sup>(13)</sup>.

---

<sup>(11)</sup> Ettore De Luca, procuratore del Re presso il Tribunale Civile e Penale di Massaua fu autore, nel 1901, insieme al D'Amelio del primo progetto di codice penale per l'Eritrea che fu presentato al Senato dal Pierantoni nella tornata del 14 maggio 1903 « per spingere il governo all'opera di codificazione » (D'AMELIO, *Colonia Eritrea*, cit., p. 1065).

<sup>(12)</sup> William Caffarel, nato a Torino il 1 luglio 1868, laureato in Giurisprudenza nel 1891, entrato in magistratura nel 1893, si classificò al secondo posto del concorso a giudice regionale nella colonia Eritrea bandito nel 1898 e prese servizio a Cheren il 14 giugno 1899. Successivamente, con l'arrivo in colonia del Marongiu nell'aprile del 1902, venne trasferito come giudice ad Asmara per poi divenire il 16 novembre 1905, dopo la partenza del D'Amelio per il Regno, Presidente del Tribunale d'Appello della Colonia Eritrea. Il Caffarel rimase in carica come presidente sino all'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario del 1908 che abolì il Tribunale d'Appello di Asmara. Rientrato in madrepatria nel 1909 fu nominato presidente del Tribunale di Reggio Calabria che allora riprendeva la sua attività dopo il disastroso terremoto di Messina del 1908. Negli anni tra il 1914 ed il 1922 il Caffarel ritornò in colonia, questa volta in Libia, dove assolse alla funzione di presidente della Corte d'Appello di Tripoli. Nominato consigliere di Cassazione, vigente ancora il vecchio ordinamento, fu destinato alla Corte di Cassazione di Palermo e poi nel giugno del 1922 a quella di Roma dove prese servizio prestando giuramento innanzi al presidente d'allora Lodovico Mortara che invero, in occasione del suo scrutinio di promozione nel 1919, aveva contribuito alla formulazione di un giudizio collegiale non completamente favorevole. La Commissione di valutazione presieduta dal Mortara infatti, pur dando atto « della partecipazione (del Caffarel) allo sviluppo politico giudiziario delle Colonie », considerò i suoi lavori a stampa « brevi e schematici formati tutti sulla stessa trama di poche idee fondamentali che, sotto diverse forme, appaiono e riappaiono in tutti i suoi scritti » (*Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione Prima, Seduta del giorno 30 aprile 1919. Proseguito dello scrutinio del sig. Caffarel Wiliam Presidente Tribunale di Tripoli*, p. 1, in Acs, III Inventario, fasc. 65310). Amareggiato per questo giudizio il Caffarel presentò ricorso alle Sezioni Unite allegando

Con l'inizio del Novecento si formò dunque in Eritrea un gruppo di giovani magistrati trentenni che, guidato dal D'Amelio, tentò di svolgere un ruolo non più subalterno alla giurisdizione militare e senz'altro propositivo per la politica indigena del governo della colonia.

L'attività di questi togati fu poi bruscamente interrotta nel 1908 con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario voluto dal successore del governatore Martini, Salvago Raggi, diplomatico di carriera. Negli anni successivi al 1907 infatti la presenza della magistratura ordinaria fu ridotta al solo Giudice della Colonia affiancato, ma solo dal 1913, da un sostituto procuratore del Re. Così, quando arriva in Eritrea Adalgiso Ravizza, autore di diversi articoli sulla giustizia coloniale, tutto il gruppo del D'Amelio è stato disperso da tempo. Caffarel e Marongiu sono rientrati in Italia già da alcuni anni, anche se di lì a breve saranno nuovamente in colonia, rispettivamente nel 1914 e nel 1915, ma questa volta a Tripoli. E

---

un voluminoso *dossier* con vari documenti tra i quali anche numerosi certificati attestanti l'uso disinvolto della lingua francese, nonché la conoscenza dell'inglese e dello spagnolo ed anche dell'arabo scritto. Ciò nonostante il Consiglio Superiore a Sezioni Unite, presidente sempre Mortara, confermò il precedente giudizio in data 29 gennaio 1921 (Acs, ivi). Dopo la riforma del 1923 il Caffarel continuò a far parte della Corte di Cassazione Unica di Roma sino al 1° luglio 1938, anno in cui fu collocato a riposo per raggiunti limiti d'età.

(<sup>13</sup>) Antonio Marongiu, nato ad Alghero il 20 luglio 1870, laureato in giurisprudenza nel 1893, entrò in magistratura nel 1895. Fu nominato giudice regionale a Massaua il 12 giugno 1902, successivamente fu giudice ad Asmara sino all'agosto del 1908. Richiamato dalla colonia, fu destinato al Tribunale di Bologna. Nel 1914, promosso consigliere d'appello, ottenne di essere nuovamente utilizzato in colonia, questa volta come rappresentante del Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello di Tripoli. Nel 1921 il Marongiu risulta però *rimpatriato d'ufficio d'ordine del Ministro delle Colonie*, come si legge in un appunto dattiloscritto inserito nel suo fascicolo personale col numero 4729 contenente informazioni sulla sua carriera sino al 1933, dove tra l'altro si precisa: « ex massone, iscritto al P.N.F. » (Acs, III Inventario, fasc. 65790). In servizio quindi, prima presso la Corte d'Appello di Bologna e poi presso quella di Roma dal 1925, nel luglio del 1929 il Marongiu venne assegnato come consigliere alla Corte di Cassazione. Nel 1933, poco dopo la pubblicazione di un lavoro dal titolo *La magistratura italiana prima e dopo la Rivoluzione fascista*, conseguì la nomina a sostituto procuratore sempre presso la Corte d'Appello di Ancona e nel 1938 quella a procuratore generale nella medesima sede. Il Marongiu concluse la carriera il 2 luglio 1940 per raggiunti limiti d'età.



l'appassionato procuratore del Re Ranieri Falcone — l'autore dei discorsi inaugurali per i primi tre anni giudiziari del Tribunale d'Appello di Asmara, 1903-1904-1905, della relazione al progetto di codice penale eritreo, nonché dell'apprezzato intervento sulle fonti del diritto consuetudinario abissino al congresso di Asmara del 1905 <sup>(14)</sup> — è ormai scomparso prematuramente già da sei anni, ossia dal 1907.

In effetti la stagione degli studi e dei progetti si era già chiusa nel 1905 con il Congresso di Asmara e la partenza del D'Amelio. Ed il Ravizza, giunto in Eritrea otto anni dopo, nonostante la sua preparazione giuridica fu solo il divulgatore entusiasta delle iniziative dei suoi predecessori <sup>(15)</sup>. Negli anni successivi e sino al 1941, i pochi

---

<sup>(14)</sup> Le tre relazioni del Falcone per le udienze inaugurali del Tribunale d'Appello di Asmara degli anni 1903-1905, nonché quella sul *Primo Libro del disegno di codice penale nella Colonia Eritrea*, sono stati pubblicati come allegati alla *Relazione sulla Colonia Eritrea di Ferdinando Martini*, in *Atti Parlamentari, Legislatura, XXIII, sessione, 1909-1913, Camera dei Deputati Documento LXII, vol. II*, rispettivamente Allegati nn. 22, 23, 24 e 29. Il lavoro sul diritto consuetudinario con il titolo: *Del diritto italiano e del diritto indigeno nell'Africa Italiana* è pubblicato invece in *Atti del Congresso Coloniale Italiano in Asmara* (settembre-ottobre 1905), a cura di Carlo ROSSETTI, vol. I, pp. 189-208. Sull'importanza del Congresso di Asmara, cfr. il lavoro di G. MONINA, *Il consenso coloniale. Le Società geografiche e l'Istituto coloniale italiano (1894-1914)*, Roma 2002, pp. 115-121.

<sup>(15)</sup> Adelgiso Ravizza, nato a Potenza il 28 settembre 1874, entrato in magistratura nel 1897, nell'aprile del 1913 presentò domanda al Ministro delle Colonie per la nomina a procuratore del Re della Colonia Eritrea. Il ministro di Grazia e Giustizia, pregato di « far conoscere con la maggiore possibile sollecitudine » (*Riservatissima del Ministro delle Colonie al Ministro di Grazia e Giustizia in data 20 agosto 1913*, in ACS, II Inventario, busta 1403, fasc. 47725) il proprio parere, si espresse favorevolmente nel settembre successivo. Il Ravizza sbarcò così a Massaua il 22 ottobre 1913. Svolse quindi le funzioni di procuratore del Re sino al 24 settembre del 1915 quando fu nominato Giudice della Colonia Eritrea, rimanendo in carica sino al 12 giugno 1917. Richiamato alle armi a 43 anni per prestare il servizio militare di leva, il Ravizza rimase comunque ad Asmara, prima in servizio di leva nelle truppe coloniali, poi distaccato a disposizione del Ministero delle Colonie con funzioni amministrative presso il Governo della Colonia sino al 30 giugno 1919. Prima del congedo militare, volendo evitare comunque il rientro in Italia, chiese al ministro delle Colonie di essere destinato in Libia o a Rodi od anche « a qualche ufficio giudiziario da costituirsi nella nuova Colonia che ormai par certo si avrà in Asia Minore » (*Lettera indirizzata al Ministro delle Colonie Asmara 7 aprile 1919*, in ACS, ivi). Questa volta il Ministro di Grazia e Giustizia non diede il suo *nulla osta*, in conseguenza il Ravizza fu costretto a prendere servizio presso la Procura di Perugia.



magistrati che prestarono servizio in Eritrea non lasciarono tracce significative anche per la loro ridotta competenza giurisdizionale.

Il primo di questi magistrati fu il Giudice della Colonia Francesco Umberto Errante <sup>(16)</sup>; quasi un cognome simbolico per la più spiccata instabilità e marginalità dei togati in Eritrea. Del resto, a seguito dell'ordinamento del 1908 alla nomina dei magistrati provvedeva il governo nazionale con decreto reale, sentito il governatore; sicché di fatto, i magistrati della colonia furono sempre scelti da quest'ultimo <sup>(17)</sup>.

Un sistema di reclutamento che rese oltremodo esplicito, come l'astratta separatezza della magistratura dal potere politico, fosse un concetto del tutto estraneo alla realtà coloniale. Una condizione che,

Trasferito successivamente alla Procura di Bologna, il 28 marzo 1923 formulò una nuova richiesta per essere inviato in Libia. In questa circostanza fu accontentato e destinato come Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Tripoli. Ricoprì la carica dal 1923 al 1928, quando nominato consigliere di Cassazione, il D'Amelio lo assegnò, « senza attendere la registrazione del suo decreto di destinazione, alla II Sezione Penale della Corte di Cassazione » (*Biglietto Postale di Stato Urgente del Primo Presidente della Corte di Cassazione al Ministro di Grazia e Giustizia, Roma 1° Ottobre 1928*, in Acs, ivi). Nel concorso a posti di consigliere di Cassazione del 1924, mentre il giudizio del D'Amelio era stato decisamente positivo, quelli formulati dagli altri componenti la Commissione Consultiva di Valutazione, riportato a penna su di un foglietto senza data ed in forma di appunto anonimo non ufficiale, non furono altrettanto lusinghieri; per Alberici: i suoi lavori a stampa erano « non sempre originali »; per Azzariti, le pubblicazioni del Ravizza erano « giuste, fatte bene, ma semplici » (Acs, ivi). Il Ravizza morì a Roma, all'età di 61 anni, il 2° luglio 1935; quattro anni prima, nel 1931, aveva pubblicato un'ampia monografia dal titolo *L'ordinamento giuridico della Libia* per i tipi della Cedam.

<sup>(16)</sup> Francesco Umberto Errante — erroneamente denominato Giuseppe nel *Calendario Generale del Regno d'Italia dell'anno 1909*, a cura del Ministero dell'Interno, Roma 1910 — fu Giudice della Colonia Eritrea dal 1909 al 1912; tuttavia rimase ad Asmara ancora un altro anno assolvendo alle funzioni di Avvocato del Governo. Il suo successore fu Ubaldo Carlini, che ricoprì la carica di Giudice della Colonia dal 1913 al 1915, poi sostituito sino al 12 giugno 1917 dal Ravizza (al riguardo cfr. *supra* nota 15). Sul giudice Errante segnalò il documentato saggio di M. ZACCARIA, « *Tu hai venduto la giustizia in colonia* ». *Avvocati, giudici e coloni nell'Eritrea di Salvago Raggi 1907-1915*, in "Africa. Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente", anno LXI, n. 3-4, settembre-dicembre 2006, pp. 317-395.

<sup>(17)</sup> Conferma questo meccanismo la testimonianza di un diretto interessato: A. RAVIZZA, *La giustizia penale nella Colonia Eritrea secondo l'ordinamento e il regolamento giudiziario in essa vigenti*, in "Rivista di Diritto e Procedura Penale", anno V, 1914, Parte I, p. 532.

senza intenzione, ben sottolineava il cognome del primo Giudice della Colonia scelto da Salvago Raggi. Errante, dunque instabile: un vocabolo che, in maniera emblematica acquistava in relazione all'esercizio della funzione giurisdizionale un significato tutto particolare, opposto a quello dell'amovibilità, garanzia di autonomia.

In Eritrea, l'azione penale fu percepita e rappresentata quale forma efficace di trasformazione dell'arretrata società africana e come mezzo taumaturgico per un pacifico dominio coloniale, solo all'inizio del Novecento. Negli anni successivi al 1907 questa tensione morale, questa utopia intellettuale, questa onnipotenza sistematica — senz'altro eccessiva rispetto alle questioni esaminate — fu del tutto assente, ed anzi, pragmaticamente abbandonata dai funzionari coloniali subentrati nell'amministrazione della giustizia nei confronti degli indigeni <sup>(18)</sup>.

In realtà, D'Amelio, Falcone e Caffarel, inviati in Eritrea a pochi anni di distanza dalla sconfitta di Adua, quando la presenza militare stava progressivamente riducendosi al pari delle stesse attività economiche e mercantili connesse alle aspettative di conquista di nuovi territori abissini, si trovarono a svolgere una preziosa collaborazione tecnica per l'affermazione del potere civile; impegno, che negli anni successivi non fu più richiesto ai magistrati.

Una contingenza particolare dunque, che assegnò loro compiti inimmaginabili se fossero rimasti in servizio nel Regno.

---

<sup>(18)</sup> In effetti anche per il più impegnato dei funzionari coloniali in Eritrea, ossia Alberto Pollera, l'approccio con la realtà africana, e lo stesso modo di intendere la missione di civilizzazione è diverso; l'illusione, l'utopia sono molto meno enfaticanti, ed il contatto con la diversità in questo caso, per la positività della personalità del Pollera rispetto ai suoi colleghi del tempo — come ha sottolineato la Sòrgoni (B. SORGONI, *Etnografia e colonialismo. L'Eritrea e l'Etiopia di Alberto Pollera. 1873- 1939*, Torino 2001) — fa emergere un modo di accostarsi alle culture differenti più diretto, un modo di vivere in colonia più partecipe del concreto rapporto con *gli altri*. Sulla dimensione coloniale degli italiani in generale, cfr. l'analisi svolta da N. LABANCA, *Italiani d'Africa, in Adua. Le ragioni di una sconfitta*, a cura di Angelo DEL BOCA, Roma-Bari 1997, pp. 193-223. In particolare F. GUAZZINI, *Frammenti di realtà coloniale nell'epistolario eritreo di Peleo Bacci*, in "Studi Piacentini", 28 (2000), p. 115, rileva una connotazione di bonarietà per gli impiegati civili a contatto con il personale autoctono. La ricerca dalla Guazzini sulle lettere scritte dal funzionario Peleo Bacci è di particolare interesse sia per la ricostruzione della sua vita quotidiana, sia per la più generale comprensione dell'approccio dei coloniali nei confronti dei colonizzati.

Certo, questi magistrati non erano dei Rimbaud <sup>(19)</sup>, spinti in Africa da desiderio di spazio e d'avventura, fuori d'ogni regola, come d'ogni costrizione; tuttavia anch'essi di certo, avvertirono una nuova libertà, diversa, dove il giurista nel confronto con un ordinamento primitivo si sentiva padrone del suo lavoro ed in grado di dare al proprio destino un compito da interprete creativo, se non addirittura da legislatore.

Di sicuro, non erano nomadi, né ribelli, né tormentati ma, pur essendo borghesi nei gusti, nella stabilità, nel guadagno e nello stile di vita <sup>(20)</sup>, proprio perché organici al potere costituito avvertirono, nel contratto con una società arretrata, un compito da pionieri, da apostoli del diritto: quello di regolamentare le popolazioni indigene. E questo compito lo assolsero con lo stesso spirito d'avventura di un Rimbaud.

Il gruppo di magistrati che affiancò Martini nel suo lavoro di riorganizzazione della Colonia aveva tensione e pulsioni civilizzatrici ed un'immagine dell'Africa come luogo misterioso, selvaggio, disordinato, ed allo stesso tempo attraente ed affascinante per le possibilità di intervento ordinatore che l'amministrazione della giustizia, soprattutto quella penale, offriva loro. Aderisce perfettamente a questa immagine, Ranieri Falcone, quando in una sua relazione accenna a questa « misconosciuta Affrica », utilizzando gli aggettivi « bruna e fervida » per poi definirla « amante piena di malie » <sup>(21)</sup>.

<sup>(19)</sup> In effetti Rimbaud aveva vissuto in Harar, una regione poco distante dalla colonia Eritrea, appena una decina d'anni prima dell'arrivo a Massaua di D'Amelio, Falcone, Caffarel e Marongiu. Sull'avventura africana di Arthur Rimbaud: C. ZAGHI, *Rimbaud in Africa. Con documenti inediti*, Napoli 1993.

<sup>(20)</sup> Nel *Diario* di Ferdinando Martini si accenna alla pratica del tennis da parte del Caffarel e del Marongiu ed anche ad eventi mondani organizzati dagli stessi magistrati, tipici di uno stile di vita borghese e non di frontiera. In particolare alla data del 13 agosto 1903 si legge questa annotazione: « S'è inaugurato stasera, nella palazzina Bresciani, divenuta proprietà demaniale, il nuovo alloggio del Procuratore del Re e del Presidente del Tribunale d'appello: Molta gente, molto brio, molta festosa cordialità. Molta cortesia da parte dei padroni di casa Falcone e D'Amelio » (MARTINI, *Il Diario Eritreo*, cit., vol. III, p. 250). Sulla destinazione degli alloggi in Eritrea al tempo di Martini cfr. GUAZZINI, *Frammenti di realtà coloniali*, cit., p. 105.

<sup>(21)</sup> R. FALCONE, *Relazione giudiziaria letta nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1904 del Tribunale di Appello della Colonia Eritrea (Asmara)*, in *Relazione Martini*, cit., Allegato n. 23, p. 273.

Ma se non possiamo risalire con certezza alle icone sull'Africa di questi magistrati al momento della partenza per l'Eritrea, senz'altro possiamo individuare la loro rappresentazione dell'ambiente locale e soprattutto dell'alterità, una volta immersi nell'attività giudiziaria coloniale. Le loro sentenze, i loro progetti sono veicoli di rappresentazione precisi delle loro idee sul potere coercitivo, delle pulsioni forti che alimentavano il loro coinvolgimento nel dominio coloniale.

### 3. *L'imputabilità dei selvaggi: attenuanti ed aggravanti.*

Il rapporto di D'Amelio e degli altri magistrati con l'Africa, in realtà, non fu quello dell'attrazione, ma quello della repulsione. E questo l'immaginario che raccontano i loro ragionamenti giuridici<sup>(22)</sup>. Particolarmente significativo da questo punto di vista è il modo in cui affrontano il tema dell'imputabilità degli indigeni. La dottrina del delitto commesso dal selvaggio resta infatti uno dei contributi più originali della magistratura eritrea alla criminologia italiana. I magistrati coloniali, immersi in una realtà diversa da quella del Regno, ritennero che questa speciale condizione geografica determinasse anche una maggiore o minore gravità per i reati connessi dai nativi e quindi, in conseguenza, comportasse una modificazione della pena. Nell'Africa nera, la pena sancita per i diversi reati commessi dai nativi, doveva tener conto di una particolare situazione oggettiva che influiva sulla loro imputabilità.

Per i nostri giovani magistrati vi era una speciale circostanza, relativa all'esecuzione o alla consumazione del fatto criminoso, intrinseca all'agente perché strettamente connessa con le condizioni specialissime di soggettività morale del giudicabile. Una circostanza che andava valutata attentamente, ovvero la sopravvivenza negli

---

(22) Sull'immaginario coloniale sono stati condotti numerosi studi, soprattutto da A. TRIULZI, *L'Africa dall'immaginario alle immagini*, in *L'Africa dall'immaginario alle immagini. Scritti e immagini dell'Africa nei fondi della Biblioteca Reale*, Torino 1989; IDEM, *L'Africa come icona. Rappresentazioni dell'alterità nell'immaginario italiano di fine Ottocento*, in *Adua. Le ragioni di una sconfitta*, cit., pp. 255-281; IDEM, *Immaginario coloniale e post-colonialismo: la costruzione dell'altro*, in "Studi Piacentini", 28 (2000), pp. 217-229.

indigeni di manifestazioni proprie dell'infantilismo etnico (23). In altre parole, aggravanti ed attenuanti dovevano tener conto della condizione propria del selvaggio, più precisamente, usando i termini d'allora, del « criminale attardato, ritardatario nella già lenta corrente di civilizzazione » (24).

Una situazione eccezionale, dunque, che non era presa in esame dal diritto penale occidentale, che ammetteva l'esistenza di circostanze aggravanti ed attenuanti ma in rapporto ad una imperfezione dello sviluppo fisico o allo stato mentale. Per i magistrati coloniali lo stimolo che induceva i nativi a delinquere aveva cause etniche oggettive, non fisiche, né psichiche soggettive: il loro crimine molto spesso era il risultato di incoscienza e barbarie. In queste condizioni, D'Amelio e gli altri rigettarono la tesi dell'infermità di mente e quella del vizio parziale di mente e si mossero invece alla ricerca del grado di discernimento dei nativi.

In breve, ragionando in materia di aggravamento o mitigazione di pene, si affidarono con l'ausilio degli scrittori di antropologia, all'assimilazione dei selvaggi ai fanciulli. Consideravano quindi che vi fosse una identità subiettiva tra le azioni criminose dei fanciulli e quelle dei selvaggi e ne trassero le logiche conseguenze ai fini dell'imputabilità (25). Nel selvaggio era appunto manchevole il discernimento, che in lui, come nel bambino, atteneva allo stato fisiologico e non patologico dell'individuo; e quindi l'azione dell'uno, come quella dell'altro erano identiche ai fini della legge

---

(23) L'espressione è di G. CIAMARRA, *La giustizia nella Somalia*, Napoli 1914, p. 25. Guglielmo Ciamarra riconosceva espressamente il debito della dottrina penale coloniale nei confronti del D'Amelio: « la giurisprudenza eritrea ebbe ragione di porsi tale quesito e risolverlo, ed il responso della Corte Suprema Regolatrice del Regno confermò quei giudicati » (ivi, p. 26).

(24) E. DE LUCA, *Relazione statistica letta nella seduta del 12 gennaio 1901 davanti al Tribunale di Asmara*, Asmara 1901, p. 33.

(25) « Come applicarla » — scriveva Falcone nel 1905 — « questa nostra legge ai criminali dell'ultima famiglia indigena? Quale la formula legislativa più consentanea ad essi? La risoluzione di tal quesito è un originale tributo che la magistratura eritrea ha portato alla criminologia indigena ... Taluno crede che in tali casi non si debba procedere contro il colpevole e che l'imputabilità sia deducibile dal disposto dell'art. 43 del Codice penale, in cui si contiene la nozione del dolo » (FALCONE, *Resoconto*, cit., in *Relazione Martini*, cit., Allegato n. 24, p. 315).

repressiva, perché caratterizzate dalla stessa incoscienza o semi incoscienza del valore antisociale degli atti da essi compiuti e della loro incriminabilità.

Sul punto, proprio una sentenza del D'Amelio ebbe il pregio di porre fine ad ogni incertezza applicativa. Questa la massima riportata nella prestigiosa *Rivista Penale* del Lucchini: « Il grado di civiltà assai scarso della tribù cui appartiene l'imputato, non può mai costituire l'attenuante del vizio parziale di mente, giacché questo è uno stato patologico anormale dell'individuo e il suo concetto è agli antipodi con quello di uno stato normale generale di una intera popolazione » (26). Questo orientamento, confermato dalla Cassazione romana, ci restituisce, dunque una immagine eloquente dell'Africa, speculare all'orizzonte ideologico di superiorità europea di missione giuridica dei nostri magistrati.

---

(26) *Sentenza del Tribunale d'Appello di Asmara, funzionante da Corte d'Assise, 28 ottobre 1902, imputato Ismail Abubaker*, presidente ed estensore D'Amelio, in "Rivista Penale", anno XL, vol. LXXX (1914), p. 31: La tesi è sviluppata ampiamente da Falcone nel *Resoconto* del 1905: « Le formule legislative del vizio totale e parziale di mente riflettono casi singoli di attività psichica anormale determinata da lesioni del cervello, che è l'organo onde quell'attività funziona. Vi sono puranche, è vero, casi di non imputabilità collettiva di vizio parziale della mente associata, di morbosa delinquenza delle folle, le quali subiscono fors'anco a preferenza dei singoli, la forza della suggestione reciproca; ma trattasi sempre di eccezionalità di fronte ad una regolare compagine umana. Invece, lo stato psichico delle tribù selvagge non rappresenta l'eccezione patologica distaccantesi dalla regola degli organismi normalmente fisiologici. Quello stato non è una morbosità; è una normalità considerata in rapporto a quell'ambiente sociale. Il carattere mentale di tutta una gente, per informe che sia, non può giuridicamente e logicamente essere compreso nella ipotesi degli articoli 46 e 47 del nostro codice, che riguardano un campo di medicina legale. Questo appunto i tribunali ordinari della colonia, per primo, sostennero in riguardo di altre tribù indigene, meritando il plauso della Corte Suprema. La soluzione giuridica, dunque, bisogna rinvenirla nell'art. 54 del Codice penale, sempre quando il delitto del selvaggio rappresenti un arresto nello sviluppo mentale, nel qual caso occorre valutare l'azione del colpevole a seconda che egli abbia agito o meno con discernimento. In tal modo il delitto dei selvaggi è assimilato a quello dei fanciulli. Largo insegnamento si ritrae in questo campo dagli scrittori di antropologia » (FALCONE, *Resoconto*, cit., pp. 3 14, 3 15). Accennando al plauso della Corte Suprema, il Falcone si riferiva proprio alla sentenza della Corte d'Assise di Asmara prima citata, confermata dalla Corte di Cassazione di Roma con sentenza del 21 febbraio 1903 (ivi, così riferito nella nota a piè di pagina).

#### 4. *Il progetto di codice penale eritreo.*

I magistrati coloniali manifestarono poi, ancor di più, la loro incapacità di comprendere ed accettare culture diverse dalla propria, quando scelsero di dare un ordinamento certo alla giustizia penale, proponendo la via della redazione di un tipico prodotto giuridico della società borghese occidentale: il codice.

La scarsa considerazione per il diritto dei nativi fu espresso sin dall'inizio della nostra colonizzazione. Già nel 1900 William Caffarel scrisse al riguardo: «l'avvenire per tanto non è più né del *Fetha Neghest* né del Corano e neppure di molte consuetudini che vanno man mano scomparendo e modificandosi a contatto della nostra civiltà: se vogliamo progredire seriamente e non perpetuare il passato con le sue lacune e i suoi abusi, dovremo avere per fine d'introdurre lo spirito chiaro, liberale delle nostre leggi, seriamente e gradatamente istruendo e correggendo. Siano i nostri tribunali, non solo templi di giustizia, ma scuole di moralità e di istruzione, nelle quali queste popolazioni possano venire liberamente ad apprezzare i benefici della civiltà » (27).

Di qui l'impegno degli entusiasti togati d'Eritrea nel voler porre rimedio all'incertezza ed alla confusione delle fonti consuetudinarie locali ed alle lacune del diritto patrio. Di qui, la scelta di politica criminale di procedere alla redazione di un codice penale eritreo, ossia locale, idoneo alle condizioni della colonia ed al controllo di una devianza indigena, per la quale la legislazione della madrepatria era di difficile ed inefficace applicazione. In colonia, mediare tra diritto e società indigena si era infatti rilevato subito impossibile sulla base di un sistema regolato dal codice del Regno.

Un codice generale ma locale, che unificasse il diritto penale vigente in colonia togliendo valore ad ogni altra fonte, era considerato un momento necessario ed insieme simbolico per la società coloniale. Investito di una funzione esemplare e pedagogica, il codice locale era considerato il mezzo per fondare in colonia un diritto certo ed efficace per il dominio coloniale.

Tuttavia, i magistrati coloniali volevano conservare tutte le

---

(27) W. CAFFAREL, *Schema generale di un progetto di legislatura penale per le tribù indigene della Colonia Eritrea*, in *Relazione Martini*, cit., Allegato n. 20, pp. 221-222.

differenze normative tra i diversi abitanti d'Eritrea, all'interno di un sistema generale ed astratto. Il diritto penale certo, al quale tendevano, non era quanto ai contenuti, un diritto territoriale unitario; anzi, all'opposto doveva mostrarsi soprattutto rispettoso dei singoli particolarismi personali e del loro delicato equilibrio. I fautori del codice ritenevano il regolare funzionamento della giustizia risultato prezioso per il controllo del territorio, anche per l'inutilità di una legislazione penale eccezionale e provvisoria che avrebbe prolungato soltanto gli arbitrii della giustizia militare, allontanando definitivamente l'aspirazione per un ordine giuridico strumento di duratura pacificazione.

Il codice penale eritreo avrebbe favorito il consolidarsi di questo processo di pacificazione, in quanto strumento d'ordine in grado di superare le contingenti difficoltà di applicazione della tipologia dei reati e delle pene del Codice Zanardelli ai delitti delle popolazioni indigene. In effetti, l'apprezzamento per l'opera di riduzione delle complessità — propria di un codice — offuscava, nel contempo, la capacità di avvertire che uno degli aspetti più caratterizzanti della tendenza al monismo giuridico era stata proprio la condanna del principio di personalità della legge.

I sostenitori del codice eritreo in verità volevano modificare il Codice Zanardelli introducendo precetti normativi che invece stabilivano trattamenti penali differenti a seconda dello *status* personale dei colpevoli, distinguendo tra italiani e nativi. In altre parole volevano un sistema certo di giustizia differenziata che soltanto per gli indigeni doveva avvalersi del valore intimidatorio delle pene consuetudinarie, ossia di quelle corporali e capitale, nonché della scelta discrezionale della pena da parte del giudice. E ovvio che in questo modo si snaturava fortemente l'identità del modello codice.

Per svolgere un'azione di adeguamento nei confronti di un contenuto normativo troppo rigido, si violavano i principi di astrattezza, certezza e legalità propri di quel testo normativo. Al complesso di regole che disciplinavano in via generale la condotta dei sottoposti al sistema penale, si aggiungevano così anche norme che valevano solo per alcuni di essi. Parlare di codice, sanzionando la diversità tra colonizzatori e colonizzati era dunque operazione del tutto impropria. In definitiva non si trattò di codice, ma di una



compilazione ufficiale di norme <sup>(28)</sup>, che imbarbariva il codice Zanardelli. Grave fu innanzitutto la reintroduzione della pena di morte per i sudditi coloniali, la cui abolizione era stata senz'altro il più significativo contenuto innovatore del codice penale del 1889; ma gravi furono anche il ritorno all'indeterminatezza della pena, all'efficacia della fustigazione e della relegazione, al lavoro coatto negli stabilimenti penali; tutti scopi repressivi ed esemplari che costituivano un evidente regresso rispetto al celebrato modello della madrepatria.

Coincidenze diverse, nazionali e locali, come l'approvazione dell'ordinamento giudiziario del 1908, evitarono che questo codice penale entrasse in vigore in Eritrea, ma non che a questi principi si ispirasse in seguito la pragmatica giustizia penale resa dai Tribunali di Commissariato.

##### 5. *La pena indeterminata.*

In effetti l'opera dei magistrati coloniali d'inizio Novecento non si limitò solo a giustificare penalità tipiche d'Antico Regime. La novità più importante riguardò la stessa concezione della pena, in quanto non regolata rigorosamente dalla legge, ma scelta, anche in relazione alla qualità, e non solo alla quantità, dal giudice in base a valutazioni discrezionali caso per caso.

Dunque, una palese violazione del principio di stretta legalità secondo il quale nessuno può — ma anche allora poteva — essere punito per un fatto che non è espressamente previsto come reato dalla legge e, soprattutto, per l'aspetto che qui interessa, condannato con pene non contemplate dalla legge. Nel sistema positivo allora vigente il giudice non aveva, come non ha tuttora, il potere di applicare pene diverse da quelle stabilite dalla legge.

Ora, in Eritrea, proprio questo principio cardine del sistema

---

<sup>(28)</sup> Una volontà codificatrice, quasi di tipo arcadico, nei termini accreditati da Ugo Petronio per le pagine semplici e chiare, ma non particolarmente innovative dei *Difetti della giurisprudenza di Muratori*, cfr. U. PETRONIO, *Una critica arcadica di Ludovico Antonio Muratori ai difetti della giurisprudenza*, in *Atti del Convegno L. M. Muratori, «I difetti della giurisprudenza ieri e oggi»*, con il coordinamento di Guido ALPA, 2 dicembre 2000, Milano 2002, in particolare pp. 69-77.

penale, relativo alla garanzia classica del *nulla poena sine lege*, fu oggetto di modifica in stretta connessione con quella pratica giudiziaria che D'Amelio e gli altri definivano della giustizia mite.

Scrisse Falcone nella relazione che accompagnava il progetto di codice penale eritreo: « dato il principio della pena indeterminata il giudice non applicherà al delinquente minorenni la pena carceraria e gli risparmierà un grave pericolo di perversimento morale » (29). Ed esemplificando, aggiunse: « nei casi suddetti la pena della fustigazione per gli indigeni assume quasi il carattere di una correzione familiare. Il giovanetto che ha subito curbasciate (30), non è pregiudicato nella opinione pubblica, e però egli potrà ancora ritrovare occupazione ed impieghi nella società europea » (31). In concreto la giustizia penale così invocata non era affatto più mite, ma solo ritenuta più efficace nei confronti degli indigeni. Per i codificatori d'Eritrea il giudice della colonia, una volta valutate le responsabilità penali, doveva avere, ma solo nei confronti degli indigeni, anche il potere di scelta della pena (32).

---

(29) R. FALCONE, *Disegno di Codice Penale da pubblicarsi nella Colonia Eritrea con le modificazioni disposte dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1903, Relazione sul Libro primo*, in *Relazione Martini*, cit., Allegato n. 29, p. 616.

(30) Nei documenti dell'epoca la pena corporale della fustigazione è indicata con il termine *curbasciate*; sulla necessità del suo mantenimento nel sistema penale del codice eritreo, cfr. FALCONE, *Relazione sul Libro primo*, cit., pp. 613-617, che tra l'altro sosteneva una « minore sensibilità dolorosa degli indigeni, specie degli arabi, accertata fisiologicamente, quanto l'assenza di ogni idea degradante od avvilente, che noi trarremo dalla pena e che gli indigeni neppure sospettano » (ivi, p. 613). Del resto, il Falcone ricordava che la fustigazione per la sua efficacia repressiva era già sancita per i militari indigeni dall'articolo 130 del *Regolamento di disciplina per le truppe indigene dell'Africa* del 20 novembre 1893 (*Ivi*, p. 614).

(31) *Ivi*, p. 613.

(32) Questa scelta è in fondo vicina al darwinismo sociale di Lombroso e Garofalo ed all'attenzione per l'uomo delinquente propria della *Scuola Positiva*. La colpa del delinquente indigeno era in relazione alla sua costituzione organica, ma anche alla sua pericolosità sociale. La particolare considerazione per i caratteri propri dei selvaggi era in realtà molto vicina alla dottrina del Ferri ed alla considerazione per la personalità del delinquente ed alla conseguente concezione della pena *riadattiva*, ovvero all'idea della sanzione come misura di difesa sociale e pertanto come pena non determinata rigidamente dalla gravità del reato, ma irrogata in relazione alla pericolosità dell'autore del reato. Per Ferri appunto « all'uomo e non al fatto obiettivo (doveva) applicarsi il provvedimento repressivo stabilito dalla legge » (E. FERRI, *Relazione al progetto prelimi-*

In pratica per gli indigeni, alla pena determinata del codice Zanardelli — da graduare tra un minimo ed un massimo — andava affiancato il sistema della individuazione giurisdizionale della pena. In tal modo il giudice in Eritrea non era più « costretto a condannare alla multa il nullatenente né all'arresto chi nel carcere avrebbe trovato la beatitudine dell'ozio e del vitto » (33). Uno stereotipo, quest'ultimo, radicato nell'immaginario coloniale dei giudici coloniali che contribuirà, ancor prima del fallimento del progetto di codificazione, a far passare tra le norme dell'ordinamento giudiziario l'automatica commutazione delle pene pecuniarie in giornate di lavoro coatto per gli nullatenenti, con una significativa differenza di compenso tra indigeni ed europei (34).

---

*nare di codice penale*, in "La Scuola Positiva", 1921, p. 1). Non a caso nelle opere dei magistrati italiani presenti in Eritrea nei primi anni del Novecento risultano citati i lavori di C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline giuridiche*, IV edizione, vol. I, Torino 1897; R. GAROFALO, *Criminologia. Studio sul delitto, sulle cause e sui mezzi di repressione*, Torino 1885; E. FERRI, *L'uomo bianco e l'uomo di colore*, Torino 1882; IDEM, *L'omicidio nell'antropologia criminale*, IV edizione, Torino 1900. Ma accanto a questi lavori ed a C. DARWIN, *L'origine dell'uomo e la scelta in rapporto al sesso*, prima traduzione italiana con il consenso dell'autore di Michele LESSONA, Torino (s.d., ma dopo il 1876), segno di un disinvolto eclettismo, troviamo citati anche E. PESSINA, *La pena indeterminata*, in "Foro Napoletano", 4 (1900), fasc. II e III; nonché la *Rivista Penale* di Luigi Lucchini. Sui caratteri della *Scuola Positiva* ed in particolare sul criterio della pena in rapporto alla temibilità del delinquente, M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teoria e ideologia del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari 1990, in particolare pp. 194-2 12.

(33) FALCONE, *Relazione sul Libro primo*, cit., p. 633. Questo sistema era del resto ritenuto già in uso per i nativi da tempo immemorabile, in quanto consacrato nel sistema del diritto penale musulmano, per il quale le così dette *pene taazir* non erano determinate dalla legge, ma scelte dal giudice in considerazione della gravità del fatto e della condizione del colpevole. In realtà, questa comparazione tra diritto musulmano e diritto occidentale era frutto di una semplificazione eccessiva e superficiale. Nessuno sforzo serio di comprensione del diritto musulmano fu compiuto in quegli anni. Il richiamo al diritto musulmano in questo caso era solo strumentale e diretto a sostenere ed a legittimare apoditticamente la facoltà di scelta della pena accordata dal progetto di codice penale eritreo.

(34) « Sono pure scontate con giornate di lavoro ... tutte le condanne a pene pecuniarie irrecuperabili inflitte ad indigeni in ragione di tre lire al giorno ed inflitte ad europei in ragione di lire dieci al giorno » (Articolo 99, 1° comma, *Regio Decreto 9 febbraio 1902 n. 51 portante l'ordinamento giudiziario nella Colonia Eritrea*).

6. *Lo stile giudiziario dagli anni Venti alla proclamazione dell'Impero. Le nuove inquietudini giuridiche: meticcio e madamato.*

In materia penale lo stile giudiziario dei Tribunali di Commissariato che si concretizzò in Eritrea per i sudditi coloniali, si mostrò poi poco attento sia agli aspetti del diritto locale sia ai principi di garanzia di quello occidentale. Prese vita dal 1908, con le sentenze dei funzionari amministrativi consolidandosi soprattutto negli anni Venti, un sistema originale dove trovarono applicazione istituti indigeni accanto a norme penali tipicamente occidentali. Il punto d'incontro, di questo contraddittorio miscuglio di fonti, fu rappresentato dal ricorso a procedure semplificate ed innanzitutto dall'esercizio di un ampio potere discrezionale.

In effetti in colonia i commissari regionali, giudici penali per gli indigeni, utilizzarono il principio del rispetto degli usi locali in maniera strumentale. Il diritto consuetudinario delle popolazioni del Mar Rosso non fu mai oggetto di studi approfonditi <sup>(35)</sup>. Il generico richiamo alle tradizioni giuridiche locali favorì così il ricorso a schemi pragmatici e compromissori di pronta efficacia primitiva. La speditezza e la discrezionalità furono i caratteri più riconoscibili della giustizia penale amministrativa dei funzionari coloniali e furono messi in discussione solo dopo il 1936, quando una netta opzione autoritaria, sostenuta dal ritorno in forza della magistratura togata nell'Africa Orientale Italiana, impose modelli ritenuti più consapevoli del destino imperiale del Regime.

Segno evidente di questo mutamento e della ritrovata centralità del penale per la società coloniale, fu soprattutto la creazione di una nuova fattispecie criminosa che venne ad interrompere una situa-

---

<sup>(35)</sup> La necessità dello studio dei diritti locali fu sottolineata da Falcone nel 1905, ma la sua proposta di raccolta delle consuetudini abissine, ufficialmente formalizzata al Congresso di Asmara del 1905, pur raccogliendo unanime consenso, non produsse alcun effetto concreto. Nel 1936, in un ennesimo convegno coloniale, l'argomento della non adeguata conoscenza del sistema consuetudinario delle popolazioni indigene del Corno d'Africa era rimasto pienamente attuale e venne affrontato, ancora una volta, pressoché negli stessi termini di trent'anni prima (cfr. FALCONE, *Del diritto italiano e del diritto indigeno*, cit., p. 206 e M. COLUCCI, *Costituzione e limiti di applicazione dei diritti consuetudinari indigeni nella colonia*, in *Atti del Secondo Convegno di Studi Coloniali*, vol. V, IV Sezione Giuridica, Firenze 1936, p. 241).

zione di sostanziale tolleranza razziale. Con il regio decreto legge 19 aprile 1937 n. 880 <sup>(36)</sup> le relazioni d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana furono considerate reato, punibile con la reclusione da uno a cinque anni.

Il legislatore fascista, intervenendo in materia, impedì quindi, con intenti di chiara discriminazione razziale, una pratica da sempre tollerata o almeno sino ad allora non ostacolata. La nuova figura di reato, il *madamato*, intendeva risolvere una volta per tutte il problema del meticcio negando in modo netto qualsiasi possibilità di integrazione e di cittadinanza alla prole di razza mista <sup>(37)</sup>.

---

<sup>(36)</sup> Con questo provvedimento legislativo, poi convertito nella *legge 30 dicembre 1937 n. 2590*, la politica indigena venne ad incentrarsi attorno alla più rigida separazione razziale, cfr. F. GRISPO, *Sulla politica indigena nell'Africa Orientale Italiana*, in "Clio", 19 (1983), pp. 249-275.

<sup>(37)</sup> In realtà le unioni stabili tra italiani ed eritree erano state facilitate anche da un istituto giuridico tipico del diritto consuetudinario abissino: « il matrimonio per *dummoz* era un contratto di convivenza e di coabitazione per il quale l'uomo si (obbligava) a sborsare alla donna una somma annua, fissata in presenza di garanti e di testimoni, e di provvedere al suo mantenimento, con la facoltà ad entrambi di rescindere il vincolo a loro beneplacito » (CAFFAREL, *La legislazione dell'Eritrea*, cit., p. 475). Il diritto consuetudinario in Eritrea regolava dunque una speciale società coniugale per contratto ed a tempo: un istituto apprezzato, sin dall'inizio della nostra colonizzazione, da molti italiani. Barbara Sòrgoni sottolinea al riguardo che gli italiani consideravano questo tipo di matrimonio « come unione effimera perché temporanea e monetizzata » (B. SORGONI, *Parole e Corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella Colonia Eritrea*, Napoli 1998, p. 120). In conseguenza i nazionali, non provvedendo a legittimare la prole che nasceva da tali unioni, determinarono il preoccupante fenomeno dell'abbandono dei figli meticci. All'inizio del Novecento « i meticci il cui padre (era) bianco » — erano considerati — « meritevoli di riconoscimento » e di percorsi di integrazione. In tal senso si espresse Falcone nel suo Resoconto del 1905, tuttavia negli anni successivi la situazione andò modificandosi. Ai tentativi di risolvere il problema del *meticciato*, col distinguere tra sudditanza e una progettata cittadinanza italiana eritrea simile alla cittadinanza libica, il Consiglio Superiore Coloniale nell'adunanza del 21 ottobre 1929 preferì rinviare ogni decisione al riguardo a tempi più maturi in quanto la proposta « dovrebbe essere almeno accompagnata dalla certezza dell'approvazione di non lontane provvidenze atte ad impedire lo scontro di individui insigniti della cittadinanza italiana ed abbandonati a se stessi sin dall'infanzia » (*Consiglio Superiore Coloniale, Verbale n. 84, 21 ottobre 1929, oggetto: Progetto di legge organica per l'Eritrea, e per la Somalia*, p. 6, ASMAI, vol. II, posizione 180/18). Negli anni Venti tuttavia, lo stato di fatto del gran numero di unioni tra italiani e indigene non venne contrastato con l'adozione di strumenti legislativi di dissuasione; ciò avverrà soltanto nel 1937 con la

Alla regolamentazione della sessualità così imposta, la magistratura coloniale togata, investita della relativa competenza penale, prontamente aderì, segnalando in questo caso un mutamento nella percezione e nel modo di intendere le relazioni tra nazionali ed indigeni rispetto al gruppo costituitosi intorno a D'Amelio all'inizio del Novecento. La norma penale del 1938 rappresentò una svolta improvvisa, legata ai mutamenti anche demografici determinati dalla campagna militare d'Etiopia e dalla successiva proclamazione dell'Impero. Dal 1936 i militari italiani presenti in Eritrea, Somalia ed Etiopia furono infatti decine di migliaia.

Una sentenza del 1938, in modo esemplare, così esprime le finalità della nuova norma: « Il divieto di tenere simili relazioni fa parte di quella serie di provvedimenti, che sono tutti intesi e diretti ad attuare la nuova politica coloniale del governo nazionale fascista, che avendo per primo, e per il genio del suo Capo, compresa l'alta missione e funzione che la storia assegna alla civiltà italiana nel mondo, non poteva non imporre ai portatori di detta civiltà tutti quei limiti e quelle restrizioni, che li mantenessero nello stato di superiorità fisica e morale, che deve possedere ogni razza conquistatrice e dominatrice, e che può aversi e conservarsi solo coll'evitare qualsiasi promiscuità familiare con razze soggette ed inferiori. Tale promiscuità, infatti, oltre ad avere come conseguenza la creazione di un popolo di meticci, e quindi di un popolo fisicamente e moralmente inferiore perché è noto che il meticcio riunisce in sé le tare ed i difetti delle razze diverse cui appartengono i suoi genitori, senza ereditarne i pregi, avrebbe anche l'altra inevitabile e non meno deleteria conseguenza di una promiscuità sociale, che accomunerebbe e metterebbe allo stesso livello popolo conquistatore e popolo conquistato, con la perdita di ogni autorità e prestigio del primo e nella quale, come ebbe ad avvertire e ad ammonire il Ministro

---

creazione del *delitto di madamato*. Per di più mentre la questione di una cittadinanza italiana eritrea per i meticci venne definitivamente accantonata, quella del conferimento della cittadinanza ai sudditi per concessioni singole divenne oggetto di nuova, severa, procedura (al riguardo R. ASTUTO, *Relazione al Ministro delle Colonie*, Roma, 25 settembre 1929, p. 3, in *ASMAI*, vol. II, posizione 180/18), segno di un vigile interessamento al problema.

dell'Africa Italiana, annegherebbero le nostre migliori qualità di stirpe dominatrice »<sup>(38)</sup>.

Questa sentenza, che non si esprime con il lessico e gli strumenti dell'argomentare scientifico tipico del giurista, ma anzi testimonia apertamente le forti opzioni ideologiche della cultura politica del giudice, ben esprime anche il mutamento nello stile giurisdizionale rispetto alla essenzialità delle motivazioni dei giudici non togati, ovvero dei funzionari amministrativi che dal 1908 amministravano la giustizia penale nei confronti dei sudditi coloniali.

In definitiva, nella breve stagione d'inizio secolo i magistrati coloniali con lo studio delle norme differenziate, poi confluite nel progetto di codice penale eritreo, tentarono di dare espressione ad una teoria autoritaria del dominio coloniale in una prospettiva di separazione tra italiani e nativi. Al contrario, i loro colleghi in colonia alla fine degli anni Trenta, rinunciando ad ogni rivendicazione di ruolo e di specialità, espressero soltanto senza riserva una coerente aderenza alla nuova normativa diretta a definire, con intenti persecutori, una forte pregiudiziale razziale, decisa e netta manifestazione di intolleranza ed anche di disprezzo verso ogni diversità.

In conclusione, il lavoro dei magistrati in Eritrea nel campo penale restituisce un'immagine dell'Africa disordinata e repulsiva sia per i primi anni del Novecento, sia per quelli più maturi del Regime fascista, dopo la proclamazione dell'Impero, ma con significative differenze. Per quest'ultimo periodo, la pregiudiziale razzista ha infatti contenuti vessatori e non è più soltanto di sostegno al prestigio del colonizzatore nei confronti del colonizzato.

Da questa prospettiva di lungo periodo, lo studio del materiale giudiziario eritreo testimonia peraltro anche dell'uso della colonia

---

(38) *Sentenza del Regio Tribunale Penale di Addis Abeba, 13 gennaio 1938, imputati Pucciarelli e Ascalè Zandiè*, presidente ed estensore Buongiorno, in "Rivista diritto coloniale", anno I, 1938, pp. 451-452. Sull'attività d'indagine, per l'applicazione delle nuove disposizioni antirazziali, è esplicita un'altra sentenza della Corte d'Appello di Addis Abeba: « Essendo emerso agli organi di Polizia Coloniale (la quale ha istituito all'uopo un'apposita squadra detta di *madamismo*) che il Sodano manteneva da parecchi mesi relazioni d'indole coniugale con un'indigena, operò di notte una sorpresa e trovò infatti l'italiano a giacere con la negra ». (*Sentenza della Regia Corte d'Appello di Addis Abeba del 24 gennaio 1939, imputato Sodano, presidente Casaroli*, in "Rivista di Diritto Coloniale", anno II, 1939, p. 400).

come luogo di sperimentazione penale. Per gli inizi del Novecento questa condizione è oltre misura evidente nelle modifiche da apportare al Codice Zanardelli. Per l'ultimo periodo — quello successivo al 1936 — le decisioni dei giudici dell'Africa Orientale Italiana, ben si prestano alla verifica anticipata del consenso della magistratura italiana alla politica razziale, che di lì a breve sarebbe stata più ampiamente attuata dal governo fascista con le leggi antiebraiche <sup>(39)</sup>.

---

<sup>(39)</sup> La normativa antiebraica, introdotta dal governo fascista verso la fine dell'estate del 1938, si preoccupò innanzitutto di definire giuridicamente l'appartenenza alla razza ebraica (cfr. M. SARFATTI, *La persecuzione degli ebrei in Italia dalle leggi razziali alla deportazione*, in AA.VV., *La persecuzione degli ebrei durante il fascismo. Le leggi del 1938*, Roma 1998, pp. 81-107) e poi di vietare la celebrazione di matrimoni misti così come era stato fatto in Africa Orientale già nel 1937. In altre parole, una volta individuato l'ebreo, dal punto di vista giuridico, non essendo possibile — come per i sudditi d'Africa — fondare la diversità sulla base di caratteristiche somatiche specifiche, presero corpo disposizioni discriminatorie non dissimili da quelle che nelle colonie del Corno d'Africa regolavano la sessualità tra colonizzatori e colonizzati.



### III.

## PROPRIETÀ MUSULMANA E FORMAZIONE DEL DEMANIO ITALIANO IN LIBIA

1. Colonizzazione italiana e proprietà fondiaria indigena nella propaganda fascista degli anni Trenta. — 2. Occupazione di Tripoli e ricerca dei terreni coltivabili. Il divieto del generale Caneva per le compravendite. — 3. La Commissione Bertolini. Le modalità di costituzione del demanio coloniale per Ghino Valenti. — 4. Il regime fondiario ottomano. La proposta ablativa dell'ispettore demaniale Giovanni Curis. — 5. Sovranità italiana e proprietà dello Stato coloniale nelle riflessioni di Ausonio Franzoni. — 6. I limiti della prima legislazione per la formazione dei libri fondiari per la Libia. — 7. Proposte di colonizzazione militare. Le pessimistiche considerazioni di Luigi Einaudi: dal diritto all'economia. — 8. Catasto e colonizzazione ufficiale. Il lavoro degli Uffici Fondiari. Verso la « spigliatezza procedurale ». — 9. Il contrastato progetto di riforma del ministro Colosimo. Le inattese norme del 1917 sul conflitto di competenza. — 10. Le novità determinate dall'approvazione degli Statuti. Il Regio Decreto 3 luglio 1921 n. 1207 del ministro Rossi. — 11. La scelta d'un uomo d'affari: Giuseppe Volpi governatore della Tripolitania per iniziativa di Giolitti. — 12. La discussione in seno al Consiglio Superiore Coloniale sull'esproprio generalizzato. — 13. I risultati del 'sistema' realizzato da Volpi per la colonizzazione agraria. Conclusioni.

#### 1. *Colonizzazione italiana e proprietà fondiaria indigena nella propaganda fascista degli anni Trenta.*

La versione ufficiale e celebrativa del periodo fascista sulla colonizzazione della Libia ha oscurato l'importanza delle iniziative e delle responsabilità politiche dei precedenti governi liberali. In realtà, l'accaparramento delle terre arabe a favore dei coloni italiani si svolse nel segno della continuità, anche se gli schemi di dominio dello stato italiano, quale potenza coloniale, si definirono lungo il cammino. Le basi teoriche e normative per il particolare sfruttamento agrario della Libia risultarono infatti già evidenti nel primo decennio di dominazione e di presenza italiana a Tripoli e Bengasi.

In particolare, l'esame delle fonti giuridiche configura un ciclo

storico dove i caratteri del predominio nella colonia d'Oltremare possono essere valutati nell'ambito di un processo unitario.

In effetti, una precisa tendenza interpretativa fascista, vera e propria revisione della storia coloniale italiana, si delineò dal 1933, a seguito della definitiva sconfitta della rivolta araba. Fu questo evento a determinare un rinnovato interesse per la colonizzazione agraria in Libia ed a presentare l'opera di avvaloramento fondiario per i coloni italiani « sotto luci nuove e ben più importanti di quanto non potesse apparire nel passato » (1).

La vita economica della colonia d'Oltremare, per l'opera definita coraggiosa dal governo fascista, era ormai in grado di procedere, per la prima volta in maniera decisa, verso un avvenire di prosperità. Solo in questa prospettiva la bonifica agraria si annunciava finalmente come prossima anche in Cirenaica, per l'azione energica del governatore Badoglio e del suo vice Graziani. Dopo la pacificazione dei territori ottenuta con la durissima repressione della rivolta araba, la trasformazione in *ubertosi campi* della nuda steppa, abbandonata da venti secoli, diveniva ovunque realizzabile. La battaglia decisiva era alla fine « quella della conquista della terra per i figli della nostra patria » (2) Tempi nuovi per la colonizzazione agraria della *Quarta Sponda*, che entrava nella fase della realtà concreta.

Come scrisse con enfasi africanista il Piccioli: « il nostro divenire d'oltremare è ormai verità chiara, solare » (3). Le tormentate vicende libiche appartenevano, perciò, al passato. Il governo fascista si era impegnato a fondo nell'azione militare ed ora poteva senz'altro dare inizio all'opera grandiosa della colonizzazione demografica. Era giunto il tempo, anche nel campo dello sfruttamento agrario delle terre libiche, della determinatezza dei metodi, della prontezza dei mezzi esecutivi. I colonizzatori potevano contare sugli sforzi concordi del governo, sul sostegno certo del regime.

---

(1) A. MAUGINI, *La fase attuale della colonizzazione agraria nelle colonie italiane*, in *Società Agraria di Bologna. La valorizzazione agraria delle colonie italiane*, Bologna 1933, p. 22.

(2) A. PICCIOLI, *La valorizzazione agraria della Tripolitania*, in *La Nuova Italia d'Oltremare. L'opera del fascismo nelle colonie*, a cura di A. PICCIOLI, Roma 1933, p. 377.

(3) *Ibidem*.

Quell'incertezza e quella riluttanza, attribuita all'impegno africano dei governi liberali dopo il 1911, erano soltanto un lontano ricordo. Altri uomini, altra forza ideologica, altro valore militare per benemerienze coloniali, altra fermezza politica, costituivano ora punti di riferimento sicuri per la realizzazione del programma di avvaloramento del suolo libico attraverso la tempestiva « immissione delle famiglie coloniche a scopo di colonizzazione » (4).

L'organo dell'Istituto Coloniale fascista, *L'Oltremare*, con una nota della sua redazione sosteneva appunto l'inderogabilità della colonizzazione bianca, affermando — con forte convinzione e senza ipocrisie — l'assoluta necessità « di mandar molta gente in Libia. Per motivi di carattere demografico e per ragioni di indole prettamente politica, inerenti alla funzione che la nostra colonia deve espletare nel Mediterraneo » (5).

In altri termini, mentre in quegli stessi anni le altre potenze coloniali europee discutevano sulla convenienza o meno della colonizzazione e quindi sull'opportunità di una politica di decolonizzazione, per l'Italia fascista era giunta invece l'ora del popolamento metropolitano della colonia d'Oltremare. In questa prospettiva era stata appunto approvata la legge che estendeva alla Tripolitania l'opera dell'Ente Autonomo per la Colonizzazione della Cirenaica. Era questo il motivo della nota redazionale pubblicata con sollecitudine nella citata rivista *L'Oltremare*. Tuttavia il breve articolo non era soltanto un atto di fede in appoggio al governo, quanto soprattutto un invito a fare presto e a non ripetere gli errori del vecchio colonialismo liberale. « Inutile restare inerti », — aveva scritto in quello stesso periodo il direttore dell'Istituto Agricolo Coloniale di Firenze, Armando Maugini — lamentando la posizione di inferiorità dell'Italia liberale, « frutto della storia, ma anche degli uomini deboli che rappresentarono il nostro paese » (6).

E la critica si estendeva anche alla *pubblicistica ingiusta e colposa* che in un passato, da parte di altre forze politiche, aveva presentato all'opinione pubblica « le colonie come territori di valore assoluta-

---

(4) *L'Oltremare, Nota della Redazione*, anno VIII, settembre 1934, n. 9.

(5) *Ivi*, p. 1.

(6) MAUGINI, *La fase attuale della colonizzazione*, cit., p. 12.

mente negativo » (7). Ora, abbandonate queste aberrazioni, l'essenziale era che non fosse più messa in discussione l'importanza dello sviluppo dell'agricoltura per l'avvenire del territorio coloniale: « Padrona del Fezzan e di Cufra, l'Italia poteva a buon diritto guardare oltre » (8). Stroncata la ribellione (9), la linea di condotta doveva essere finalizzata ad assicurare la realizzazione effettiva degli interessi fondiari della colonizzazione sino a quel momento contenuti entro stretti confini. In tal modo, veniva posta in discussione tutta l'incerta politica coloniale precedente, che per il fascismo assumeva un valore paradigmatico del tutto negativo.

L'esperienza ministeriale liberale — anche in relazione alle procedure messe in campo per l'individuazione delle terre necessarie alla colonizzazione ed alla formazione del demanio coloniale — diveniva un esemplare modello di inettitudine e non solo per quanto era avvenuto in Eritrea ma anche per l'esperienza libica. Una connotazione dichiaratamente politica, che assumeva posizioni estreme nei riguardi di tutti i settori della vita politico-istituzionale della colonia d'Oltremare. Nulla di buono si era fatto prima della marcia su Roma: « La fase anteriore era stata del tutto negativa » (10).

Al riguardo il Piccioli osservava appunto che « prima del '22 la politica agraria era consistita semplicemente nella emanazione di qualche decreto; decreto che, rivestito com'era di pomposa veste formale, non serviva ad altro che a scoprire l'abisso che divideva i

---

(7) Ivi, p. 13.

(8) R. SERTOLI SALIS, *Storia e Politica Coloniale Italiana*, Messina-Milano 1938, p. 257.

(9) Per lungo tempo la storia dell'aggressione italiana alla Libia è stata oggetto di pubblicazioni apologetiche se non addirittura celebrative. Forse il primo volume che ha avuto il merito di rompere il silenzio sulle modalità della repressione coloniale è stato quello di E. SANTARELLI, G. ROCHAT, R. RANIERO, L. GOGLIA, *Omar al-Muktar e la riconquista fascista della Libia*, Milano 1981; mentre il volume a cura di A. DEL BOCA, *Le guerre coloniali del fascismo*, Roma-Bari 1991, ha raccolto per la prima volta anche contributi di studiosi libici. Di recente N. LABANCA, *Un nodo. Immagini e documenti sulla repressione coloniale italiana in Libia*, Manduria-Bari-Roma 2002, ha documentato l'ordine coloniale in Libia, dal periodo liberale a quello fascista, ricorrendo anche alle immagini.

(10) PICCIOLI, *La valorizzazione agraria della Tripolitania*, p. 377.

propositi dall'azione » (11). Parole rivelatrici, che enfatizzavano una rappresentazione della politica coloniale italiana divisa in due periodi nettamente distinti: quello liberale e quello fascista. Il primo caratterizzato da una colpevole trascuratezza, il secondo inaugurato soltanto nel 1923 dal governatore Volpi ma reso dinamico dal De Bono, ed ora, dopo la riconquista della Libia, ormai certo, per la fortissima determinazione politica del regime. « Chi potrebbe dubitare che da oggi non incomincia una novella vita per la tribolata Cirenaica? Chi ignora che il suo Vice Governatore, il Generale Graziani, come fu formidabile guerriero nello stroncare la ribellione, dia oggi tutto il suo impegno, la sua esperienza, la sua mirabile volontà per avviare la Colonia alla sua ripresa economica? » (12). Dunque, i primi tentativi coerenti ed energici per modificare la condizione agricola della Libia si erano sviluppati solo grazie all'iniziativa dei governatori nominati da Mussolini. Il merito per un coerente disegno politico teso ad affrontare risolutamente il problema dell'accaparramento delle terre ed il potenziamento economico della colonia mediterranea era da ascrivere esclusivamente all'impulso fascista.

Invero tutta la pubblicistica coloniale degli anni Trenta si mostrò attenta ad esaltare soltanto l'impegno per l'Oltremare dei ministeri fascisti ed a sottolineare la loro posizione antagonista rispetto a quelli liberali, accreditando una versione degli avvenimenti non conforme alla realtà storica. Una narrazione che, divulgata con scopi propagandistici, ha influenzato anche la successiva lettura storiografica della colonizzazione agraria.

Nel 1923 in Libia non iniziò affatto una nuova stagione politica. Certo, ai procedimenti fu impresso un ritmo più dinamico dopo il 1933, una volta repressa la rivolta araba; tuttavia la volontà di accorpamento dei terreni coloniali presenta caratteri pienamente condivisi e modalità già in precedenza definiti. Le affermazioni elogiative degli uomini del regime erano in aperto contrasto con le fonti giuridiche del periodo liberale relative alla formazione del demanio coloniale. Sostenere che il problema della colonizzazione

---

(11) *Ibidem*.

(12) G. PIANI, *Per la colonizzazione agricola della Cirenaica*, in *Società Agraria di Bologna, La valorizzazione agraria delle colonie*, Bologna 1933, p. 184.

agraria non era stato affrontato dai governi giolittiani era una palese falsità, una strumentale manipolazione di ciò che era veramente accaduto negli anni tra il 1911 il 1922. In effetti si trattò di una responsabilità condivisa.

2. *Occupazione di Tripoli e ricerca dei terreni coltivabili. Il divieto del generale Caneva per le compravendite.*

Il regime fondiario libico preoccupò da subito studiosi, politici e legislatori del Regno. Immediatamente fu posto il problema di un indemanamento terriero come presupposto di qualsiasi valorizzazione italiana. La necessità di costituire un vasto demanio agrario, per poter concedere terreni agli agricoltori provenienti dalla madrepatria, era stata valutata per tempo e fu affrontata, con provvedimenti conseguenti, appena occupata la città di Tripoli.

Uno dei primissimi decreti del Comandante in Capo del Corpo di Spedizione, il generale Caneva, riguardò infatti il divieto relativo alla compravendita di terreni ed altri diritti reali in Tripolitania e Cirenaica per arrestare ed impedire tempestivamente l'eventuale speculazione in quelle regioni, in modo da non pregiudicare i successivi provvedimenti di concessione sulle aree da indemanializzare<sup>(13)</sup>. L'accaparramento dei terreni coltivabili, per le autorità coloniali italiane, costituì immediatamente oggetto di *provvedimenti ad hoc*.

Non per caso, ancor prima che la sovranità italiana su quei territori venisse proclamata ufficialmente, il Capo del Corpo di Spedizione si affrettò a dichiarare senz'altro nulli e come non avvenuti i contratti di compravendita addirittura stipulati « prima della nostra occupazione e non ancora a tenore delle vigenti leggi, perfetti »<sup>(14)</sup>. Invero, all'inizio dell'occupazione, questo interesse alla colonizzazione agraria non si presentò strettamente collegato con la colonizzazione demografica, quanto piuttosto con la richiesta

---

<sup>(13)</sup> Il decreto del Caneva, adottato sulla base dei pieni poteri concessi a tenore del *Regio Decreto 8 ottobre 1911 n. 1128*, fu prontamente confermato con *Regio Decreto 20 novembre 1911 n. 1248*, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1911 n. 276 insieme al *Regio Decreto 5 novembre 1911 n. 1247* che poneva sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia la Tripolitania e la Cirenaica.

<sup>(14)</sup> Articolo 4 del *Regio Decreto 20 novembre 1911 n. 1248*.

di afflusso di capitali dall'Italia per la valorizzazione dei terreni che via via sarebbero stati incamerati al demanio della colonia. L'iniziativa dell'avvaloramento agrario della Libia era da affidarsi all'imprenditoria italiana in via prioritaria e solo in un secondo e lontano momento si poteva immaginare un'emigrazione di lavoratori dalle più povere campagne della madrepatria. Di qui l'opportunità di impedire investimenti speculativi individuali che avrebbero potuto compromettere il successivo ordinato programma governativo di sfruttamento coloniale dei terreni coltivabili.

In effetti, il ministero Giolitti conosceva gli errori iniziali commessi dal governo francese in Algeria, quando dopo il 1830 numerosi speculatori si erano riversati nelle terre conquistate acquistando a prezzi bassissimi terre dagli indigeni, ma con contratti che non soddisfacevano le condizioni del diritto di proprietà proprio del sistema giuridico occidentale <sup>(15)</sup>. Vennero così acquistate terre che non potevano essere alienate, sia perché i titoli di proprietà erano falsi sia perché gli indigeni erano nella condizione di non avere la capacità di vendere, con la conseguenza « che tali contratti vennero quasi sempre attaccati di nullità dando luogo a continue liti giudiziarie » <sup>(16)</sup>.

---

<sup>(15)</sup> La memoria della colonizzazione agraria francese in Algeria e Tunisia, così presente nei lavori degli autori italiani dell'inizio del Novecento, è stata poco indagata dalla storiografia d'Oltralpe. La pubblicazione più esauriente è di Ch. R. AGERON, *Les algériens musulmans et la France (1871-1919)*, Tome I, Paris 1968; più di recente una ricerca sulle tesi di dottorato ha segnalato alcuni contributi d'epoca sulle vicende più specifiche della legislazione francese in tema di colonizzazione: F. LEIMORFER, *Discours academique et colonisation. Themes de recherches sur l'Algérie pendant la période coloniale (Le corpus des thèses de Droit et Lettres 1880-1962)*, Paris 1992. Tra queste tesi risultano di particolare interesse: sulle forme e condizioni della proprietà privata musulmana, E. COEFFARD, *La propriété foncière en Algérie*, Paris 1897, capitolo IV, pp. 88-108; sulla divisione delle terre in diritto islamico, G. SÉRÉ, *La propriété foncière en Algérie*, Bordeaux 1902, capitolo I, pp. 17-22; sulla sostituzione delle procedure di diritto comune in colonia, A. JAQUES, *Du Régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique en Algérie*, Paris 1901, pp. 227-230; sul ruolo del generale Clauzel agli inizi della colonizzazione, negli anni successivi al 1830, H. FOURRIER, *La colonisation officielle et les concessions de terres dornaniales en Algérie*, Paris 1915, pp. 46-37; sulla nozione giuridica araba di vivificazione, B. DE SARIAC, *De la propriété immobilière en droit musulman*, Paris 1924, pp. 43-67.

<sup>(16)</sup> G. CURIS, *Studio sulla proprietà fondiaria in Libia contenente in Appendice la legislazione fondiaria ottomana tradotta e annotata con quella italiana*, Napoli 1914, p. 175.

Per evitare questa situazione aleatoria — che avrebbe poi richiesto misure di sanatoria per gli incauti acquisti degli occidentali e senz'altro creato ulteriori inconvenienti nei rapporti con i musulmani e con gli stessi eventuali primi coloni italiani <sup>(17)</sup> — il governo italiano preferì imporre subito certezza giuridica in materia fondiaria per il futuro programma di colonizzazione ufficiale. I responsabili della politica liberale, memori degli avvenimenti coloniali francesi, imponendo il divieto delle compravendite, optarono quindi per il sistema della verifica dei titoli di proprietà musulmani, dimostrando un tempestivo interesse alla colonizzazione agraria in una prospettiva che non fosse conflittuale con la popolazione locale.

La procedura stabilita con il decreto del 1913 intendeva per l'appunto « favorire, con la certezza dei possessi, lo sviluppo economico del paese » <sup>(18)</sup>, in altri termini venne subito disposto l'accertamento dei diritti fondiari esistenti nella Tripolitania e nella Cirenaica. Ed a tal fine vennero istituiti nei principali centri della colonia gli Uffici Fondiari con il compito di annotare in appositi registri immobiliari « tutte le indicazioni necessarie per l'esatta determinazione dei fondi e degli aventi diritto sui medesimi » <sup>(19)</sup>.

Il problema della creazione di un demanio coloniale fu dunque affrontato nell'immediatezza della conquista: ad appena due mesi dalla occupazione di Tripoli il ministro dell'agricoltura, industria e commercio, Francesco Saverio Nitti, inviò prontamente in Libia una Commissione di tecnici con il compito di verificare le risorse agrarie

---

<sup>(17)</sup> Così era avvenuto in Algeria, dove una successiva ordinanza del 1844 affidò ai tribunali amministrativi francesi la verifica dei titoli di proprietà algerini e la successiva omologazione o incameramento nel Demanio, dei beni incautamente acquistati.

<sup>(18)</sup> La *Premessa* al *Regio Decreto 26 gennaio 1913 n. 48* è al riguardo eloquente: « Ritenuto che, anche per causa della distruzione o dispersione, avvenuta durante la guerra, degli atti e documenti relativi all'assetto della proprietà fondiaria nella Tripolitania e nella Cirenaica, allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti esistenti e di favorire con la certezza dei possessi, lo sviluppo economico del paese, è necessario ed urgente provvedere all'accertamento delle proprietà e alla ricostruzione dei relativi titoli ... DECRETIAMO. ... ».

<sup>(19)</sup> Ivi, articolo 3. Il successivo articolo 4 precisava poi che « oltre al registro generale contemplato nell'articolo 3, presso ogni ufficio fondiario sarà tenuto un separato registro: *a*) pei beni demaniali (*miri*); *b*) pei beni delle fondazioni pie (*vakouf*); *c*) pei beni di godimento collettivo di tribù e villaggi (*metruké*); *d*) pei beni di proprietà libera (*mulk*) ».



di quel territorio, e quindi di riferire sulle eventuali possibili iniziative di sfruttamento.

Il 10 febbraio 1913 il successivo ministro delle Colonie, Pietro Bertolini, nominò una seconda Commissione per lo studio agrologico della Tripolitania i cui lavori avrebbero dovuto servire di guida all'opera legislativa e governativa, « nonché per dirigere opportunamente le speculazioni private impazienti di agire » (20).

Il presidente di questa Commissione nell'esporre i dati di fatto e i fondati criteri per mettere in valore la nuova colonia — dopo aver precisato di aver proceduto durante il soggiorno in Tripoli, « al completo o a gruppi separati » (21) alle escursioni nel territorio accessibile, aver fatto rilievi topografici, esaminati gli archivi ed individuato sulle carte « tutti i dati utili alle ricerche geo-idrologiche » (22), aver tenuto varie riunioni e costituito tre Sottocommissioni (23) — comunicò al ministro delle Colonie che, « già nella prima quindicina di giugno, tutti i commissari erano di ritorno in Italia e colla più viva soddisfazione » (24). Sicché, iniziati in Roma il 20 luglio 1913 i lavori di confronto e di coordinamento dei dati raccolti dalle Sottocommissioni, già nel dicembre 1913 erano rese pubbliche le relazioni relative al lavoro compiuto con la stampa di due robusti volumi.

### 3. *La Commissione Bertolini. Le modalità di costituzione del demanio coloniale per Ghino Valenti.*

In realtà i lavori della Commissione presentavano al paese e per

---

(20) C. F. PARONA, *Lettera — Introduzione del Presidente della Commissione a S.E. il Ministro delle Colonie On. Bertolini*, in *La Tripolitania Settentrionale*, vol. I, Roma 1913, p. IXX.

(21) *Ivi*, p. XXI.

(22) *Ibidem*.

(23) Facevano parte della Commissione, oltre al professore di geologia nella Regia Università di Torino, Carlo Fabrizio Parona, designato presidente, i professori: di botanica Fridiano Cava, di statistica Francesco Coletti, di economia politica Ghino Valenti, di biologia agraria Vittorio Peglion, tre ingegneri, quattro docenti di materie agrarie negli Istituti superiori del Regno, due ispettori tecnici ed un funzionario amministrativo con il compito di segretario.

(24) *Ivi*, p. XXIV.

la prima volta, « un quadro vero della Nuova Colonia, in quanto riguarda le sue condizioni agrologiche, economiche, sociali » (25), una descrizione priva di retorica.

In particolare Ghino Valenti, all'epoca professore di economia politica nella Regia Università di Siena, nella sua schietta relazione sulle possibilità di valorizzazione agraria della Libia — dopo aver premesso che « non vi è italiano che nella conquista della Libia, pure intendendone l'alta importanza politica, non abbia visto un campo nuovo, a cui la nostra emigrazione avrebbe potuto applicare la propria attività con vantaggio dei singoli e della Madre Patria » (26) — immediatamente veniva a trattare « dei mezzi più convenienti per promuoverla » (27) in relazione all'ordinamento della proprietà fondiaria ed alla disponibilità delle terre. Era questa la posizione del problema comunque fosse intesa la parola *colonizzazione*, quand'anche, come in Libia, il territorio non comprendesse vaste estensioni di terreni utilizzabili e vi fosse già stabilita una popolazione che si dedicava alla cura dei campi, all'allevamento del bestiame con metodi primitivi e poco efficaci, e quindi l'intervento coloniale dovesse risolversi in un accrescimento delle precedenti risorse con impiego di capitali più che di coloni.

Per il Valenti, i due distinti modi di intendere la colonizzazione, demografica o capitalistica, conducevano entrambi alla costituzione di un demanio coloniale. Tuttavia, per l'attento economista il pensare che la colonia non fosse che una terra dove trasportare i nostri contadini emigranti, « talché la funzione del Governo dovrebbe ridursi ad una vasta agenzia di collocamento di lavoratori disoccupati, non è che un desiderio filantropico, che nelle condizioni presenti, specie dei territori africani, non si è mai realizzato e non è agevole realizzare » (28).

Nel giudizio del Valenti si fondevano preparazione tecnica, acume politico, ma anche perspicacia giuridica. Così l'esperienza e l'ampia competenza professionale spinse il Valenti ad una trattazione

(25) Ivi, p. XXVII.

(26) G. VALENTI, *Il problema sociale della colonizzazione. Premesse*, in *La Tripolitania Settentrionale*, cit., p. 361.

(27) Ivi, p. 368.

(28) VALENTI, *Il problema sociale*, cit., p. 402.

specifica relativa anche alla questione della costituzione di un demanio coloniale, argomento che trascendeva l'ambito specifico dell'incarico ricevuto dal ministro Bertolini. Non era infatti nei compiti della Commissione uno studio sulle condizioni giuridiche della proprietà fondiaria in Tripolitania. Ma « in pari tempo » — sostenne appunto Valenti — « come affrontare il problema della colonizzazione italiana senza considerare affatto la questione della disponibilità delle terre? » (29). L'assetto della proprietà fondiaria era per il professore senese così centrale da porre l'inevitabile esigenza di aggiungere, alle altre questioni tecnico-agrarie esaminate, anche l'analisi di questo specifico tema giuridico che, se tralasciato, avrebbe reso le stesse considerazioni pratiche della Commissione « mancanti di una condizione fondamentale per lo sviluppo della nostra colonizzazione » (30).

Preoccupato della limitata estensione delle terre demaniali in Tripolitania, egli avvertì con molta acutezza che il campo, dove la colonizzazione doveva svolgersi in un avvenire più o meno prossimo, era offerto dalle *terre di proprietà collettive o incolte* e che quindi immediatamente era da porsi la delicata e complessa questione sulla natura dei diritti che gli indigeni vantavano sulle terre di dominio collettivo e su quelle morte: *sul bisogno economico, che ad esse li avvince*, e sui procedimenti da seguire, *affinché le medesime*, pur rispettando i diritti e interessi legittimi, *possono essere usufruite dalla nostra colonizzazione*.

Di qui la necessità di procedere alla conoscenza piena delle condizioni dei territori per evitare le imperdonabili leggerezze della violazione dei diritti costituiti che in Eritrea furono « la causa principale della guerra con l'Abissinia » (31). In ogni caso, per il

---

(29) G. VALENTI, *Della disponibilità delle terre per la colonizzazione e della costituzione di un demanio coloniale*, in *La Tripolitania Settentrionale*, vol. II, *Studi complementari e illustrativi*, Roma 1913, p. 323.

(30) *Ibidem*.

(31) *Ivi*, p. 334. Sulla pessima esperienza della concessione di terre eritree, le osservazioni più sincere si leggono nella relazione di Ferdinando Martini pubblicata nel 1913. Il Regio Commissario Civile per la Colonia Eritrea addossò il fallimento dell'esperimento, avviato dal generale Barattieri con il suo avviso del 25 aprile 1895, alla violazione dei patti sottoscritti dai coloni italiani: « La maggior parte dei coloni non rispose alle speranze in essi riposte e non si curò della concessione ottenuta se non per farne illecito lucro. Alcuni affittarono senz'altro agli indigeni a canoni esorbitanti il

Valenti, la dichiarazione di demanialità dei terreni, di cui le popolazioni al momento usufruivano per il pascolo o anche per la semina, non dovevano privare le medesime del loro godimento, una volta provato che esse ne avessero diritto. « Il vincolo a cui verrebbero sottoposte avrebbe solo per effetto d'impedire che potessero quelle terre essere accaparrate dalla speculazione con danno non meno degli indigeni, o della più gran parte di essi, che dei futuri coloni italiani »<sup>(32)</sup>.

Nel suo ragionamento, svolto con logica non solo economica, se da un lato si sostenevano le ragioni della colonizzazione dall'altro, con sensibilità politica, attenta alle esigenze dei nuovi sudditi africani, si proponeva prioritariamente l'accertamento del sistema fondiario islamico vigente in Tripolitania.

Bisognava dunque indagare sulle specifiche esperienze giuridiche locali e costruire un sistema coloniale di certificazione immobiliare senza margini di ambiguità che riuscisse ad ottenere anche il consenso tacito della popolazione libica. In altre parole era opportuno realizzare con la massima sollecitudine un nuovo sistema catastale da sostituire a quello ottomano, peraltro in parte distrutto durante le operazioni belliche<sup>(33)</sup>. Tuttavia — poiché i registri fondiari ottomani venivano formati in base ai certificati rilasciati

---

terreno loro concesso, altri approfittando delle acque esistenti nella concessione o nei pressi, mentre per contratto avrebbero dovuto lasciare il libero uso agli indigeni, se ne servirono per imporre pedaggio, servitù di passaggio, altri taglieggiando gli indigeni tutte le volte che questi con il loro bestiame erano obbligati a passare nei pressi della concessione, altri infine inventarono delle mezzadrie usuraie in cui tutti i vantaggi erano per colui che gratuitamente aveva ottenuto la terra dal Governo e tutti gli oneri erano addossati al coltivatore indigeno con cui si era stretto il patto. Quasi tutti poi, contravvenendo i patti stabiliti nell'atto di concessione, adottarono i primitivi sistemi di coltura degli indigeni perché meno costosi, non apportarono miglioramenti di sorta al terreno concesso, né si curarono almeno di migliorare la produzione, selezionando le sementi » (*Atti Parlamentari Legislatura XXIII, sessione 1909-1913, Camera dei Deputati, Relazione sulla Colonia Eritrea del Regio Commissario Civile, deputato Ferdinando Martini, per gli esercizi 1902-1907, presentata dal Ministro delle Colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913, Doc. LXII, vol. I, Roma 1913, pp. 167-168*).

<sup>(32)</sup> VALENTI, *Della disponibilità delle terre*, cit., p. 335.

<sup>(33)</sup> « I documenti catastali sono stati in parte distrutti. Andò in fiamme per la guerra, l'Ufficio di E1-Hani, dove probabilmente si conservavano i documenti di Azizia. Sono stati invece miracolosamente conservati i documenti catastali esistenti a Ifren e a Zuàra, e quando visitammo la Tripolitania erano nelle mani dei rispettivi residenti » (VALENTI, *Della disponibilità delle terre*, cit., p. 325).

dall'*Iman* e dal *Mukebtàr* ed una volta iscritta una proprietà nei registri si rilasciava al proprietario solo un certificato o titolo provvisorio, in attesa che da Costantinopoli fosse rimesso il certificato definitivo — tutti i documenti catastali dell'Impero Ottomano si conservavano a Costantinopoli. Pertanto il governo italiano dell'epoca, subito dopo la pace di Losanna, richiese copia ufficiale dei documenti relativi al territorio alla Libia all'autorità ottomana ed in tempi brevi provvide anche alla loro traduzione.

In effetti, al Valenti fu sufficiente l'esame dei soli « documenti rinvenuti nell'Archivio di Tripoli » (34). Egli infatti, anche se in base ad una verifica parziale sui titoli ottomani, rilevò subito l'« esigua estensione di terre demaniali » (35). Questa scoperta determinò un forte senso di disillusione e sconforto nell'animo del professore, come egli stesso ebbe a confessare. Di qui l'opportunità di prendere subito in considerazione la delicata e complessa questione della natura dei diritti sulle terre *metruké* e *muat*, ossia sui beni delle tribù di uso collettivo e sulle cosiddette terre morte; la riflessione giuridica era una necessità prioritaria — per l'accaparramento delle terre necessarie alla colonizzazione libica — anche perché questi beni, per la natura fiscale del catasto turco, non erano stati oggetto di accertamento e registrazione da parte dei funzionari ottomani. Per offrire un avvenire allo sfruttamento italiano del territorio libico era dunque indispensabile disporre dei relativi elenchi al più presto. Per contro scarso significato, ai fini della colonizzazione, assumeva la procedura di sostituzione dei titoli ottomani per gli immobili di proprietà privata, *mulk*, o già demaniali, *miri*.

#### 4. *Il regime fondiario ottomano. La proposta ablativa dell'ispettore demaniale Giovanni Curis.*

Invero il sistema della proprietà così come regolamentato in Libia dal codice ottomano divideva il suolo in cinque categorie di beni immobili. Erano di proprietà privata o libera le terre *mulk* di cui i privati e gli enti morali avevano in proprio il godimento e la

---

(34) VALENTI, *Della disponibilità delle terre*, cit., p. 328.

(35) *Ibidem*.

libera disponibilità; di proprietà demaniale, le terre *miri* <sup>(36)</sup> ovvero quelle già appartenenti al demanio ottomano e comprendenti, « les praires, paturages d'hiver et d'été, forêts et autres terres dont la propriété 'rakkaba' appartient au Beit-ul-mal, et dont l'Etat confère la possession » <sup>(37)</sup>; di proprietà collettiva le terre *metruké*, ossia le terre lasciate a disposizione d'uno o parecchi villaggi, a scopo di pascolo o di boschi e foreste per raccogliervi legna da ardere, in conformità delle consuetudini locali.

I diritti dei villaggi e l'uso comune di queste terre potevano essere stabiliti per l'iscrizione fatta sui registri fondiari ottomani ma il più delle volte erano ugualmente fondati su altre prove. In effetti l'uso *ab antiquo* era il titolo più diffuso e incontestato di questi diritti.

Ancora, con riferimento alle categorie giuridiche delle terre enumerate dal codice ottomano, vi erano quelle *mevat*, ovvero terre morte perché da lungo tempo inabitate ed incolte destinate per l'istituto della *ihia* a divenire proprietà di chi vi impiegava capitale e lavoro, ed infine quelle cosiddette *vakouf* (dagli italiani denominate anche *Wakuf*, *acquaf*, *Waqf*), destinate ad un fine di religione o di beneficenza.

In particolare il *vakouf*, categoria di beni tipica del diritto musulmano, era considerato dagli autori occidentali « una disposizione per cui la proprietà di una cosa, quanto alla sua natura, rimane nel disponente, e quella della rendita è data in elemosina » <sup>(38)</sup>. In altre parole le terre *vakouf* erano quelle costituite in manomorta, ovvero immobilizzate per uno scopo pio e pertanto rese *extra commercium* anche se il proprietario che le costituiva in *vakouf* continuava ciò nonostante a disporne e ciò era garantito anche alla sua discendenza maschile e subordinatamente femminile finché non

---

<sup>(36)</sup> Sul Valenti esperto conoscitore delle proprietà collettive, rappresentate « dalle comunioni familiari e soprafamiliari in cui l'appartenenza dei beni è imputata a una comunità ininterrottamente vivente nella storia e che si concretano in forme organizzative, anche assai complesse di gestione di beni comuni », si è soffermato P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettiva*, in *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992, pp. 697-698 e p. 718.

<sup>(37)</sup> W. PADEL-L. STEEG, *Législation foncière ottomane*, Paris 1904, p. 17.

<sup>(38)</sup> CURIS, *Studio sulla proprietà fondiaria in Libia*, cit., p. 133.

si esauriva, o ad eventuali devolutori <sup>(39)</sup>. Sicché solo dopo l'estinzione dell'ultimo beneficiario l'usufrutto cessava e il bene veniva trasferito in pieno proprietà all'Amministrazione dei *vakouf*.

Il problema fondiario si presentava, dunque, profondamente diverso nei suoi elementi caratterizzanti e di notevole complessità. Il regime giuridico islamico-ottomano delle terre non rispondeva affatto ai principi del diritto occidentale. In conseguenza, si ritenne che solo una volta registrate — con il sistema dei libri fondiari italiani — le diverse categorie di terre: *mulk*, *miri*, *metruché*, *mevat* (nei testi italiani *muaèt*) *vakouf*, si sarebbe individuata l'effettiva consistenza del demanio coloniale. Era questa una via lenta, che tuttavia avrebbe evitato gli effetti perniciosi, anche da un punto di vista politico, dell'ammissione facile ed immediata dei coloni italiani alla colonizzazione agraria delle terre conquistate, peraltro affatto pacificate.

Ed allora cosa fare? Senz'altro procedere con gli accertamenti e gli accatastamenti all'occidentale, ma contemporaneamente applicare « una teoria malamente adottata dai francesi » <sup>(40)</sup> come suggeriva l'avvocato Curis, ispettore centrale dei demani e usi civici, appena tre anni dopo l'impresa di Libia, nel 1914, quando tutto lo sforzo per la colonizzazione era concentrato soprattutto nella ricostruzione del catasto della Tripolitania — quella dell'*espropriazione per causa d'incoltura*, per cui tutte le terre non coltivate devono passare al demanio dei colonizzatori <sup>(41)</sup>.

Proprio la rapida risoluzione del problema della colonizzazione libica offriva al pragmatico ispettore lo spunto per attingere ad un tradizionale istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, previa corresponsione di una giusta indennità, poteva essere privato,

---

<sup>(39)</sup> « Il proprietario dell'immobile dichiara di fare il *vakouf* a favore delle città sante, oppure di una moschea, dei poveri della città, ecc. Tale dichiarazione basta, perché la cosa venga immobilizzata, ossia diventi proprietà di Dio ed *extra commercium*. Il costituente ne conserva il solo usufrutto, di cui può disporre *ad libitum*. Egli potrà rimettere tale usufrutto, senz'altro, all'amministrazione delle città sante; ma più spesso egli designa un ordine qualunque di devolutari, che, però, non può essere in nessun caso modificato » (CURIS, *Studio sulla proprietà fondiaria in Libia*, cit., p. 135).

<sup>(40)</sup> Ivi, p. 199.

<sup>(41)</sup> *Ibidem*. Ed aggiungeva, con sommo avviso: « Essa costituisce uno dei migliori principi, che si potrebbero seguire nella riforma, ed a cui lo Stato dovrebbe rivolgere la sua attenzione ed il suo esame » (*Ibidem*).

in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata. Un procedimento espropriativo di diritti reali immobiliari preordinato dunque alla realizzazione della colonizzazione agraria. Soluzione che si richiama alle consuete superiori considerazioni di necessità ed utilità in questo caso fondate sul primato della *voluntas* coloniale.

Un'argomentazione che se sperimentava avrebbe consentito di assecondare rapidamente i disegni politici del governo italiano; « ne avrà grande giovamento lo Stato, il quale potrà in tal guisa procurarsi le terre per la colonizzazione »<sup>(42)</sup>. Ed a sostegno della *pubblica utilitas* aggiungeva; « il sistema della espropriazione per causa d'incoltura, è conforme ai più puri principi del diritto religioso e civile musulmano, e, perciò appare giuridicamente e politicamente inattaccabile »<sup>(43)</sup>.

Il fondamento specifico di questa particolare espropriazione — per il Curis — era offerto dallo stesso diritto musulmano. Bisognava quindi fondarsi sul diritto dei libici e sfruttarlo a vantaggio della colonizzazione. Infatti « la legge coranica, ispirandosi al principio dell'economia agraria e del lavoro, richiede quale *condicio sine qua non*, per poter diventare proprietario di una terra, la vivificazione che secondo la dottrina del malechita *Sidi Khalil*, dominante in Libia, e secondo anche il Codice Civile ottomano, deve consistere, non nel semplice dissodamento ma anche, in costruzioni e piantagioni. E, quando il proprietario per un certo tempo (Maometto dice per tre anni), che varia a seconda dei riti ortodossi, trascura la coltivazione della terra, egli perde ogni diritto al punto tale che se un altro individuo la occupa e la coltiva ne diventa il vero proprietario. Si è visto inoltre, come nelle stesse terre di cultura *miri*, quando il possessore ne trascuri la coltivazione, lo Stato ha il diritto di spossessarlo nonostante in questo caso sia tenuto a darle a coltivare ad altra persona della stessa tribù. In ogni caso, però, sia che si tratti di terre morte che di terre vive, il principio, che senza la cultura non si acquista o si perde la terra, è applicato in tutta la sua pienezza.

---

<sup>(42)</sup> *Ibidem*.

<sup>(43)</sup> *Ivi*, p. 200.



Noi, quindi, espropriando il possessore della terra incolta non faremo che attenerci alle norme del diritto islamico » (44).

In effetti l'approccio del Curis al diritto musulmano, attraverso la capziosa citazione ed applicazione della giurisprudenza *malechita* e *hanafita*, esprimeva una infedele, approssimativa ed interessata conoscenza del sistema giuridico islamico. La sua duttilità cognitiva, diretta a considerare con disinvoltura i vantaggi delle norme islamiche, segnalava il tentativo di un loro uso specificamente ed esclusivamente strumentale. Una fruizione destinata a dare fondamento alla legislazione coloniale e dunque da integrarsi nel contesto giuridico autoritativo del dominio italiano.

Una lettura infedele del diritto musulmano destinata ad esercitare grande suggestione negli anni a venire nei confronti del funzionario preposto dal governatore Volpi alla direzione dell'Ufficio di Colonizzazione della Tripolitania. Il riferimento è al conte Cavazza di cui si parlerà più oltre (45). Per ora, restando all'interesse pretestuoso per le fonti giuridiche indigene espresso dal Curis, va detto che egli tuttavia avvertiva il pericolo di un esproprio generalizzato. Infatti invitava comunque ad evitare abusi, ritenendo dannoso, nel rapporto con le popolazioni libiche, il ricorso agli atti ablativi eccessivi: « in tale espropriazione si dovrà procedere nella misura e con le forme, che non la facciano ritenere per una spoliazione. Così, abbiamo visto che le tribù hanno il godimento per il pascolo di molte terre incolte. Dovranno le medesime, come si è fatto in Francia essere espropriate, perché tali terre sono lasciate allo stato di natura? Noi riteniamo di no; e che così agendo si compirebbe opera contraria al diritto e alla economia di quelle popolazioni » (46).

Dunque, perché fosse applicata l'espropriazione per causa d'incoltura, non bisognava « turbare troppo violentemente le condizioni degli indigeni, e non dar luogo a proteste e ostilità » (47). Non si sarebbe infatti fatta « opera buona di politica e di giustizia, se a quelle tribù, fra cui la pastorizia costituisce la principale risorsa, e

---

(44) *Ibidem*.

(45) Su Filippo Cavazza, dinamico funzionario dell'era Volpi, rinvio *infra* ai paragrafi nn. 11 e 12.

(46) CURIS, *Studio sulla proprietà fondiaria in Libia*, cit., p. 200.

(47) *Ibidem*.

che *ab antiquo* hanno esercitato il pascolo sulle terre pubbliche, venissero queste tolte ad esse solo perché non sono state coltivate » (48).

5. *Sovranità italiana e proprietà dello Stato coloniale nelle riflessioni di Ausonio Franzoni.*

Invero la proposta del pragmatico ispettore dei demani non trovò immediata accoglienza tra gli artefici della politica coloniale e di certo non già per la sua considerazione strumentale del diritto musulmano. I motivi erano altri: proprio le linee collaudate della tradizione giuridica occidentale sconsigliavano il ricorso all'espropriazione. Il potere dello Stato di privare i sudditi del diritto di proprietà in particolari beni creava un vero e proprio rapporto di diritto pubblico i cui elementi erano le parti — espropriante, espropriato — l'oggetto e l'indennizzo. In tal modo il ricorso ai provvedimenti ablatori reali della madrepatria non escludeva l'accertamento del soggetto o dei soggetti a carico dei quali era promossa la procedura espropriativa; inoltre presupponeva sempre una dichiarazione specifica di pubblica utilità in relazione al singolo progetto da realizzare ed in ogni caso il pagamento di un indennizzo. In conseguenza l'esproprio richiedeva comunque l'approvazione di un piano che dichiarava la pubblica utilità della procedura, un'attività di accertamento catastale, nonché la disponibilità di *risorse ad hoc* nel bilancio della colonia. Peraltro, all'inizio i colonizzatori italiani, nonostante la complessità del sistema fondiario arabo, nutrivano la speranza, attraverso le procedure di indemanamento di beni *miri* di accaparrare sufficiente terreno coltivabile.

Inoltre in quegli stessi anni altre tesi erano state formulate per facilitare la colonizzazione. Esaminando la produzione giuridica italiana degli anni immediatamente successivi allo sbarco a Tripoli emerge un variegato ventaglio di posizioni. Una linea di condotta atipica rispetto alla procedura dell'iscrizione catastale vigente nel Regno da tenere nella formazione del Catasto Coloniale era stata avanzata sin dal 1912 da Ausonio Franzoni, autore di vari articoli

---

(48) Ivi, p. 201.

sull'emigrazione e sulla necessità di provvedimenti diretti a regolare e dirigere le correnti migratorie <sup>(49)</sup>.

Secondo Franzoni « prima che un regolare catasto possa formarsi nella Libia e si possano, quindi, inoltrare i relativi reclami, dovrebbero trascorrere lunghi anni, durante i quali l'opera di colonizzazione sarebbe necessariamente paralizzata » <sup>(50)</sup>. Questo orientamento fu da lui espresso nella prospettiva soprattutto di una coerente strategia politica che avrebbe dovuto finalmente incidere in maniera determinante nel mutare la rotta dell'emigrazione italiana. Pertanto « l'iscrizione d'ufficio deve abbandonarsi. Ogni proprietario deve affrettarsi a chiederla egli stesso » <sup>(51)</sup> e per quanto in modo specifico riguardava la Libia doveva imporsi anche un termine breve « entro il quale tutti coloro che vantino qualche diritto di proprietà, di usufrutto, di devoluzione, di canone o d'altro dominio, transitorio o perpetuo sul qualsivoglia immobile, debbano farlo valere » <sup>(52)</sup>.

Per Ausonio Franzoni era del tutto illusorio attribuire attendibilità ai registri ottomani per la Libia una volta ottenuti in copia da Costantinopoli, « dato il diverso regime successorio cui sono sottoposte le varie categorie (*miri*, *mulk* e *vakouf* specialmente), nonché la tendenza a sminuzzare in porzioni persino insignificanti (un 300 od un 1000) il diritto di proprietà, di uso o di godimento d'ogni immobile » <sup>(53)</sup>. Nell'impostare i rapporti con le popolazioni arabe, lo studioso dell'emigrazione era dunque molto meno attento alle loro esigenze sul piano delle pretese fondiari della colonizzazione. Senza paventare alcun pericolo per l'occupazione italiana e temendo anzi forme di accondiscendenza verso i diritti delle popolazioni indigene in conformità delle antiche consuetudini, non escludeva « l'opportunità d'un Sovrano Decreto che dichiarasse di proprietà dello Stato fin dal giorno della proclamazione della sovranità italiana in Libia tutti i beni immobili, a qualsiasi categoria essi appartengano,

---

<sup>(49)</sup> A. FRANZONI, *L'emigrazione della Basilicata. Rapporto a S. E. Giuseppe Zanardelli*, Brescia 1903; IDEM, *L'emigrazione transatlantica italiana*, Buenos-Aires 1906; IDEM, *Provvedimenti atti a regolare, frenare e dirigere le correnti migratrici*, Roma 1908.

<sup>(50)</sup> A. FRANZONI, *Colonizzazione e proprietà fondiaria in Libia con speciale riguardo alla religione, al diritto ed alle consuetudini locali*, Roma 1912, p. 152.

<sup>(51)</sup> *Ibidem*.

<sup>(52)</sup> Ivi, p. 153.

<sup>(53)</sup> Ivi, p. 171.

salvi i diritti di rivendicazione preesistenti di Comunità o di privati, da di mostrarsi coi titoli relativi o con prova equivalenti »<sup>(54)</sup>.

In realtà il Franzoni era un acceso sostenitore delle colonie di popolamento<sup>(55)</sup>, e pur riducendo di molto le cifre ottimistiche di coloro che avevano sostenuto l'impresa di Libia, era convinto che « almeno la quinta parte del territorio conquistato (oltre 200.000 Km<sup>2</sup>), possa, in epoca non soverchiamente lontana, venir portata nell'orbita del lavoro italiano »<sup>(56)</sup>.

Sostenitore di un programma governativo di colonizzazione ufficiale, iniziata, diretta, controllata ed anche convenientemente sussidiata dallo Stato, il Franzoni considerava una stoltezza lasciar credere alla popolazione indigena « che ci possano impunemente esser nemici, e che la terra che ad essi non serva debba rimanere, indefinitivamente infeconda »<sup>(57)</sup>. In un paese in cui la terra per il pascolo ed anche per la semina era per lo più di proprietà collettiva, il Franzoni si faceva portavoce di istanze decisamente autoritarie che spingevano verso soluzioni radicali. I nodi fondamentali della colo-

<sup>(54)</sup> Ivi, p. 175.

<sup>(55)</sup> Il Franzoni non aveva neppure soverchie preoccupazioni per il problema religioso: « riguardo alla religione musulmana sarebbe un errore, se intendessimo eccessivamente preoccuparcene; sì da considerarla come un'area santa alla quale non si debba accostare. Tutto ciò che in essa vi ha di razionale e di consentaneo ad un regime civile potrà e dovrà anche indefinitamente, mantenersi; ma tutto ciò che v'ha in essa d'incompatibile con un moderno ordinamento sociale deve, decisamente, eliminarsi » (FRANZONI, *Colonizzazione e proprietà fondiaria in Libia*, cit., p. 26).

<sup>(56)</sup> Ivi, p. 18. Ed aggiungeva: « Basterebbe che in vent'anni, riuscissimo a coltivare razionalmente solo 25.000 Km<sup>2</sup> tra la costa e il Gebel, introducendovi centoventimila famiglie di coloni (quante ne mandiamo presentemente, in un solo anno in paese straniero) per portare già quelle colonie ad una stupefacente prosperità ». In realtà l'arrivo di alcune migliaia di coloni si verificò molti anni dopo, nel 1938; sulla colonizzazione dei Ventimila e sul sistema delle concessioni dell'ultimo periodo fascista, cfr. i lavori di F. CRESTI, *Oasi di italianità: La Libia della colonizzazione agraria tra fascismo, guerra e indipendenza 1935-1956*, Torino 1996; IDEM, *Dalla repressione alla politica araba della colonizzazione agraria della Libia. Alcune considerazioni*, in "Africana", 1999, pp. 79-95; IDEM, *Progetto sociale e territorio nella colonizzazione demografica della Libia (1938-1940)*, in "The Journal of Libyan Studies", I, 2000, 1, pp. 78-91. Sulla Libia coloniale si veda anche, sempre a cura di Federico CRESTI, *La Libia tra Mediterraneo e mondo islamico. Atti del Convegno di Catania Facoltà di Scienze Politiche, 1-2 dicembre 2000, Aggiornamenti e approfondimenti*, Milano 2006.

<sup>(57)</sup> Ivi, p. 21.

nizzazione fondiaria andavano nettamente recisi da parte delle autorità italiane ed al più presto.

In effetti il Franzoni aveva del territorio libico una conoscenza assai superficiale e per questo molto ottimistica era la sua valutazione circa il controllo politico-militare della colonia d'Oltremare <sup>(58)</sup>. Considerazioni sbrigative, poco approfondite ma ampiamente condivise e divulgate in madrepatria sia prima che dopo la conquista della Libia. L'entusiasmo è infatti evidente in molta stampa dell'epoca ma deve essere letto come un tentativo per orientare favorevolmente la mutevole opinione pubblica italiana verso le imprese coloniali. Un orientamento propagandistico largamente diffuso soprattutto tra i giornalisti italiani e che vide impegnati anche uomini politici dell'area socialista come Giuseppe De Felice Giuffrida, già corrispondente da Tripoli per *Il Corriere di Catania*, il quale, senza alcun rispetto per la verità e con spudorata esagerazione, affermò che « l'oasi, stretta in principio, si è andata a poco a poco allargando, costituendo essa sola un terreno ubertosissimo, della estensione, in tutta la Tripolitania, di oltre 300.000 chilometri quadrati più di tutto l'attuale territorio italiano » <sup>(59)</sup>.

Da questo entusiasmo non fu però travolto il governo liberale che prontamente inviò in Libia esperti per lo studio agronomico della Tripolitania. In effetti per il Valenti, già invitato a collaborare in precedenza per porre riparo agli inconsulti e famosi decreti di demanializzazione delle terre in Eritrea <sup>(60)</sup>, nella sua relazione aggiuntiva sulla costituzione di un demanio coloniale in Libia, dopo aver considerato il problema della disponibilità delle terre per la colonizzazione ed aver dichiarato la sua preoccupazione per le gravi affermazioni del Franzoni ritenute prive di fondamento <sup>(61)</sup> si dichiarava convinto della necessità di dichiarare la demanialità soltanto « delle terre *metruké e muaèt* e cioè di tutte le terre, che

---

<sup>(58)</sup> Al riguardo LABANCA, *Oltremare*, cit., pp. 172-178.

<sup>(59)</sup> G. DE FELICE GIUFFRIDA, *Il problema dell'ordinamento fondiario ottomano*, in "Il Messaggero", 22 gennaio 1912.

<sup>(60)</sup> Sul tentativo di colonizzazione in Eritrea, oltre al commento di Martini già riportato nella nota 31, cfr. R. RANIERO, *I primi tentativi di colonizzazione agricola e il popolamento dell'Eritrea 1890-1895*, Milano 1960.

<sup>(61)</sup> VALENTI, *Della disponibilità delle terre*, cit., p. 324.

dall'accertamento fondiario non risultino di proprietà privata (*mulk*), di demanio fiscale (*miri*) o spettanti alle fondazioni religiose e pie (*vakouf*) »<sup>(62)</sup>.

6. *I limiti della prima legislazione per la formazione dei libri fondiari per la Libia.*

In concreto i governi liberali si mostrarono inizialmente molto più prudenti rispetto alle indicazioni provenienti da più parti, le quali invitavano ad adottare spedite soluzioni pragmatiche. Nella prima fase fu infatti imboccata con convinzione la via dell'accertamento prioritario della reale natura delle terre libiche<sup>(63)</sup>. La prima produzione legislativa in materia risultò così poco efficace per l'auspicata colonizzazione.

Con il *Regio Decreto 26 gennaio 1913 n. 48* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'11 febbraio 1913 n. 34 si dispose l'accertamento dei diritti fondiari esistenti nella Tripolitania e nella Cirenaica attraverso l'istituzione di un apposito registro generale che doveva contenere tutte le indicazioni necessarie per l'esatta determinazione dei fondi e degli aventi diritto dei medesimi. A tale compito avrebbero provveduto appositi uffici fondiari da istituire con decreto ministeriale nei principali centri della colonia. Per gli accertamenti compiuti sia in via provvisoria che definitiva, era ammessa impugnativa davanti l'autorità giudiziaria locale « da chiunque vi abbia interesse »<sup>(64)</sup>. Con il *decreto ministeriale 20 luglio 1913*, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle

---

<sup>(62)</sup> Ivi, p. 334. La grafia occidentale dei vocaboli arabi è quella in uso all'epoca, così come adottata da ciascun autore; di qui le differenti denominazioni della stessa categoria di beni proprie dei testi consultati.

<sup>(63)</sup> Cfr. le interessantissime e documentate pagine sulle iniziative dei ministri San Giuliano, Nitti e Bertolini di A. DEL BOCA, *Gli italiani in Libia. Tripoli bel suol d'amore. 1860-1922*, Bari 1986, pp. 249-260.

<sup>(64)</sup> *Regio Decreto 26 gennaio 1913 n. 48*. Ai sensi dell'articolo 9, l'impugnativa era consentita « per dolo, falso, errore sostanziale di fatto, o quando si sia ricuperato un documento decisivo che non siasi potuto prima produrre per fatto della parte contraria o per caso di forza maggiore, ovvero quando l'accertamento sia contrario ad altro relativo al medesimo oggetto ».

Colonie n. 7, luglio 1913, vennero poi emanate le norme istitutive degli Uffici Fondiari ed affidata la loro direzione ad un magistrato del Regno o delle Colonie, o ad un funzionario del Regno o delle Colonie provvisto di laurea in giurisprudenza <sup>(65)</sup>.

Nel complesso fu promulgata una disciplina molto simile a quella della madrepatria in materia di accatastamenti; una normativa che richiedeva operazioni di accertamento non adatte alla realtà fondiaria libica, quale era stata illustrata e descritta dagli esperti inviati *in loco*, prima dal Nitti e poi dal Bertolini attraverso la nomina tempestiva di due commissioni, il tutto a scapito di quella rapida certezza del diritto alla quale si aspirava.

I criteri a cui ci si doveva attenere per l'accatastamento erano complessi e richiedevano operazioni macchinose e lente i cui risultati definitivi venivano sostanzialmente affidati ad una successiva pronuncia giurisdizionale del giudice regionale. In definitiva il meccanismo istituzionale risultava destinato ad assicurare una difesa effettiva degli interessi fondiari locali in una maniera che era incompatibile con il progetto della colonizzazione. In altre parole, la normativa varata dal Bertolini non veniva incontro alle rivendicazioni dei colonialisti e disattendeva le indicazioni pragmatiche degli esperti inviati in Libia che non avevano trascurato di considerare l'esigenza politica della pacificazione.

La scelta legislativa della certezza del diritto in zona di guerra invero anticipò i risultati della Commissione, nominata l'11 febbraio 1913, che concluse i suoi lavori con rapidità ma non prima del dicembre 1913. Le norme legislative riguardanti l'accertamento dei diritti fondiari in Libia <sup>(66)</sup> erano addirittura del mese precedente, gennaio 1913, — ossia prima della partenza degli esperti per Tripoli — ed il decreto ministeriale attuativo porta la data del 20 luglio 1913. In breve, mentre a Tripoli Ghino Valenti raccoglieva gli

---

<sup>(65)</sup> *Decreto Ministero delle Colonie 20 luglio 1913*, articolo 3. Il Ministero delle Colonie provide poi alla pubblicazione in lingua italiana ed araba del suddetto decreto con un volumetto dal titolo *Ordinamento Fondiario nella Tripolitania e nella Cirenaica*, Tripoli 1914, contenente anche i *Regii Decreti 26 gennaio 1913 n. 48 e 29 giugno 1913 n. 838*, l'opera a stampa è conservata presso l'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Esteri tra i documenti dell'*Archivio Storico del Ministero dell'Africa Italiana*, d'ora in poi ASMAI, Inv. Supp. IV, Fondo Caroselli, cassetta 10, fasc. 8.

<sup>(66)</sup> *Regio Decreto 26 gennaio 1913*, cit.

elementi per le sue relazioni economiche e meditava anche su come costituire il demanio coloniale in Libia, i burocrati del nuovo Ministero delle Colonie avevano già tratto le loro conclusioni e sottoposto all'approvazione ministeriale anche il regolamento per il funzionamento degli Uffici Fondiari in Libia.

In pratica, quando la commissione il 20 luglio 1913, come ricorda il suo presidente professor Parona, ebbe a riunirsi per la prima volta a Roma per i lavori di confronto e di coordinamento, proprio in quello stesso giorno e probabilmente nella medesima sede, il ministro Bertolini firmava il decreto attuativo per l'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e Cirenaica <sup>(67)</sup>.

Molto probabilmente un ruolo decisivo per la rapida approvazione dell'ordinamento fondiario libico fu svolto da Mariano D'Amelio, all'epoca coinvolto anche nell'elaborazione dell'ordinamento giudiziario per la nuova colonia d'Oltremare <sup>(68)</sup>. Nel suo articolo apparso nel 1912 sono infatti anticipati, anche riguardo all'ordinamento fondiario libico, le linee poi seguite dal legislatore <sup>(69)</sup>. Un ruolo autorevole che il giudice Giuseppe La Rocca non mancò di segnalare, condividendo la sua tesi dell'opportunità di una tutela giuridica italiana per i diritti degli indigeni. Un processo che impropriamente veniva definito « d'islamizzazione degli istituti giuridici d'Occidente » <sup>(70)</sup> ma in realtà consisteva nel semplice obiettivo di rendere accettabile per le popolazioni musulmane la legislazione italiana in sostituzione degli ordinamenti giuridici preesistenti alla colonizzazione.

La prima legislazione fondiaria coloniale italiana del 1913 non fu dunque uno strumento formalmente legittimo di spoliazione degli indigeni, ma neppure un mezzo creato per conciliare i loro diritti con le esigenze della colonizzazione. Si aboliva il regime fondiario anteriore e si ammetteva i libici a fruire di un regime di tipo europeo

---

<sup>(67)</sup> Cfr. PARONA, *Lettera — Introduzione*, cit., p. XXIV.

<sup>(68)</sup> Sul coinvolgimento del D'Amelio nell'elaborazione dei provvedimenti legislativi per la Libia rinvio a MARTONE, *Giustizia coloniale*, pp. 103 e ss..

<sup>(69)</sup> M. D'AMELIO, *Per l'ordinamento giuridico della Tripolitania e della Cirenaica*, in "Rivista di diritto pubblico", anno IV, 1912, Parte Prima, in particolare pp. 16-17.

<sup>(70)</sup> G. LA ROCCA, *Il regime della proprietà fondiaria e la colonizzazione agricola in Libia*, in "Il Filangieri", anno XXXVII, 1912, p. 197.



che tuttavia togliendo loro i vantaggi e le difese delle proprie leggi e consuetudini, li costringeva a sopportare del nuovo sistema solo i pesi e gli svantaggi delle complesse procedure proprie dello Stato occupante, senza ridurne il temuto malcontento e lo sconvolgimento della loro economia. In concreto il beneficio che con questa normativa riuscì a ricavare lo Stato italiano fu di gran lunga inferiore al danno arrecato alla politica indigena.

7. *Proposte di colonizzazione militare. Le pessimistiche considerazioni di Luigi Einaudi: dal diritto all'economia.*

Le scarse indemanializzazioni, per la lentezza dell'opera di ricognizione dei diritti di proprietà degli immobili secondo la classificazione ottomana e la conseguente impossibilità di attuare una colonizzazione di qualche importanza, fecero venire allo scoperto alcune minimali e duttili proposte di colonizzazione, presentate come poco dispendiose ed immediate.

Un aperto favore nei confronti della colonizzazione militare fu manifestato in una pubblicazione dell'Accademia dei Georgofili. Gli autori — sulla premessa che i paesi nuovi richiedono un notevole impiego di capitali in lavori pubblici « nel tempo stesso che il crescente commercio e l'impiantarsi d'impresе capitalistiche, agricole e industriali attirino nella colonia numerose maestranze ed operai qualificati » <sup>(71)</sup> — prospettavano una soluzione transitoria.

In altri termini l'opera di colonizzazione, nel periodo iniziale e

---

(71) G. BARTOLOMEI-GIOLI, C. MANETTI, *Il regime fondiario indigeno in Libia e la colonizzazione. Note preliminari lette nell'Adunanza ordinaria del 19 gennaio 1913*, in "Atti della Reale Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze", V Serie, anno X, 1913, p. 80. Le considerazioni degli autori delle *Note* presentavano il problema della colonizzazione agraria in una *prospettiva schiettamente liberista* dove l'opera che il governo sarebbe stato chiamato a svolgere non era quello di « fornire terra al colonizzamento purgata da diritti o servitù da parte di nativi (...), permettere i trapassi di proprietà da indigeni e non indigeni » (Ivi, p. 82), come era avvenuto con i provvedimenti di recente varati dal governo Giolitti, ma di « sorreggere invece nei primi passi e con opportune provvidenze incoraggiare i capitalisti piccoli, grossi e medi che dimostrino di possedere attitudini e mezzi proporzionati alla loro impresa, *astenersi sempre dall'intraprendere*, sia pure in via d'esperienza, *la colonizzazione ufficiale* a base di anticipazioni di cui la storia registra il fallimento » (Ivi, p. 83).

quindi prima che una colonia come la Libia, posta a poche ore dalle nostre coste, riuscisse ad attrarre « non poche e forti imprese capitalistiche pronte a dedicarsi allo sfruttamento terriero » (72), poteva ragionevolmente essere affidata all'azione dell'esercito, forse il mezzo più pratico e meno dispendioso permettere in valore la colonia.

Da questa prospettiva, un altro più convinto sostenitore del *soldato-colono*, si affrettò a precisare che « nella prima fase di conquista e di pacificazione l'esercito, oltre la sua grave mansione prettamente militare, pone le basi di una organizzazione amministrativa e politica. L'organizzazione, appena abbozzata dal regime militare, sarà continuata e completata in seguito dal governo civile — al quale spetta l'inizio e lo sviluppo — del secondo periodo, cioè di mettere in valore la nuova terra. Noi riteniamo che anche la seconda fase possa essere iniziata dall'esercito con grande economia dello Stato, il quale, dovendo mantenere una sufficiente guarnigione a difesa della colonia, se ne possa anche valere per compiere quei lavori necessari a formare l'ambiente favorevole ad un celere incremento. I soldati coloniali potrebbero fornire i primi coloni, ed essere i primi e più perfetti educatori della popolazione indigena » (73).

Il Bartolotti, ufficiale dell'esercito, non era affatto preoccupato delle complicazioni prodotte dalla colonizzazione ufficiale. La sua proposta aveva motivazioni diverse, dettate da un autentico razzismo: « La colonizzazione moderna si estrinseca in una azione metodica di uno stato di civiltà superiore su un popolo di razza inferiore, con organizzazione difettosa o primitiva. Produce un'azione profonda sul popolo e sul territorio: ha per effetto di introdurre e propagandare la civiltà, che però non può conservarsi indefinitivamente né inculcarsi, senza l'influenza continua e diretta del popolo civilizzatore » (74).

E per porre fine allo stato di guerra, la sua proposta tattica non era dissimile da quella che renderà vincente la brutale azione repressiva di Graziani: « Razziare e distruggere; fare il deserto è il sistema migliore, l'argomento più persuasivo per domare quella

---

(72) Ivi, p. 80.

(73) D. BARTOLOTTI, *La colonizzazione militare in Libia*, Padova 1914, p. 33.

(74) Ivi, pp. 24-23.

gente ribelle » (75). Il colono soldato avrebbe ricevuto dal Comandante del Presidio un titolo di occupazione provvisorio che si sarebbe tramutato in un vero titolo di proprietà definitivo dopo un periodo minimo di tre anni. A quest'opera di pioniere della colonizzazione agraria si sarebbe aggiunta anche quella, altrettanto utile, di primo educatore degli indigeni: « il soldato nazionale [...] può insegnare agli indigeni, i mestieri, le arti, i sistemi più evoluti della coltivazione del terreno e di sfruttamento delle risorse locali » (76).

A questa linea invero non si attevano i relatori dell'Accademia dei Georgofili, il loro suggerimento non era così rozzo e velleitario, ma partiva semplicemente dall'osservazione che « in tutte le colonie presidiate da milizie metropolitane, fra i soldati e i sottoufficiali congedati non pochi ve ne sono desiderosi di fissarsi sulla terra. Ora è su questi elementi appunto che noi dobbiamo fare affidamento come quelli che assistiti da una sufficiente conoscenza dell'ambiente a cui gi si sono assuefatti, scortati dai loro risparmi, posseggono i migliori coefficienti di fortuna » (77).

Le considerazioni così svolte erano prive di risvolti ideologici e valide solo nel breve periodo. Le premesse erano oltre: Bartolomei-Gioli e Manetti erano ben convinti che la colonizzazione richiedeva un processo lungo legato alla realizzazione prioritaria di strutture essenziali, all'impiego di capitoli non solo italiani ma anche stranieri.

Era insomma la tesi che Luigi Einaudi, appena l'anno prima, aveva enunciato in una serie di articoli apparsi sulla *Riforma Sociale*, e sul *Corriere della Sera*. Una voce difforme di severa critica per l'infatuazione coloniale dell'opinione pubblica italiana, quella del giovane economista, convinto assertore della sicura improduttività della nuova colonia per il bilancio dello Stato italiano. Secondo Einaudi era iniziata un'opera di sacrificio per lo Stato e per i sudditi italiani considerati nella loro qualità di contribuenti, tutto ciò senza alcuna speranza di ritorno prossimo o lontano: i nostri emigranti non erano di certo persone che potevano aspettare guadagni dall'oggi a dieci o vent'anni.

Mentre venivano pubblicati gli articoli di Einaudi, la conquista

---

(75) Ivi, p. 94.

(76) Ivi, p. 34.

(77) BARTOLOMEI-GIOLI, MANETTI, *Il regime fondiario indigeno in Libia*, cit., p. 80.

della colonia ogni giorno di più dimostrava di non poter essere compiuta con facilità: credere dunque che la Tripolitania potesse essere feconda di guadagni, in tempi brevi per la madrepatria « sarebbe un prepararsi alle sorprese peggiori » (78).

Per di più era del tutto controproducente un progetto di colonizzazione ufficiale che avrebbe concentrato l'intervento dello Stato in una direzione diretta a scoraggiare gli investimenti di capitali privati italiani e stranieri. Gli interventi dello Stato dovevano essere invece solo indiretti: costruzione di strade, ferrovie, acquedotti.

Per lo studioso di economia discorrere di colonizzazione rapida in Libia era pazzesco e non solo per le contingenze belliche; le culture andavano infatti impiantate su terreni ancora « da redimere sul deserto minacciante » (79); inoltre andava trovata l'acqua, scavati i pozzi, costruiti i serbatoi e gli acquedotti per irrigare le terre coltivabili. « La colonizzazione verrà — scriveva nel 1911 il futuro Presidente della Repubblica Italiana — ma sarà l'opera di decenni e di secoli (...). Il che val quanto dire che la Tripolitania non è e non sarà per un pezzo un succedaneo dell'America per l'emigrante povero, che va all'estero non per impiegare risparmi già formati, ma per costruire appunto col lavoro il risparmio » (80). La terra della Tripolitania era di una qualità tutta diversa da quella che aveva attirato ed attirava decine di migliaia di italiani nel nuovo mondo.

Peraltro, anche solo pensare di creare un sistema economico chiuso « a pro delle diverse combriccole d'imprenditori privilegiati che già deliziano l'Italia » (81) rappresentava un madornale errore di politica economica. Il governo italiano, non dando ascolto alle *indecenti sfuriate xenofobe*, doveva almeno instaurare *il regime della*

(78) L. EINAUDI, *A proposito della Tripolitania. Considerazioni economiche e finanziarie*, in "La Riforma Sociale", XVIII, 1911, vol. XXII, p. 604. Einaudi si diceva certo « che nemmeno lo stesso turco, sebbene pochissimo abbia fatto per la Tripolitania e si limiti a sfruttarla con tributi, abbia un tornaconto economico a conservare quelle province. Sarà una liberazione per l'erario turco, quando l'avrà perdute. E sarà una cagione perenne di spese per noi che l'avremo conquistate » (*Ibidem*).

(79) *Ivi*, p. 612.

(80) *Ivi*, p. 613.

(81) L. EINAUDI, *A proposito della Tripolitania. Ottimismo o pessimismo coloniale*, in "La Riforma Sociale", anno XVIII, 1911, p. 755.

*porta aperta* così come realizzato dall’Inghilterra in Egitto. In questa prospettiva il decreto Caneva sul divieto di vendita dei terreni gli appariva una soluzione del tutto antitetica all’esigenza di aprire la Libia al capitale internazionale: « un catenaccio nel territorio tripolino contro gli stranieri »<sup>(82)</sup>. Ed *i più rancidi pregiudizi mercantilisti* venivano ulteriormente enfatizzati con l’annuncio dei successivi provvedimenti governativi per la proprietà fondiaria libica.

Einaudi in definitiva censurò le motivazioni della colonizzazione senza soffermarsi sulla normativa attuativa. Nella sua decisa presa di posizione il discorso era diretto a contrastare gli obiettivi politici ed economici che il governo italiano intendeva perseguire in Libia. La sua severa critica era diretta a contrastare il progetto complessivo di colonizzazione non singole modalità di attuazione.

8. *Catasto e colonizzazione ufficiale. Il lavoro degli Uffici Fondiari. Verso la « spigliatezza procedurale ».*

Per il programma governativo, catasto e colonizzazione ufficiale erano invece determinanti e strettamente collegati. La formazione del catasto libico era infatti essenzialmente finalizzata alla individuazione del demanio coloniale. I procedimenti di accertamento catastale non erano diretti alla certificazione della proprietà terriera nella Libia *tout court*, ma a fare certezza probatoria solo a vantaggio dei futuri coloni<sup>(83)</sup>. Gli uffici del catasto dovevano curare innanzitutto l’accertamento delle terre *mulk* e delle terre *miri*: obbligatorio era per i proprietari far richiesta di accertamento.

In un documento dell’ufficio legislazione e giustizia del Ministero delle Colonie, datato novembre 1913, che tra l’altro accenna

---

<sup>(82)</sup> Ivi.

<sup>(83)</sup> Su questo punto S. SPADA, *La colonizzazione nella Libia. Ristampa di uno Studio pubblicato nell’aprile del 1912 con aggiunta di un capitolo e note*, Bologna 1914, p. 41. In concreto, non è possibile verificare questa affermazione perché la documentazione catastale non è conservata negli archivi italiani. Solo una ricerca in Libia potrebbe colmare questa lacuna e consentire l’esame dell’effettivo lavoro degli uffici fondiari, degli accertamenti d’ufficio compiuti, delle scelte territoriali effettuate, degli eventuali ricorsi, delle questioni affrontate e delle motivazioni delle decisioni, infine degli accordi stipulati con le popolazioni locali.

all'attuazione dell'ordinamento fondiario in Libia, si legge che « fu provveduto alla istituzione degli Uffici di Tripoli e Bengasi a capo dei quali sono stati posti due magistrati » e che inoltre « sono pervenute intanto da Costantinopoli le copie autentiche dei registri del *Defter Khanè* contenenti le iscrizioni per circa 100.000 proprietà e si è proceduto alla loro traduzione, ormai ultimata, ed esse serviranno utilmente di ausilio e di controllo per gli accertamenti delle proprietà private » (84).

Ma il lavoro doveva concentrarsi al più presto sull'individuazione delle terre effettivamente coltivabili « per l'importanza giuridica che ha la questione, quanto per gli effetti d'ordine patrimoniale che involgerebbe la dichiarazione e l'affermazione del dominio pubblico su terre di coltura fra le migliori della colonia » (85).

Il ritardo nel 1915 era grande e meritava di essere recuperato sollecitamente. In effetti, una volta prescelta la soluzione di prender le mosse dalla legislazione ottomana, pur avendo escluso la redazione di un catasto geometrico, l'opera degli uffici si dimostrava particolarmente lenta. La procedura degli accertamenti provvisori comprendeva un'istruttoria da parte dell'Ufficio Fondiario, che andava poi resa pubblica per consentire l'esercizio del diritto di opposizione davanti al Capo dell'Ufficio stesso contro i risultati dell'istruttoria. La decisione sul ricorso veniva emessa dopo aver sentito le parti e la speciale Commissione consultiva. Se l'opposizione veniva respinta si procedeva ad iscrizione provvisoria che poteva essere impugnata, da chiunque vi avesse interesse, entro il termine di due anni innanzi al Tribunale regionale. Insomma si arrivava all'iscrizione definitiva solo se trascorrevano senza ricorso due anni da quella provvisoria ovvero se il Tribunale rigettava l'eventuale impugnativa, ma in questo caso i tempi erano ancora più lunghi.

Questa procedura rendeva oggettivamente difficili le istruttorie di accatastamento che peraltro furono notevolmente rallentate dalla iniziale conversione dei titoli di proprietà ottomani che riguardavano

---

(84) *Riservata-personale a S. E. il Governatore di Tripoli del novembre 1913*, in Inv. ASMAI, vol. III, 1879-1953, Varie, pacco 156.

(85) R. COLUCCI, *Sull'ordinamento fondiario della Libia*, in "Rivista di diritto pubblico", anno VII, 1915, Parte prima, p. 515.

i beni *mulk* e *miri* ovvero quelli di proprietà privata e gi demaniale. In tal modo la verifica dei beni *muaèt* ovvero quelli incolti definiti terre morte e dei beni collettivi *metrukè* vacanti ad uso degli abitanti di uno o più villaggi, non registrati nei libri ottomani ma diretti a promuovere la colonizzazione italiana, venne di fatto ritardata. Per contro già dai primi accertamenti era risultata evidente l'insufficienza dei beni demaniali ottomani. Pertanto, nell'economia degli accertamenti sarebbe stato opportuno dare priorità alla verifica dei diritti di proprietà sulle terre *muaèt* e *metrukè*, per promuovere al più presto la valorizzazione agraria, come suggerito dal Valenti.

Dare impulso alle iniziative di formazione del demanio coloniale, spezzare gli equilibri statici, imprimere un nuovo dinamismo, divenne l'obiettivo dei sostenitori della colonizzazione anche negli anni della Grande Guerra, quando l'interesse per il problema fondiario della Libia era divenuto oggettivamente marginale per il governo centrale.

Una prima tempestiva critica al sistema dell'ordinamento fondiario vigente fu espressa da Giacomo Venezian in una memoria presentata all'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna su il *tapu* nel diritto ottomano, ossia il titolo di proprietà rilasciato al possessore delle terre *miri*, che la procedura d'accatastamento italiana trasformava in una nuova ed efficace certificazione immobiliare. Il Venezian sosteneva che la legislazione italiana, innestandosi sul sistema di registrazione ottomana scambiava i titoli di assegnazione della proprietà pubblica (terre *miri*) con quelli della proprietà privata (terre *mulk*), in quanto attribuiva erroneamente al *tapu* un valore probatorio di certificazione della proprietà privata che per il codice fondiario ottomano del 1838 non aveva.

A questa prima puntuale critica faceva poi seguire una serie di riserve sull'arbitraria istituzione degli accertamenti fondiari provvisori; in particolare segnalava la separazione delle due istruttorie, da un lato quella amministrativa dell'ufficio fondiario, dall'altra quella giurisdizionale, motivo di un eccessivo dispendio di energie <sup>(86)</sup>.

---

<sup>(86)</sup> G. VENEZIAN, *Il tapu nel diritto ottomano*, Bologna 1913, concentra le critiche alla procedura nelle ultime due pagine, pp. 26-26. Il tema della proprietà fondiaria ottomana era stato in precedenza trattato in maniera più ampia nella conferenza letta il 17 novembre 1912 al Circolo giuridico di Roma: G. VENEZIAN, *Proprietà fondiaria in Libia*, Bologna 1912.

In effetti il legislatore italiano, nel predisporre l'ordinamento fondiario della Libia, non si era ispirato alla legge fondiaria tunisina del 1885, a sua volta un'applicazione modificata del *Torrens Act* australiano del 1858, che lasciava facoltà al proprietario di sottoporre la sua proprietà alla legislazione occidentale o di continuare nell'antico sistema. In base a questa legge tunisina, i proprietari potevano trascrivere il proprio diritto nei nuovi libri fondiari con la conseguenza che da quel momento non era ammessa più alcuna rivendicazione contro l'immobile. Prima dell'iscrizione le eventuali opposizioni da proporre nel termine di due mesi dalla pubblicazione della richiesta immatricolazione, venivano giudicate direttamente dai tribunali ordinari.

La decisione giurisdizionale di ammissione o il decorso di due mesi senza opposizioni rendeva la richiesta immatricolazione definitiva con la conseguenza « di sottrarre l'immobile all'oscuro ed incerto diritto musulmano, e di sottoporlo invece alla legge fondiaria e in difetto alle disposizioni del Codice Civile francese » (87).

Pertanto, con la pretesa « di servire di programma agli studiosi che vorranno rivolgere più particolarmente i loro sforzi all'esame del diritto immobiliare musulmano in genere, ed a quello applicato in particolar modo nelle nostre nuove province; la Tripolitania e la Cirenaica » (88), l'avvocato, promotore della Società italiana per lo studio della Libia, si affrettò ad esaltare i grandi benefici della legge fondiaria tunisina.

Le critiche alla legislazione coloniale italiana si focalizzarono così sul punto della doppia istruttoria, amministrativa e giurisdizionale, e sui tempi eccessivi di definizione delle pratiche in un articolo che apparve sulla *Rivista Coloniale* nel 1916, autore questa volta un funzionario del Ministero delle Colonie. In questo breve lavoro venivano chiaramente individuati i difetti della legislazione vigente in relazione alla spigliatezza procedurale auspicabile in materia. Anche qui troviamo un breve cenno comparativo con le altre legislazioni fondiarie, in particolare quella tunisina, ma in questo caso il giudice chiaramente invita a « creare una giurisdizione

---

(87) CURIS, *Studio sulla proprietà fondiaria in Libia*, cit., p. 189.

(88) E. GUTTIERES, *Del Regime Fondiario Musulmano in Tunisia. Diritto Malechita e Hanafita*, Firenze-Milano, 1913, p. 7.



spiccia »<sup>(89)</sup> attraverso un riconoscimento giurisdizionale delle funzioni del Capo dell'Ufficio Fondiario.

9. *Il contrastato progetto di riforma del ministro Colosimo. Le inattese norme del 1917 sul conflitto di competenza.*

Il Ministero delle Colonie con l'intento di dare ordine alla materia, oltre ad anticipare l'abbreviazione dei tempi dell'accertamento definitivo, mise anche in cantiere la compilazione di un Testo Unico per introdurre disposizioni che nel primo ordinamento non avevano trovato « le corrispondenti o che si (erano) soltanto adombrate o che appena (potevano) desumersi in quanto legate al sistema fondiario prescelto »<sup>(90)</sup>.

Un progetto di modificazione all'ordinamento fondiario vigente che non trovò favorevoli i capi degli Uffici Fondiari di Bengasi e Derna, giudici Massimo Colucci e Fernando Valenzi, che insieme al collega dell'Ufficio di Tripoli, Giuseppe La Rocca, sin dall'estate del 1916, avevano partecipato in Roma ai lavori della Commissione nominata dal ministro Colosimo, appena insediato il governo Bosselli. In particolare Colucci e Valenzi sostenevano per « ragioni pratiche di mantenere l'attuale ordinamento (in sede di impugnativa) immutato »<sup>(91)</sup>.

Diversa opinione venne manifestata dall'avvocato Luciani, che nel frattempo aveva sostituito il giudice La Rocca a capo dell'Ufficio Fondiario di Tripoli. Sul carattere giurisdizionale nella funzione di accertamento, il nuovo responsabile dell'Ufficio<sup>(92)</sup>, pur rilevando « che non si può creare un nuovo organo giudiziario senza averlo

<sup>(89)</sup> L. DEL GIUDICE, *Il potere giurisdizionale degli uffici fondiari della Libia*, in «Rivista Coloniale», anno XI, 1916, p. 729.

<sup>(90)</sup> Ivi, p. 5.

<sup>(91)</sup> *Relazione degli Uffici Fondiari di Bengasi e di Derna, Tripoli 10 giugno 1917*, in Inv. Supp. ASMAI, IV, cit.).

<sup>(92)</sup> La sua relazione risulta annotata dal Colucci con affermazioni — interlineari, a margine e in calce — del tipo « che c'entra! ma che! Non ha capito il sistema dei libri fondiari. Allora? Per ogni immobile, si starebbe freschi! » ed altre dello stesso tono. La copia della *Relazione sull'ordinamento fondiario vigente e sulle progettate riforme del Capo dell'Ufficio Fondiario di Tripoli*, dell'Avv. A. Luciani, Tripoli 8 giugno 1917,

tassativamente sancito», tuttavia, «dati i fini della nostra legge fondiaria (riteneva) indispensabile investire di funzioni giurisdizionali i Capi degli uffici, poiché esorbita dalle mansioni di un organo amministrativo l'esame dei titoli di proprietà o delle altre prove in ordine al possesso, specie, quando da tale esame debba discendere una decisione sul valore di tali elementi probatori, e la decisione stessa sia destinata a produrre gravi effetti giuridici in ordine a dichiarazioni ed attribuzioni di diritti reali. Nel decreto quindi dovrebbe essere aggiunta una disposizione che chiarisca in modo assoluto la questione»<sup>(93)</sup>.

Il sostegno del ministro Colosimo nei confronti del Testo Unico preparato a Roma, determinò da parte del Colucci e del Valenzi la redazione di un più ampio e dettagliato rapporto: ben 49 pagine dattiloscritte, che licenziarono all'On. Ministro chiedendo «venia della sua incompiutezza nella sostanza e nella forma, impari certo al lavoro legislativo cui la relazione si riferisce»<sup>(94)</sup>.

Una formula di apparente ossequio in aperto contrasto con il contenuto della loro non richiesta relazione. I due magistrati con il loro minuzioso commento al progetto ministeriale, intendevano infatti dimostrare tutta la loro competenza, frutto della quotidiana applicazione della normativa sottoposta a revisione, non tenuta nel debito conto dai burocrati romani.

La loro resistenza agli impulsi innovatori provenienti dalla madrepatria era influenzata soprattutto dalla difesa accanita del proprio ruolo in colonia. In questo caso l'iniziativa ministeriale — che timidamente intendeva dare impulso alla colonizzazione, imprimendo un certo dinamismo procedurale — non trovava l'appoggio dei responsabili degli Uffici Fondiari di Bengasi e Derna, solo perché esclusi dalla fase di concertazione della bozza di decreto. Se si legge la relazione è veramente difficile individuare sostanziali e profondi contrasti sui nuovi espedienti giuridici. Ad esempio, a proposito del carattere giurisdizionale dell'Ufficio Fon-

---

conservata in Inv. Supp., ASMAI, IV, cit., è quella trasmessa dal Segretario Generale della Tripolitania al Colucci.

<sup>(93)</sup> Ivi, pp. 21-22.

<sup>(94)</sup> *Relazione dei Regii Uffici Fondiari di Bengasi e di Derna all'On. Ministro delle Colonie*, (senza data, ma 1917), in Inv. Supp. ASMAI, IV, cit., p. 49.

diario, i due zelanti magistrati, dopo lunga disamina, giungevano soltanto alla conclusione che il principio « era stato già ammesso dalla Corte di Cassazione di Roma anche nello stato precedente l'attuale della legislazione » <sup>(95)</sup>.

Insomma se quelle proposte di riforma fossero state avanzate dai coloniali non sarebbe stato in alcun modo necessario esplicitare attraverso una compiuta disamina giuridica il loro carattere realistico rispetto ai quotidiani ostacoli per la definizione delle pratiche di accatastamento.

Questa vicenda, che ebbe poi sviluppi inattesi, prima del precipitare degli avvenimenti bellici a seguito dello sfondamento del fronte italiano a Caporetto nell'ottobre del 1917, testimonia un ulteriore dualismo nella politica seguita nei confronti degli arabi. Non solo quello segnalato da Del Boca fra il potere militare e quello civile <sup>(96)</sup>, ma anche il confronto, o la mancanza di collaborazione tra i magistrati inviati in Colonia e i burocrati del Ministero delle Colonie accusati di non avere conoscenza dell'ambiente coloniale. Una contrapposizione che comunque, nonostante l'accantonamento dell'approvazione del Testo Unico, si risolse a favore dei ministeriali.

In maniera inaspettata gli articoli 30, 136 e 137 delle norme complementari dell'ordinamento giudiziario, approvato con D.L. 15 aprile 1917 n. 938, regolarono infatti le eventuali difformi pronunce in sede di accertamento, tra l'autorità giudiziaria e gli uffici fondiari, come conflitto di competenza. In forma implicita fu quindi riconosciuto carattere giudiziario agli Uffici Fondiari libici.

La novità non era di poco conto perché in base all'ordinamento

---

<sup>(95)</sup> Ivi, p. 5. Antonio Marongiu, pubblico ministero presso la Corte d'Appello per la Libia di Tripoli, nel 1916 segnalò il vantaggio di considerare come vere e proprie sentenze le decisioni dei titolari degli Uffici Fondiari (A. MARONGIU, *Per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1915-16*, Tripoli 1916, p. 3). Tuttavia, l'anno successivo si mostrò incerto su questo medesimo argomento e contestualmente colse l'occasione per esprimere « il più vivo compiacimento » per il lavoro compiuto dai « tre ottimi colleghi » posti a capo degli Uffici Fondiari della Colonia, « La Rocca, Colucci e Valenzi » (A. MARONGIU, *Per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1916-17*, Tripoli 1917, p. 65), dimenticando che nel frattempo il primo dei tre colleghi — contrari ogni innovazione — era stato sostituito dall'avvocato Luciani, sostenitore della tesi giurisdizionale.

<sup>(96)</sup> DEL BOCA, *Gli italiani in Libia*, cit., pp. 250 e ss..

fondiaro del 1913, se veniva impugnata la decisione dell'Ufficio Fondiario, si apriva un dibattito giudiziario che seguiva tutti i gradi della giurisdizione ordinaria sino alla Cassazione di Roma. In base alle sole norme del 1913 l'Ufficio Fondiario doveva eseguire una istruttoria, rendere pubblici i suoi risultati, esaminare le eventuali opposizioni con l'assistenza di una Commissione consultiva, risolvere l'eventuale opposizione all'accertamento così definito. A questo punto, se la decisione veniva impugnata innanzi al giudice regionale, l'istruttoria si riproduceva davanti all'autorità giudiziaria come se il primo esame delle contestazioni non fosse stato effettuato ed era possibile ricorrere ulteriormente in appello e giungere sino in Cassazione.

Con le norme del 1917 il giudizio innanzi all'Ufficio Fondiario veniva considerato come un vero e proprio giudizio di primo grado. Inoltre, sempre per rendere la procedura più rapida, il Tribunale regionale, composto da un giudice e da quattro assessori con voto deliberativo era stato costituito come giudice d'appello e demandata alla Corte di Appello di Tripoli la cognizione dei ricorsi ordinariamente devoluti alla Cassazione.

« Il concetto ispiratore — come si legge in una bozza di relazione al decreto reale che avrebbe dovuto approvare un nuovo Testo Unico per l'ordinamento fondiario della Tripolitania e della Cirenaica già predisposto sin dal 1916 — (era) stato quello di conservare il più possibile carattere locale ai giudizi in materia fondiaria nella quale affluiscono elementi e dominano concessioni peculiari alle colonie, e talvolta persino alle diverse regioni entro la medesima colonia, sì da rendere difficile che esse sian colte con esattezza da organi giurisdicenti in località lontane od estranee alle colonie stesse » <sup>(97)</sup>.

In base al riconoscimento della competenza giurisdizionale degli Uffici Fondiari libici, i tempi per l'accertamento definitivo venivano così drasticamente ridotti perché, in caso di opposizione o l'Ufficio accoglieva il ricorso oppure, se adottava una decisione negativa, la trasmetteva direttamente all'autorità giudiziaria che in secondo grado decideva l'impugnativa degli interessati,

---

<sup>(97)</sup> *Bozza di relazione al decreto reale che approva il testo unico per l'Ordinamento Fondiario della Tripolitania e della Cirenaica, allegata alla nota 21 maggio 1917 n. 546 del Ministro delle Colonie*, p. 12, Inv. Supp. ASMAL, IV, Fondo Caroselli, Cassetta 10, fasc. 5.

infine in ultima istanza si pronunciava al posto della Cassazione di Roma, la Corte d'Appello di Tripoli.

Il successivo periodo bellico in madrepatria e l'insurrezione araba in Libia spostò poi per qualche tempo su un piano non più realistico il problema della colonizzazione agraria. Sicché le novità introdotte subirono un'attuazione ritardata.

10. *Le novità determinate dall'approvazione degli Statuti. Il Regio Decreto 3 luglio 1921 n. 1207 del ministro Rossi.*

Per ritrovare segni significativi di una ripresa delle iniziative di colonizzazione bisogna attendere il 1919, quando in Libia « si aprì una nuova e importante, anche se contraddittoria, fase »<sup>(98)</sup>.

La concessione degli Statuti per la Tripolitania e la Cirenaica per un breve momento sembrò delineare, come ha efficacemente sottolineato Labanca, « un rapporto completamente nuovo degli italiani con le popolazioni libiche »<sup>(99)</sup> con notevoli novità non solo per la nuova cittadinanza dei sudditi coloniali della *Quarta Sponda* e la previsione dell'istituzione dei parlamenti locali, ma anche per i mutamenti in materia di compravendita di immobili, di espropriazione e di accatastamento dei beni *vakouf*, che nei testi normativi italiani sono denominati *aquaf*.

Nelle zone di governo civile vennero infatti autorizzate le vendite con il *Regio Decreto 31 ottobre 1919 n. 2117*, mentre con il successivo *Regio Decreto 25 agosto 1920 n. 1535* si innovò in materia d'indennità al proprietario espropriato. Con quest'ultimo decreto il criterio del calcolo dell'indennità da corrispondere al proprietario dell'immobile, sino a quel momento vincolato al criterio del tutto irrisorio del valore medio nel quinquennio precedente l'ottobre 1911, venne sostituito da quello della giusta indennità. In tal modo una delle più evidenti lesioni patrimoniali, percepita come un vero sopruso coloniale dai proprietari libici, venne temporaneamente cancellata. In concreto la nuova normativa ebbe una vigenza brevissima, meno di tre anni.

---

<sup>(98)</sup> LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 348.

<sup>(99)</sup> Ivi.

Inoltre con il *Regio Decreto 31 ottobre 1919 n. 2119* anche l'amministrazione e devoluzione delle eredità giacenti e dei beni degli assenti, ovvero la gestione dei beni *vakouf*, venne restituita ai musulmani senza le interferenze e le restrizioni del passato. Permettere l'opera colonizzatrice anche sui terreni costituiti in *vakouf* ovvero su quei beni resi *res extra commercium* per uno scopo religioso in quanto proprietà trasferita a Dio, aveva costituito oggetto di discussione nell'immediatezza della conquista, ma presto si riconobbe che lo Stato italiano non poteva accampare alcun diritto di proprietà sugli immobili *vakouf* appartenenti alle fondazioni musulmane. Tuttavia si ritenne di esercitare comunque un sorveglianza sulla gestione di tutti quanti gli amministratori di tali beni sulla base di direttive politico-amministrative proprie dello Stato italiano.

Il decreto del 1919 si conformava ad un diverso intendimento, quello di porre la legislazione specifica in armonia con i principi islamici, rispettando così i costumi religiosi degli arabi e le loro istituzioni. La modifica, che apriva nuovi orizzonti per la politica indigena, prendeva spunto dalle osservazioni di Carlo Alfonso Nallino. Sin dal 1916 infatti, l'insigne arabista aveva consegnato al ministro Colosimo una breve relazione a commento dei lavori di una Commissione mista nominata dal governatore della Tripolitania.

Nei suoi appunti il Nallino aveva sostenuto l'inopportunità di una normativa italiana per i beni *vakouf*, denominati *Waqf* nella sua relazione. In quella occasione, il futuro accademico d'Italia, senza reticenze aveva invitato alla desistenza, segnalando al ministro che dalla lettura degli atti « si (ricavava) l'impressione che i delegati italiani non fossero sempre sufficientemente preparati a trattare di cose islamiche; per questa materia sarebbe stato opportuno che avessero avuto chi li illuminasse » <sup>(100)</sup>.

La materia era molto delicata: « L'importanza grandissima dei *Waqf* e l'opportunità di lasciarli governare dai musulmani sta unicamente nel fatto che la maggioranza dei *Waqf* (non tutti) ha scopi di beneficenza pubblica (elemosine ai poveri, mantenimento di fontane od acquedotti, ecc.) e scopi di carattere religioso (spese per

---

<sup>(100)</sup> C. A. NALLINO, *Progetto di ordinamento dell'Amministrazione dei beni Aukaf*, Roma, 27 luglio 1916, p. 1, in ASMAI, posizione 113/1.

la guerra santa, pagamento di spese per pellegrini che vadano alla Mecca, spese per il culto musulmano sotto forma di erezione e mantenimento di moschee o di scuole confessionali islamiche, pagamento di funzionari e maestri addetti alle moschee, ecc.). Sicché i *Waqf* per secoli sono stati quasi l'unica fonte che provvedesse alla beneficenza pubblica ed al mantenimento del culto negli Stati islamici » (101).

Erano espressioni chiaramente polemiche che manifestavano ampie riserve sul progetto di ordinamento dei beni *vakouf* e sugli inconvenienti che sarebbero sorti. La tesi del Nallino non fu immediatamente condivisa dal Colosimo e la restituzione ai musulmani della piena amministrazione dei beni *vakouf* fu concessa, al pari degli Statuti, solo tre anni dopo dal ministro Rossi.

Dichiarata la fine dello stato di guerra e restituite le proprietà confiscate ai ribelli con il *Regio Decreto 22 novembre 1919 n. 2428* (102) il liberaldemocratico Luigi Rossi avrebbe voluto sfruttare a vantaggio dell'Italia le novità di indirizzo nella politica coloniale, ma la presenza dell'incapace Menzinger a Tripoli e la brevità del primo incarico ministeriale alle colonie resero la sua azione inefficace. Il ritorno al ministero delle Colonie, il 15 giugno del 1920, gli consentì invece di sostituire il Menzinger e di prendere un'importante decisione: la ripresa del programma di colonizzazione con l'approvazione di una nuova, importante normativa per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Fu infatti il governo centrale e per esso il ministro liberale Luigi Rossi, e non il celebrato governatore Giuseppe Volpi, a determinare la svolta nell'acquisizione al demanio coloniale dei terreni necessari alla colonizzazione agraria in Libia. L'approvazione del Testo Unico, già in parte elaborato durante i primi anni di guerra, fu infatti uno

---

(101) Ivi, p. 2.

(102) « Ai condannati per reati politici e per reati comunque determinati da movente politico della Tripolitania e della Cirenaica ed in caso di morte ai loro eredi, ove la condanna sia estinta in seguito ad amnistia e grazia sovrana o per fine pena, sono restituiti i beni confiscati per effetto della condanna riportata » (Articolo 1, *Regio Decreto 22 novembre 1919 n. 2428 relativo alla restituzione dei beni confiscati ai condannati per reati politici nella Tripolitania e Cirenaica*).

dei punti qualificanti della sua azione di intermittente ministro delle Colonie <sup>(103)</sup>.

In definitiva, se pure non fu Rossi personalmente ad escogitare la soluzione capace di superare l'*impasse*, la sua determinazione fu senz'altro decisiva nel capovolgere completamente il presupposto giuridico della costituzione del demanio di colonizzazione. La pubblicazione del Testo Unico fu infatti sfruttata, non tanto per introdurre modificazioni di forma e per meglio ordinare la materia delle impugnative modificata dalle norme complementari dell'ordinamento giudiziario del 1917, articoli 30, 136 e 137, ma per sottoporre la materia ad una revisione profonda.

Tuttavia nell'ampia relazione che accompagna il decreto del nuovo ordinamento fondiario — e che porta la data del 3 luglio 1921, anche se poi pubblicato con notevole ritardo sulla Gazzetta Ufficiale del Regno soltanto il 21 novembre 1921 — il Rossi espone i diversi capi del nuovo testo, si soffermò a commentare le novità per l'iscrizione dei diversi beni immobiliari della colonia nei libri fondiari predisposti per la Tripolitania e la Cirenaica, segnalò in particolare i miglioramenti per i beni *vakouf* destinati a un fine di religione o di beneficenza, ma lasciò passare sotto silenzio l'innovazione principale.

Unico accenno alla soluzione escogitata, la segnalazione che « dei beni demaniali, così pubblici come patrimoniali si è fatta l'enumerazione » <sup>(104)</sup>. Eppure nell'articolo 4 era stata introdotta la disposizione più importante di tutto il nuovo ordinamento fondiario: *l'inserimento dei terreni improduttivi, incolti o abbandonati tra i*

---

<sup>(103)</sup> Il Rossi fu ministro delle Colonie nel primo governo Nitti dal 23 giugno al 16 novembre 1919 e nel secondo governo Nitti dal 14 marzo al 21 maggio 1920 dopo l'*interim* del presidente del Consiglio; nel terzo governo Nitti non fu riconfermato e lo sostituì Meuccio Ruini; ricoprì nuovamente l'incarico ministeriale nel nono e decimo governo Giolitti dal 15 giugno 1920 al 15 maggio 1921 e poi dall'11 giugno al 4 luglio 1921. Il ruolo di questo ministro nella vicenda coloniale italiana non fu marginale. Erede della politica degli Statuti e degli accordi con la popolazione araba, tentò di sfruttare a vantaggio della colonizzazione il clima di pacificazione e di collaborazione che sembrava essersi finalmente realizzato.

<sup>(104)</sup> *Relazione di S. E. il ministro delle colonie, Luigi Rossi a S.M. il Re sul decreto che detta le norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica*, in "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", 1921, Roma - Lunedì 21 novembre - numero 272, p. 1373.



*beni patrimoniali della colonia.* In altri termini i terreni non coltivati ovvero *muaèt*, senza necessità di alcun accertamento catastale sui relativi titoli di proprietà, venivano per la loro condizione naturale individuati senz'altro come beni del patrimonio dello Stato coloniale e d'ora in poi vincolati ad una destinazione di pubblica utilità, che nella specie era senz'altro quella della colonizzazione agraria. Con l'articolo 4 in Libia, ai beni del patrimonio disponibile dello Stato elencati dagli articoli 427 e seguenti del Codice Civile del 1865, furono aggiunti altri beni non rientranti nell'elencazione vigente per il territorio nazionale.

Si trattò di una significativa originalità coloniale, perché in tal modo gli Uffici Fondiari della colonia d'Oltremare furono autorizzati a dichiarare in maniera sollecita la natura demaniale dei terreni libici, in base alla sola constatazione della situazione di fatto e quindi non più attraverso un faticoso e lento esame dei titoli di proprietà.

Era un espediente risolutivo per la politica coloniale di spoglio. Tuttavia in questa vicenda giuridica, a fronte dell'importanza della presunzione di demanialità del decreto di Rossi ciò che colpisce è il completo silenzio dei contemporanei su tale rilevante innovazione, impensabile per la madrepatria e per gli esiti sociali e politici che avrebbe potuto determinare nelle campagne proprio nel momento dell'occupazione delle fabbriche nell'autunno del 1920 e la successiva reazione fascista della primavera del 1921.

Infatti, mentre nel Regno si reprimevano le proteste delle organizzazioni dei lavoratori della terra, dei braccianti, dei salariati guidati dai socialisti ed anche dai popolari, tendenti ad ottenere la distribuzione delle terre incolte, per la Libia, al contrario, si adottavano provvedimenti diretti, anche se solo in prospettiva, ad assegnare terreni di proprietà degli arabi, a quegli stessi contadini italiani oggetto in madrepatria delle minacce e delle provocazioni fasciste.

11. *La scelta d'un uomo d'affari: Giuseppe Volpi governatore della Tripolitania per iniziativa di Giolitti.*

Come è noto la Libia, per molti, sin dalla occupazione di Tripoli, doveva diventare una colonia di popolamento mediante « la

sostituzione dell'emigrante italiano all'indigeno nella regione costiera ed il progressivo respingimento di quest'ultimo verso l'interno »<sup>(105)</sup> ebbero proprio ora che il legislatore patrio adottava una disposizione efficace per rendere feconda l'opera di colonizzazione, la rilevante novità veniva taciuta: dal ministro proponente, dagli esperti di diritto coloniale, dagli uomini politici legati al governo liberale, dai suoi oppositori, dai quotidiani. Eppure così facendo il governo nazionale dava nuovo e concreto impulso alla colonizzazione, rendendo molto più semplice ed efficace l'azione amministrativa. Un perfezionamento tecnico che probabilmente, escogitato all'ultimo momento, non fu subito pubblicizzato per non suscitare nuove polemiche e dissensi; di qui il consapevole silenzio del ministro giolittiano.

Al riguardo va segnalato che nella puntigliosa relazione del 1917 di Colucci e Valenzi — che si perdeva nell'esposizione dei dettagli tecnici e della prassi sino ad allora seguita in colonia e commentava tutte le proposte di riforma legislativa e non solo quelle relative al carattere giuridico dell'Ufficio Fondiario ed al sistema delle impugnative — non vi è cenno di questa nuova elencazione dei beni patrimoniali dello Stato in Libia. Quindi è verosimile che l'articolo 4 del decreto Rossi sia stato aggiunto successivamente, ovvero che si sia giunti alla determinazione di precisare la natura demaniale dei territori libici incolti solo nel momento della stesura finale del Testo Unico.

Del resto a Giolitti non faceva difetto il realismo politico. La preoccupazione di salvaguardare gli interessi della colonizzazione, nonostante la centralità al momento di altre questioni politiche, dall'impresa di Fiume alle violenze squadristiche, lo spinse infatti a mutare indirizzo anche nella scelta del governatore della Tripolitania ed a preferire per quella carica un abile ed intraprendente imprenditore. La nomina — frutto della concertazione tra l'anziano presidente del Consiglio ed il ministro Rossi — giunse a Volpi inaspettata, dopo la crisi ministeriale dell'ultimo governo Giolitti, ma la designazione rispondeva ad un nuovo, preciso e complessivo disegno di ripresa della colonizzazione agraria a seguito della smobilitazione post-bellica della madrepatria già maturo nei mesi precedenti.

---

<sup>(105)</sup> MONDAINI, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, cit., pp. 331-332.

Certo la situazione in Libia era pessima, gli italiani erano costretti sulla fascia costiera, e prioritaria risultava l'esigenza di restaurare l'effettivo dominio coloniale. Tuttavia, anche di fronte a queste evidenti difficoltà, l'articolo 4 del decreto Rossi, nel risolvere alla radice il problema dell'acquisizione delle terre, poteva infondere all'azione del novello governatore Volpi la necessaria energia. Era un progetto impegnativo affidato ad un uomo di successo, senz'altro dotato di spirito d'impresa, che doveva gestire gli eventi realizzando « una strategia in cui il progresso economico avrebbe messo a tacere i fermenti di ribellione e le tensioni etniche »<sup>(106)</sup>.

Ed in effetti Volpi seppe così ben utilizzare lo strumento legislativo predisposto per velocizzare la procedura di indemanzializzazione delle terre degli arabi, da far subito dimenticare sia i motivi che i veri sostenitori della sua nomina a governatore, nonché l'autore dello strumento legislativo per lui predisposto nel 1921.

Egli infatti divulgò da subito e, con compiacimento, una versione che lo poneva al centro degli eventi come protagonista assoluto del nuovo corso. Il Volpi, giunto a Tripoli a pochi giorni dall'approvazione del decreto Rossi del 3 luglio 1921 e precisamente il 16 di quello stesso mese, si impegnò immediatamente sul piano militare e per rendere stabile il dominio italiano occupò Misurata Marina nel gennaio del 1922. Poi, dopo aver stabilito una immediata e sorprendente intesa con il nuovo ministro delle Colonie il nittiano Giovanni Amendola, imboccò con decisione la via della colonizzazione promulgando una serie di conseguenti decreti governatoriali. Il primo porta la data del 18 luglio 1922 ed imponeva prioritariamente, ai sensi degli articoli 4, 5, 25 del decreto Rossi del 3 luglio 1921, all'Ufficio Fondiario di Tripoli, ai fini della vivificazione delle terre incolte, *l'accertamento di fatto* dei beni demaniali della colonia ovunque si trovino.

Inoltre, sempre al fine di semplificare e accelerare le procedure, dispose che qualora nell'accertamento fossero risultati « in favore di

---

<sup>(106)</sup> S. ROMANO, *Giuseppe Volpi. Industria e finanza tra Giolitti e Mussolini*, Milano 1979, p. 103. Sulla soluzione aziendale da dare al problema libico da parte di Giolitti, e sui contatti del ministro Rossi con persone pratiche di affari da utilizzare come governatori di colonia, Sergio Romano rinvia utilmente alle memorie di E. CONTI, *Dal taccuino di un borghese*, Milano 1946, pp. 246 e ss..

qualcuno stati di fatto tali da poter consigliare in via di equità la corresponsione di qualche compenso, l'Ufficio Fondiario (era) autorizzato a concederlo »<sup>(107)</sup>.

Infine, per evitare ulteriori motivi di turbativa per l'ordine coloniale, con evidente pragmatismo, consentì « sui terreni demaniali non ancora dati in concessione l'esercizio del pascolo e della semina secondo gli usi locali »<sup>(108)</sup>.

Come è evidente il Volpi, con questo complesso di norme, non solo estese alle proprietà collettive la nozione di terreno incolto propria delle terre morte, ma negò al pascolo ed alla semina tradizionale le caratteristiche della vivificazione. Il governatore-imprenditore esercitò dunque i suoi poteri legislativi in maniera estensiva sicuro di non incontrare resistenza negli ambienti ministeriali.

I successivi decreti governatoriali precisarono poi meglio le caratteristiche dell'attività pratica diretta alla valorizzazione del territorio. Volpi da uomo della finanza e dell'economia comprese subito che l'attività di indemanializzazione dell'Ufficio Fondiario poteva dirigersi anche su terreni poco adatti alla colonizzazione con un inutile spreco di energie. In conseguenza provvide alla istituzione di un organo *ad hoc* capace in maniera autonoma, attraverso un proprio Ufficio Agrario, di individuare i terreni che potevano essere effettivamente interessati da uno sviluppo agricolo-economico. Tale Ufficio di Colonizzazione, una volta posto alla diretta dipendenza del Segretario Generale della Colonia, venne ad essere sovraordinato rispetto all'Ufficio Fondiario così da poter indirizzare l'opera di accertamento degli immobili demaniali. In altre parole l'Ufficio di Colonizzazione individuava i terreni da accatastare, in tal modo successivamente l'Ufficio Fondiario limitava la sua attività di accertamento solo ai terreni utili<sup>(109)</sup>.

---

<sup>(107)</sup> *Decreto del Governatore della Tripolitania, 18 luglio 1922 n. 660, articolo 2.*

<sup>(108)</sup> Ivi, articolo 6.

<sup>(109)</sup> L'Ufficio di Colonizzazione fu creato con il *Decreto del Governatore della Tripolitania, del 27 dicembre 1922 n. 1073*, la sua funzione di suggerimento delle zone di terreno ritenute idonee fu poi chiaramente fissata dal *Decreto del Governatore della Tripolitania, 10 febbraio 1923 n. 132*. In precedenza con *Decreto del Governatore della Tripolitania, 26 gennaio 1923 n. 93* era stata vietata fino a nuovo ordine la compravendita di terreni *steppici* e la cessione di diritti reali a tali beni inerenti.

Nell'anno successivo, il 1923, quando ormai a Roma era insediato da qualche mese il primo ministero Mussolini, ed era ormai più che evidente che l'incontro tra gli italiani ed i libici non si era verificato per le incertezze degli ultimi governi liberali e la ripresa dello scontro armato e della guerriglia, Volpi accelerò ulteriormente il processo di spoglio con altri provvedimenti normativi.

Pertanto, dopo aver decretato « la confisca in favore del Demanio Patrimoniale della Colonia dei terreni non coltivati o comunque non appoderati appartenenti a individui o cabile ribelli o che abbiano fatto causa comunque coi ribelli, posti in territorio di stato d'assedio o fuori di esso giusta la indicazione dell'art. 1 del Nostro Decreto 17 luglio 1922 n. 640 » <sup>(110)</sup> — in pratica tutto il territorio della Tripolitania, perché venivano comprese anche le circoscrizioni di Tripoli, Homs, Zuara — l'attivo governatore si apprestava a far emanare un nuovo decreto regio per l'*esproprio dei terreni steppici* a completamento delle nuove e più spedite procedure per la formazione del demanio coloniale.

12. *La discussione in seno al Consiglio Superiore Coloniale sull'esproprio generalizzato.*

A questo punto, la novità dell'istituzione del Consiglio Superiore Coloniale impose però una brusca frenata al dinamismo normativo del prolifico legislatore tripolino. Un nuovo organismo istituzionale, creato in sostituzione del vecchio Consiglio Coloniale e del Comitato Superiore Amministrativo, era ora chiamato ad esprimere parere sui provvedimenti che il governo del Re poteva adottare per il disposto del Regio Decreto 5 novembre 1911 n. 1247, ovvero quello che aveva posto la Tripolitania e la Cirenaica sotto la sovranità del Regno d'Italia <sup>(111)</sup>.

Il ministro delle Colonie, in quest'ultima circostanza fu quindi

---

<sup>(110)</sup> *Decreto del Governatore della Tripolitania, 11 aprile 1923 n. 320, articolo 1.*

<sup>(111)</sup> Il Consiglio Superiore Coloniale fu istituito con *Regio Decreto 31 dicembre 1922 n. 1817*, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia » del 26 gennaio 1923 n. 21, e divenne operante, dopo la nomina dei suoi componenti, quasi in coincidenza con l'esame del decreto predisposto da Volpi.

costretto a trasmettere il decreto preparato da Volpi al nuovo Consiglio Superiore delle Colonie. La nota redatta dal direttore generale del Ministero, che trasmetteva la bozza di decreto al nuovo Consiglio, invitava ad accogliere l'iniziativa del governatore ed « a troncare ogni indugio nell'intento di realizzare più compiutamente che sia possibile i piani del programma impostosi per la valorizzazione della Colonia » (112).

Il problema della messa in valore dei *terreni steppici* in Tripolitania rivestiva per l'alto funzionario ministeriale, come per il governatore, « carattere di somma urgenza » in quanto « uno dei coefficienti maggiori di incremento della colonizzazione e di pacifica penetrazione fra le popolazioni indigene di quel nostro possedimento » (sic!) (113). Il dirigente riferiva che « vari provvedimenti adottati dal Governo nel 1922 e nei primi mesi di quest'anno hanno permesso di indemaniare e di acquistare, a prezzi di convenienza, circa 8000 ettari di terreno già lottizzato e concesso a privati coltivatori » (114). E concludeva, sminuendo la natura innovativa del decreto, « ben altro occorrerà, però, per avviare soddisfacente l'assillante problema ed assecondare le numerose domande di concessioni, tuttavia insoddisfatte, non ostante che i richiedenti offrano le migliori garanzie morali e finanziarie di successo » (115).

Il sostegno deciso dell'alto dirigente al provvedimento predisposto dal Volpi conferma che nel frattempo si era stabilito un solido rapporto politico tra il nuovo ministro fascista alle colonie e il governatore designato da Giolitti.

Malgrado ciò, al Consiglio Superiore Coloniale l'iniziativa di Volpi non piacque affatto. L'intento del governatore suscitò una reazione durissima da parte del relatore designato, consigliere Mazzocchi Alemanni, direttore dell'ufficio tecnico coloniale italiano, che espresse dubbi non lievi sulla reale efficacia del sistema proposto « ai fini di una sicura colonizzazione della regione » in quanto il metodo non gli appariva « il più adatto e corrispondente al dichiarato

---

(112) *Nota a S. E. il Ministro delle Colonie, 4 settembre 1923, prot. n. 16434, p. 1, in ASMAI, Inv. Archivio Consiglio Superiore Coloniale, pacco 1.*

(113) *Ibidem.*

(114) *Ibidem.*

(115) *Ibidem.*

proposito di raggiungere una pacifica penetrazione economica ed un vero consolidamento della recente riconquista del territorio » (116).

Quindi, entrando nel merito della questione, il relatore per il Consiglio Coloniale sosteneva giustamente « che il decreto proposto, per riferirsi alle terre steppiche non vivificate con piantagioni, (aveva) una portata molto più vasta di quanto (poteva) a tutta prima supporre, rappresentando detti terreni non meno del 98% della totale superficie coltivabile della Tripolitania » (117).

Inoltre, il Mazzocchi Alemanni obiettò, a fronte della indubbia necessità di costituire una riserva di demanio terriero, che era « opportuno possedere la sicurezza della esistenza di seri organismi, singoli o collettivi, finanziariamente e tecnicamente preparati e pronti alla non facile opera di valorizzazione dei terreni stessi » (118). Pertanto, nel concludere la sua relazione per il Consiglio, egli non esitò a segnalare l'opportunità di soprassedere ad ogni decisione in merito (119).

Nelle sedute del 12 e 13 ottobre 1923 il Consiglio Superiore Coloniale prese quindi in esame lo schema di decreto predisposto da Volpi.

Sin dall'inizio della discussione il Consiglio si mostrò concorde nel giudicare inaccettabile lo schema di decreto nei termini proposti. Nel parere steso per il Consiglio, il commissario senatore Alfonso Berio giudicava eccessivamente ampio e discrezionale il potere ablativo, che in materia sarebbe stato attribuito al governatore, « talché, quando fosse approvato darebbe facoltà al Governo della Tripolitania di espropriare, si può dire, la massima parte di quelle

(116) *Relazione del Comm.re Mazzocchi Alemanni*, p. 1, in ASMAI, Inv., cit..

(117) Ivi, p. 2.

(118) *Ibidem*. Il Mazzocchi Alemanni aggiunse inoltre « che, per quanto appetiti ingordi siensi manifestati da parte indigena allorché, recentemente, il Governo locale procedette col metodo del libero acquisto alla iniziale costituzione del demanio pel colonizzamento, sta di fatto tuttavia che già in un primo tempo esso riuscì in tal modo ad incamerare da 8.000 a 12.000 ettari di terreno a condizioni di acquisto assai convenienti, con risultati insomma, che nella stessa Relazione sopracitata non si esita a definire come superbi » (Ivi, pp. 2 e 3).

(119) « Fintantoché non sia dato rendersi conto dei concetti informativi dell'organico programma di Governo in materia di colonizzamento agricolo in Tripolitania » (Ivi, p. 5).

terre, anche quando mancasse qualsiasi richiesta o qualsiasi iniziativa seria ed attendibile di coltivazione, di colonizzazione » (120).

Il sacrificio della proprietà privata libica — puntualizzava l'estensore del parere — non può essere giustificato che in confronto di una utilità pubblica attuale e dimostrata. Nello schema predisposto mancava del tutto il presupposto stesso dell'assoggettamento dei terreni ad un particolare regime giuridico ablativo: il generico richiamo alla colonizzazione non era ritenuto idoneo per il corretto svolgimento delle procedure espropriative. La normativa in esame non era coerente con i principi fondamentali in materia dettati dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Inoltre il senatore, nell'esaminare le conseguenze dell'esercizio delle nuove prerogative, non si limitava ad evidenziare la dubbia legittimità, ma sottolineava anche i rischi e i pericoli politici della progettata operazione risolutiva per la colonizzazione. Infatti, senza mezzi termini, segnalò « la ripercussione dolorosa che un tale provvedimento (avrebbe prodotto) nell'animo delle popolazioni indigene; le quali non (avrebbero esitato) a ravvisare in esso, più che lo scopo del miglioramento agrario, il fine politico di spogliarle di quelle terre, alle quali per sentimento e per tradizione si (sentivano) particolarmente vincolate » (121).

Il decreto andava dunque senz'altro modificato con l'eliminazione della generica facoltà d'espropriazione per le terre d'Oltremare. Un potere arbitrario, non in linea con la tradizione giuridica dell'istituto, che comunque, anche se gradualmente esercitato, avrebbe costituito « per i proprietari indigeni, e per una zona vastissima, che rappresenta la quasi totalità della superficie coltivabile della Colonia, una minaccia permanente » (122). Nella discussione, che si protrasse per due giorni, la maggior parte dei commissari intervenne per far notare che il governatore già disponeva dei poteri necessari per raggiungere lo scopo in presenza di singoli progetti concreti, tuttavia con autorevolezza il rappresentante del ministero delle Colonie precisò che l'iniziativa rientrava nelle diret-

---

(120) *Parere del Consiglio Superiore Coloniale*, 13 ottobre 1923, n. 27, p. 2, in ASMAI, Inv., cit..

(121) Ivi, p. 2.

(122) Ivi, p. 3.



tive del programma politico che il governo nazionale intendeva attuare e che quindi aveva lo scopo di « affermare l'autorità dello Stato con un provvedimento che dimostri il proposito fermo del Governo di raggiungere il risultato, nonostante ogni eventuale opposizione e ingiustificata resistenza » <sup>(123)</sup>.

Emerse a questo punto, tra i consiglieri, la preoccupazione per le conseguenze di un giudizio decisamente negativo che, mettendo a rischio gli equilibri istituzionali, avrebbe minacciato di indebolire in prospettiva l'autonomia del Consiglio stesso. Il parere nella sua formulazione non poteva non tener conto dell'indirizzo governativo che nella specie era favorevole al completamento della normativa già messa in campo in precedenza. L'accento posto sulla funzione politica del decreto determinò allora l'autolimitazione della competenza dei consiglieri coloniali al solo *lato tecnico-giuridico delle proposte e all'esame della convenienza amministrativa*.

Il risultato della discussione, orientata in questo modo, portò quindi all'approvazione finale di un ordine del giorno presentato dai consiglieri Mosca e Biamonte che modificava sostanzialmente l'articolo 1 della bozza di decreto, subordinando le espropriazioni all'esistenza di singole domande istruite e attendibili, nonché all'introduzione nell'articolo 2 dell'obbligo della dichiarazione di pubblica utilità per ogni specifico esproprio. Inoltre, con riferimento al calcolo dell'indennità disciplinata dall'articolo 5 — che di fatto abrogava le norme del *Regio Decreto 25 agosto 1920 n. 1535*, ovvero il criterio della valutazione dell'immobile sulla base del giusto prezzo e ripristinava invece, per la determinazione dell'indennità, le norme del *Regio Decreto 2 settembre 1912 n. 1099*, vale a dire il criterio del valore medio nel quinquennio anteriore al 1912, salvo la facoltà per

---

<sup>(123)</sup> *Ibidem*. Il Consiglio Superiore Coloniale ai sensi dell'articolo 2 del *Regio Decreto 31 dicembre 1922 n. 1817* era così composto: « 1° del sottosegretario di Stato alle Colonie, che lo presiede; 2° di quattro rappresentanti del Parlamento, eletti, due per ciascuna, delle assemblee legislative nel proprio seno; 3° di due membri del Consiglio di Stato; 4° di un membro della Corte dei Conti; 5° di un rappresentante dell'avvocatura generale erariale; 6° di un membro del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici; 7° di un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e di uno del Ministero delle Finanze; 8° dei due direttori generali e del capo dell'ufficio speciale studi e propaganda del Ministero delle Colonie; 9° di quattro esperti, estranei all'Amministrazione, liberamente scelti dal Ministro delle Colonie che li propone alla nomina regia ».

il magistrato di elevarlo, occorrendo, non oltre il 100 per 100 — veniva proposto l'aumento del limite massimo al 200 per 100.

La linea proposta da Volpi era dunque risultata vincente. Alla fine, seppur dispensando qualche suggerimento, il Consiglio approvava il sistema espropriativo creato *ad hoc* per la *Quarta Sponda*. Ed è notevole rilevare che il Ministro delle Colonie non apportò neppure le richieste modifiche nel sottoporre il decreto alla sanzione sovrana. Unica concessione fu la previsione di un generico, complessivo, piano delle espropriazioni, che una volta approvato dal governatore, avrebbe avuto la stessa efficacia della dichiarazione di pubblica utilità per ogni singola procedura ablativa.

### 13. *I risultati del 'sistema' realizzato da Volpi per la colonizzazione agraria. Conclusioni.*

Si concluse così una vicenda giuridica che portò ad un notevole incremento del controllo pubblico sui terreni agricoli, tanto che Filippo Cavazza, direttore dell'Ufficio di Colonizzazione creato da Volpi nel 1926, ben presto rese noto che « dopo nove anni di arresto assoluto di ogni attività nell'opera di formazione del demanio, che era rimasto di 3.600 ettari, in soli tre esercizi (...) gli uffici di colonizzazione e fondiario hanno potuto costituire un primo nucleo di demanio di colonizzazione di ben 68.000 ettari scelti in zone atte alla valorizzazione agraria e vicine alla costa » <sup>(124)</sup>.

Una linea di condotta resa possibile dalla presunzione di demanialità delle terre incolte prevista per la prima volta nel decreto Rossi ed ampliata da Volpi oltre il limite delle terre morte sino a consentire a prezzi irrisori l'esproprio generalizzato delle terre segnalate dall'Ufficio di Colonizzazione. Un meccanismo procedurale che, partendo dalla premessa generica che tutti i terreni incolti fossero

---

<sup>(124)</sup> F. CAVAZZA, *La politica della colonizzazione*, in *Memorie e Studi sui quattro anni di governo del conte Giuseppe Volpi di Misurata, Parte Terza, La rinascita della Tripolitania*, Milano 1926, p. 203. Il saggio in parte, con il titolo *La colonizzazione in Tripolitania nel 1923*, era stato anticipato sulla "Rivista della Tripolitania", I, marzo 1925, pp. 3-39 con uno schizzo dei terreni demaniali in Tripolitania alla data del 1° gennaio 1924, che può essere utilmente confrontato con quello allegato alla succitata successiva pubblicazione dello stesso Cavazza che aggiornava la situazione al 30 giugno 1923.

demaniali, salvo riconoscere in via di eccezione alcuni come di proprietà privata, si precisò meglio con i decreti governatoriali del 1922. Particolarmente efficace fu il potere attribuito all'Ufficio Fondiario di portare a termine le procedure di accertamento in base a stati di fatto e non attraverso l'esame delle posizioni di diritto, esercitando in molti casi anche la facoltà di concordare compensi con coloro che rivendicavano pretese o diritti. In questo modo si giungeva al riconoscimento dei requisiti della demanialità, non respingendo come infondate in diritto le ragioni degli interessati attraverso una estenuante procedura ma accertando in fatto che non vi era più materia del contendere <sup>(125)</sup>.

Vero è che questo sistema non aveva una configurazione giuridica tradizionale, « ma esso risolve praticamente quello che diversamente non fu mai risolto. Non affonda, né decide alcuna questione, ma ha il merito di eluderle tutte, e soprattutto dà politicamente e giuridicamente il più tranquillo dei risultati » <sup>(126)</sup>.

Il meccanismo di spoglio — messo in piedi in modo efficace dal 1921, reso operativo nel 1922, con la scelta dei terreni incolti preferibilmente intorno alle oasi ed alle città, e completato nel 1923 con il potenziamento discrezionale del potere di esproprio per i terreni cosiddetti steppici e la modifica del criterio di determinazione delle indennità — diede rapidamente i suoi frutti.

In realtà, quando Volpi lasciò Tripoli, il patrimonio demaniale della colonia, ossia le terre necessarie per procedere alla fase successiva delle concessioni, era stato rapidamente ed utilmente costituito. Il regio decreto del 1923 completava dunque l'assetto normativo per la formazione del demanio italiano in Tripolitania dando preponderanza, come fu segnalato anche nella discussione del Consiglio Superiore Coloniale <sup>(127)</sup> all'aspetto politico della colonizzazione su quello strettamente giuridico della legislazione vigente nel

---

<sup>(125)</sup> Con perfetta sintesi espositiva il Cavazza faceva appunto notare che « la decisione di demanialità viene quindi ad impernarsi non più sulla risoluzione di una controversia, il che porterebbe uno strascico di litigi, ma automaticamente, *ope legis*, per il decorso dei termini di legge, senza che contro le dichiarazioni di demanialità sia rimasta in piedi alcuna contestazione » (CAVAZZA, *La colonizzazione in Tripolitania*, cit., p. 12).

<sup>(126)</sup> *Ibidem*.

<sup>(127)</sup> Cfr. le pagine dedicate in questo articolo al parere n. 27 del Consiglio Superiore Coloniale, paragrafo 12.

Regno. Una legale spoliazione, il cui metodo fu criticato anche in Francia, pur se con ritardo: « le décret de 1923 a résolu avec une brutale simplicité le problème foncière » (128).

Il sistema di formazione della proprietà dello Stato italiano in Tripolitania portato a compimento da Volpi — che richiama alla mente le proposte del Curis e del Franzoni — fu dunque il risultato di più iniziative normative di cui il ministro Federzoni non fu l'ispiratore (129). La normativa sulla formazione del demanio coloniale nella sua forma compiuta fu espressione del programma degli ultimi ministri liberali da Rossi ad Amendola, che fornirono prima gli strumenti giuridici essenziali per la nuova colonizzazione e poi la sostennero senza ripensamenti, mentre solo per continuità di metodo trovò l'appoggio da parte del primo ministero Mussolini. In effetti, il sistema realizzato dal Volpi fu il risultato di una serie di provvedimenti tutti tra loro connessi e conseguenziali.

Il regio decreto del 1923 che chiuse il sistema per la formazione del demanio in Tripolitania fu predisposto da Volpi per dare efficacia attuativa al programma espropriativo elaborato dall'Ufficio di Colonizzazione e quest'ultimo era stato in precedenza creato per evitare che l'Ufficio Fondiario esaurisse le proprie energie burocratiche nell'accertamento della demanialità di terreni non adatti alla valorizzazione agraria. Una vicenda in cui l'iniziativa del governo liberale fu centrale anche se i frutti furono colti anni dopo dal regime fascista.

Valorizzazione agraria, ovvero appropriazione dei terreni libici necessari per la colonizzazione italiana, che appunto nel 1926 Cavazza rivendicava all'azione del governatore Volpi e non al regime, come poi tentò di ribadire anche nel 1933, preoccupato dal discredito che la propaganda fascista accreditava (130) per gli anni precedenti il 1923.

---

(128) J. DESPOIS, *La Colonisation italienne en Libye. Problèmes et méthodes*, Paris 1935, p. 53.

(129) Del resto è noto che solo dal 1925 si delineò una politica fascista per le colonie, cfr. LABANCA, *Oltremare*, cit., pp. 172-178.

(130) F. CAVAZZA, *Inizi e Sviluppi della colonizzazione agraria in Tripolitania*, in *Società Agraria di Bologna, La valorizzazione delle colonie italiane*, Bologna 1933, pp. 91-159; sull'affermazione di un coerente progetto di politica coloniale del « governo fascista appena insediato » e sui « fatalissimi errori » dei precedenti ministeri liberali (B.

Un'opera di spoglio che a suo tempo con eccessiva sfrontatezza aveva sostenuto con l'infedele richiamo alle norme del diritto musulmano « per le quali — riprendendo un argomento già utilizzato con ignoranza dal Del Giudice — « la terra che è di Dio e per esso dell'autorità che sulla terra lo rappresenta, ossia il Governo, viene usucapita dal privato con la sua messa in valore e per messa in valore si intende non la semina saltuaria di terreni non sistemati o il pascolo, ma la vera e propria vivificazione » (131).

Un'interpretazione delle norme islamiche sulla proprietà fondiaria, secondo scienza e coscienza coloniale, che per il tono enfatico ben sottolinea l'assoluto disprezzo per il sistema giuridico dei sudditi coloniali. Lo Stato italiano non era certo il governo della *shari' a*.

In realtà, nel contatto con la civiltà giuridica musulmana, le ragioni dell'altro furono, anche per il regime della proprietà fondiaria, negate e violate. Valga a chiudere il discorso su questo particolare ed economicamente rilevante aspetto del rapporto con la diversità, che registrò una evidente continuità nell'atteggiamento dei governi italiani, il dato relativo all'incameramento delle estensioni coltivabili che avvenne innanzitutto nella zona intorno a Tripoli « quella più utile per far nascere interessi italiani e cercare di fissare nuove famiglie di coloni agricoltori » (132).

In conclusione l'obiettivo della riuscita della colonizzazione, sin dall'occupazione di Tripoli nel 1911, espresse una percezione della diversità che incardinò tutto il sistema della formazione del demanio italiano sulle differenze tra madrepatria ed oltremare, incoraggiando modelli giuridici che traevano linfa autonoma dalle cause profonde del dominio coloniale. Non a caso Guglielmo Ciamarra, giudice in colonia per diversi anni, sin dal 1914 invitava i colleghi che prestano servizio in madrepatria, « nel giudicare del nostro ordinamento (coloniale) » — e la sua è forse la più esplicita e sincera testimonianza delle conseguenze giuridiche della presenza italiana per la società indigena — a lasciare « il ricordo di altre terre, altri cieli,

---

PACE, *La Libia nella politica fascista (1922-1935). La riconquista. La definizione dei confini. L'ordinamento*, Messina-Milano 1933, pp. 2 e ss.).

(131) CAVAZZA, *La politica della colonizzazione*, cit., p. 203.

(132) Ivi, p. 206.

altre genti, che richiedono altri metodi ed altri sistemi »<sup>(133)</sup>. Del resto, con più meditata e sistematica riflessione, anche il giovane ma già autorevole giuspubblicista Santi Romano, appena pochi anni dopo, segnalando l'eterogeneità delle fonti giuridiche, diede del diritto coloniale italiano una definizione che poneva in rilievo innanzitutto il carattere della specialità, da intendersi come impronta normale, regolare, non eccezionale, ovvero non temporanea, ma permanente<sup>(134)</sup>.

---

<sup>(133)</sup> G. CIAMARRA, *La Giustizia nella Somalia. Raccolta di giurisprudenza coloniale*, Napoli 1914, p. V.

<sup>(134)</sup> Sulla definizione del diritto coloniale come diritto speciale, che si discosta « dalle disposizioni che formano il diritto comune dello Stato »: S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale impartito nel R. Istituto di Scienze Sociali C. Alfieri di Firenze. Appunti raccolti dal dott. Domenico Biscotti*, vol. I, Roma 1918, p. 96.

IV.  
L'ESPERIMENTO DEL GIUDICE UNICO  
NEGLI ORDINAMENTI D'AFRICA

1. Il giudice unico in Eritrea, Somalia e Libia. Il giudizio positivo del D'Amelio. — 2. L'opinione del Mortara. I caratteri dell'esperimento coloniale. — 3. La Relazione Martini e i codici di procedura eritrei del 1905. — 4. La Commissione dei Venticinque. Gli ordinamenti giudiziari coloniali e l'amovibilità dei magistrati.

1. *Il giudice unico in Eritrea, Somalia e Libia. Il giudizio positivo del D'Amelio.*

Nel 1911 illustri giuristi, rappresentanti degli Ordini forensi e delle Curie del Regno, discutevano dell'ordinamento giudiziario italiano ed avanzavano proposte di riforma che tendevano ad ampliare le magistrature singole, sia in materia civile che penale. In questa circostanza, anche Mariano D'Amelio — futuro Presidente della Cassazione durante il periodo fascista — intervenne nel dibattito per esaltare l'eccellente esperienza del sistema del giudice monocratico istituito per l'Eritrea: « dall'ordinamento giudiziario della colonia ... vi ha da prendere non poco per la riforma degli istituti giudiziari del regno. L'esperimento del giudice unico ha fatto ottima prova » <sup>(1)</sup>.

Invero l'opinione di D'Amelio risentiva del suo personale apporto alla stesura del primo modello di organizzazione giudiziaria

---

<sup>(1)</sup> D'AMELIO, *Colonia Eritrea*, cit., p. 1035. Il D'Amelio aveva già pubblicato questo suo voluminoso studio sull'ordinamento giuridico dell'Eritrea nel 1911 in coincidenza con l'impresa di Libia, quindi prima che fosse approvata la legge 19 novembre 1912 portante modificazioni all'ordinamento giudiziario del Regno con l'introduzione in madrepatria del giudice unico di prima istanza in materia civile.

per la colonia Eritrea, quello del 1902, tutto incentrato sulle competenze dei magistrati togati; competenze, che per deformazioni successive come egli stesso avvertiva, erano state poi in gran parte affidate a funzionari amministrativi <sup>(2)</sup>.

Il sistema accolto per le giurisdizioni coloniali prima in Eritrea ed in Somalia, quindi in Libia nel 1913, era appunto incentrato sui tribunali composti da una sola persona.

Nel momento in cui D'Amelio pubblicava in estratto il suo voluminoso studio sulla Colonia Eritrea, la giurisdizione coloniale presentava già un compiuto sistema giudiziario fondato sull'unicità, sicché il suo richiamo a questa esperienza poteva astrattamente influenzare il dibattito, allora in corso, tra i processualisti sulla riforma dell'ordinamento giudiziario del Regno, poi in concreto attuata con la legge 19 novembre 1912 che istituì il giudice unico di prima istanza in materia civile. Invero, nelle terre d'Oltremare era stato da tempo sancito il primato dell'unicità, ma solo per motivi di opportunità pratica.

Nella colonia Eritrea, dopo il 1908, il giudice unico in materia civile per i cittadini italiani e stranieri era rappresentato, per le cause di valore minimo, dal conciliatore e dal magistrato togato con sede in Asmara per le cause il cui valore non superava le 2000 lire. Il giudice collegiale era invece imperfettamente rappresentato dal Tribunale della Colonia composto da un unico togato, il Giudice della Colonia, che lo presiedeva e da due giudici onorari <sup>(3)</sup> ed aveva competenza per le cause civili di valore eccedente le 2000 lire. Lo stesso Tribunale della Colonia aveva poi competenza penale nei confronti degli italiani e degli stranieri per i reati che comportavano una pena non eccedente i dieci anni; per i reati di maggiore gravità

---

<sup>(2)</sup> In realtà, l'ordinamento giudiziario per l'Eritrea del 1908 limitò poi la presenza dei magistrati in colonia, affidando a funzionari amministrativi molte competenze soprattutto in materia penale nei confronti degli indigeni.

<sup>(3)</sup> « Il tribunale della Colonia è composto dal Giudice della Colonia che lo presiede e da giudici onorari, e decide in prima istanza tutte le cause in materia civile e commerciale di valore eccedente le lire 2.000 o di valore indeterminabile, e di tutte le cause in materia penale che non siano di competenza del giudice unico o della Corte di Assise » (Articolo 34 del *Regio Decreto 5 aprile 1908, n. 325, che approva l'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea*).



era invece competente la Corte d'Assise presieduta dal Giudice della Colonia e composta da due giudici onorari e da due assessori (4).

Per i sudditi coloniali e gli assimilati la competenza a giudicare sia in materia civile che penale era invece dei commissari e residenti, funzionari amministrativi. Inoltre per i reati di competenza della Corte d'Assise gli indigeni sudditi coloniali erano giudicati da un tribunale composto dal commissario o residente che lo presiedeva e da due giudici onorari nominati con decreto del governatore fra i funzionari civili e in mancanza fra gli ufficiali dell'Esercito e della Marina, nonché da alcuni notabili arabi designati anch'essi dal governatore (5).

Nella Somalia in applicazione dell'ordinamento della giustizia approvato con il regio decreto 8 giugno 1911, n. 937, la giurisdizione civile e commerciale era affidata in prima istanza per le controversie tra italiani non eccedenti le 5000 lire al Residente e per quelle superiori al Giudice della Colonia, invece per gli indigeni al Cadì. Riguardo alla giurisdizione penale, il Giudice della Colonia era competente per i delitti di minore gravità commessi dai cittadini italiani, mentre la competenza per gli stessi delitti compiuti dagli indigeni era affidata per i reati che prevedevano una pena inferiore ai tre mesi ai Cadì, per quelli con una pena superiore e sino a 10 anni al Residente.

Sempre in Somalia, la Corte d'Assise — che conosceva « dei delitti commessi per i quali la legge (stabiliva) una pena più grave di quella restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni, o superiore nel massimo a dieci » (6) — era composta dal Giudice della Colonia che la presiedeva e da quattro assessori, tutti italiani se l'imputato era un nazionale, ovvero due italiani e due notabili indigeni se l'imputato era suddito coloniale. Tuttavia solo il giudice togato decideva ed applicava la pena perché agli assessori era consentito solo il giudizio sul fatto (7).

Infine in Libia la giustizia in materia civile per gli italiani era

---

(4) Articolo 39, *Regio Decreto 5 aprile 1908, n. 325*, cit.

(5) *Ibidem*, articolo 77.

(6) Articolo 29 del *Regio Decreto 8 giugno 1911, n. 937, che approva l'ordinamento della giustizia nella Somalia Italiana*.

(7) *Ibidem*, articolo 30.

amministrata, ai sensi dell'ordinamento giudiziario del 1913, da magistrati che, sebbene destinati a tribunali regionali <sup>(8)</sup>, svolgevano il proprio compito come giudici unici anche in località dell'interno, a volte anche molto distanti dalla sede cittadina del proprio Tribunale regionale <sup>(9)</sup>. In realtà l'ordinamento giudiziario per la Libia si era avvalso largamente dello schema del magistrato unico, sia per gli italiani che per i sudditi coloniali.

Per la composizione dei collegi e degli uffici giudiziari era infatti stabilito che: « La giustizia nei tribunali regionali è amministrata dal giudice singolarmente in materia civile e in materia penale nei procedimenti che in Italia sono di competenza dei pretori. Il tribunale regionale, nei giudizi penali che in Italia sono di competenza dei tribunali penali, è composto dal giudice regionale e da due assessori cittadini italiani, designati da lui per ciascuna udienza al principio di ogni mese, dei quali richiederà l'avviso prima di pronunciare qualsiasi decisione di merito. Il tribunale per gli indigeni è composto dal giudice regionale e da due assessori indigeni musulmani, dei quali il giudice chiederà l'avviso prima di pronunciare qualsiasi decisione di merito » <sup>(10)</sup>.

Va tuttavia sottolineato che tutta questa normativa per l'organizzazione della giustizia nelle colonie non era stata emanata con

<sup>(8)</sup> I tribunali regionali hanno sede nelle città di Tripoli, di Misurata, di Bengasi e di Dema e nelle altre località che saranno in seguito designate con decreto reale. I giudici possono, secondo le esigenze del servizio, tenere udienza anche in altri centri della loro giurisdizione. Le loro sentenze nelle controversie di valore inferiore a lire cinquecento sono inappellabili. Presso ogni tribunale regionale possono essere destinati uno o più giudici » (Articolo 3, *Regio Decreto 20 marzo 1913, n. 289, che approva l'ordinamento giudiziario e le disposizioni relative alle leggi da applicarsi in Libia*).

<sup>(9)</sup> Un'attività errante, o meglio ambulante, efficacemente descritta alla famiglia dal giudice Giuseppe Garrone in una lettera del 1914: « Vi immaginate il vostro Pinotto in mezzo a due assessori arabi, avvolti maestosamente nei loro baracani, che dal mattino alla sera dà udienza ad una turba di arabi accoccolati in terra, che si avanzano, chiamati, uno alla volta, lasciando al loro posto le ciabatte, in segno di rispetto! Che effetto buffo fanno alle volte queste file di ciabatte, che sembrano dimenticate dai loro proprietari! Quando il sole è alto, tengo udienza in una piccola stanza al piano terreno, ma appena si fa ombra nel cortile vado all'aperto, e allora mi sento felice » (*Lettera alla madre, Tarbuna, 27 luglio 1914*, in Giuseppe ed Eugenio GARRONE, *Lettere e diari di guerra*, a cura di Virginia e Alessandro GALANTE GARRONE, Milano 1974, p. 75).

<sup>(10)</sup> Articolo 19, *Regio Decreto 20 marzo 1913, n. 289*, cit.

leggi ordinarie, ma con regii decreti. Le disposizioni favorevoli al giudice monocratico erano state proposte dai governatori, accolte dal ministro di Grazia e Giustizia e nessuna discussione parlamentare aveva legittimato queste scelte. In realtà, il procedimento attraverso il quale tale fonti giuridiche erano state prodotte era stato caratterizzato dalla totale assenza di un dibattito giuridico e politico, ed in un contesto tutto interno all'esecutivo, che peraltro aveva escluso anche il coinvolgimento, in qualità di esperti, dei processualisti più noti.

In breve, l'introduzione di principi così innovativi per il sistema giudiziario era stata diretta espressione di un'esigenza di semplificazione, priva di qualsiasi elaborazione teorica. In sostanza si trattava di fonti giuridiche secondarie emanate dal governo nell'esercizio di un potere discrezionale proprio dell'esecutivo che tuttavia innovava in modo rilevante il diritto oggettivo perché, oltre a modificare i caratteri dell'ordinamento giudiziario per le colonie, mutava anche le norme processuali adeguandole alla realtà del giudice unico.

Per il contesto coloniale, dunque, fonti di grado secondario regolarono in modo innovativo materie in precedenza determinate dalla legge ordinaria o dai codici di procedura. Così il tradizionale modello della collegialità venne sostituito da quello del giudice monocratico, ma non in base ad un'ampia riflessione politica o ad autorevolissime opinioni. Le novità trovarono conferma soltanto in testi giuridici frutto di una elaborazione pratica e per lo più locale, che aderiva alla realtà in maniera immediata.

## 2. *L'opinione del Mortara. I caratteri dell'esperimento coloniale.*

Non sorprende quindi il rifiuto dei giuristi del Regno a prendere in considerazione questi decreti come punto di riferimento nel dibattito sui principi della collegialità e dell'unicità che si stava sviluppando in madrepatria in quegli stessi anni. L'invito a desistere risulta addirittura esplicito in Mortara che già nel 1903 aveva fatto precedere il capitolo brevissimo sulla giurisdizione coloniale del suo celebre *Commentario* con queste critiche considerazioni: « La nostra legislazione coloniale è di fresca data ed ha per ora un modesto

sviluppo. Volendo parlare dal punto di vista del diritto giudiziario civile è utile allo stato delle cose soltanto una semplice esposizione, quasi allo scopo di registrare l'argomento per memoria e assegnargli il suo posto per la prima volta in un trattato di procedura civile, con l'augurio che tale posto sia conservato se lo sviluppo delle imprese coloniali potrà risultare ad onere e vantaggio della patria. Lo svolgimento di una simile legislazione è determinato da fattori speciali e complessi; e l'esperienza ne è la guida principale e migliore, almeno quando si sappia servirsene » (11).

Interessante è qui sottolineare il particolare significato che Lodovico Mortara attribuiva alla prassi. A differenza del giovane D'Amelio, il professor Mortara non riteneva che le norme regolanti la giurisdizione nelle colonie avessero una valenza istituzionale per il Regno. Attribuire rilievo scientifico a disposizioni normative dettate esclusivamente da fattori speciali era del tutto inappropriato ed erroneo.

Le modifiche in materia giurisdizionale non potevano essere stabilite in maniera occasionale, ma richiedevano uno specifico approfondimento da parte dell'ambiente giuridico nazionale. Palesemente errato era dunque l'argomento secondo cui l'esperienza coloniale poteva fornire spunti per la riforma dell'ordinamento giudiziario del Regno.

In realtà nel 1903, anno della pubblicazione del *Commentario* del Mortara, Giuseppe Zanardelli aveva presentato alla Camera dei Deputati un piano di riforma giudiziaria che estendeva a tutti i giudici di prima istanza, civili e penali, quel sistema di giudice singolare che già era in vigore innanzi al pretore ed il conciliatore, conservando il principio della collegialità solo per i giudici d'appello e di terza istanza, e per i giudici in Cassazione (12).

---

(11) L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di Procedura Civile*, vol. II, *Della Competenza. I principi generali della procedura*, Milano s.d. (ma 1903), p. 513. Il giudizio nei confronti dei magistrati all'epoca in servizio in colonia — tra i quali D'Amelio — è poi addirittura sprezzante. L'illustre giurista li considerava infatti « reclutati talvolta nell'inferiore personale giudiziario italiano piuttosto in considerazione della robustezza fisica che con riguardo alle prove di esperienza e dottrina » (ivi, p. 515).

(12) *Atti Parlamentari, Legislatura XXI, Sessione 1902-1903, Camera dei Deputati, Documenti, Disegno di legge nell'ordinamento giudiziario, presentato nella tornata del 12 febbraio 1903 dal presidente del Consiglio e Ministro di Grazia e Giustizia ZANARDELLI*, Doc. n. 294, Roma, 1903

Nelle tornate dal 4 al 25 marzo 1903 la Camera dei Deputati discusse approfonditamente del progetto Zanardelli riconoscendo nella collegialità gravi difetti, quali il ritardo nella formazione della sentenza, il ricorso a decisioni leggere per la fiducia nell'ingegno dell'altro, l'influenza del presidente sui colleghi, la non diretta responsabilità del giudicato.

La riforma proposta da Zanardelli non aveva infatti motivazioni esclusivamente finanziarie: gli oratori intervenuti nella discussione — tra i quali molti illustri giuristi, quali Gianturco, Ferri, Lucchini — attribuirono al sistema del giudice unico il pregio indiscutibile della massima responsabilità morale nella redazione della sentenza, una minore violazione del principio dell'oralità del giudizio, semplicità e speditezza del procedimento. Valori alti che tuttavia richiedevano anche il miglioramento nella scelta del personale giudiziario. Valutazioni non d'opportunità e quindi non collegate al vantaggio di diminuire il numero dei magistrati in quelle sedi ove erano troppo numerosi. Considerazioni oggettive non pragmatiche ed espedienti.

Nel dibattito alla Camera dei Deputati, che poi non ebbe seguito per la caduta del ministero Zanardelli nel novembre di quello stesso anno, la scelta del giudice monocratico era perfettamente coerente con « il compito di difesa degli equilibri sociali costituiti » (13). Anzi la riforma aveva un'ispirazione politica largamente condivisa nel richiamo ad una e più penetrante responsabilità morale e sociale del singolo magistrato nell'opera di protezione dell'Ordine civile e penale. Un'esigenza di adattamento del processo di formazione delle sentenze, alla struttura profonda (14) della società italiana dell'inizio del Novecento, che raccoglieva ampio consenso.

Ben altri erano stati invece i motivi dell'introduzione della figura del giudice unico nelle terre d'Oltremare. Per niente teorica ed estremamente pragmatica era stata la sua prima apparizione un anno

---

(13) O. ABBAMONTE, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e Magistratura durante il fascismo*, Milano 2003, p. 104.

(14) Ivi, p. 106. Dove l'autore attraverso il filtro della giurisprudenza individua in maniera esemplare sia i caratteri della cultura del giudice, sia la sua influenza sui processi economici dello stato borghese.

dopo l'occupazione di Massaua. Priva infatti di qualsiasi approvazione ufficiale fu l'entrata sulla scena giudiziaria, sino ad allora dominata dai militari, del primo magistrato italiano il veneziano Pietro Fiecchi.

Il noto regolamento giudiziario predisposto dal sostituto procuratore presso la Cassazione di Roma Gennaro Celli, che fu sperimentato in Eritrea tra il 1886 ed il 1894, introdusse la figura del giudice unico istituendo di fatto a Massaua un Tribunale Civile Commerciale e Correzionale per il quale l'allora ministro di Grazia e Giustizia Tajani provvide anche a nominare, nonostante l'inesistenza giuridica della sede, un magistrato del Regno con funzione di presidente <sup>(15)</sup>. Queste disposizioni del *Regolamento Celli*, come sottolineò lo stesso D'Amelio « passarono quasi integralmente nei successivi » <sup>(16)</sup>.

In breve, la scelta del giudice monocratico fu originata dalla necessità di favorire il passaggio non traumatico dalla giurisdizione militare dei primi tempi dell'occupazione a quella civile. In questo primo momento, quando ancora esorbitante era il ruolo dei militati, la presenza della magistratura ordinaria fu infatti assicurata in via del tutto sperimentale e marginale.

La soluzione del giudice unico rispondeva ad una impostazione meramente tattica. L'esigenza di non entrare in conflitto con i militari fu uno dei motivi determinanti della timida apparizione del primo giudice togato in Eritrea. Di qui l'assenza di una qualsiasi approvazione ufficiale del *Regolamento Celli*, di qui il semiufficiale invio di un unico magistrato togato in colonia. L'originaria linea di condotta del governo italiano tendeva in sostanza a non mettere in discussione la centralità del ruolo assolto dal Comandante del Corpo di spedizione e dai suoi ufficiali e perciò conteneva entro limiti ristretti e per nulla certi l'attività della magistratura ordinaria in colonia.

A questa impostazione pragmatica si ispirò la scelta della sperimentazione del *Regolamento Celli* e la soluzione dell'invio del

---

<sup>(15)</sup> Sulle nomine dei primi giudici in Eritrea, cfr. *supra* capitolo II, *L'avventura legislativa dei magistrati italiani della Colonia Eritrea*, pp. 51-58.

<sup>(16)</sup> M. D'AMELIO, *Colonia Eritrea*, cit., p. 1035

trentottenne Fiechi in Eritrea, al quale — siamo negli anni precedenti la sconfitta di Adua — fu consentito solo l'esercizio di alcune limitate competenze giudiziarie.

Solo nella delicata fase di transizione apertasi dopo il 1895, cominciò quel lento processo istituzionale che rese possibile la sostituzione dei militari anche nell'amministrazione della giustizia *tout court*. Tuttavia a quel punto, la competenza e la forma del giudizio, per l'intrinseca bontà ed il comune consenso con il quale si era imposto il *Regolamento Celli* non furono più oggetto di discussione sicché la soluzione del giudice unico per tutte le cause civili, escluse quelle devolute alla cognizione dei conciliatori, che non superavano il valore di 2000 lire, risultò confermata anche nel primo organico ordinamento giudiziario per la colonia Eritrea del 1902 e in maniera più ampia in quello successivo del 1908.

### 3. *La Relazione Martini e i codici di procedura eritrei del 1905.*

Se infatti si sfoglia la *Relazione Martini* <sup>(17)</sup> non mancano gli accenni all'opportunità politica della presenza dei magistrati ordinari per la composizione dei conflitti tra gli italiani e tra nativi e la repressione penale ai fini del consolidamento del dominio coloniale. Per contro del tutto reticente risulta la medesima *Relazione* sulle modifiche apportate al principio collegiale proprio del modello giurisdizionale della madrepatria. In effetti il ruolo centrale del giudice singolare nell'ordinamento giudiziario della colonia doveva risultare al Martini sia un dato ormai acquisito sia un'ineludibile evenienza. Eppure una volta accolto il sistema dell'unicità del magistrato decidente anche le forme della procedura avevano subito varie trasformazioni in rapporto al giudizio di cognizione, al giudizio esecutivo, al fallimento, ai procedimenti speciali. E la *Relazione Martini* che pure accenna alla necessità di emanare codici di procedura eritrei per meglio attuare le novità dell'ordinamento giudiziario

---

(17) *Relazione Martini*, cit.. La *Relazione* costituisce un'ampia testimonianza sulle condizioni dell'Eritrea e sull'avvenuta trasformazione della colonia da militare a civile. Di qui i molti documenti allegati che tentano di fornire disparati dati concreti sull'operato del Martini.

coloniale, tace del tutto sull'opportunità della conferma del sistema del giudice unico di prima istanza. In effetti l'onere di formulare una giustificazione per questa scelta innovativa non veniva avvertito dal Martini perché questa era la sola soluzione possibile per il lavoro giudiziario in colonia.

I naturali, inconfutabili ed implicitamente evidenti motivi ispiratori andavano individuati nella significativa esperienza ormai già consolidatasi, ovvero i limiti del bilancio coloniale che ostacolavano l'invio in Eritrea di un numero consistente di togati, nonché le esigenze proprie di una realtà giuridica molto diversa da quella della madrepatria che imponevano semplicità e celerità procedurale. In realtà ogni altra considerazione teorica poteva considerarsi estranea alla soluzione coloniale. Solo gli elementi fattuali ebbero un molo decisivo in questa vicenda istituzionale.

Ed invero anche quando si mise mano alla redazione dei codici eritrei di procedura penale e civile si prese atto con pragmatica determinazione sia della sostituzione del giudice unico al collegio giudicante di prima istanza, sia delle Corti d'Assise composte da un solo giudice togato e prive di giuria.

Nella relazione che accompagna il disegno di codice di procedura penale da pubblicarsi nella colonia Eritrea si legge soltanto questa breve considerazione su un argomento così centrale: « Una gran parte delle innovazioni sul progetto eritreo non sono che la naturale conseguenza del particolare ordinamento giudiziario oggi in vigore (regio decreto 9 febbraio 1902); così, per esempio, ... la materia della competenza fra giudice unico, collegio di prima istanza e Corte d'Assise, fu disciplinata conciliando la spirito delle disposizioni della legge patria con la speciale organizzazione giudiziaria dell'Eritrea, ove alla giuria e ai collegi togati è sostituito lo *scabinato* »<sup>(18)</sup>.

In linea di principio non vi erano difficoltà teoriche da affrontare, perché l'esperienza pratica aveva escluso ogni problema per la definizione del peculiare regime procedurale penale della colonia. Le nuove norme del codice eritreo avevano solo una valenza stru-

---

(18) *Relazione di William CAFFAREL sul disegno di Codice di Procedura Penale da pubblicarsi nella colonia Eritrea predisposto dalla Commissione nominata da S. E. il Regio Commissario Civile della Colonia Eritrea con decreto del 30 marzo 1903, Allegato n. 30 alla Relazione Martini, cit., vol. II, pp. 649.*



mentale che esonerava il relatore da ogni concettualizzazione. Il forte contenuto innovativo — in contrasto con quanto poi sosterrà D'Amelio nel 1911 — si giustificava solo per il contesto coloniale. Del resto consentiva con questo atteggiamento anche l'orientamento dei compilatori del disegno di codice di procedura civile da pubblicarsi nella colonia Eritrea <sup>(19)</sup>.

Questi ultimi infatti immediatamente avvertirono di non essere stati chiamati « a proporre un nuovo e diverso ordinamento giudiziario, e se anche fossero (stati) a ciò chiamati non proporrebbero certo l'abolizione del sistema del giudice unico, che ha fatto buona prova » <sup>(20)</sup>. Senza ipocrisie, nel 1905, la Commissione — di cui faceva parte D'Amelio — esplicitò subito un punto di vista privo di opzioni giuridiche, politiche ed ideologiche e tutto volto a sottolineare la continuità con l'esperienza tecnica già accumulata in termini di competenza.

Non vi era altra strada: « mentre nel codice italiano in tutto il procedimento è tenuto come condizione normale l'esistenza del collegio (Tribunali e Corte d'Appello), ed eccezionale la condizione del Magistrato unico (Pretore); nel codice da pubblicarsi in colonia deve tenersi in considerazione dell'enorme maggior numero di giudizi di primo grado in confronto dei giudizi d'appello, come condizione normale lo svolgimento del procedimento innanzi al giudice unico e come condizione eccezionale il procedimento innanzi al collegio » <sup>(21)</sup>.

Ma se i giudizi di primo grado condizionavano fortemente il funzionamento della macchina giudiziaria coloniale tutto ciò non implicava la necessità di sostenere senz'altro il sistema giudiziario minimo ereditato dal *Regolamento Celli* e la conferma dell'accrescimento delle competenze del giudice di prima istanza. Le ragioni a sostegno del giudice unico ancora una volta erano omesse e implicitamente riconosciute con il semplice rinvio alla prassi. Perché fosse

---

<sup>(19)</sup> *Relazioni di Mario D'AMELIO, Eugenio PITÒ, Giuseppe CONCIATORI sul disegno di Codice di Procedura Civile da pubblicarsi nella Colonia Eritrea predisposto dalla Commissione nominata da S. E. il Regio Commissario Civile della Colonia Eritrea con decreto 30 marzo 1903, Allegato 28 alla Relazione Martini, cit., vol. II, pp. 501-543.*

<sup>(20)</sup> Ivi, p. 505.

<sup>(21)</sup> Ivi.

assicurata la giustizia era dunque sufficiente il modello sostanziale già in essere. Poche modifiche erano state apportate al codice di procedura civile vigente nel Regno a dire del D'Amelio, allorché era stato giudice in Eritrea, « e quasi tutte di forma » (22).

Il basso profilo dei compilatori — poi però esplicitamente smentito dallo stesso D'Amelio nel lavoro sulla colonia Eritrea pubblicato nel 1911 — aveva peraltro motivazioni tattiche. Al fine di meglio convincere i settori della vita politico-istituzionale della madrepatria sia il Martini che il gruppo di magistrati, chiamato a collaborare per l'elaborazione dell'ordinamento giuridico della colonia, preferirono presentare le modifiche con toni modesti, in modo disadorno e pragmatico, affidandosi alla specialità del diritto coloniale. In conseguenza, la soluzione del giudice unico e la particolare realizzazione del principio della collegialità in colonia venne portata a termine intenzionalmente senza sostegno scientifico adeguato. E l'intento perseguito con i nuovi codici di procedura — mai entrati in vigore — fu solo quello di armonizzare le regole della procedura alla realtà del funzionamento del giudice unico.

Ragioni pratiche di economicità, dunque, prevalsero ed impedirono una effettiva riflessione sui pregi e sui difetti dell'abbandono del principio della collegialità. Insomma sin dall'inizio, fu il contenimento della pianta organica dei magistrati togati in colonia a determinare l'abbandono della garanzia del collegio giudicante, sia in primo grado che in maniera diversa e sostanziale in appello.

A ben guardare, il rifiuto del principio collegiale era ancora più grave per le Corti d'Assise, dove era assicurata la presenza di un solo magistrato ordinario e la collegialità era assicurata da giudici onorari, mentre gli assessori sostituivano anche la giuria popolare. Inoltre, agli assessori era per lo più consentito il solo parere sull'accertamento dei fatti e non anche il voto deliberativo. E anche questa composizione particolare del collegio era stata così sanzionata senza la garanzia di una larga discussione scientifica, ovvero senza il sostegno di una matura decisione o dopo aver valutato più opzioni dottrinali, ma soltanto per la convinzione che non vi fossero altre soluzioni percorribili per la scarsa presenza di nazionali in Eritrea.

---

(22) Ivi, p. 533.

E se ciò poteva avere un fondamento concreto e decisivo per il Corno d'Africa, dove la presenza degli italiani era minima rispetto alla popolazione indigena, non altrettanto poteva affermarsi per la Libia dove peraltro sin dall'inizio fu istituita una Corte d'Appello e introdotto un ordinamento giudiziario che attribuiva un ruolo centrale alla magistratura togata <sup>(23)</sup>. Un compito, quello dei magistrati considerato indispensabile per guadagnare il consenso della popolazione araba già abituata sotto la dominazione ottomana ad un sistema ufficiale di giustizia, amministrata con solida tradizione giurisprudenziale. Del resto era questo anche il convincimento dei primi magistrati inviati in Libia <sup>(24)</sup>.

Tuttavia il progetto di organizzazione giudiziaria per la Libia, pur ridando spazio al giudice di professione, ripropose — probabilmente per l'influenza della riforma operata nel Regno con la legge 19 dicembre 1912, ma anche per la consulenza del D'Amelio <sup>(25)</sup> all'epoca capo dell'ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia — l'esperimento eritreo del giudice singolare. Sistema da poco introdotto anche nel Regno in materia civile ma fortemente contrastato dal mondo forense; sistema per il quale di lì a breve il senatore Mortara, quale presidente della Commissione nominata dal ministro di Grazia e Giustizia Finocchiaro Aprile per valutare gli effetti della riforma ed allargata a venticinque membri dal successore Dari, si dichiarò fortemente contrario.

#### 4. *La Commissione dei Venticinque. Gli ordinamenti giudiziari coloniali e l'amovibilità dei magistrati.*

Il presidente Mortara fece infatti votare, il 7 aprile 1914, un

<sup>(23)</sup> In argomento cfr. MARTONE, *Giustizia Coloniale*, cit., 2002, pp. 100-109.

<sup>(24)</sup> « La penetrazione pacifica tra queste popolazioni eminentemente litigiose la potremo fare solo noi magistrati » (G. e E. GARRONE, *Lettere e diari di guerra*, cit., p. 75). Tuttavia al bravo giudice non sfuggiva il contesto nel quale era costretto ad operare: « quanti ostacoli si frappongono! Come siamo visti di mal occhio da tutti gli altri funzionari che ci invidiano la bellezza, l'importanza e la potenza del nostro ministero. Quando ci si farà il posto che ci meritiamo? » (ivi).

<sup>(25)</sup> MARTONE, *Giustizia Coloniale*, cit., p. 103.

ordine del giorno col quale si richiedeva nel Regno il ritorno al sistema collegiale, rinviando ad un'organica riforma del codice di procedura civile lo studio per l'eventuale attuazione delle norme sul giudice unico precedentemente approvate con l'infelice legge 19 dicembre 1912.

In effetti le disposizioni per l'ordinamento giudiziario della Libia furono approvate proprio mentre in Italia montava la protesta degli avvocati, degli Ordini professionali, dei parlamentari per l'esperienza delle udienze innanzi al giudice unico di prima istanza in materia civile, soprattutto nei tribunali delle grandi città. In effetti il sistema dell'unicità del giudice in Libia venne adottato proprio quando nel Regno gli scopi della riforma sul giudice unico in materia civile, ovvero la celerità e la maggiore attenzione per i dibattimenti, era stato già completamente mancato nella pratica attuazione.

L'ordinamento giudiziario per la Libia fu infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 1913, e quindi reso operativo poco prima del responso negativo del Mortara e della successiva presentazione del disegno di legge governativo per la ricostruzione dei collegi giudicanti nel Regno <sup>(26)</sup>. Tuttavia, anche quando l'agitazione degli avvocati aveva già prodotto la paralisi dei processi civili nelle curie della madrepatria, nessuna voce si levò poi per reintegrare la collegialità anche nelle terre d'Oltremare.

Per leggere una prima celata critica sarà necessario attendere il lavoro del Ravizza sull'ordinamento giuridico della Libia pubblicato nel 1931. L'autore — ormai consigliere presso la Cassazione, ma in precedenza magistrato in Eritrea e poi in Libia — dopo aver esposto diligentemente la normativa vigente per l'ordinamento giudiziario libico, si lasciò infatti andare a questa marginale considerazione: « Va però notato che le attribuzioni che si accentrano in un sol magistrato sono tanto complesse da rendere impossibile il buon espletamento di esse, e che specialmente inconvenienti derivano dalla confusione tra funzioni inquirenti, requiranti e giudizia-

---

<sup>(26)</sup> *Atti Parlamentari, Legislatura XXIV, sessione 1913-1914, Senato del Regno, Documenti, Disegno di legge per la ripristinazione del collegio giudicante, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia DARI* nella seduta del 20 maggio 1914, Doc. n. 40, Roma 1914.

rie» (27). In realtà ben più tempestivo, penetrante e polemico avrebbe potuto essere il contenuto delle sue riflessioni sul sistema coloniale del giudice unico.

Il vero difetto non era l'eccessiva concentrazione dei poteri. Nel Regno la maggiore responsabilità del singolo magistrato rispetto alle opposte volontà dei litiganti trovava, quanto meno, nell'inamovibilità la garanzia della sua imparzialità. Il giudizio di uno solo aveva bisogno per imporsi di essere insospettabile di parzialità. In questa prospettiva era dunque necessario mantenere inviolato per tutti e verso tutti il prestigio dell'ordine giudiziario e l'impero sovrano della legge attraverso la riconosciuta autonomia dei magistrati dal potere esecutivo.

Orbene, questa condizione formale e fondamentale non sussisteva affatto per la magistratura coloniale. Quando Ranieri Falcone, nella sua relazione svolta nell'udienza inaugurale del Tribunale d'Appello di Asmara del 1904, assicurava che « nel giudice singolare la scienza meglio si rassicura » (28) — perché il principio delle maggioranze numeriche non rappresentava affatto la negazione del dubbio — trascurava di considerare un aspetto ben più importante sul valore delle votazioni collegiali: la reale mancanza in colonia di qualsiasi garanzia in relazione all'indipendenza del giudice unico di cui si mostrava convinto sostenitore.

In Eritrea il magistrato ordinario era del tutto privo della guarentigia dell'inamovibilità: il giudice togato poteva essere rimpatriato anche senza il consenso. L'istituto del richiamo in madrepatria, già presente nell'ordinamento giudiziario del 1902 per l'Eritrea, fu previsto anche in quello del 1908 (29) e trovò conferma in tutti i

---

(27) A. RAVIZZA, *La Libia nel suo ordinamento giuridico*, Padova, 1931, p. 131.

(28) R. FALCONE, *Relazione giudiziaria letta nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1904 al Tribunale di Appello della Colonia Eritrea (Asmara)*, in *Relazione MARTINI*, cit., Allegato n. 23, p. 280.

(29) *Regio Decreto 5 aprile 1908, n. 325*, cit., articolo 61; *Regio Decreto 20 marzo 1913, n. 289*, cit., articolo 24. Un grave sospetto sull'imparzialità operata della magistratura coloniale fu reso noto all'opinione pubblica nazionale nel 1903. Un anonimo giornalista prese infatti spunto da una vicenda specifica per polemizzare in maniera argomentata ed aspra contro l'amministrazione della giustizia in Eritrea. L'occasione fu « il processo del capitano Craveri, l'uccisore di un ufficiale coloniale » (*Confusionismo coloniale*, in « Dibattimenti », Roma 20 dicembre 1903, anno VI, n. 51, p. 3). Secondo

successivi ordinamenti giudiziari coloniali, compreso quello per la Libia del 1913.

Il principio dell'inamovibilità sancito dall'articolo 72 dello Statuto Albertino non trovò mai applicazione nelle colonie. Sicché per i magistrati in servizio in colonia la subordinazione al potere politico ed amministrativo rappresentato dal governo nazionale e dal governatore fu pressoché totale. In particolare, tutti gli ordinamenti giudiziari per i giudici italiani che amministrarono la giustizia nelle colonie espressero una struttura strettamente subordinata all'autorità del governatore.

La possibilità dell'improvviso rimpatrio a seguito di insindacabili valutazioni del potere esecutivo, anche per quei giudici che in base alle norme statutarie avevano in madrepatria già maturato il diritto all'inamovibilità, rese dunque l'attività della magistratura ordinaria nelle terre d'Oltremare priva di formali garanzie di indipendenza esterna. A questa assenza di guarentigie che rendeva possibile qualsiasi pressione sul concreto esercizio dell'attività giurisdizionale, si aggiungeva anche il particolare sistema di reclutamento per le colonie.

Infatti i magistrati venivano nominati dal governo nazionale con regio decreto, sentito il governatore. In definitiva gli aspiranti alla nomina potevano ottenerla solo se scelti dal governatore. Quindi all'assenza di garanzie statutarie si accompagnava un sistema di selezione fortemente condizionato dal volere del governatore, espressione del potere politico in colonia. Inoltre per il rimpatrio era competente il ministro delle Colonie e non quello di Grazia e

---

il giornale romano non era opportuno far svolgere il processo ad Asmara in quanto il Presidente del Tribunale era contemporaneamente anche Direttore degli Affari Civili del governo della colonia. La confusione dei poteri nella stessa persona — in questo caso il D'Amelio — meritava di essere segnalata, perché il capitano dei carabinieri Craveri, capo della polizia di Asmara, sarebbe stato giudicato da un « presidente che è insieme il direttore dell'amministrazione della polizia. Per conseguenza, con giudici siffatti e con siffatti tribunali, i parenti del morto già sospettano la parzialità, e l'accusato non ha le garanzie della vera legalità » (ivi). Sull'amministrazione della giustizia in Eritrea cfr. il recente, documentato saggio di M. ZACCARIA, « *Tu hai venduto la giustizia in Colonia* », cit., pp. 317-395.

Giustizia. Inesistente era dunque anche da un punto di vista pratico la sfera di autonomia per il magistrato in colonia.

In conseguenza la scelta della maggiore responsabilità del giudice singolare, come condizione normale rispetto a quella eccezionale del procedimento innanzi al collegio, era soluzione grave che si spiega con l'assenza di adeguata riflessione al riguardo e la marginalità che sempre caratterizzò la giurisprudenza coloniale per la scienza giuridica del Regno <sup>(30)</sup>.

---

<sup>(30)</sup> Sul dibattito dottrinale tra i processualisti italiani d'inizio secolo rinvio ai tanti spunti offerti dal volume di F. CIPRIANI, *Scritti in onore dei 'Patres'*, Milano 2006.





## V.

### GIUSTIZIA MILITARE D'OLTREMARE

1. Egemonia della giurisdizione militare nelle nuove colonie. Stato delle fonti. — 2. Aspetti della repressione dei reati disciplinari in Eritrea. — 3. La difesa del fronte interno in Tripolitania e Cirenaica. — 4. La giurisprudenza eccezionale per le popolazioni arabe della Libia. — 5. Conclusioni.

#### 1. *Egemonia della giurisdizione militare nelle nuove colonie. Stato delle fonti.*

Il ruolo dei tribunali militari nella vicenda coloniale italiana, almeno sino alla pacificazione dei territori, non fu certo marginale. Inizialmente a questi tribunali, sia in Eritrea che poi in Libia, furono attribuite competenze più ampie di quelle propriamente istituzionali e disciplinari *per gli appartenenti alla milizia* assolte in madrepatria. Nelle terre d'Oltremare i giudici militari svolsero infatti anche compiti specifici dei magistrati ordinari relativi all'amministrazione della giustizia penale comune ed estesero la sfera del loro intervento fino a configurarlo come uno strumento di politica di controllo del territorio e di contenimento dei comportamenti locali di resistenza al dominio coloniale; competenze, queste ultime, di vera e propria emergenza penale che esercitarono con « accentuata durezza e soverchia severità » <sup>(1)</sup>.

Una scelta politica e non giuridica che Rocco de Zerbi, dopo alcune settimane trascorse in Eritrea, così stigmatizzò nel suo saggio dal titolo *L'inchiesta sulla colonia Eritrea: « Bisogna, dunque, innanzi tutto ordinare in quel paese civilmente l'amministrazione della*

---

<sup>(1)</sup> A. VIANELLI, *In tema di giustizia militare. Reminiscenze di un ex ufficiale istruttore*, in "Rivista Militare Italiana", 1915, p. 34.

giustizia: *civilmente, cioè non militarmente*; civilmente, cioè in modo conforme a civiltà » (2).

Egli infatti aveva trovato scandaloso che *in piena pace* (3) a Massaua, dove molti europei esercitavano tranquillo ed onesto commercio fossero di competenza del tribunale militare, « frettoloso sempre nei giudizi suoi e corrivo a vedere con gli occhi del governatore, i reati imputati ad ogni cittadino, cui non si concede libera difesa, ma s'impone quella di un ufficiale subalterno spesso ignorante del giure, onde ogni guarentigia di giustizia manca » (4).

In realtà nei territori del Mar Rosso la situazione dal punto di vista della giustizia penale era quanto meno singolare. Nel 1885 infatti, occupata Massaua ed il territorio circostante, fu imposta al seguito della bandiera italiana, sia agli europei che agli indigeni — secondo una citatissima massima della Cassazione francese del 1865 (5) — la nostra legislazione ed adottata, per l'organizzazione giudiziaria, una soluzione di fatto a carattere misto, civile-militare.

Sicché, nell'immediato, i tribunali militari ebbero piena competenza giudiziaria; poi nel 1886 un regolamento giudiziario — privo di qualsiasi approvazione ufficiale, redatto in via sperimentale dal sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione di

(2) R. DE ZERBI, *L'inchiesta sulla colonia Eritrea*, Roma, 1891, p. 7.

(3) Ivi, p. 6.

(4) Ivi, Del resto è noto che, nella vicenda coloniale italiana, — come ha efficacemente osservato Labanca — « il ruolo dell'istituzione militare non fu solo quello combattente » (LABANCA, *Oltremare*, cit., p. 340). Ed al riguardo « colpisce che i militari cercassero comunque e sempre il massimo grado di autonomia da controlli politici di ogni tipo » (ivi).

(5) « In un arresto della Corte di Cassazione di Francia, in data 17 novembre 1865, è scolpita così l'importantissima massima: 'La protezione delle leggi francesi accompagna le nostre armate nelle loro operazioni militari sui territori stranieri: la conquista e l'occupazione di una colonia, divenuta possessione francese, vi introducono virtualmente le leggi della madre patria, allora esistenti, destinate a proteggere i francesi nelle loro persone e nelle loro proprietà, senza bisogno di una locale promulgazione' ». (R. FALCONE, *Relazione letta dal Procuratore del Re, nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1903 al Tribunale d'appello della Colonia Eritrea (Asmara)*, in *Relazione Martini*, cit., Allegato n. 22, p. 249). Un dato di immediata evidenza nella storia culturale dell'espansione coloniale italiana è il suo originario confronto con l'esperienza giuridica francese.

Roma, Gennaro Celli — introdusse timidamente in Eritrea la figura del giudice ordinario con funzione di presidente del Tribunale Civile di Massaua e giurisdizione in tutto il territorio sottoposto all'autorità del Supremo Comando Militare nonché competenza in primo grado per gli italiani e gli indigeni nelle cause civili e penali minori, le contravvenzioni di polizia e i reati possibili sino a tre mesi di reclusione e 300 lire di multa. In considerazione della lieve entità delle pene venne esclusa la possibilità dell'appello. Per contro per i delitti di maggiore gravità il Tribunale giudicava, sempre inappellabilmente, solo quei processi che gli venivano rinviati dalla Commissione d'inchiesta presso il Tribunale Militare (6).

Il *Regolamento Celli*, come è noto, non fu mai approvato dal Parlamento italiano, né successivamente un decreto ministeriale o un provvedimento governatoriale provvide a sanzionarlo ufficialmente. Malgrado ciò, questo regolamento ebbe tacita e costante applicazione nell'assolato e lontano porto di Massaua e dintorni.

Come si rileva facilmente, il *Regolamento Celli*, in pieno vigore all'epoca dei fatti oggetto del celebre processo Livraghi, pur avendo avviato un timoroso processo di introduzione in colonia della giurisdizione ordinaria, lasciò ai militari ampia competenza penale. E probabilmente proprio questa scelta tattica, diretta a contenere lievemente l'esorbitante giurisdizione penale militare nei territori coloniali, fu il motivo della sua normale applicazione.

Così per otto anni, sino al 1894, un regolamento giudiziario privo di qualsiasi ratifica ufficiale organizzò la giustizia in Eritrea e regolarmente il ministro di Grazia e Giustizia nominò magistrati ordinari per la presidenza di un Tribunale civile e correzionale coloniale, mai istituito formalmente.

In effetti nonostante fosse avvenuta una riorganizzazione generale della colonia mediante il regio decreto del 22 maggio 1894 n. 201, in parte determinata anche dalle perplessità maturate nella dirigenza politica nazionale per la responsabilità dei generali Orero e Baldissera in relazione alle « atrocità domestiche » dell'affare

---

(6) Sul *Regolamento Celli*, cfr. A. VOLTERRA, *Amministrazione e giustizia alle origini della colonia Eritrea*, pp. 213-221, nonché *supra* pp. 47-48.

Livraghi (7), in Eritrea, sino alla sconfitta di Adua, la situazione di fatto, dal punto di vista dell'organizzazione della giustizia penale, non mutò granché. L'ordinamento del 1894, pur avendo diviso il territorio della colonia in due distretti, da una parte Massaua e dall'altra Asmara e Cheren, non determinò l'immediato contenimento dell'egemonia giurisdizionale dei militari.

Per Massaua, non furono deferiti alla cognizione del Tribunale Civile e Penale tutti i reati; restarono di competenza del tribunale militare « quelli, da chiunque commessi, di tradimento, spionaggio, subornazione, arruolamento, resistenza od impedimento all'esecuzione degli ordini emanati dall'autorità militare di grassazione, di rapina e saccheggio, contro e a danno di qualsiasi persona, di riduzione in schiavitù e di tratta » (8). In conseguenza l'indirizzo giurisdizionale — anche a seguito della lunga reggenza dell'avvocato fiscale militare Sicher, dovuta al ritardo che incontrò nei vertici del ministero la nomina di un nuovo Presidente — non subì modifiche. Ed al riguardo va segnalato che la sostituzione non fu affatto sollecitata dal governatore (9).

Inoltre, anche nelle zone di Asmara e Cheren la giustizia penale rimase, sostanzialmente, amministrata dai militari anche per le cause civili e i reati comuni, attraverso i nuovi Tribunali d'Arbitrato. Questi tribunali erano infatti presieduti dal comandante del presidio

(7) DE ZERBI, *L'inchiesta*, cit., p. 48.

(8) Articolo 79, *Regio Decreto 22 maggio 1894 n. 201*.

(9) In una lettera che porta la data del 5 aprile 1894, firmata dall'Antonelli, il ministero degli Affari Esteri chiedeva ufficialmente al ministro di Grazia e Giustizia, Calenda di Tavani, di conoscere « quando avverrà il richiamo in patria dello Scotti, avendo il generale Baratieri dichiarato non urgente la sostituzione, potendo la reggenza continuare al Cav. Sicher, avvocato fiscale, finché non sarà in vigore il nuovo ordinamento giudiziario della Colonia » (Archivio Centrale dello Stato, *Fondo Ministero di Grazia Giustizia. Ufficio Superiore del Personale e Affari Generali. Fascicoli dei Magistrati*, ACS, II Inventario, busta 1010, fase. 46229, giudice Scotti Luigi). In effetti Luigi Scotti aveva richiesto di rientrare in madrepatria nel febbraio 1894 ed il Baratieri lo aveva immediatamente esonerato dalla carica di Presidente del Tribunale di Massaua. Tuttavia nell'aprile del 1894 il magistrato — come risulta dal suo fascicolo personale — era ancora in colonia in attesa della nuova destinazione. Il provvedimento di nomina dello Scotti a Vice Presidente del Tribunale di Messina risulta infatti adottato solo in data 10 agosto 1894 (ivi). Pertanto è presumibile che lo Scotti, a seguito della tempestiva nomina del reggente da parte del Baratieri, sia rimasto in colonia per alcuni mesi senza svolgere alcuna funzione giudiziaria.

e composti da un capitano del medesimo presidio, da un ufficiale dei carabinieri, segretario l'aiutante maggiore del battaglione indigeni.

I Tribunali d'Arbitrato furono poi soppressi con il regio decreto del 2 aprile 1899 « il quale istituì nelle zone di Asmara e Cheren due giudicature regionali affidandole a magistrati del Regno di grado non inferiore a quello di aggiunto giudiziario »<sup>(10)</sup>. L'abolizione della giurisdizione dei militari per gli speciali reati commessi dagli indigeni o dai coloni nel territorio di Massaua fu definitivamente realizzata soltanto con l'ordinamento giudiziario voluto da Ferdinando Martini, primo Commissario Civile per la Colonia Eritrea, che venne approvato con Regio Decreto del 9 febbraio 1902 n. 51.

Dunque dal febbraio del 1885 al febbraio del 1902, ossia per ben 17 anni, la giurisdizione militare conobbe in Eritrea una stagione intensa e particolare che non incontrò alcun limite nelle norme dello Statuto. La situazione di emergenza fu giustificata dalla ferma convinzione che in colonia la giustizia penale dovesse essere amministrata senza eccessive preoccupazioni di formalismi giuridici e che le guarentigie sancite per i civili dovessero essere rispettate solamente nei territori pienamente pacificati. In tempi così eccezionali ed in luoghi così diversi dalla madrepatria la giurisdizione militare, per reati che rientravano nella competenza istituzionale dei tribunali ordinari, fu dunque l'unica pienamente esercitata.

In altri termini, l'occupazione militare di Massaua pose di fatto per un lungo periodo il territorio della nuova colonia sotto l'autorità dell'esercito. In definitiva per l'Eritrea l'amministrazione della giustizia penale *tout court* rientrò per molti anni tra i compiti esercitati dai militari, ben oltre i limiti della difesa dell'integrità e della disciplina dell'esercito regio.

Questa duplice funzione è altrettanto evidente per la Libia. Anche per la Tripolitania e la Cirenaica il concetto *salus publica suprema lex* portò a stabilire, fuori del Regno e sempre in base a contingibili necessità, la supremazia della giurisdizione militare su quella ordinaria, nonostante, questa volta, la burocrazia ministeriale e la dirigenza politica avessero con tempestività elaborato uno schema che prevedeva, per quanto possibile, di riprodurre per

---

(10) D'AMELIO, *Colonia Eritrea*, cit., p. 1036.

l'amministrazione della giustizia penale comune lo stesso assetto dei tribunali della madrepatria, con due gradi di giudizio in colonia e relativo organico di giudici togati con possibilità di successiva impugnativa innanzi alla Corte di Cassazione di Roma.

*Tuonando ancora il cannone*, il governo italiano inviò infatti in missione a Tripoli il procuratore del Re Menzinger <sup>(11)</sup> per preparare una bozza di decreto sull'organizzazione e funzionamento della giustizia civile e penale in Tripolitania e Cirenaica in modo da assicurare il rapido passaggio dei poteri giudiziari dall'elemento militare a quello togato. Tuttavia, anche in questa circostanza, alle intenzioni non seguì una legislazione ed una prassi coerente per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

L'ordinamento giudiziario approvato con il Regio Decreto del 20 marzo 1913 n. 289, impose solo per i territori già pacificati uno schema organizzativo che puntava senz'altro sul giudice togato. L'articolo 2 del citato decreto non abrogò infatti tutte le deroghe disposte al riguardo dal Comandante in capo del Corpo di Spedizione. In particolare il secondo comma precisò espressamente che « nulla però è innovato per l'amministrazione della giustizia penale rispetto al disposto del nostro precedente decreto 6 febbraio 1913, n. 69, relativo alle zone dichiarate di governo civili e alle disposizioni attualmente in vigore nelle altre zone ».

In breve, in base a questa norma, anche nelle zone di governo civile, i tribunali militari di guerra continuarono ad avere competenza per i « delitti contro la sicurezza dello Stato, di associazione a delinquere, di eccitamento alla guerra civile, dei corpi armati della pubblica intimidazione e di rapina », nonché per « i delitti di violenza, di resistenza, di oltraggio alle autorità italiane e quelli di omicidio in persona di cittadini italiani commessi da indigeni » <sup>(12)</sup>.

---

<sup>(11)</sup> Invero Alessandro Volterra, con meritoria opera di ricercatore, ha individuato ad Asmara le sentenze civili e commerciali del Regio Tribunale Civile e Correzionale di Massaua per gli anni dal 1886 al 1889 e poi quelle del Regio Tribunale Civile e Penale di Massaua dal 1894 al 1896; quelle del Tribunale di Arbitrato di Asmara tra il 1892 ed il 1894 ed il 1899, nonché molto altro materiale giudiziario per gli anni successivi.

<sup>(12)</sup> Giulio Menzinger di Preussenthal, procuratore del Re in missione in Libia, fu poi incaricato delle funzioni di Presidente della Corte di Appello di Tripoli, con il decreto reale del 5 dicembre 1912, che provvide altresì ad attribuire gli incarichi anche agli altri magistrati già in servizio in Libia: Giuseppe Facchinetti, Savino Acquaviva,

I contenuti della giustizia punitiva che dunque anche in Libia si affermarono appaiono anch'essi lontani — al pari di quelli eritrei — dal modello di organizzazione giudiziaria e delle relative competenze proprie della madrepatria. E questa distanza segnala, nel caso libico, un'operazione di legalizzazione delle anomale competenze penali dei tribunali militari che durò sino al 1917, ovvero sino a quando nuove norme complementari per l'ordinamento giudiziario del 1913 riportarono nell'alveo istituzionale le competenze giurisdizionali militari nelle zone di governo civile.

In definitiva, per molti anni sia in Eritrea che in Libia la giurisdizione penale comune per i civili italiani e per gli indigeni fu affidata ad istituzioni giudiziarie armate. In altri termini, quello che va segnalato è che nelle colonie i giudici militari svolsero a lungo compiti giurisdizionali che nel Regno erano propri dei tribunali ordinari e che questo iniziale modello d'emergenza penale ebbe notevole influenza nel metodo di gestione dell'ordine coloniale.

In effetti, nei territori coloniali non ancora pienamente pacificati, la giustizia militare si presentò con due volti. Il primo, e più esposto, fu senz'altro quello eccezionale legato sia alla repressione dei reati comuni sia all'azione penale contro le popolazioni civili indigene che contrastavano il dominio italiano. Per contro l'altro, quello propriamente istituzionale, connesso ad una determinata categoria di persone a motivo della loro qualità di appartenenti alla milizia, rimase senz'altro più in ombra.

---

Raffaele De Filippis, Antonio Ragona, Raffaele Ragona, Raffaele Gioffredi, Marino Martelli, Aurelio Finzi. Del barone Menzinger, il giudice Giuseppe Garrone così scriveva alla famiglia poco dopo aver preso servizio a Tripoli: « Che megalomane! Più che a lavorare, pensa solo a fare sfoggio di un potere che non ha (qui in Colonia non vi sono presidenti, ma solo giudici regionali) a urlare, perché tutti lo possono sentire, ad invitare tutti ad ammirarlo per la sua attività e la sua intelligenza e intanto l'ufficio non funziona come dovrebbe funzionare » (*Lettera alla famiglia, Tripoli 17 febbraio 1914*, in *Lettere e diari di guerra 1914-1918 di Giuseppe ed Eugenio Garrone*, a cura di V. e A. GALANTE GARRONE, Milano 1974, p. 62). Il giudizio non è meno severo nei confronti degli altri togati presenti in Libia. « I favoritismi che hanno ispirato la scelta dei primi Magistrati venuti quaggiù fanno sentire ora i loro disastrosi effetti » (ivi, p. 63). Invero Garrone attribuiva alla giurisdizione ordinaria una funzione importantissima: « la penetrazione pacifica tra queste popolazioni eminentemente litigiose, la potremo fare solo noi magistrati; ma quanti ostacoli ci si frappongono! » (*Lettera alla madre, Tarbuna 27 luglio 1914*, ivi, p. 74).

In realtà per il primo aspetto, quello eccezionale, le fonti documentarie sono piuttosto scarse; anzi per quanto riguarda la suppletiva giurisdizionale in relazione all'amministrazione della giustizia penale comune le sentenze mancano del tutto, mentre è reperibile anche se in minima parte la giurisprudenza dei tribunali militari straordinari e speciali che operarono in Libia sin dal 1911 per la repressione della rivolta araba. Nel complesso si tratta di fonti che consentono un'indagine molto parziale sull'azione penale nei confronti degli arabi e sulla specialità del diritto penale militare nelle colonie (13).

Le sentenze esaminate hanno quindi una rappresentatività limitata: l'indagine storica delle vicende coloniali della giustizia militare è condizionata dalla scarsità di documenti, dalla loro frammentarietà. Le considerazioni che seguono non hanno dunque alcuna pretesa di ricostruzione generale del regime penale dei tribunali militari italiani nelle colonie. Il materiale documentario disponibile rende possibile la riflessione solo su alcuni atteggiamenti, su alcuni orientamenti giurisdizionali, peraltro circoscritti cronologicamente e per territorio, e dunque decisamente incompleti.

Invero, mentre per la Libia le pronunce delle corti militari consentono uno sguardo sia sull'atteggiamento duramente repressivo nei confronti degli arabi in rivolta sia sull'applicazione delle norme del vecchio codice penale per l'esercito del 1869 per i reati commessi dai militari che appartenevano alle truppe coloniali per un periodo che va dal 1911 sino alla fine degli anni Venti, per l'Eritrea

---

(13) Il legislatore patrio, per la definizione dell'organizzazione giudiziaria nelle colonie italiane, non seguì alcun criterio omogeneo. Segno evidente della costante saltuarietà d'indirizzo in materia fu, nel 1911, l'originale creazione della giurisdizione eccezionale dei Tribunali Regionali dell'Indigenato per la Somalia. Tribunali composti da un presidente, funzionario coloniale di grado elevato e come assessori stabili dal residente e dal comandante del Presidio Militare. Tribunali molto simili nella procedura da seguire ad un Tribunale Militare Straordinario; per di più con la facoltà di infliggere anche sanzioni non personali, ma collettive, quindi non fondate esclusivamente sull'accertamento della responsabilità individuale. Di qui l'inutilità, per la Somalia, di ampliare nei territori non ancora pacificati, la competenza della giurisdizione militare ai reati comuni, così come era invece avvenuto in Eritrea, ed anche di ricorrere all'emanazione di bandi militari per imporre la speditezza e le pene della giustizia eccezionale secondo quella che sarà invece l'iniziale esperienza libica (cfr. MARTONE, *Giustizia Coloniale*, cit., pp. 93-100).



mancano completamente le sentenze dei Tribunali Militari Straordinari di cui è traccia in alcune memorie coloniali come quella del capitano Moltedo sull'assedio di Maccalè<sup>(14)</sup> o nelle immagini d'epoca. Tra queste testimonianze visive, vi è una fotografia che ha una valenza documentaria particolare perché consente di vedere un Tribunale Militare Straordinario convocato all'aperto e riunito con le truppe schierate in quadrato mentre giudica, secondo la didascalia degli autori, Fratelli Nicotra: « Quattro Habab sospetti di tradimento in località Taulud, anno 1888 »<sup>(15)</sup>. Di certo un'informazione visiva che conferma la critica situazione del momento « per la tranquillità e la sicurezza della Colonia tale, da imporre a chi ne aveva la responsabilità » — e quindi non al solo Livraghi, capo della polizia indigena di Massaua — l'adozione di « misure eccezionali e straordinarie », come si legge appunto nella sentenza che lo assolse il 5 dicembre 1894<sup>(16)</sup>.

Mancano, inoltre, tutte le sentenze relative all'esercizio della giurisdizionale penale comune resa sino all'applicazione dell'ordinamento giudiziario del 1894; mentre per il Tribunale Militare di Asmara è possibile consultare in originale alcune sentenze tra il 1912 ed il 1916 dell'Archivio Eritrea oltre quelle conservate presso l'Archivio Centrale dello Stato, qualche massima del 1914 citata dal Ravizza e la statistica per gli anni dal 1908 al 1916 del Semeraro<sup>(17)</sup>.

Pertanto, allo stato delle fonti, non è possibile una ricerca esaustiva sul particolare funzionamento della giustizia militare nelle colonie ma soltanto un'osservazione limitata ad alcuni aspetti.

<sup>(14)</sup> G. MOLTEDO, *L'assedio di Maccalè*, Roma, 1901, pp. 93 e 113-114. Il capitano Moltedo racconta di due processi innanzi a Tribunali Militari Straordinari celebrati nel corso della campagna d'Abissinia del 1895-96.

<sup>(15)</sup> Di questa fotografia ha già dato notizia VOLTERRA, *Verso la Colonia Eritrea*, cit., p. 827.

<sup>(16)</sup> *Sentenza del Tribunale Speciale Militare della Colonia Eritrea, 5 dicembre 1891, imputati Dario Livraghi, Adam Aga ed altri, presidente colonnello Cesare Tarditi*, p. 2, in *Fondo Africanistica*, Biblioteca Giuseppina Madaia, Menaggio.

<sup>(17)</sup> A. RAVIZZA, *L'ordinamento legislativo della Colonia Eritrea con particolare riferimento alla materia penale*, in "Rivista penale", anno XL, vol. LXXX, 1914; G. SEMERARO, *L'ordinamento e il funzionamento della giustizia militare nella Colonia Eritrea*, in "Rivista Coloniale", anno I, 1919, pp. 200-205, 209.

## 2. *Aspetti della repressione dei reati disciplinari in Eritrea.*

Per l'Eritrea, le fonti di cui disponiamo, relative a giudizi istituzionali per reati contro la disciplina, ovvero di insubordinazione, di diserzione, di ammutinamento, di furto tra militari, appunto negli anni tra il 1912 ed il 1916, non impediscono del tutto di formulare alcune ipotesi sugli orientamenti giurisdizionali.

Il primo rilievo riguarda gli imputati, in maggioranza nativi, ovvero ascari, in diretta proporzione con la composizione del Regio Corpo delle Truppe Coloniali dell'Eritrea costituito da pochi reparti di truppe italiane e da un numero molto più elevato di truppe indigene, inquadrato da sottufficiali e comandate da ufficiali italiani; truppe eritree, con ferma annuale rinnovabile, composte di ascari e graduati: *muntaz*, *buluc-basci*, *scium-basci*.

Orbene dall'esame delle sentenze non risulta adottato un atteggiamento duramente repressivo, anzi la magistratura militare di Asmara appare orientata a comprendere l'origine e la natura delle mancanze disciplinari sia degli indigeni che degli italiani<sup>(18)</sup>. La valutazione dei reati non è indiziaria e manifesta anche una libera cognizione delle imputazioni. Inoltre nei giudici militari vi è attenzione per la ricostruzione dei fatti, riguardo per le norme procedurali e cura nell'esposizione delle motivazioni di condanna.

---

<sup>(18)</sup> In realtà non tutti condividevano la pari soggezione dei militari italiani e degli ascari al Codice penale militare del 1869. Giuseppe Semeraro, nel suo lavoro sulla giustizia militare in Eritrea del 1919, fece per l'appunto notare che il codice militare teneva conto delle esigenze inderogabili della disciplina *lato sensu*, ossia in modo astratto e generale, senza considerare che, rispetto al soldato italiano, « l'ascaro è tratto dall'elemento indigeno, e di tale elemento egli divide lo stato di civiltà per molti rispetti inferiore » (ivi, II, p. 322). Sicché « a chi consideri il fatto in apparenza semplicissimo della convivenza in Colonia di militari bianchi ed indigeni, non può sfuggire la profonda incongruenza di un sistema, che considera alla stessa stregua un atto di insubordinazione commesso da un ascaro contro un graduato bianco e quello commesso contro un graduato indigeno: che punisce allo stesso modo un insulto ad esempio lanciato contro un ufficiale da un militare indigeno e da un militare italiano; che non fa differenza tra una percossa inferta da un ascaro ad un suo compagno e quella inferta ad un cittadino nostro, soldato d'Italia. Nell'un caso vi è violazione dei principi di disciplina, senza dei quali l'Esercito non può reggersi e vivere, nel secondo caso c'è questo e molto di più: c'è il sovvertimento del principio fondamentale del dominio politico, c'è la negazione violenta del principio, che deve rimanere incontestabile e indiscutibile fino a che vogliono tenersi le colonie, della superiorità della razza e del colore » (ivi, II, p. 323).

Ben esprime questa impostazione una sentenza del Tribunale Militare di Asmara dell'8 luglio 1916, presidente il maggiore Mario Alberti <sup>(19)</sup>, che dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro l'ascaro Tegai Cassai per inesistenza dei reati di furto tentato ed insubordinazione a lui ascritti, essendo irrilevante il valore della refurtiva e le ingiurie e minacce pronunziate in assenza del *muntaz* a cui erano rivolte.

In un altro procedimento l'atto di accusa contestava all'ascaro Ibrahim Ismail di essersi rifiutato, in occasione del servizio di foraggio, di prendere a spalla un sacco di fieno, al che il *muntaz* Omar Faid lo avrebbe spinto verso il sacco facendolo cadere, determinando la reazione dell'ascaro che « alzatosi avrebbe dato uno schiaffo al *muntaz* » <sup>(20)</sup>. In questo caso i giudici militari, premesso comunque che con il suo agire il *muntaz* si prefiggeva l'evidente scopo « di richiamare il dipendente all'obbedienza onde restaurare il principio di disciplina che è una tra le supreme esigenze dell'esercito » <sup>(21)</sup>, riconoscevano tuttavia la provocazione, « giacché non è contraddittorio ritenere che, sebbene l'atto del *muntaz* obiettivamente considerato non costituisce il reato di abuso d'autorità, nei rapporti subbiettivi dell'ascaro potesse determinare quell'impressione e quindi determinare altresì in lui l'azione violenta della reazione » <sup>(22)</sup>. In altri termini, il collegio non ravvisava nell'azione del *muntaz* gli estremi del reato di uso ingiustificato di vie di fatto contro l'inferiore <sup>(23)</sup>, ma ugualmente concedeva, per l'insubordina-

---

<sup>(19)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 19 luglio 1916, imputato Tegai Cassai, presidente maggiore Mario Alberti*, in "Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Esteri, fondo Archivio Eritrea", d'ora in poi A. E., pacco 769. E per altra fattispecie, perché « l'ascaro trovavasi in quello stato di necessità pel quale la legge penale militare, non solo autorizza, ma esige che la sentinella con la violenza resista alla violenza » (*Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 30 dicembre 1916, imputato Lemma Brabanù, presidente maggiore Ferdinando Martoglio*, p. 4, in A. E., pacco 769).

<sup>(20)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 19 gennaio 1916, imputato Ibrahim Ismail, presidente maggiore Mario Alberti*, p. 2, in A. E., pacco 796.

<sup>(21)</sup> Ivi, p. 3.

<sup>(22)</sup> Ivi, p. 5.

<sup>(23)</sup> L'articolo 168, del *Codice Penale Militare per l'esercito del Regno d'Italia* (1869), consentiva il ricorso alle vie di fatto contro l'inferiore nei « casi di legittima difesa di se stesso o di altrui », per « ricondurre nelle file fuggiaschi », ovvero nei casi determinati dalla « necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la

zione dell'ascaro, la diminuzione della punizione: « la pena pertanto da applicarsi all'Ibrahim, che può stabilirsi come punto di partenza dal minimo. Può diminuirsi di tre gradi per l'art. 136 e poi di un altro grado per le attenuanti di cui all'art. 58, che per tutte le circostanze del fatto pur si stima accordare, e quindi può in definitiva determinarsi in nove mesi di carcere militare tenendo conto del sofferto » (24).

Una condanna, dunque, mite in considerazione della severità delle pene del codice penale per l'esercito del 1869; l'insubordinazione infatti era punita dall'articolo 123 « con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sott'ufficiale o caporale », come nel caso di specie.

Addirittura, per un altro episodio di insubordinazione, i giudici militari dichiararono non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, l'ascaro Teferi Ghessesan, e condannarono ad un anno di carcere militare il *muntaz* Cassai Adem « per aver per primo infranto i precetti della disciplina in modo così violento e pericoloso per la vita del dipendente » (25).

Per un soldato italiano, invece, la diminuzione venne applicata più semplicemente attraverso « il riconoscimento della condizione di imbecillità, determinata dallo stato di sifilide secondaria nel quale trovasi l'accusato di insubordinazione » (26).

devastazione ». Nella fattispecie esaminata, in realtà, non ricorreva alcuno dei casi previsti dalla legge penale militare allora vigente, pur tuttavia il collegio ritenne di non dover procedere nei confronti del *muntaz*, perché questi si sarebbe limitato « soltanto a tenere pel collo l'inferiore onde impedirgli ulteriori atti di violenza sulla persona di lui » (*Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 19 gennaio 1916*, cit., p. 3). In altri termini, i giudici militari nel loro « insindacabile apprezzamento dei fatti » (ivi, p. 4) escludevano l'abuso d'autorità del *muntaz*. Peraltro il Collegio si dichiarò convinto della irresponsabilità del *muntaz* per la sua indole buona « che dai superiori e dagli ascari viene definito di carattere mite ed anzi poco autoritario » (ivi).

(24) Ivi, p. 6.

(25) *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 8 luglio 1916, imputati Tefen Ghessesan e Cassa Adem, presidente maggiore Edoardo Giordano*, p. 2, A. E., pacco 796.

(26) *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 13 dicembre 1916, imputato Ferdinando Bardi, presidente maggiore Edoardo Giordano*, p. 4, A. E., pacco 796. In realtà dalle risultanze istruttorie risultava provato un diverbio fra il caporale Carlo De Giuli ed il soldato Ferdinando Bardi. « Il Bardi non (negava) il fatto materiale (avrebbe dato uno o due schiaffi al suo superiore) ma solo (adduceva) di essersi spinto a quell'azione perché

Più rigido fu l'orientamento del collegio per un caso di insubordinazione con vie di fatto a danno di un *muntaž* « in seguito a un richiamo fatto, durante un'istruzione »; la condanna in questo caso è a tre anni di carcere militare <sup>(27)</sup>, mentre per un caso di omicidio in persona di superiore commesso nell'impeto d'ira in seguito a provocazione e col concorso di circostanze attenuanti, la condanna fu fissata in quindici anni di reclusione ordinaria anziché nella pena capitale <sup>(28)</sup>.

Non dissimile orientamento emerge per un altro caso di omicidio di un *buluc basci* in considerazione « del sentimento d'odio e di

---

insultato dal De Giuli con la frase *stai zitto tu ciuccio* ». Per contro il caporale sosteneva che era stato il soldato ad investirlo per primo con la frase innanzi riportata. Nel dibattimento tutti i testimoni avevano confermato la dichiarazione del caporale « ad eccezione dell'indigeno Agos Zerè, secondo il quale sarebbe effettivamente stato il caporale ad insultare per primo il soldato » (ivi, p. 3). Ciò nonostante, il collegio ritenne concorde la dichiarazione dei testi escussi nel sostenere la ricostruzione dei fatti così come esposta dal caporale, non potendo « prestar fede alla deposizione dell'indigeno, anche perché costui, che per deporre ha avuto bisogno dell'interprete, ha potuto non sentire ciò che in precedenza aveva detto il soldato all'indirizzo del caporale » (ivi, p. 4). In conseguenza, per l'ammissione della fattispecie criminosa e l'accertamento della responsabilità, determinante fu l'affermazione della superiorità coloniale nei confronti dell'indigeno, pregiudizio che molto probabilmente influì anche sulla decisione di non riconoscere l'esimente dell'imbecillità assoluta sostenuta nel referto dal perito medico nominato dal giudice istruttore. Condizione di irresponsabilità penale però invocata dall'imputato in via subordinata rispetto alla provocazione del superiore.

<sup>(27)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 27 maggio 1916, imputato Garemariam Tesfù, presidente maggiore Mario Alberti, A. E., pacco 769.*

<sup>(28)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 15 novembre 1912, imputato Medin Andù, presidente maggiore Luigi Solari, A. E., pacco 769.* Nella fattispecie, prima dell'evento delittuoso il *muntaž* si era portato « ad ora inopportuna in casa del proprio Capitano » (ivi, p. 2) per chiedergli di essere trasferito con urgenza in Libia, al fine di evitare le angherie del proprio *baluc-basci*. Orbene il Capitano, irritato da questa iniziativa che non osservava « la via gerarchica » (ivi), una volta allontanatosi il *muntaž*, « stimò opportuno mandare a chiamare » proprio « il *baluc-basci* della Compagnia », responsabile dell'eccitata richiesta di trasferimento dell'imputato, per ordinarli la sostituzione dal turno di guardia del molesto *muntaž*, ritenendolo ubriaco. La ricostruzione del fatto rivela dunque, da parte del capitano, l'esistenza di un atteggiamento di ostilità ed insofferenza nei confronti della truppa indigena che, evitando ogni altra specifica riflessione, segnala senz'altro una evidente imperizia nel comando.

vendetta che trasse al delitto <sup>(29)</sup> l'ascaro cristiano Ebriot Tacleghiorghis. In effetti dal dibattito era emerso che « il Comandante di Compagnia non (aveva saputo) escludere che in una circostanza, per mancanza di graduati cristiani dovette ricorrere all'Abubacher (il *buluc basci* ucciso) — musulmano — per fare eseguire una punizione di fustigazione inflitta all'Ebriot (ovvero all'imputato) di religione cristiana » <sup>(30)</sup>. Pertanto il Tribunale, prendendo atto del motivo dell'agguato ed « ispirandosi altresì ai nuovi orizzonti a cui tende anche la legislazione penale militare, stimò mitigare la pena da applicare col concederne le attenuanti generiche » <sup>(31)</sup>. In questo caso la pena fu l'ergastolo.

In definitiva quello che va segnalato in tema di insubordinazione, minacce e vie di fatto verso superiori, è appunto l'approccio dei giudici militari, sempre attento agli usi locali, tipico « dell'ufficiale pratico del servizio » <sup>(32)</sup> che tiene conto, rispetto ai graduati indigeni, dei caratteri e delle cause proprie dei reati denunciati.

E la peculiarità delle esperienze giurisdizionali locali portò i giudici militari di Asmara ad escludere spesso anche accuse più gravi, quali quelle di rivolta <sup>(33)</sup> e di ammutinamento, giustificate dai

<sup>(29)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 24 marzo 1916, imputato Ebriot Tacleghiorghis, presidente maggiore Mario Alberti, in A. E., pacco 769, p. 4.*

<sup>(30)</sup> Ivi, p. 5. Per il caso in oggetto, anche il Semeraro sottolineò l'influenza della diversità di religione senza però stigmatizzare l'errore compiuto dal Comandante di Compagnia che aveva fatto eseguire la punizione delle fustigazioni, verso l'ascaro cristiano, da un graduato musulmano, cfr. SEMERARO, *L'ordinamento*, cit., I, p. 201.

<sup>(31)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 24 marzo 1916, cit., p. 10.*

<sup>(32)</sup> SEMERARO, *L'ordinamento*, cit., I, p. 200. I giudici militari precizarono infatti che il reato di insubordinazione « non esiste quando trattasi di ingiurie e minacce pronunciate in assenza del graduato di truppa cui sono rivolte » (*Sentenza del Presidente — (sic!) l'epigrafe non riporta poi neppure i nominativi dei giudici componenti il collegio giudicante — del Tribunale Militare di Asmara, 8 luglio 1916, imputato Tzagai Cassai, presidente maggiore Edoardo Giordano, p. 2, A. E., pacco 769*); ovvero quando « lo avvenimento si verificò per cause non dipendenti dal servizio » (*Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 19 gennaio 1916, imputato Mobamed Saleh, presidente maggiore Mario Alberti, p. 5, in A. E., pacco 769*).

<sup>(33)</sup> « Non essendovi stato un ordine vero e proprio, la discussione sorta tra il Gabremascal e i quattro ascari, non può costituire rifiuto ad eseguirlo e viene a mancare quindi il reato di ammutinamento, rubricato a carico dei quattro ascari, i quali devono in conseguenza essere assolti » (*Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 30 dicembre*

particolari usi delle tribù locali <sup>(34)</sup>. In realtà le sentenze relative a questi reati lasciano emergere la scarsa preparazione al comando di molti giovani ufficiali italiani inviati frettolosamente in colonia. Sicché la sentenza del tribunale militare assolveva in questi casi ad un compito pedagogico prima ancora che giuridico.

Un arrogante sottotenente, ad esempio, considerò la richiesta d'un *muntaz* d'esser messo a rapporto col capitano, prevista dall'articolo 60 del *Regolamento di disciplina per le truppe indigene*, come disobbedienza al superiore. In questo caso il tribunale militare riconobbe che il reato ascritto veniva meno per mancanza « dell'estremo dell'ostinazione » <sup>(35)</sup>, pur tuttavia si limitò a considerare i fatti in maniera neutrale, senza stigmatizzare l'inefficienza al comando del sottotenente Leopardi e l'erroneità di giudizio del comandante la compagnia. Nella fattispecie il comandante, preso atto che ben quattro *muntaz*, separatamente, si erano messi a rapporto presso il sottotenente — « pel fatto di dover lavorare insieme agli ascari sui quali credevano perciò di perdere ogni ascendente » <sup>(36)</sup> — aveva addirittura ravvisato, nell'univoca richiesta dei quattro militari, gli estremi del reato di ammutinamento, facendone formale denuncia.

A ben guardare, dunque, la giurisprudenza del collegio militare

---

1916, *imputati Adum Adolla, Garasillassi Voldeghirgis, Berè Ghederè, Terè Tesfù, presidente maggiore Ferdinando Martoglio*, p. 3, in A. E., pacco 769.

<sup>(34)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 19 dicembre 1916, Abbai Atchemè, presidente maggiore Ferdinando Martoglio*, in A. E., pacco 769.

<sup>(35)</sup> « Osserva il Tribunale come se sia innegabile la infrazione disciplinare commessa dai quattro *muntaz* nel presentare la loro protesta collettivamente, non possa però ritenersi che essi siano incorsi nel reato previsto dall'art. 16 del Codice Penale per l'Esercito. Perché questo sussista occorre che i quattro e più militari si rifiutino di eseguire un ordine, e nel caso gli imputati eseguirono l'ordine recandosi al lavoro la mattina del 2 febbraio e lo eseguirono pare quando loro venne ripetuto nel pomeriggio dal Sottotenente Leopardi. ...I quattro *muntaz* infatti, soltanto quando furono chiamati dal Sottotenente, fecero la loro lagnanza; ...e quale ostinazione da parte di chi messi a rapporto e vedendo il suo rapporto inascoltato, ne chiede conto? Ed esulando l'estremo dell'ostinazione, vien meno il reato ascritto ai quattro imputati e devi di dichiarare non luogo a procedere » (*Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 24 maggio 1916, imputati Destà Zendè, Negussè Gabrai, Voldemariam Lelai, Garamedin Voldenechiel, presidente maggiore Mario Alberti*, p. 6, in A. E., pacco 769).

<sup>(36)</sup> *Ivi*, p. 3.

di Asmara espresse prudenza ed attenzione nello svolgimento degli atti istruttori, e spesso manifestò indipendenza di giudizio nei confronti dei comandanti di reparto che richiedevano punizioni ed intimidazioni per colpe inesistenti o per reazioni provocate da inesperti ufficiali italiani <sup>(37)</sup>.

Clemente è altresì la giurisprudenza militare eritrea in tema di accertamento delle condizioni della diserzione. Infatti in questi procedimenti — che riguardano, in relazione alle sentenze esaminate, esclusivamente militari indigeni, essendo peraltro quasi impossibile la diserzione per i soldati italiani, a causa della difficoltà di rimanere nascosti entro il confine della colonia od anche di imbarcarsi clandestinamente su un piroscafo in partenza per l'Italia — l'atteggiamento è per lo più indulgente. L'irrogazione della sanzione penale, anche per gli imputati latitanti, è mite soprattutto per la diserzione semplice: per questo reato la condanna è costantemente ad un anno di reclusione militare <sup>(38)</sup>.

Tra le sentenze disponibili ve ne sono alcune redatte utilizzando un modulo prestampato sul quale sono aggiunti soli pochi dati, ad evidente testimonianza di un fenomeno purtroppo diffuso per il quale il Tribunale Militare di Asmara aveva probabilmente adottato una procedura spedita.

Altrettanto veloce si manifestò la redazione delle sentenze per i casi di diserzione cosiddetta qualificata, anche se i magistrati militari

<sup>(37)</sup> « Altro è, pe' fini militari, la diserzione, altro è l'assenza illecita, e per quanto largo sia il criterio, nell'applicazione della pena, non è giusto che il concetto di semplice assenza illecita sia parificato a quello di diserzione » (V. PENNETTI, *Sul progetto di codice penale militare*, Napoli, 1897, p. 32).

<sup>(38)</sup> Tra il gennaio ed il dicembre del 1916, il Tribunale Militare di Asmara pronunciò varie sentenze nei confronti di ascari accusati di diserzione semplice, producendo una giurisprudenza pressoché uniforme nonostante la diversità dei collegi giudicanti (cfr. A. E., pacco 769). Sorprende tuttavia che buona parte degli ascari disertori avevano un'età superiore ai 30 anni, quando invece il regolamento di disciplina per i militari indigeni adottato nel settembre 1908 dal ministro della Guerra, Casana, ammetteva l'arruolamento soltanto per i giovani che avevano compiuto il 16° e non oltrepassavano il 30° anno d'età. Informazioni dettagliate sul reclutamento del personale militare indigeno ed in generale sull'ordinamento militare in Eritrea si leggono in *Le istituzioni militari italiane. Scuola di Guerra (gennaio 1906)*, a cura del tenente colonnello Alberto CAVACIOCCHI, pp. 148-156. Cfr. anche il recente lavoro di A. VOLTERRA, *Sudditi coloniali: ascari eritrei 1935-1941*, Milano 2005.



avvertirono al riguardo la necessità di infliggere una pena molto più severa, normalmente di sette anni di reclusione militare più due o tre anni per l'indebita appropriazione dell'armamento e delle munizioni con le quali avevano abbandonato il proprio Corpo. Invero per questa categoria di disertori i giudici militari — senza svolgere un'analisi più minuta dei fatti o ricorrere ad una motivazione meno sintetica — adottarono condanne in generale molto più severe per il timore che episodi del genere alimentassero la vendita di armi alle tribù abissine oltre confine <sup>(39)</sup>.

Sorprende per contro la meticolosità nell'accertamento e nella descrizione dei furti da parte di militari in danno di altri militari, peraltro nelle sentenze esaminate, tutti di entità irrisoria o quasi: una « coperta e la mantellina grigio verde » <sup>(40)</sup>, « due tascapani contenenti complessivamente dieci pacchetti di cartucce e pallottole per armi modello 1891, un portamonete con lire 7,80, un paio di fasce mollettiera » <sup>(41)</sup>, « un fazzoletto rossastro contenente la somma totale di lire 12,80 », nonché « lire due ..., un fazzoletto del valore di lire una ..., un orologio d'argento del valore di lire 20 » <sup>(42)</sup>.

Inoltre le condanne per furto del Tribunale Militare di Asmara, tutte intorno all'anno di reclusione militare, se confrontate con quelle mediamente irrogate nello stesso periodo dai Tribunali di Commissariato — che di norma per il medesimo reato, compiuto da sudditi indigeni non appartenenti alla milizia o nei loro confronti, condannavano a tre anni di reclusione <sup>(43)</sup> — risultano senz'altro meno severe.

Ad ogni modo, nel puntuale resoconto di questo gruppo di

<sup>(39)</sup> Tra le sentenze redatte con il ricorso alla modulistica prestampata va segnalata quella priva dell'annotazione della pena per un ascaro accusato « del reato di cui agli artt. 138 e 142, n. 3, del Codice Penale per l'Esercito per essersi il giorno 2 settembre 1916 arbitrariamente assentato dal proprio Corpo in Coatit, asportando il fucile, la sciabola baionetta e le munizioni » (*Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 13 dicembre 1916, imputato Cassa Valdechidané, presidente maggiore Edoardo Giordano*, in A. E., pacco 769).

<sup>(40)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 22 dicembre 1916, imputato Berré Giosciù, presidente maggiore Ferdinando Martoglio*, in A. E., pacco 769.

<sup>(41)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 6 novembre 1916, imputato Johannes Debrai, presidente maggiore Ferdinando Martoglio*, in A. E., pacco 769.

<sup>(42)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 9 giugno 1916, imputato Beiené Tacchiè, presidente maggiore Edoardo Giordano*, in A. E., pacco 769.

<sup>(43)</sup> Al riguardo cfr. MARTONE, *Giustizia coloniale*, cit., pp. 290 e ss..

sentenze, un posto particolare merita quella pronunciata il 21 agosto 1916 contro tre caporali ed un soldato italiano, condannati da due a quattro mesi: per « l'impossessamento di una bottiglia di vermouth », per « furto di sigarette », di « un coltello e di due latte d'olio », nonché « di sigarette e cartoline illustrate » in danno di un caporale e di « un orologio » in danno di un sergente (44).

L'aspetto più sorprendente di questa sentenza è la sua prolissità, ben ventisette pagine dattiloscritte; un impegno intellettuale davvero spropositato per il segretario estensore « Signor Attilio Maiorini, Cancelliere di Tribunale » (45).

In realtà, molto spesso, le cause andavano in udienza con superficiale istruttoria o per insistenza dei Comandanti che, per motivi esemplari e di più generale repressione, tenevano al deferimento al tribunale militare a prescindere dalla fondatezza dell'accusa. Di qui le assoluzioni o la mitezza delle pene.

Tuttavia, per i comandi militari era centrale anche un altro aspetto, ovvero la considerazione della giurisdizione militare come foro esclusivo: in Eritrea i militari indigeni per i reati commessi nei confronti dei non appartenenti alla milizia ne rispondevano innanzi ai Tribunali di Commissariato. Di qui una costante ingerenza degli ufficiali del regio esercito per quanto riguardava l'esercizio delle attribuzioni giudiziarie dei Tribunali di Commissariato, allorché gli imputati in procedimenti penali erano ascari. Interferenze a tutela delle posizioni processuali della truppa indigena che determinarono contrasti continui con i funzionari della colonia e con il procuratore del Re; contese per le quali fu più volte necessario anche l'intervento dello stesso governatore (46).

---

(44) *Sentenza del Tribunale Militare di Asmara, 21 agosto 1916, imputati Pessina Ermanno, Cesario Gaetano, Conconi Emilio, Villa Luigi, presidente maggiore Mario Alberti*, pp. 2-3, in A. E., pacco 769.

(45) *Ivi*.

(46) È esplicita in proposito la *Riservata del Procuratore del Re in Eritrea a S. E. il regio Commissario Civile, Asmara 13 agosto 1905, protocollo 1934*, in A. E., pacco 492, dove espressamente si evidenzia il grave perturbamento di criterio portato dall'autorità militare della Colonia alla corretta amministrazione della giustizia. Un telegramma del Commissario Regionale di Barentù al Governo della Colonia scopre poi un altro aspetto dell'arbitrio di militari in fatto di giustizia, la prassi dell'illegale costituzione dei Tribunali Militari Straordinari: « Siccome decreto governatoriale 762 del 21 luglio 1908 stabilisce

In effetti i comandanti di reparti con truppe indigene spesso evitavano di informare il procuratore del Re dei reati comuni commessi dagli ascari, lasciando così prevalere l'autorità militare su quella giudiziaria della colonia. Il fenomeno, che aveva rilevanti conseguenze negative per le autorità civili, da un lato segnalava la persistenza di un più generale, antico e costante scontro istituzionale, dall'altro lasciava emergere la particolare idea di foro esclusivo e privilegiato che gli ufficiali dimostravano di possedere della propria giurisdizione personale, senz'altro superiore alla giurisdizione ordinaria.

### 3. *La difesa del fronte interno in Tripolitania e Cirenaica.*

Nella difesa del fronte interno, i tribunali militari in Tripolitania ed in Cirenaica, rispetto a quello di Asmara, furono altrettanto clementi, ma molto più spediti nel rito e concisi nella redazione delle sentenze.

Per *l'addormentamento in sentinella*, punibile ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, codice penale per l'esercito del 1869 con una pena da tre a dieci anni di reclusione militare, il Tribunale Militare di Guerra di Derna condannò a soli 6 mesi il soldato Calligaris Tobia, « perché in Tobruk la sera del 25 dicembre 1915 veniva trovato addormentato dall'ufficiale di ispezione sottotenente Prisco sig. Vincenzo »<sup>(47)</sup>. Non può escludersi che in questa fattispecie il collegio abbia esaminato la vicenda con cristiana misericordia, trattandosi del giorno di Natale, ma una successiva sentenza del medesimo tribunale per un episodio simile accordava comunque il beneficio delle attenuanti generiche per i buoni precedenti dell'imputato, anch'egli soldato italiano, non anche la richiesta diminvente,

---

tassativamente costituzione debba avvenire con comandante di presidio vicino parmi costituzione attuale non legale e ritengo occorra almeno decreto governatoriale che incarichi capitano Gina del presidio di Asmara sostituire comandante di presidio Cheren » (*Telegramma in arrivo, al Governo di Asmara, 28 aprile 1916, spedito dal Commissariato di Barentù*, in A. E., pacco 769).

<sup>(47)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Derna, 31 marzo 1916, imputato Calligaris Tobia, presidente tenente colonnello Roberto Simodetti*, p. 3, Archivio Centrale dello Stato, sede distaccata di via Simone Martini, *Fondo Tribunali Militari*, Fila 3, Colonna 5, d'ora in poi Acs.

ma sostanzialmente confermava con una condanna ad un anno, il proprio moderato *stilus judicandi*.

Ed un'altra sentenza di molti anni dopo per il medesimo reato, pur infliggendo una pena di anni due, concedeva all'imputato il beneficio della condanna condizionale e quindi della scarcerazione « ordinandosi altresì che di essa non si faccia menzione nel certificato del Casellario Giudiziale » (48). Addirittura per un caso più grave, di abbandono di posto di sentinella, che comunque non aveva compromesso la sicurezza del posto, il fante Cozzolino Giuseppe fu condannato alla pena minima di tre anni (49).

Moderate anche le condanne per insubordinazione: mediamente ad un anno di reclusione militare; tuttavia in molti casi, gli episodi — causa del rinvio a giudizio — potevano senz'altro essere sanzionati disciplinarmente.

Unica eccezione una condanna ad otto anni di reclusione militare per l'artigliere napoletano Montuori Ciro, inflitta dal Tribunale Militare di Guerra di Tripoli in una delle sue prime udienze il 28 novembre 1911. Lo sfortunato Montuori invitato dal sergente di ispezione Mastrolillo « a rientrare sotto la tenda dove si trovava punito », si rifiutò di eseguire l'ordine e « minacciò detto suo superiore con le parole: *puozzi jettà u sangue, tu e tutto il paese tuo* » (50).

Per contro nel 1916 — in piena Grande Guerra, quando il minimo dissenso in madrepatria veniva punito con drastiche e severe misure — un soldato di Asiago in licenza straordinaria, per aver ripetutamente rivolto *l'epiteto di imbecille* (51) ad un sottotenente in

(48) *Sentenza del Tribunale Militare di Guerra della Tripolitania, 8 ottobre 1928, imputato Comune Francesco, presidente colonnello Enrico Pellegrini, Acs.*

(49) *Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Tripoli, 9 dicembre 1911, imputato Cozzolino Giuseppe, presidente colonnello Antonio Del Re, Acs.*

(50) *Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Tripoli, 28 novembre 1911, imputato Montuori Ciro, presidente colonnello Antonio Del Re, Acs.* In calce alla sentenza si legge la seguente annotazione: « Con declaratoria in camera di consiglio in data 26 marzo 1920 annistiato Tripoli 27 marzo 1920 ». Il che significa che la colpa dell'artigliere Montuori per quella sola frase oltraggiosa fu emendata con una pena addirittura superiore agli otto anni di carcere militare.

(51) *Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Bengasi, imputato Donati Guido, presidente tenente colonnello Emilio Piccone, Acs.* Il soldato Donati era « accusato di

un bar di Tripoli, a motivo delle considerazioni dell'ufficiale sulla guerra di trincea sul fronte austriaco, se la cavò con una condanna a soli 9 mesi, per il riconoscimento di tutte le attenuanti e diminuenti possibili.

In effetti, la sproporzionata ed incomprensibile severità per il Montuori rappresenta un episodio isolato. L'operato della giustizia militare anche in Libia, per il mantenimento della disciplina interna ai reparti, si distingue per la sua moderazione <sup>(52)</sup>.

---

insubordinazione per insulti contro superiore ufficiale (artt. 122, 130, 250, 131 C.P.Es.) perché il giorno 3 agosto 1916, in Bengasi, dinanzi al Caffè Tricolore, essendo intervenuto inopportuno in una conversazione che si teneva da un crocchio di persone di cui faceva parte il Sottotenente Guastini Sig. Garibaldi, alle costui rimostranze gli replicava colle parole: 'Va là che sei un imbecille e sei l'ultimo a capire le cose' e rivolgendogli ancora ripetutamente l'epiteto di imbecille » (ivi, p. 2). I giudici militari nella fattispecie ebbero a rilevare la mancanza di rapporto di servizio tra il Donati ed il Guastini « e l'aver avuto gli insulti, causa affatto estranea alla milizia » (ivi, p. 4).

<sup>(52)</sup> Gli esempi di clemenza, anche in tempo di guerra, non mancano: due anni di reclusione per il caporale Di Paolo che « tra la ridotta Friuli e Bu Seemel non ottemperava alla consegna di marciare ai lati della strada con gli uomini in catene a sorvegliare il terreno laterale boschivo in modo da rendere sicuro il passaggio delle colonne autocarri e carrette di rifornimento mettendosi invece insieme ai soldati posti ai suoi ordini a dormire sotto ripari di frasche » (*Sentenza del Tribunale di Guerra di Derna, 7 gennaio 1916, imputato Di Paolo Camillo, presidente tenente colonnello Francesco Gualtieri*, p. 4, Acs); un anno di reclusione per tre soldati che « non ottemperavano all'ordine dato dal sergente Calzolari Luigi, capo della ronda, di cessare di fare schiamazzo e ritirarsi negli accampamenti ed aggredivano il suddetto sottufficiale » (*Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Derna, 7 gennaio 1916, imputati Bossi Ermenegildo, Pampuri Enrico, Giordano Giuseppe, presidente tenente colonnello Francesco Gualtieri*, p., Acs); un anno di reclusione militare per l'artigliere D'Agostino: « perché il 13 maggio 1916, richiamato dal comandante della batteria, Capitano Casalasco Sig. Lorenzo, a modificare la condotta deplorabile, sotto ogni riguardo, assumeva un contegno arrogante ed indisciplinato non ottemperando ai ripetuti ordini datigli dal capitano di fare silenzio, gridando in presenza di militari: « Faccia il suo dovere di capitano. ... lo sappiamo lei è capitano, io soldato ... cosa mi importa di andare al Tribunale. ... ci vado volentieri », finché, per porre fine alla disgustosa scena fu fatto tradurre in prigione » (*Sentenza del Tribunale Militare di Derna, 7 luglio 1916, imputato D'Agostino Giuseppe, presidente tenente colonnello Roberto Simonetti*, p. 4, Acs). Per ben sette soldati accusati di insubordinazione e vie di fatto, « perché nell'accampamento Al Tamsiket la sera del 3 ottobre 1915, in una tenda spegnevano il lume, prendendo a pugni il sergente Gerace che vi era entrato per intimare il silenzio », il Tribunale giunge al punto di rilevare il difetto di causale considerando « che il fatto denunziato non sia mai esistito nei termini nei quali è stato rappresentato; non vi furono percosse che nella

Addirittura in materia di furto la giurisprudenza libica fu ancora più clemente di quella eritrea. Anche in Tripolitania ed in Cirenaica <sup>(53)</sup> le condanne che riguardano sia militari italiani che truppa indigena, furono per lo più di pochi mesi e si contano pure non poche assoluzioni.

In definitiva, esaminando questo materiale giudiziario, non può dirsi che la giustizia militare italiana in Libia si contraddistinse particolarmente nell'imporre una disciplina spietata per ottenere l'obbedienza delle truppe.

La quasi assenza di processi per *diserzione* <sup>(54)</sup> — in Libia anche

---

impressione del sergente Gerace, impressione che bisogna riconoscere esposta in buona fede; ... in principio egli denunciò di essere stato fatto segno a pugni. ... invece, anche nella stessa sera, mai il Gerace serbò tracce sulla persona (erano tutti minatori giovani e forti) ». In definitiva il Tribunale ritenne accertato che i soldati « uscendo con violenza (dalla tenda) ebbero ad urtare casualmente il Gerace, forse non sapendo che si trovasse colà » (*Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Derna, 11 gennaio 1916, imputati Tarzia Giovanni, Balducci Giuseppe, Ferri Enrico, Cocchetti Giovanni, Martini Giovanni Angelo, Gregis Angelo, Marchetti Battista, presidente maggiore Luigi Oddera*, p. 7, Acs).

<sup>(53)</sup> Va detto che per questo reato i giudici militari ebbero ad occuparsi di episodi ben poco rilevanti, ovvero del furto di « dieci fiaschi di vino e lire cinquanta in biglietti di stato » (*Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Derna, 22 febbraio 1916, imputati Rosa Lorenzo e Melegari Luigi, presidente maggiore Roberto Simondetti*, Acs), della scomparsa della « mantellina lasciata sulla branda dal soldato Ventura Marino » (*Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Derna, 11 aprile 1916, imputato Brunati Felice, presidente maggiore Roberto Simondetti*, Acs). Addirittura in alcuni casi, per i quali fu dichiarata la non provata reità degli imputati, l'entità del furto non superava l'importo delle due o tre lire d'allora e gli accusati si discolparono « adducendo che con il ricavato si ripromettevano di comprare della verdura per migliorare il rancio » (*Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Derna, 27 giugno 1916, imputati Fusciello Carlo e Arioli Angelo Francesco, presidente tenente colonnello Roberto Simondetti*, p. 2, Acs), oppure « di una certa quantità di murali. ... togliendoli dal tetto della casa ove trovavansi » (*Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Bengasi, 7 luglio 1916, imputati Omar Ben Iusef, Sala Bin Mohamed, Saad Bin Omar, presidente tenente colonnello Emilio Piccone*, Acs).

<sup>(54)</sup> Con l'eccezione del Bonaventre, soldato del 5° Reggimento di fanteria, che, per l'abbandono del posto ed il passaggio « al campo ribelle » (*Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Bendasi, 19 aprile 1916, imputato Bonaventre Natale, presidente tenente colonnello Michele Sardi*, Acs) fu condannato all'ergastolo, ma scontò poi solo sette anni di reclusione. In realtà il Bonaventre, nato a Marsala e « per lunga dimora in Tunisia esperto della lingua araba » (ivi, p. 2), negò decisamente « di essersi allontanato dal proprio reparto con l'intenzione di disertare » (ivi, p. 4). Secondo la sua versione, « nonostante le preghiere e i pianti della ragazza che gli faceva presente essere per opera

per gli ascari eritrei e somali era impensabile la fuga in un paese ostile ed in rivolta <sup>(55)</sup> — rende ancor più evidente che nella sostanza l'azione della giustizia militare per il mantenimento della disciplina dei reparti rispettò gli argini naturali senza ricorso a particolari e più dure pratiche repressive <sup>(56)</sup>.

A ben guardare i reati di *abbandono di posto, insubordinazione e piccoli furti*, pur essendo completi degli elementi oggettivi e di quello soggettivo della volontarietà voluti dal diritto penale militare per una affermazione di responsabilità personale, ingenerarono nei giudici militari una limitata preoccupazione disciplinare. Se si considera che per lo stato di guerra le pene edittali andavano aumentate di un grado, la misura delle pene inflitte per i predetti reati conferma ed avvalora nel complesso la moderazione dell'attività dei tribunali militari libici anche nel confronto con la contemporanea giurisprudenza disciplinare eritrea.

#### 4. *La giurisprudenza eccezionale per le popolazioni arabe della Libia.*

In realtà, il settore d'azione della giustizia militare in Libia fu un altro: quello della repressione della rivolta araba. Per Aristide Ma-

---

di lui incinta di sei mesi » (ivi) sarebbe senz'altro ritornato al Presidio ove alloggiava, « ma i parenti della Selim, puntandogli al petto i fucili gli impedirono di proseguire dicendogli: ormai è finita, indietro non ci si va, devi venire al campo ribelle con noi » (ivi). Una ricostruzione dei fatti alla quale i giudici militari aderirono, escludendo « che egli avesse (avuto) veramente l'intenzione di disertare al nemico » ed ammettendo che « lo spinse ad allontanarsi da Hania il solo desiderio di rivedere per breve ora la propria amante, a cui viva passione lo legava, e nell'intendimento di ritornarsene al proprio alloggiamento nella notte stessa » (ivi, p. 10).

<sup>(55)</sup> Cfr. le considerazioni svolte in precedenza sulla diserzione in Eritrea.

<sup>(56)</sup> La tragica realtà delle diserzioni nel corso della Grande Guerra è stata efficacemente trattata da E. FORCELLA, A. MONTIGONE, *Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale*, Roma-Bari 1972, e G. PROCACCI, *La legislazione repressiva e la sua applicazione*, in IDEM, *Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale*, Milano, 1983, pp. 39-59, nonché della stessa autrice: *Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra. Con una raccolta di lettere inedite*, Torino, 2000, in particolare pp. 47-69, e più di recente *La società come caserma. La svolta repressiva nell'Italia della Grande Guerra*, in "Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900", anno VIII, n. 3 luglio 2005, pp. 424-445. In argomento anche B. BIANCHI, *La follia e la fuga: nevrosi di guerra, diserzione e disubbidienza nell'esercito italiano 1915-1918*, Roma 2001.

nassero, studioso di diritto penale militare di quel periodo, « Lo stato di guerra non (era) stato di diritto; ma stato di fatto, e non si (aveva) diritto di guerra, ma un diritto nella guerra » (57). E l'impresa di Libia fu soprattutto periodo d'emergenza, di ricorso alla speditezza dell'eccezionale giurisdizione militare per le popolazioni indigene.

Non a caso è esplicito, nell'operato della magistratura militare in Libia, il carattere asseverativo delle sentenze. La sentenza veniva pronunciata nell'esplicazione della funzione politica e di governo affidata ai militari in quei territori ancora non pacificati e tendeva innanzitutto ad affermare con estrema energia la nuova realtà del dominio coloniale italiano. Già in una delle primissime sentenze del Tribunale Militare di Guerra di Tripoli, che porta la data dell'8 dicembre 1911, l'accento è posto senz'altro sulla fondatezza del sospetto piuttosto che sull'accertamento delle responsabilità dell'imputato (58).

La scelta repressiva soverchiava, soggiogava la valutazione degli avvenimenti. La sentenza in questo caso ubbidiva a schemi mentali, ad argomentazioni induttive che offrivano pieno sostegno, attraverso la decisione giurisprudenziale, alla politica di intimidazione e repressione perseguita dal Comandante il Corpo di Spedizione in Tripolitania nei confronti della resistenza araba. Già in una delle primissime sentenze del Tribunale Militare di Guerra di Tripoli, l'accento è posto sugli indizi piuttosto che sull'accertamento della responsabilità dell'imputato. Una sentenza esemplare anche per un altro aspetto: perché il Tribunale ritenne di fare eseguire la pena di morte comminata « seguendo gli usi locali » (59) ovvero per impiccagione anziché per fucilazione come disposto dal codice penale per l'esercito allora vigente. E questa particolare modalità risulta autorizzata da un visto per l'esecuzione apposto dal generale Caneva (60) sul margine destro dell'ultima pagina della sentenza.

---

(57) A. MANASSERO, *Tribunali Militari*, in *Il Digesto Italiano*, vol. XXIII, 1914-1917, p. 661.

(58) *Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Tripoli, 8 dicembre 1911, imputato Echemed Ben Amor, presidente colonnello Antonio Del Re*, ACS.

(59) *Ivi*, p. 4.

(60) Si tratta probabilmente dell'autorizzazione cui accenna Del Boca a proposito della ricerca dell'inesistente decreto del Caneva. Il generale, anni dopo, giustificò il ricorso alle impiccagioni ponendo l'accento sullo scopo di esemplarità così perseguito, cfr. DEL BOCA, *Gli italiani in Libia*, cit., p. 241.



In altri termini questa sentenza testimonia pienamente la scelta di una politica di spietato rigore nei confronti della popolazione araba. Lo stato di guerra sospendeva infatti la vigenza delle garanzie costituzionali ed assimilava i civili ai militari per le fattispecie di tradimento, spionaggio e resistenza agli ordini dell'autorità militare. I bandi militari potevano poi aggiungere altre fattispecie delittuose limitatamente ai luoghi in stato di guerra.

Tuttavia la pratica della giustizia militare, anche se nel rito più spedita; andava amministrata comunque applicando le norme di diritto, sostanziale e formale vigenti <sup>(61)</sup>. Per contro già dall'esame delle prime pronunce giurisprudenziali è agevole verificare un atteggiamento difforme dai modelli giuridici sostanziali e processuali sia nelle imputazioni, sia nella verifica delle prove che nell'accertamento individuale delle responsabilità, sia infine nell'eccessiva brevità e laconicità delle motivazioni. Inoltre il numero delle condanne capitali fu quantitativamente rilevante e comunque le pene in generale inflitte risultarono molto severe.

In realtà l'operato dei Tribunali Militari di Guerra in Libia determinò olocausti non necessari per le popolazioni indigene.

L'indirizzo giurisprudenziale, che sullo scorcio del 1915 già andava affermandosi sotto l'influenza dello stato di guerra, venne descritto in quello stesso anno per il territorio nazionale con il ricorso all'immagine delle « saracinesche calate sull'intelletto e sulla

---

<sup>(61)</sup> Pietro Vico, trattando del codice penale per l'Esercito del 1869, non poteva fare a meno di osservare che l'elaborazione delle sue norme non era certo quanto la scienza desiderava. In particolare, il senatore Vico, avvocato generale militare — al quale Federigo Celentano dedicò nel 1917 il suo *Manuale di giustizia penale militare* — faceva osservare che, malgrado l'inadeguatezza scientifica dei codici militari, pur tuttavia « qualche traccia di distinzione tra i fatti penali e i disciplinari pur vi era: ad esempio, la sentinella che viene trovata addormentata in posti di non molta importanza è disciplinarmente punita, art. 96 Esercito, art. 107 Marina » (P. VICO, *Codici penali militari*, in *Il Digesto Italiano*, vol. VII, Parte II, 1897-1902, p. 533). E sulla base di queste disposizioni normative l'autorevole Vico riteneva di segnalare altri fatti per i quali « è eccessivo comminare una pena, anziché una punizione disciplinare, che pure è efficace: come, ad esempio, l'allontanamento da un servizio interno di caserma, la disubbidienza all'adempimento d'un ordine che non concerne un vero e proprio servizio, la violazione di consegna che non riguardi un servizio militare propriamente detto » (ivi).

coscienza » (62) Ma in effetti la sottrazione dei civili al giudizio dei tribunali ordinari e la loro sottoposizione alle incriminazioni del codice penale per l'esercito ed alla competenza dei Tribunali Militari di Guerra era stata pratica diffusa in Libia sin dal 1911, solo che aveva riguardato e comunque riguardava indigeni e non italiani. Le incriminazioni più frequenti nei confronti della popolazione araba, per tradimento e per atti ostili, rappresentavano dei risultati interpretativi più che consolidati per la giurisprudenza militare coloniale nel momento in cui iniziava il primo conflitto mondiale.

Va sottolineato che il reato per il quale si procedeva era quello di concorso in tradimento e che le sentenze erano redatte tutte secondo uno schema che in concreto non esplicitava alcuna motivazione. Infatti, all'elenco degli imputati e dei reati loro ascritti seguiva immediatamente il dispositivo con la dichiarazione delle condanne (63). Dall'esame di queste sentenze, sostanzialmente prive

---

(62) V. OLIVIERI, *Alcune caratteristiche dei processi penali militari*, in "La Scuola Positiva", anno XXV, 1915, Serie III, vol. VI, p. 1011. L'avvocato Olivieri, dopo aver accennato brevemente alle caratteristiche del giudizio penale militare in tempo di guerra, proprio in considerazione delle « supreme necessità di difesa militare » (ivi, p. 1015) del grave momento, invitava a non mettere al bando la scienza giuridica: « La guerra che arde oggi in Europa è bene la guerra contro il diritto sulla forza, contro la giustizia del capestro, per il trionfo del diritto sulla forza » (ivi). Nel sottolineare anch'egli la necessità della disciplina più austera, ne giustificava l'applicazione solo nel rispetto delle norme vigenti in base ad una prassi consolidata: « l'anima latina, della nostra stirpe non tollera, neanche fra il turbine dell'immane cataclisma storico, l'annullamento di quelle doti di saggezza, di equità, di misura, di serenità che ne formano la essenza e la superiore bellezza spirituale. Il diritto della forza brutta, il diritto della violenza non appaga » (ivi, p. 1010).

(63) Va segnalata inoltre anche l'invenzione di figure di reato quali il vettovagliamento a bande armate (*Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Derna, imputati Amed bu Selem e Abdelali bu Giadalla, presidente tenente colonnello Roberto Simondetti*, ACS) sanzionato con una condanna a tre anni in base alla convinzione che il giovanissimo Amed bu Selem di anni 15 « per l'ora (l'una di notte) e la circostanza (la vicinanza alla Porta Fenestrelle) trasportava un sacco contenente 20 kg. di zucchero a tribù non sottomesse dell'interno » (ivi, p. 2); responsabilità confermata secondo i giudici dalla latitanza dell'indigeno Abdelali bu Giadalla che il ragazzo che il ragazzo, peraltro « probabilmente a lungo digiuno a giudicare dal grave deperimento del suo fisico » (ivi, p. 3), aveva indicato a sua discolora come il destinatario del carico. In realtà al Governatore della Cirenaica non sfuggiva l'eccessiva ed a volte inopportuna operosità dei tribunali militari. Una circolare del 22 agosto 1916, avente ad oggetto proprio le frequenti denunce ai tribunali

di motivazione, risulta evidente la piena condivisione della linea di condotta dei comandi militari verso la rivolta araba e le defezioni delle popolazioni sottomesse.

I tribunali straordinari e speciali costituirono un indispensabile componente del sistema di dominio coloniale e della scelta di annientamento dei ribelli. Essi interpretarono fedelmente la funzione intimidatoria che il governo militare intendeva assegnare alla giustizia penale militare nei confronti delle popolazioni locali. Un anticipo di questa linea di condotta, che assume un valore paradigmatico negli anni Venti, è rappresentata dalle numerose sentenze, pronunciate tra il 1915 ed il 1916, per atti ostili, delitto previsto dall'articolo 2 del *Bando 13 novembre 1911* del generale Caneva <sup>(64)</sup>.

---

militari dei Comandanti di zona e di presidio, tendeva appunto a mettere ordine in materia, imponendo la preventiva autorizzazione governativa per la procedibilità delle denunce: « Come è noto ai comandi dipendenti la procedibilità delle denunce presentate ai Tribunali Militari e l'invio delle istruttorie relative restano subordinate per il disposto dell'art. 552 C.P.M.E. all'autorizzazione preventiva del Comando, che deve valutarne, in rapporto alla situazione politica del momento, l'opportunità, avendo solo questo Governo tutti gli elementi per una valutazione indiscutibile: di simile natura debbo richiamare l'attenzione dei comandi dipendenti sull'inconveniente varie volte lamentato di denunce direttamente inviate e di processi iniziati specie per le zone di Derna, Cirene e Tobruk, senza preavviso alcuno a questo Governo che si è quindi spesso trovato nell'impossibilità di decidere e provvedere tempestivamente. A disciplinare pertanto con criterio uniforme l'importante questione per tutte indistintamente le varie zone ... prescrivo: *a*) le denunce con gli atti di prima sommaria istruttoria e i corpi di reato saranno trasmessi direttamente all'Avvocatura Militare competente, con espressa dichiarazione che questo Governo trasmetterà direttamente l'autorizzazione o meno all'ulteriore corso degli atti: *b*) sarà inviato in pari tempo a questo Governo (Ufficio Politico Militare) un rapporto riassuntivo dei fatti, delle prove raccolte e di tutti gli elementi che possono confortare l'accusa, col parere così del Comando locale come del Comando di Zona sui motivi che in rapporto alla situazione politica possono consigliare o meno il proseguimento dell'esame. Sui dati offerti da tali rapporti e con gli altri che questo Ufficio Politico Militare possa eventualmente possedere, provvederà direttamente questo Governo, nei rapporti con l'Avvocatura Militare competente, ad autorizzare o meno caso per caso l'inizio dell'istruttoria... Per il Governatore il maggior generale incaricato, firmato Moccagatta » (*Circolare n. 4850 del Governo della Cirenaica, Ufficio Politico Militare, Bengasi 22 agosto 1916, Archivio Storico del Ministero dell'Africa Italiana* presso l'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Esteri, d'ora in poi ASMAI, posizione 113/1).

<sup>(64)</sup> I bandi militari emanati dai governatori della Cirenaica e dal reggente generale Moccagatta negli anni tra il 1913 ed il 1916 sono conservati in originale in ASMAI, posizione 113/1, fascicolo 4 (bandi e proclami militari).

La figura criminosa, non prevista dal Codice penale per l'esercizio del 1869, nel citato *Bando* era genericamente formulata in quanto puniva gli atti esecutivi che attentavano alla sicurezza del Corpo di Spedizione. L'applicazione fu così ampia che la norma incriminatrice fu utilizzata anche per « prevenire le razzie che da tempo i predoni andavano commettendo »<sup>(65)</sup> a scapito delle *cabile* sottomesse, ovvero in danno di semplici contadini arabi ritenuti fedeli e non anche di militari indigeni.

Altre sentenze — che scoprono ulteriormente la finalità politica dei processi militari — rendono esplicita testimonianza delle condizioni quotidiane di incertezza e di panico, che ancor più delle azioni militari dei ribelli, angosciavano gli italiani anche all'interno delle città sulla costa. A Bengasi risulta rinviato a giudizio per detenzione d'armi e poi condannato a breve reclusione un anziano arabo di 80 anni trovato in possesso « di un coltello fissabile e di un altro da cucina a manico fisso non indispensabili all'esercizio del proprio mestiere (*sic!*) e non strettamente necessario agli usi domestici »<sup>(66)</sup>. Per di più nella fattispecie il tribunale risulta anche convinto « che lo stato poc'anzi accennato d'infermità mentale del giudicabile, di gran lunga trascenda e sia ben distinto dall'ordinaria e normale imbecillità che può dare la senilità sia pure avanzata »<sup>(67)</sup>.

L'eccessiva severità caratterizzò in particolar modo le sentenze dei Tribunali Militari Straordinari che operarono in Libia in quegli stessi anni accanto ai Tribunali di Guerra di Tripoli, Bengasi e Derna, utilizzando soprattutto per le incriminazioni le norme e le figure criminose dei bandi Caneva e Ameglio anche quando le relative disposizioni risultarono abrogate o modificate per effetto dell'entrata in vigore del Regio Decreto dell'8 gennaio 1914, n. 87<sup>(68)</sup>. Questa sostanziale inosservanza della legge appare infatti ancor più esplicita nell'azione dei Tribunali Militari Straordinari per

---

<sup>(65)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Tripoli 30 luglio 1925, imputato Hamed ben Hag Sala, presidente tenente colonnello Luigi Pellerano*, p. 3, Acs.

<sup>(66)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Bengasi 7 aprile 1916, imputato Ali Ben Omar, presidente tenente colonnello Emilio Piccone*, p. 1, Acs.

<sup>(67)</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>(68)</sup> Un primo timido esame della legislazione speciale per bandi militari, si legge nelle riviste giuridiche in occasione della Grande Guerra, in particolare A. MANASSERO, *Bandi militari nelle zone di guerra*, in "Rivista Penale", anno XLII, vol. LXXXII, 1916, pp. 37-66;

i quali le regole di procedura erano ancor più semplificate e quindi il procedimento si svolgeva con speditezza sommaria. La giustizia militare presso le truppe concentrate in zone d'operazione si differenziava da quella amministrata dai tribunali territoriali permanenti per la composizione del collegio giudicante che poteva essere presieduto anche da un ufficiale inferiore e da giudici di grado inferiore a capitano, e per l'attenuazione e la riduzione delle garanzie processuali.

Nel biennio 1914-1915 la procedura di convocazione dei Tribunali Straordinari di Guerra in Libia espresse notevole disinvoltura rispetto alle regole fissate dal legislatore italiano, senza con questo risultare efficace per il controllo del territorio e della rivolta araba <sup>(69)</sup>.

Questa funzione strumentale fu molto esplicita per i Tribunali Militari Straordinari istituiti, in violazione dello stesse norme del diritto penale militare, nelle circoscrizioni territoriali dove già funzionavano i tribunali permanenti. I Tribunali Straordinari, ai sensi dell'articolo 563 codice penale per l'esercito, non potevano infatti essere convocati « in quei luoghi ove (esistevano) tribunali militari in tempo di guerra: questi ultimi ne faràn le veci ».

In effetti su questa violazione così rilevante non si accese alcun dibattito né con i giudici dei Tribunali Militari di Guerra, ai quali veniva sottratta giurisdizione, né con il governatore e neppure con il ministro delle Colonie. In particolare, in Cirenaica si verificarono diverse convocazioni di Tribunali Militari Straordinari nelle medesime circoscrizioni territoriali di quelle permanenti di Bengasi e

---

F. SUGLIA, *L'articolo 2 del Codice Penale e i bandi militari*, in "La Scuola Positiva", anno XXVI, 1916, Serie III, vol. VII, pp. 93-96.

<sup>(69)</sup> Giuseppe Garrone, in quegli anni giudice presso il Tribunale regionale di Tripoli, nelle sue lettere ai familiari ha lasciato, tra l'altro, un'efficace testimonianza sulla condotta fallimentare dei militari verso le popolazioni arabe: « Cosa da matti, ma che fa star male, perché autorizza a pensare che con una diversa azione politica, noi non saremo la sola potenza musulmana mediterranea ad avere dei grattacapi » (*Lettera al padre, Tripoli 14 febbraio 1915*, in *Lettere e diari di guerra*, cit., p. 108). Una situazione di crescente ostilità per la quale, sin dal dicembre 1914, il giovane magistrato segnalava la responsabilità dei militari: « io penso che dovremo addossarci anche noi la nostra parte di responsabilità se gli arabi ci si rivolteranno contro davvero » (*Lettera a Umberto Balestreri, Tripoli 9 dicembre 1914*, ivi, p. 98).

Derna anche dopo il febbraio 1914. In tal modo, questi tribunali straordinari, giudicando fatti espressamente previsti come reati dalla legge penale comune, si posero in irriducibile contrasto con quei principi di civiltà giuridica che nella propaganda coloniale avrebbero dovuto consentire alle popolazioni indigene di attendere con animo tranquillo e fiducioso al proprio avvenire.

### 5. *Conclusioni.*

In definitiva, l'esame del materiale giurisprudenziale consultato lascia intravedere caratteri differenti per l'attività giurisdizionale svolta dai tribunali militari nelle colonie: alla durezza della repressione nei confronti dei non appartenenti alla milizia, ovvero nel caso specifico degli indigeni considerati ribelli, fa riscontro, anche nella realtà di guerra, un atteggiamento non particolarmente severo nei confronti dei militari per il mantenimento della disciplina dei reparti. Le condanne esemplari furono riservate ai nemici, mentre per i soldati italiani ed indigeni, sia in Eritrea sia in Libia, non si giunse mai alle misure estreme di intimidazione imposte dai Tribunali Militari del Regno durante la prima guerra mondiale.

Invero, per la difesa del fronte interno, va ricordato che nelle colonie era in vigore un diverso regolamento disciplinare per le truppe indigene che prevedeva la fustigazione per le più lievi infrazioni. Un trattamento particolarmente severo per gli ascari e i graduati di truppa indigena che garantiva senz'altro ubbidienza cieca e che faceva dire al maggiore Frangipane — personaggio del romanzo di Emilio Lussu, *Un anno sull'Altopiano* — nel corso di una conversazione con altri ufficiali sul fronte austriaco: « la guerra europea si vincerà solo quando le nostre truppe saranno organizzate con lo stesso metodo disciplinare con cui noi, in colonia, abbiamo organizzato gli ascari » <sup>(70)</sup>.

---

<sup>(70)</sup> E. LUSSU, *Un anno sull'altopiano*, Torino 2000, p. 171.

## VI.

### RIVOLTA ARABA E TRIBUNALI DI GUERRA IN LIBIA NEGLI ANNI 1914 - 1915

1. Una sentenza esemplare. Alla ricerca della *ratio connexitatis*. — 2. Il regio decreto 8 gennaio 1914 n. 87 e le fonti di diritto penale militare per i tribunali di guerra in Libia. — 3. Stato di guerra e giurisdizione militare straordinaria. L'insuccesso della pacificazione legislativa dei primi mesi del 1914. — 4. Un'anonima relazione sulla giustizia militare in Tripolitania del 1914. — 5. Il rito sommario nel turbine di guerra. Rappresentazione e qualificazione dei fatti. Le osservazioni del capo dell'Ufficio fiscale militare di Tripoli. — 6. Giudici d'eccezione e defezione delle popolazioni sottomesse. — 7. L'assimilazione assiomatica dei sottomessi ai militari. Indifferenza della burocrazia italiana alle questioni di diritto processuale. — 8. Evidenti violazioni delle norme del codice penale per l'esercito. I dubbi di un sottotenente d'artiglieria e l'ambiguità del ministro Martini. — 9. Le sentenze del presidio di Tocra. La condizione penale dei ribelli: una massima del Tribunale Supremo di Guerra e Marina del 1913. — 10. Dall'emergenza di fatto a quella di diritto: il decreto del governatore della Tripolitania pubblicato il 18 maggio 1915.

#### 1. *Una sentenza esemplare. Alla ricerca della ratio connexitatis.*

Il giorno 5 del mese di luglio del 1914, nel presidio di Mara in Tripolitania, *a rullo di tamburo o a suon di tromba* ai sensi dell'articolo 571 del codice penale per l'esercito del Regno d'Italia del 1869, venivano ricondotti innanzi al Tribunale militare straordinario gli imputati Sale bu Gueter, Rafalla bu Meheit e Abdalla bu Laddad — accusati, i primi due di atti ostili e di detenzione d'armi, il terzo soltanto di detenzione d'armi — per ascoltare la lettura della sentenza.

Il presidente del tribunale, capitano Gagnoni, in quella circostanza così stigmatizzò le responsabilità degli imputati e motivò le condanne:

« *Uditi* i testimoni e gli imputati, subita la requisitoria dell'Uf-

ficiale fiscale e la parola del difensore e per ultimo nuovamente gli imputati.

*Considerando* che l'indigeno Sale bu Gueter non fu visto da nessun testimone dal luogo da cui poco prima erano venuti gli spari contro la truppa proveniente da Psciara e che il fucile spontaneamente presentato da lui era in consegna alla guardia locale Ibrahim bu Haddad.

*Considerando* invece che tutta la sua condotta era dedita a deviare le ricerche di armi che lui sapeva trovarsi nella tenda e che vennero effettivamente trovate, *si dichiara* non reo di atti ostili e di detenzione di armi, ma *complice*, del secondo reato e a mente dell'art. 38 C. P. M. (comma terzo) lo *si condanna* alla pena di anni quindici di reclusione.

*Considerando* che l'indigeno Raffalla bu Meheit fu visto venire armato dal luogo da cui erano state tirate le fucilate contro la truppa e che fu trovato sudato e possessore d'un fucile Graas che lui stesso dice di appartenergli, *si dichiara reo* di atti ostili, e di detenzione d'armi, e a mente del Decreto CANEVA 28 ottobre 1911 e del Decreto AMEGLIO 25 gennaio 1914, *si condanna* alla pena di morte per mezzo della fucilazione alla schiena ed alla confisca dei beni.

*Considerando* che Abdalla bu Laddad fu trovato possessore nella sua grotta d'un fucile da caccia con una canna carica di pezzi di piombo della grossezza d'un cece lo *si dichiara reo* di detenzione d'armi e a mente del Decreto AMEGLIO 25 gennaio 1914 lo *si condanna* a 20 anni di reclusione ed alla confisca dei beni » (1).

La sentenza è tutta qui e nello stesso tempo è particolarmente significativa perché rappresenta l'emblematica testimonianza di una giurisprudenza marginale e sconosciuta e pur tuttavia in grado di consentire un ulteriore approfondimento sulla politica dell'emergenza penale nell'Italia liberale e fascista. Un metodo di gestione dell'ordine coloniale che segue una linea di continuità dalla legge

---

(1) *Sentenza del Tribunale Militare Straordinario del Presidio di Mara, 5 luglio 1914, imputati Sale bu Gueter, Raffalla bu Meheit, Abdalla bu Laddad, presidente capitano Gagnoni.* pp. 1-2 (*Archivio Storico del Ministero dell'Africa Italiana*, ASMAI, vol. II, posizione 114/1).



Pica del 1863 e dalla repressione dei reati di brigantaggio <sup>(2)</sup>, alla tutela dell'ordine pubblico attraverso il ricorso agli stati d'assedio ed alla giustizia militare <sup>(3)</sup> di fine Ottocento, per poi essere sperimentata con caratteristiche proprie anche nei confronti dei colonizzati.

Una politica criminale di segno particolare ha infatti caratterizzato il dominio coloniale italiano sia nei territori del mar Rosso prima della sconfitta di Adua, sia in Tripolitania ed in Cirenaica negli anni della rivolta araba del 1914-1915, sia soprattutto nel periodo della riconquista del Fezzan da parte di Graziani, sia infine durante la campagna d'Etiopia, prima e dopo la proclamazione dell'Impero. Un segno molto peculiare rispetto a vicende nazionali che venivano in qualche modo disciplinate dalla legislazione dell'emergenza. La reazione dello Stato coloniale nei confronti della rivolta delle popolazioni indigene fu semplicemente affidata all'iniziativa dei comandi militari ed all'estensione delle pratiche di dissuasione tipiche della giustizia per gli appartenenti all'esercito. Una vicenda, quella della giurisdizione militare per le popolazioni civili delle colonie, che ha lasciato scarse tracce nella memoria degli italiani <sup>(4)</sup>.

---

(2) Sul tema della repressione del brigantaggio la bibliografia è ormai ampia. Per un'accurata ricostruzione in prospettiva storico-giuridica, cfr. R. MARTUCCI, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale. Regime eccezionale e leggi per la repressione dei reati di brigantaggio (1861-1865)*, Bologna 1980 e per la particolare attenzione alla funzione punitiva assolta dai tribunali di guerra ed alle sentenze pronunciate vigente il regime eccezionale: F. MOLFESE, *Storia del brigantaggio dopo l'Unità*, Milano 1964.

(3) L. VIOLANTE, *La repressione del dissenso politico nell'Italia liberale: stati d'assedio e giustizia militare*, in "Rivista di storia contemporanea", 1976, p. 486 e ss., nonché sulla necessità di elaborare un complesso di difese giuridiche eccezionali e sulle degenerazioni autoritarie della scienza penalistica italiana tra Otto e Novecento nella prospettiva dinamica del rapporto tra interpretazione ed applicazione, M. SBRICCOLI, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico", 1973, pp. 607-702.

(4) Del resto, anche quando vennero in discussione — nel sistema della Costituzione entrata in vigore nel 1948 — i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare, un autorevole rappresentante del partito comunista affrontò il dibattito, spinto dal proposito « di smorzare ogni accenno polemico o almeno di evitare nella polemica ogni asprezza » (M. BERLINGUER, *Tribunali Militari. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 14 ottobre 1955*, Roma 1955, pp. 1-2), senza accennare minimamente agli abusi perpetrati dai tribunali di guerra nei territori d'Oltremare.

In effetti come ha di recente scritto Labanca tutta « la storia del colonialismo italiano in Libia è una storia che va riscattata dal relativo disinteresse portato durante il periodo coloniale e purtroppo proseguito per almeno tre delle quattro fasi della nostra vicenda storiografica nazionale » (5).

In particolare, negli anni 1914-1915, si verificò in Libia una violenta rivolta che rese problematica la stessa presenza italiana sulla *Quarta Sponda*. A questa difficile situazione, i comandi militari risposero con una dura repressione che nei confronti degli indigeni non fece distinzioni tra resistenza coloniale e criminalità, ricorrendo anche alla severa speditezza dei tribunali di guerra.

Ad ogni modo, ritornando alla sentenza prima quasi integralmente riprodotta, il primo aspetto da segnalare per la vicenda giurisdizionale non è quello, senz'altro appariscente, della brevità del testo e della concisa motivazione. In effetti i giudici militari sorprendono il lettore per avere condannato con un'unica sentenza e quindi a seguito di un solo processo imputati di eventi delittuosi diversi e tra loro non collegati, applicando così il principio dell'economia processuale con coloniale originalità.

Invece di due o tre processi il comandante del presidio di Mara, a seguito delle fucilate contro la truppa, convocò un unico tribunale straordinario al quale affidò il compito di giudicare con procedura sommaria: un primo indigeno per aver tentato di sviare le ricerche circa delle armi poi ritrovate in una tenda; un secondo perché proveniente « sudato e possessore di un *fucile Graas* dal luogo da cui erano state tirate le fucilate » (6) ed infine un terzo indigeno per aver rinvenuto nella sua grotta un vecchio fucile da caccia ad avancarica. Al riguardo, va segnalato che la sentenza non tenta nemmeno di formulare un'ipotesi di responsabilità solidale, collegata ad un unico evento, né per i tempi, né per i luoghi, né infine per il concorso nel medesimo reato.

In effetti, solo per il secondo imputato Rafalla bu Meheit, fu

---

(5) N. LABANCA, *Gli studi italiani sul colonialismo in Libia*, in *Un colonialismo, due sponde del Mediterraneo, Atti del seminario di studi storici italo-libici* (Siena - Pistoia, 13-14 gennaio 2000), a cura di N. LABANCA e P. VENUTA, Pistoia 2001, pp. 31-32.

(6) *Sentenza del Tribunale Militare Straordinario del Presidio di Mara 5 luglio 1914*, cit. p. 2.

stabilito un collegamento con le fucilate, mentre la partecipazione all'evento delittuoso fu addirittura esplicitamente esclusa per il primo imputato. Sale bu Gueter. Così anche per il terzo imputato, Abdalla bu Laddad, arrestato a seguito di successive operazioni di rastrellamento perché « trovato in possesso di un fucile ad avvanca-rica con la canna piena di pezzi di piombo » (7), ma in un luogo distante da quello ove erano state tirate le fucilate, l'imputazione — comunque eccessiva in considerazione dell'unico ed antiquato archibugio rinvenuto nella grotta — fu solo quella della mera detenzione di arma e non altro.

Quindi nessun concorso tra gli imputati, nessun provato accordo preventivo tra loro, ma solo tre eventi distinti, commessi in località e tempi diversi e ciò nonostante tutti e tre affidati alla cognizione dei medesimi giudici militari del presidio di Mara, per i quali evidentemente il vincolo classico *ratione connexitatis* sussisteva nonostante la mancanza dei requisiti fissati da tempo dalla dottrina.

Per contro il criterio della competenza per connessione si fondava — e si fonda tuttora — sull'unità di tempo e di luogo, sul concerto preesistente, sul vincolo di causalità. Ora nella fattispecie tra i tre indigeni poteva solo presupporre un vincolo morale di ostilità agli italiani, di certo non in grado di legittimare la celebrazione di un unico procedimento. Il principio, che sin dal diritto romano informava il criterio della competenza per connessione, era senz'altro quello del rispettivo rapporto dei fatti delittuosi. Ciò nonostante i militari con questa sentenza mostrarono di considerare questa regola una semplice petizione di principio, di tipo esemplificativo e non tassativo. La connessione tra l'uno e l'altro dei fatti delittuosi, o tra gli imputati ai fini della consumazione del reato principale o dei reati in genere, non fu accertamento di cui il tribunale straordinario ebbe ad occuparsi.

In questa occasione i militari del presidio di Mara, non avendo dubbi circa la propria competenza a giudicare reati non connessi materialmente, affermarono implicitamente l'esistenza di un vincolo morale tra gli imputati per il solo fatto di essere indigeni libici, ovvero in relazione al loro *status* di colonizzati (8), vincolo dedotto

---

(7) Ivi.

(8) Sullo *status* di *suddito coloniale* cfr. le sintesi di A. CICHITTI, *Cittadinanza e*

agli effetti penali del concorso di persone nel reato e della connessione dei procedimenti in base alla sola compartecipazione allo stesso sodalizio sociale e religioso. Una identità che, nel campo criminale, assumeva univoca rilevanza al verificarsi di episodi bellici contro le truppe coloniali ed investiva anche il contenuto del principio della responsabilità personale, cardine del diritto penale occidentale. Senza incertezze fu implicitamente adottata per la fattispecie un'interpretazione di chiara matrice coloniale: la popolazione indigena, allorquando si verificavano aggressioni alle truppe d'occupazione era comunque da ritenersi collettivamente responsabile e indipendentemente da accertamenti individuali sugli accordi preparatori, o sulla partecipazione alla medesima impresa criminosa.

Da un punto di vista strettamente giuridico, non essendovi alcun concreto nesso causale tra le diverse condotte, nulla giustificava la celebrazione di un unico giudizio. Del resto, che la conoscenza degli istituti giuridici da parte dei giudici militari lasciasse molto a desiderare, era invero opinione condivisa anche dal governatore generale Ameglio il quale, rispondendo ad un preoccupato ministro delle Colonie per la frequenza delle condanne, riconosceva « i gravi inconvenienti lamentati » <sup>(9)</sup> dovuti all'imperizia dei giudici dei tribunali militari straordinari « improvvisati a disimpegnare le relative funzioni anche perché privi della necessaria preparazione giuridica » <sup>(10)</sup>.

## 2. *Il regio decreto 8 gennaio 1914 n. 87 e le fonti di diritto penale militare per i tribunali di guerra in Libia.*

La sentenza del 5 luglio 1914 del Tribunale Straordinario del Presidio di Mara è significativa anche per un altro aspetto: l'ignoranza circa la gerarchia delle fonti e la loro vigenza. Infatti in merito alle condanne irrogate è necessario ricordare che il decreto Caneva del 1911 nel momento in cui si pronunciarono i giudici di Mara era

---

*Sudditanza nella legislazione coloniale italiana*, in "Rivista coloniale", anno XIX, 1924, p. 100 e ss. e p. 161 e ss. e R. SERTOLI SALIS, *Cittadinanza e Sudditanza delle Colonie*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. III, Torino 1937, pp. 190-198.

<sup>(9)</sup> Il telegramma di Ameglio a Martini del 3 aprile 1915 è riportato in DEL BOCA, *Gli italiani in Libia*, cit., p. 243.

<sup>(10)</sup> Ivi.

già stato abrogato dal Regio Decreto 8 gennaio 1914 n. 87. Con l'entrata in vigore di questo decreto, anche nelle zone non ancora dichiarate di governo civile, le pene stabilite dall'articolo 2 del decreto 13 novembre 1911 del Comandante in capo del Corpo di spedizione andavano applicate « solo nel caso di raccolta di armi fatta con intenzione dolosa » (11).

Pertanto, con riferimento al caso esaminato, la vigenza del decreto Caneva (12) rimaneva limitata alla sola ipotesi di raccolta d'armi dolosa e non alla semplice detenzione e neppure a quella del tutto indeterminata di atti ostili. In Tripolitania alla data del 5 luglio 1914 i reati di cui vennero accusati i tre indigeni non rientravano tra le figure criminose per le quali persone estranee alla milizia erano soggette alla giurisdizione militare. Di certo non vi rientravano quelle accuse per le quali il Tribunale militare straordinario era stato costituito dal comandante del Presidio di Mara.

Per di più la mancanza delle condizioni richieste per l'instaurarsi del rapporto processuale non era l'ultima incongruità nel caso di specie. Il sistema delle regole giuridiche, in quel momento vigenti ed inavvedutamente disapplicate, non riguardava soltanto i contenuti della sentenza elencati dettagliatamente dall'articolo 570 dell'allora vigente codice penale per l'esercito. In realtà, alla data del giudizio in questione, i comandanti di zona in Tripolitania non avevano più neppure la facoltà di convocare, nelle sedi di presidio, tribunali militari straordinari di guerra perché un altro regio decreto, del 18 giugno 1914, all'articolo 1 aveva stabilito che le truppe che si trovavano in Tripolitania, escluso il Fezzan, cessavano dall'essere sul piede di guerra « a datare dal 1° luglio 1914 » (13).

---

(11) *Regio Decreto 8 gennaio 1914 n. 87, relativo alla detenzione e al porto d'armi nella Tripolitania e nella Cirenaica*, articolo 1, 4° comma. Inoltre l'articolo 7 stabiliva che « nelle zone non ancora dichiarate di Governo civile, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli, salvo che i governatori non dispongano diversamente, a mezzo bandi, giusta le facoltà spettanti in forza del secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto 9 gennaio 1913, n. 39 ». L'articolo 8 precisava poi che dovevano considerarsi « abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto ».

(12) In tema di bandi e proclami cfr. L. TUCCARI, *I governi militari della Libia (1911-1919)*, Tomo I, Testo, Roma 1994, pp. 253-254, nonché il rinvio al fondo archivistico, ASMAI, posizione 113/1, fasc. 4.

(13) *Regio Decreto 18 giugno 1914 n. 634*, col quale le truppe del Regio Esercito che si trovano in Tripolitania, escluso il Fezzan, ed il personale addetto alle medesime

Emerge, da questo breve esame, l'estrema condiscendenza di questo collegio giudicante, ed ancor prima del comando militare che aveva costituito il tribunale, verso forme di indiscriminata rappresaglia nei confronti della popolazione araba, nonostante i contrari provvedimenti legislativi del governo nazionale. Non si trattò qui di direttive politiche disattese o di scambio di corrispondenza tra il ministro delle Colonie e il comandante in capo delle truppe coloniali, ma di norme di legge appositamente emanate per la Tripolitania ed a cuor leggero disapplicate ed ignorate. Non una sgarbata polemica sulla politica indigena, ma un vero e proprio comportamento intenzionalmente omissivo nel protrarre oltre il dovuto il ricorso alla procedura penale eccezionale del tempo di guerra.

Del Boca ha già ricostruito i difficili rapporti tra i ministri delle Colonie, Bertolini e Martini, e il generale Ameglio, riguardo alle sentenze capitali comminate ed eseguite in Cirenaica nel 1914<sup>(14)</sup>. L'attenzione governativa per la pacificazione da una parte e l'atteggiamento repressivo ed esemplare proprio dei militari dall'altra sono ampiamente documentati.

Il tema che qui si vuole approfondire è pertanto quello del rapporto tra la giurisprudenza dei tribunali militari straordinari, che operarono in Tripolitania e Cirenaica negli anni della rivolta araba tra il 1914 ed 1915, e le fonti ed i principi del diritto penale comune e militare, affinché si possano così individuare i valori della certezza e della coerenza giuridica nel loro momento applicativo, anche ai fini della ricostruzione storica complessiva.

Negli anni 1914-1915, le norme penali militari così come quelle di procedura erano già organizzate in un *corpus* completo e sistematico: il codice penale per l'esercito del 1869. Era dunque a questa

---

cessavano di essere considerate sul piede di guerra, articolo 1: « A datare dal 1 luglio 1914, cesseranno di essere considerati sul piede di guerra: 1° le truppe, escluso il Fezzan, e il personale alle medesime comunque addetto; 2° il personale della R. Marina che eventualmente sbarcasse in Tripolitania, salvo il caso di prestazione di servizio nel Fezzan ». Il decreto che fissa la cessazione dello stato di guerra al 1 luglio del 1914 fu comunque pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* oltre questa data e precisamente il 13 luglio; un ritardo forse non casuale, determinato dalle forti resistenze dei comandi militari delle truppe della Colonia, restie per più motivi a che il regio decreto Caneva del 28 ottobre 1911 perdesse efficacia.

(14) DEL BOCA, *Gli Italiani in Libia*, cit., pp. 238-248.

fonte certa che l'interprete doveva risalire per individuare la *ratio* degli istituti ed i principi fondamentali che organizzavano anche in colonia la giurisdizione militare <sup>(15)</sup>. Non vi erano quindi fonti frammentarie ed occasionali, ma un sistema organico dotato di una sua spiccata fisionomia, espressione di un vero e proprio ordinamento, quello militare, con norme dirette a garantire il regolare funzionamento dell'esercito.

Va qui subito segnalato che i tribunali straordinari della Libia — di cui si conservano le sentenze tra le carte del Ministero delle Colonie ora depositate presso l'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Esteri — giudicarono i civili e non gli appartenenti al regio esercito. Gli imputati di questi tribunali infatti non furono militari, ma indigeni della Tripolitania e della Cirenaica. In altre parole in Libia, tra il 1914 ed il 1915, l'applicazione delle norme di diritto e procedura penale militare a *persone non facenti parte della milizia* fu la regola e non un'evenienza eccezionale.

Al contrario la legge penale militare, pur accogliendo istituti di diritto penale comune, sin dal suo primo codice unitario si caratterizzò per il suo carattere di legislazione speciale in quanto destinata ai militari. Solo per gli *appartenenti alla milizia* erano previste le figure di reato militare penale e le norme di procedura penale militare innanzi alla giurisdizione militare. Un diritto, quello militare, poco considerato dalla dottrina ancora verso la fine del XIX secolo, proprio per la sua specialità di natura personale <sup>(16)</sup>.

Nel *Commentario al codice di procedura penale* del Borsani e Casorati, la specialità del diritto penale militare è strettamente

---

<sup>(15)</sup> Il codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869 n. 5378, risultava esteso alla colonia d'Oltremare per effetto del regio decreto 5 novembre 1911 n. 1247, poi convertito nella legge 25 febbraio 1912 n. 83, che aveva posto la Libia sotto la sovranità italiana, nonché del successivo decreto del Comandante in capo del Corpo di occupazione del 30 luglio 1912 relativo all'amministrazione della giustizia per la Tripolitania e la Cirenaica. Sulla giustizia militare in Libia, brevi cenni si leggono in RAVIZZA, *La Libia nel suo ordinamento giuridico*, cit., p. 164 e ss..

<sup>(16)</sup> È nota la diffidenza dei giuristi del tardo Settecento per le giurisdizioni speciali e la condanna delle commissioni straordinarie espressa dalla Costituente francese; al riguardo *La Révolution de la justice. Des lois du roi au droit moderne*, a cura di Ph. BOUCHER, Paris 1989; R. MARTUCCI, *La Costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791)*, I. *Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz*, Milano 1984.

connessa alla considerazione che le sue norme si rivolgono ad una determinata categoria di persone a motivo della loro qualità di appartenenti all'esercito: « l'essenza del reato militare scaturisce da una condizione eccezionale, dai rapporti, cioè, di uno statuto personale, per modo che i fatti assumono un carattere totalmente diverso da quello che hanno nelle condizioni ordinarie » (17).

Del resto, a tutt'oggi, solo per l'appartenente a questa società artificiale, diversa dalla società civile, trovano applicazione le fattispecie criminose del diritto penale militare e le conseguenti incriminazioni. L'esercito costituiva « una società particolare, una società armata ed anormale » (18), come scriveva Arturo Bruchi, inascoltato autore nel 1890 di un lavoro sui tribunali militari che si concludeva con la richiesta di una larga e generale revisione del codice penale militare, nonché con la sconsolata considerazione — riportata nella nota a piè di pagina della breve monografia — che « purtroppo nessuno forse si accorgerà di questo oscuro libretto confuso e disperso nel *mare magno* della produzione libraria dei giorni nostri » (19).

Per i delitti militari « occorrono leggi particolari, diverse dalle comuni. Per esso quindi sarebbe assolutamente insufficiente il diritto ordinario che attinge alla morale i suoi precetti e si basa sui principi del giusto e dell'onesto; ma si richiede invece un diritto più ferreo, più pronto, più efficace, il quale si ispiri piuttosto al principio utilitario ed alla politica necessità e meglio risponda all'organamento ed allo scopo della società militare » (20).

In conseguenza la competenza della giurisdizione militare, per le persone non appartenenti all'esercito si rapportava alle circostanze eccezionali degli eventi bellici. Solo in questo caso il ricorso della giustizia militare non appariva lesivo di alcun principio dell'ordinamento ed in particolare di quel divieto fissato dall'articolo 71 dello

---

(17) G. BORSANI, L. CASORATI, *Codice di procedura penale italiano commentato*, vol. VII, Milano, 1873-87, paragrafo 241, p. 285.

(18) A. BRUCHI, *I tribunali militari e la scienza dei diritto criminale*, Siena 1890, p. 8.

(19) Ivi, p. 157.

(20) Ivi, pp. 6-7.



Statuto Albertino, che proibiva al governo di creare tribunali o commissioni straordinarie (21).

3. *Stato di guerra e giurisdizione militare straordinaria. L'insuccesso della pacificazione legislativa dei primi mesi del 1914.*

L'azione penale contro gli arabi della Tripolitania e della Cirenaica era dunque da ricollegare sempre al verificarsi dello stato di guerra, così come disciplinato dal capo I del libro II del Codice penale per l'Esercito, articoli 243-251, che riconosceva un duplice stato di guerra, ovvero dichiarato con regio decreto o semplicemente di fatto (22).

In particolare le definizioni relative allo *stato di guerra di fatto* erano disciplinate dall'articolo 246 che precisava le due circostanze in base alle quali il comandante delle truppe poteva dichiarare il territorio della fortezza o posto militare in stato di guerra con la conseguenza dell'eventuale ricorso alla giurisdizione militare eccezionale: «l'invasione da truppe nemiche ovvero la distanza delle stesse a distanza minore di tre giornate ordinarie di marcia» (23). E mentre l'articolo 246 circoscriveva i poteri eccezionali dei comandi di fortezza o posti militari ai casi di attacco o di assedio o di pericolo imminente d'invasione, il combinato disposto degli articoli 236, 545 e 546 fissava le regole procedurali e le fattispecie delittuose della conseguente giurisdizione militare di guerra nei confronti delle persone estranee alla milizia.

«In tempo di guerra, essendo minacciata la esistenza della nazione, si deve badare all'essere, al bisogno supremo di conservare la indipendenza della nazione, la integrità del suo territorio; e a tal

---

(21) «Njuno può essere distolto dai suoi giudizi naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie» (articolo 71 dello *Statuto Albertino*).

(22) Cfr. BORSARI, CASORATI, *Codice di procedura penale*, cit., p. 335.

(23) Il testo completo dell'articolo 246 era il seguente: «Allorché il territorio di una divisione o sottodivisione militare, quello dipendente da una piazza di guerra, fortezza o forte militare, saranno invasi da truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a distanza minore di tre giornate ordinarie di marcia, dovrà quel territorio o piazza di guerra, fortezza o posto militare, essere considerato in stato di guerra se il comandante delle truppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiarazione».

bisogno supremo va subordinata ogni altra considerazione. Quindi *usu exigente et humanis necessitatibus introductum* un diritto tutto eccezionale pel tempo di guerra, corrispondente alla gravità delle circostanze. Ed è per ciò che molti reati e molte persone che nello stato normale sarebbero giudicati dalla giurisdizione ordinaria, per lo stato di guerra vanno soggetti alla giurisdizione militare » (24).

A fine Ottocento, la massima della Corte di Cassazione di Napoli ben esemplificò, per i privati cittadini, il passaggio dal giudice naturale al giudice militare, in considerazione della suprema legge della salvezza e conservazione dello Stato. La sospensione delle garanzie costituzionali per le *persone non appartenenti alla milizia* era regolata in dettaglio. La modifica dell'ordine giurisdizionale aveva margini ristretti: il tribunale militare, permanente o straordinario, era giudice legale nelle situazioni previste dall'articolo 246, ovvero a seguito dello stato di guerra, ed acquisiva competenza nei confronti di imputati non militari per i reati elencati e richiamati nell'articolo 546 e per quelli eventualmente previsti dai bandi dei comandi militari ai sensi dell'articolo 251 ove in vigore.

La derogabilità della disposizione statutaria in materia di naturalità e precostituzione del giudice era dunque consentita in un ambito normativamente definito. La competenza così stabilita sospendeva, per lo stato di guerra, la vigenza delle garanzie costituzionali ed assimilava i civili ai militari solo per le fattispecie: di tradimento, spionaggio, subornazione nei confronti di un militare, rifiuto di obbedienza e resistenza agli ordini dell'autorità militare, incendi e distruzioni causa di gravi danni. I bandi dei comandi militari, con i quali si enfatizzava la necessità di assicurare la salvezza delle truppe in armi nei territori teatro di operazioni di guerra, potevano aggiungere altre fattispecie delittuose, ma limitatamente ai luoghi in stato di guerra o comunque di fatto considerati tali.

Ora, proprio questo potere normativo di bando in Libia fu oggetto di interventi contenitivi da parte del governo nazionale soprattutto nei primi sei mesi del 1914. Di fatto al decreto del comandante del Corpo di spedizione in Tripolitania, generale Ca-

---

(24) *Corte di Cassazione di Napoli, 12 gennaio 1866, Soldi ed altri*, in *Codici penali militari per l'esercito e per l'armata del Regno d'Italia, comparati ed illustrati*, per cura dell'avv. Isidoro MEL, Napoli 1880, p. 335.

neva, del novembre 1911, fece seguito nel gennaio del 1914 il già citato regio decreto sulla detenzione d'armi.

In altre parole, il governo nazionale nei primi mesi del 1914 cercò di arginare la pratica delle condanne capitali comminate dai tribunali straordinari di guerra, non solo attraverso direttive ministeriali per i governatori della Tripolitania e della Cirenaica, ma anche con iniziative legislative destinate ad evitare ogni ulteriore discrezionalità nel ricorso al diritto penale militare di guerra.

Per l'esecutivo l'intervento punitivo dello Stato italiano in Libia nei confronti degli indigeni non andava accentuato con il ricorso all'intimidazione delle esecuzioni. Le condanne a morte non erano affatto un efficace mezzo di repressione nei confronti della rivolta araba, ma tutt'altro. Il timore e l'esibizione della sofferenza, accentuata dal ricorso alle impiccagioni <sup>(25)</sup>, piuttosto che alla fucilazione, come previsto dal codice penale per l'esercito del 1869, non erano in sintonia con le esigenze di un sicuro controllo della colonia più volte inutilmente ribadite da Bertolini e da Martini, prima a Garioni e poi ad Ameglio.

In effetti fu proprio la consapevolezza di non riuscire ad imporre le scelte governative, per una politica di pacificazione completa della colonia, a coloro che avevano sul territorio la responsabilità delle operazioni militari che determinò l'adozione del decreto del gennaio 1914, un provvedimento regio adottato su iniziativa di Giolitti e Bertolini dopo aver udito il Consiglio dei ministri. Tale provvedimento, peraltro, era stato di pochi giorni anticipato da un altro regio decreto del 4 gennaio 1914 n. 34, col quale veniva concessa amnistia per i reati comuni nelle zone della Tripolitania non dichiarate ancora di governo civile, escluso il Fezzan e la regione di Socra. Il decreto fu adottato, anche questa volta, per iniziativa di Bertolini con l'adesione di Giolitti, e di

---

(25) Il codice penale per l'esercito del 1869, stabiliva infatti che la pena di morte fosse eseguita con « la fucilazione nel petto » (articolo 4) od anche, per il condannato indegno di appartenere alla milizia » col mezzo della fucilazione nella schiena » (articolo 5). Sul comportamento dell'esercito italiano in Libia in quegli anni ed in particolare sulle condanne politiche dei sudditi libici da parte del tribunale militare permanente di guerra di Tripoli, cfr. S. BERNINI, *Documenti sulla repressione italiana in Libia agli inizi della colonizzazione (1911-1918)*, in *Un nodo. Immagini e documenti sulla repressione coloniale italiana in Libia*, cit., pp. 157-164.

concerto con il guardasigilli Finocchiaro Aprile ed il ministro della guerra Tedesco.

Fallito il tentativo di contenere le condanne dei tribunali militari straordinari di guerra attraverso le direttive impartite dal ministero delle Colonie, l'iniziativa si spostò sul piano legislativo senza tuttavia ottenere successo. Invero nell'atteggiamento dei comandi militari, operanti in Tripolitania, non vi fu alcuna sollecitudine nel dare applicazione alle nuove norme tendenti ad impedire l'istituzione dei tribunali militari straordinari, sia nelle zone della Tripolitania, non ancora dichiarate di governo civile, sia in quei territori dove la rivolta araba era solo apparentemente domata.

Per contro alle popolazioni indigene che abitavano tra la costa ed il Fezzan, il governo di Roma intendeva offrire una possibilità di pacificazione attraverso quel « lavoro intelligente e assiduo di penetrazione e di conquista morale » <sup>(26)</sup> a cui accenna il maggiore Pantano. Il precario equilibrio con l'elemento arabo, raggiunto in queste zone ancora affidate al governo militare, consigliava per

---

<sup>(26)</sup> DEL BOCA, *Gli Italiani in Libia*, cit., p. 271. Il maggiore Pantano era uno di quei pochi militari che insieme a Ferdinando Martini non riusciva a vedere quali « effetti salutarci abbiano prodotto le molteplici pene capitali, le condanne all'ergastolo, le relegazioni, gli arresti di massa e per semplici sospetti » (F. MARTINI, *Sulla politica indigena. Riservata personale del Ministero delle Colonie al governatore della Cirenaica, Roma 15 febbraio 1915* (ASMAI, vol. II, posizione 114/1, fasc. 4) riprodotto in MARTONE, *Giustizia coloniale*, cit., Appendice VIII, pp. 361-362. Martini per altro riteneva inopportune le esecuzioni per il « sentimento religioso (della popolazione araba) che si ispira al principio della predestinazione cioè a dire che tutto quello che avviene è stato preordinato da Allah, data l'intima essenza della religione musulmana e il fanatismo con cui è sentita e seguita, è evidente che la pena capitale abbia ben scarsi effetti di repressione e di esempi. E il modo spesso irritante con cui l'indigeno si avvia alla morte, lo dimostra » (ivi, p. 361). Il messaggio che Martini invia ad Ameglio governatore della Cirenaica è dallo stesso ministro sintetizzato nel motto *miti e forti*, caro alla sua formazione letteraria. Lo stupore ed il dolore « per alcune condanne alla pena capitale » (ivi, p. 363) non fanno venir meno in Martini la consapevolezza dell'emergenza tanto che esplicitamente precisa al suo interlocutore che « non (intende), nelle presenti circostanze limitare l'esercizio delle sue facoltà » (ivi). In realtà con questa lunga missiva, egli sperava di far comprendere al generale Ameglio che l'uso della forza non poteva andar disgiunta da un « piano di azione politica » (ivi) e che pertanto la dura repressione che si stava attuando in Libia nei confronti degli indigeni era da lui condivisa come mezzo « non come fine a se stessa » (ivi).

l'appunto al governo giolittiano la ricerca di un dialogo con i capi indigeni e la necessità di evitare inutili rappresaglie.

Il dissidio su questo punto, politicamente rilevante, tra l'ambiente ministeriale e l'elemento militare in colonia finì col sostenere la pretesa di autonomia rivendicata dai Comandi di presidio: i militari continuarono a convocare tribunali straordinari, senza tener in alcun conto le disposizioni legislative promulgate a Roma.

#### 4. *Un'anonima relazione sulla giustizia militare in Tripolitania del 1914.*

Un altro documento, conservato tra le carte del ministero delle Colonie <sup>(27)</sup>, consente di valutare in maniera ancora più approfondita la sentenza del 5 luglio 1914 del tribunale militare straordinario del Presidio di Mara. Si tratta di una relazione, di quattro cartelle dattiloscritte, sulla struttura della giustizia militare in Tripolitania <sup>(28)</sup> dove si tende a dare un quadro sintetico, ma esaustivo del suo concreto funzionamento.

Innanzitutto l'anonimo autore, che probabilmente era uno degli avvocati fiscali presso il Tribunale militare di Tripoli, precisa che in Tripolitania, alla data del 27 gennaio 1915, la giustizia militare è amministrata da « un tribunale che ha carattere stabile (Tribunale militare territoriale) e da quattro tribunali istituiti in vista delle speciali condizioni politiche e di sicurezza della Colonia » <sup>(29)</sup>. Il relatore segnala poi che al funzionamento di questa macchina repressiva erano « adibiti quattro funzionari di carriera del personale civile della Giustizia Militare e otto ufficiali e sottufficiali del Regio Esercito comandati provvisoriamente dai corpi e reparti in Libia e

---

<sup>(27)</sup> Presso l'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Esteri sono conservate in un faldone catalogato ASMAI, vol. II, posizione 114/1, insieme ad altri documenti del Ministero delle Colonie: due sentenze del Tribunale militare di guerra di Derna, una di quello di Misurata e quindici sentenze di tribunali militari straordinari convocati in Tripolitania ed in Cirenaica.

<sup>(28)</sup> *Relazione sull'amministrazione della Giustizia Militare in Tripolitania in data 27 gennaio 1915*, in ASMAI, vol. II, posizione 114/1.

<sup>(29)</sup> Ivi, p. 1.

non aventi in linea normale i requisiti di legge per le funzioni loro demandate »<sup>(30)</sup>.

Sicché, nonostante il livello di responsabilità di questi organi giudiziari, neppure per i tribunali militari permanenti erano state rispettate le disposizioni contenute nel codice penale per l'esercito circa la loro composizione. In particolare, la norma violata era quella che richiedeva che la funzione di presidente fosse assolta da un « colonnello o in difetto da un luogotenente colonnello » che per gli altri cinque giudici costituenti il collegio due almeno fossero « ufficiali superiori e gli altri capitani »<sup>(31)</sup>. Il competente relatore ci precisa infatti che i militari assegnati all'amministrazione della giustizia svolgevano le funzioni assegnate in violazione dei requisiti di legge, in altre parole senza avere neppure la qualità di ufficiale superiore per la presidenza o quella di capitano per la funzione di istruttore o di componente il collegio dello stesso tribunale. E tutto ciò senza nulla rilevare circa la preparazione giuridica, o meglio l'incompetenza dell'elemento militare destinato a questa delicata funzione giurisdizionale.

Ed invero con carenze e disfunzioni così evidenti per la struttura organizzativa permanente ben si possono immaginare i più gravi problemi di funzionamento dell'organizzazione straordinaria, ancor più inadeguata nella composizione dei collegi e spesso difforme anche dallo snello modello istituzionale previsto dal codice penale militare per l'esercito. La giurisdizione militare territoriale in Libia, dalla lettura della scarna relazione appare dunque un apparato eccessivamente semplificato destinato a gestire l'emergenza penale con modificazioni addirittura strutturali rispetto ai parametri rigorosi della normativa vigente.

Ad ogni modo la scelta di speditezza ben si collegava con l'energia della repressione e l'efficacia dell'esempio voluta dai governatori militari, che in colonia diffidavano dell'autorità giudiziaria ordinaria e con difficoltà accettavano le formalità procedurali e le garanzie del rito italiano nei confronti di indigeni, soprattutto quando andavano giudicati ribelli catturati con le armi in pugno.

In questa relazione si legge anche che « dopo l'abolizione dello

---

<sup>(30)</sup> Ivi, p. 3.

<sup>(31)</sup> Articolo 295, *Codice penale per l'esercito* (1869).

stato di guerra per tutto il territorio della Tripolitania, escluso il Fezzan, avvenuto con Regio Decreto 18 giugno 1914, col primo luglio successivo fu costituito in Tripoli il Tribunale militare territoriale previsto dalla tabella n. 21 dell'Ordinamento militare della Libia approvato con Regio Decreto 22 gennaio 1914. La giurisdizione di tale tribunale si estende a tutto il territorio della Tripolitania » (32). E che presso questo tribunale, che giudicava « con la procedura formale del tempo di pace » (33), prestavano servizio quattro giudici del ruolo civile e due capitani, più un altro in qualità di giudice istruttore. Inoltre questi medesimi giudici costituivano il personale del Tribunale di guerra di Tripoli da cui dipendevano « i tribunali di guerra di Socra, Sirte e Gebel, nei quali, *non funzionando personale tecnico, non si riscontra sempre la retta applicazione di diritto sostanziale e formale, sia comune che militare*, e l'ufficio dirigente di Tripoli è spesso chiamato a dare direttive o provocare provvedimenti straordinari » (34).

Viene dunque descritta in modo evidente una prassi giudiziaria che, per le sue violazioni, l'anonimo estensore della relazione, si segnalava per le sue violazioni, i suoi errori oltre che per i prevedibili eccessi. E si noti bene, i rilievi negativi riguardavano la giurisdizione militare territoriale permanente e non anche quella istituita in presenza di situazioni contingenti.

5. *Il rito sommario nel turbine di guerra. Rappresentazione e qualificazione dei fatti. Le osservazioni del capo dell'Ufficio fiscale militare di Tripoli.*

La difformità dalla legge è molto evidente nella sentenza resa dal Tribunale militare di guerra di Misurata del 1° aprile 1914 che condannò a morte due indigeni, che « il mattino del 2 gennaio 1914 », nel tentativo di sfuggire alla cattura, in quanto uno dei due era ricercato per l'omicidio di un altro nativo, avevano « fatto per

---

(32) *Relazione sull'amministrazione della giustizia*, cit., p. 1.

(33) Ivi.

(34) Ivi.

primi fuoco contro i carabinieri, circostanza questa assodata completamente e luminosamente in udienza » (35).

I profili di illegittimità sono, anche in questo caso, più di uno. Innanzitutto il conflitto a fuoco con i reali carabinieri, come espressamente chiarito in sentenza, non aveva nulla a che vedere con la rivolta araba. Il movente era altro, ossia quello di sfuggire all'arresto in quanto gli imputati erano pregiudicati per reati comuni. Per contro, nell'epigrafe della sentenza, i due indigeni venivano accusati del mancato omicidio in danno di militari addetti al corpo di spedizione ai sensi dell'articolo 2 del decreto Caneva del dicembre 1911. In altri termini, l'evento delittuoso fu considerato come atto ostile nei confronti del regio esercito, ed al fatto fu attribuita una caratterizzazione bellica. Questa imprecisa rappresentazione dello scontro a fuoco consentì ai giudici militari di applicare ancora una volta il decreto Caneva, anche se abrogato dall'entrata in vigore del regio decreto dell'otto gennaio 1914.

Non a caso nella motivazione della sentenza si legge « che nonostante la tranquillità regnante si sente bisogno di sempre affermare il principio di rispetto ed obbedienza alle Autorità Italiane, che l'Arma benemerita, perché possa esplicare il suo mandato in località isolate e possa affermare l'imperio e la maestà della legge, è necessaria che sia temuta se rispettata nella vita, vigendo ancora lo stato di guerra », sicché « si crede opportuno per l'applicazione, nei riguardi di entrambi giudicabili, per l'atto criminoso da essi commesso contro militari del Corpo di Spedizione, dell'articolo 2 del decreto n. 29 del 13 novembre 1911 del Comando del Corpo di Spedizione in Tripolitania e Cirenaica, che ha tuttavia pieno ed intero vigore » (36). Ed è qui il

---

(35) *Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Misurata, 1 aprile 1914, imputati Ahmed Ben Hagg, Abdessaland El Meitif, presidente maggiore Enrico Madia*, in ASMAI, vol. II, posizione 114/1, p. 3.

(36) Ivi, p. 4. In questo caso, il giudice militare — pur nei limiti delle sue modeste competenze giuridiche e del suo specifico bagaglio concettuale — propone una ricostruzione non neutrale dei fatti, perfettamente coerente con la finalità punitiva perseguita con la convocazione del tribunale straordinario. In altre parole, al pari di altri giudici dal più maturo profilo culturale, anch'egli utilizza un tipico strumento di mascheramento della sua volontà nel costruire la sua decisione. Come ha esplicitato opportunamente Abbamonte: « descrivendo i fatti di causa (che di frequente è pressoché impossibile accertare *aliunde*, soprattutto per il passato) in una certa prospettiva, valorizzandone



nucleo del ragionamento: i giudici conoscevano bene le norme dell'articolo 7 del regio decreto dell' 8 gennaio 1914 n. 87, che lasciavano in vigore la pena di morte stabilita dal citato articolo 2 del decreto Caneva « solo nel caso di raccolta di armi fatta con intenzione dolosa »; quindi per attribuire « pieno ed intero vigore al decreto Caneva » dovevano considerare le movimentate circostanze dell'arresto di un pregiudicato indigeno come un episodio di aperta rivolta all'Arma benemerita, espressione dell'autorità italiana.

Così da episodio di criminalità comune, la resistenza all'arresto divenne doloso evento di ostilità nei confronti del Corpo di Spedizione e come tale in grado di consentire l'applicazione delle penalità più severe e di determinare in conseguenza la competenza della giurisdizione eccezionale.

Questa sentenza più delle altre esprime dunque il clima di insicurezza e di rivalsa dei comandi militari nei confronti della popolazione araba, quando più diffuso si manifestò il timore della perdita della colonia. Ciò nonostante, nel sostenere in maniera indiscriminata metodi di cieca repressione della rivolta nei confronti di tutti gli indigeni, i militari contribuirono soltanto — come giustamente osservava in quegli stessi anni Aldovrandino Malvezzi, riferendosi in generale alle contraddizioni della politica coloniale italiana in Libia — a perpetuare « il secolare odio contro l'infedele » <sup>(37)</sup>.

Peraltro, la sentenza del Tribunale di Guerra di Misurata aggiunse a questo ingiusto eccesso di penalità anche una modalità di esecuzione della condanna capitale per i due imputati non conforme alle norme del codice penale per l'esercito. I due imputati vennero infatti condannati a morte per impiccagione e non per fucilazione come tassativamente stabilito. Su quest'ultima irregolarità si è già soffermato Del Boca <sup>(38)</sup>, rilevando che per la Libia l'uso di modalità di esecuzione di maggiore intimidazione, diverse da quelle pre-

---

alcuni aspetti piuttosto che altri, la sentenza avvia impercettibilmente il processo di qualificazione giuridica », sicché è proprio in « quel ricordare il fatto al diritto » che si esprime « il vero potere dell'interprete » (O. ABBAMONTE, *Le ragioni del decidere. Per un possibile studio della giurisprudenza e della mentalità del giudice*, in "Sociologia del diritto", anno XXVIII, 2001, p. 24).

<sup>(37)</sup> A. MALVEZZI, *L'Italia e l'Islam in Libia*, Firenze-Milano 1913, p. 217.

<sup>(38)</sup> Cfr. DEL BOCA, *Gli italiani in Libia*, cit., pp. 241-242.

scritte, non aveva alcun fondamento normativo. In effetti il decreto del generale Caneva, che avrebbe autorizzato le impiccagioni secondo gli usi locali, era inesistente e quindi privo di qualsiasi vigenza e validità.

Non mancò tuttavia, anche in quegli anni, chi tentò di puntualizzare con ragionamento giuridico i diversi profili di illegittimità e l'esigenza di assicurare un corretto svolgimento di questa attività giudiziaria. Il capo dell'Ufficio fiscale militare di Tripoli, sostituito avvocato fiscale di prima classe, Ernesto Calabrese, il 6 aprile 1914, scrisse direttamente al ministro delle Colonie, sottoponendo le sue « considerazioni di carattere puramente giuridico-legale »<sup>(39)</sup>, proprio in relazione alle condanne capitali « dei fratelli Abdessalam El Meitif per il delitto di mancato omicidio in danno di militari addetti al Corpo di Spedizione ai sensi dell'art. 2 del Decreto Governatoriale n. 29 del 13 novembre 1911, e per detenzione e porto d'armi ai termini dell'art. 1 del Regio Decreto 8 gennaio 1914 »<sup>(40)</sup>.

In proposito l'avvocato fiscale rilevò innanzitutto il difetto di giurisdizione del Tribunale di guerra di Misurata in quanto: « il delitto di detenzione di armi, giusta le disposizioni del citato R. Decreto (del 1914), essendo indubbiamente di competenza del Magistrato Ordinario, avrebbe dovuto trascinare presso lo stesso Magistrato Ordinario anche la competenza a giudicare del mancato omicidio in danno di militari, in osservanza delle norme sancite dagli articoli 23 e 26, codice procedura penale »<sup>(41)</sup>.

---

<sup>(39)</sup> *Riservata dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale Militare di Guerra di Tripoli, Ernesto Calabrese, al Ministro delle Colonie, 6 aprile 1914, prot. 127, p. 1, in ASMAL, vol. II, posizione 114/1.*

<sup>(40)</sup> *Ivi*, p. 2.

<sup>(41)</sup> L'avvocato Calabrese affrontava, tra l'altro, anche la questione della sproporzione della pena irrogata: « E di vero, secondo l'art. 2 del citato Decreto n. 29 del 13 novembre 1911 agli autori di atti commessi in danno di militari addetti al Corpo di Spedizione viene comminata la pena di reclusione da 10 a 30 anni, estensibile alla pena di morte. Siffatta latitudine di penalità, per indiscussi principi di diritto e di ermeneutica legali, è lasciata al retto e più che altro equo apprezzamento del Giudice di merito appunto perché questi possa, caso per caso ed avuto riguardo alla maggiore o minore gravità del diritto leso, commisurare la pena spaziando nei limiti fissati dal legislatore. Ora sembra a me che la pena capitale sia sproporzionata quando si riflette che i due indigeni suddetti con il loro atto, non solo non produssero o cagionarono evento letale in persona dei militari contro cui fecero fuoco, ma neppure alcuno di questi riportò la

Il Calabrese non affrontò astratte questioni di politica indigena, ma pose all'attenzione del ministro un aspetto giuridico significativo: quello dell'effettiva vigenza del regio decreto dell' 8 gennaio 1914 in Libia e, in particolare, del terzo comma dell'articolo 1, laddove si stabiliva che i contravventori al divieto di detenzione di armi sarebbero stati puniti con la « reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire tremila », ovvero con pene per le quali era esclusa non solo la competenza dei tribunali militari straordinari di guerra per effetto dell'articolo 559 <sup>(42)</sup>, ma anche quella dei tribunali militari territoriali per l'elencazione dei reati fatta dall'articolo 546 <sup>(43)</sup>.

La contrarietà dell'avvocato fiscale, pur essendo stata illustrata in modo netto e coerente, non sortì tuttavia l'effetto sperato. Infatti, l'allora ministro delle Colonie, Ferdinando Martini, nel telegramma che tempestivamente inviò al governatore di Tripoli, non affrontò la questione territoriale della usurpata competenza dei tribunali di guerra permanenti, ma si preoccupò soltanto di dare ordini per il tassativo rispetto delle norme del codice penale per l'esercito circa le modalità di esecuzione delle condanne capitali, al fine di evitare « la

---

più lieve lesione. Inoltre volendosi pure applicare al caso in esame, con criteri di rigore il massimo della pena consentita del citato art. 2 del Decreto 13 novembre 1911, ossia quella capitale, il Tribunale di Guerra di Misurata non avrebbe potuto e dovuto obliare il disposto dell'art. 62 del Codice Penale italiano, e dell'art. 32 Codice Penale per l'Esercito, secondo cui è tassativo, in tema di reato mancato, come nella specie, la diminuzione di un grado, discendendo dalla pena capitale a quella dell'ergastolo » (Ivi, pp. 2-3).

<sup>(42)</sup> « Allorché in tempo di guerra uno dei comandanti indicati nell'art. 541 ravviserà indispensabile di dare nell'interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia, potrà convocare un tribunale militare straordinario, *purché il titolo del reato importi la pena di morte, l'imputato sia colto in flagranza od arrestato a clamore di popolo o per un fatto notorio* » (Articolo 559, *Codice Penale per l'Esercito*, 1869).

<sup>(43)</sup> « Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione, arruolamento, e di quelli preveduti dagli articoli 249, 252, 253 e 276. Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 252 e 253, se trattasi di persone estranee alla milizia, la giurisdizione militare sarà competente soltanto allorché siavi stato danno qualunque dell'amministrazione militare » (Articolo 546, *Codice penale per l'Esercito*, 1869).

sfavorevole impressione che le impiccagioni destavano in Parlamento e nel Paese » (44).

Alle argomentazioni addotte dal Calabrese, il Martini rispose con una iniziativa marginale, lasciando cadere la questione giuridica della competenza, convinto di dover rimettere alla prudenza ed alla duttilità tattica della politica la contesa con i poteri dei comandi militari in colonia. Per il ministro le competenze dei militari sui ribelli erano espressione di dure necessità che bisognava assecondare con la ricerca di un compromesso (45).

Le posizioni di seguito assunte dal ministero delle Colonie furono ben rappresentate dalla Direzione generale degli affari civili che, commentando un'altra sentenza, questa volta del Tribunale militare di Derna del 17 ottobre 1914, lamentò soltanto la violazione delle disposizioni in precedenza impartite, secondo cui, prima delle esecuzioni capitali, il governatore deve darne comunicazione telegrafica al ministro delle Colonie e ad attendere le sue determinazioni al riguardo. Come è evidente il ministero pose la questione quasi in termini di prestigio istituzionale e non in maniera sostanziale, preoccupandosi di effettuare un controllo sulle modalità di esecuzione delle condanne capitali e sulla misura delle pene, ma non sulla legalità dei procedimenti.

## 6. *Giudici d'eccezione e defezione delle popolazioni sottomesse.*

Questa sostanziale inosservanza della legge risulta poi ancor più esplicita nell'azione dei tribunali militari straordinari dove le regole di procedura erano semplificate e quindi il procedimento si svolgeva con speditezza ancora più sommaria. In particolare « nel turbine di

---

(44) *Telegramma cifrato del Ministro delle Colonie al Governatore della Tripolitania, in partenza alle ore 21 del 6-4-1914*, in ASMAI, vol. II, posizione 114/1.

(45) Il Governatore della Tripolitania, Vincenzo Garioni, ricevuto il telegramma del Ministro si affrettò a sua volta a comunicare al Martini la sua intenzione di proporre, per l'evidente « non giustificata applicazione massima pena comminata, un provvedimento sovrano per commutazione pena » (*Telegramma cifrato del Governatore della Tripolitania al Ministro delle Colonie, in partenza alle ore 22 del 6-4-1914*, in ASMAI, vol. II, posizione 114/1).

guerra »<sup>(46)</sup>, le necessità imponevano attenuazione e riduzione delle garanzie processuali prescritte per i tribunali militari territoriali. La giustizia militare presso le truppe concentrate in zone d'operazione si differenziava da quella amministrata dai tribunali territoriali permanenti per la composizione del collegio giudicante che poteva essere presieduto anche da un ufficiale inferiore e da giudici di grado inferiore a capitano<sup>(47)</sup>.

Nel volume del *Digesto Italiano*, pubblicato contemporaneamente alle sentenze che di seguito verranno esaminate, alla voce *Tribunali Militari (ordinamento giudiziario militare)* a proposito di quelli *Straordinari* « costituiti volta per volta, per una sola causa, nell'intento di dare alla truppe un pronto esempio di giustizia militare »<sup>(48)</sup>, si precisa che era necessario per convocarli: « *a*) che il titolo di reato importi come pena in astratto la pena di morte; *b*) che vi sia uno stato di flagranza o quasi flagranza; *c*) che nel luogo ove viene convocato questo tribunale per una sola causa, non sieda un tribunale di guerra di giudici permanenti, anche se il luogo sia compreso nella periferia della competenza per territorio di un tribunale di guerra »<sup>(49)</sup>.

Nel biennio 1914-15 la procedura di convocazione dei tribunali

<sup>(46)</sup> F. TRAINA, *Guerra (Diritto penale militare)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, a cura di M. D'AMELIO, vol. II, Torino 1938, p. 539. Il generale Traina, regio avvocato fiscale, alla citazione degli articoli che disciplinavano il rito innanzi ai Tribunali Militari Straordinari faceva poi seguire « la edificante constatazione che il militare — tornando per breve tempo al suo paese con i vivi ricordi della trincea, e forse dopo aver assistito a qualche giudizio di tribunale straordinario, ed alla immediata esecuzione della sentenza, annunciata dal lugubre rullo del tamburo — può fare immensa differenza di trattamento fra i giudizi a carico dei borghesi, rinviati ripetutamente ed a lunga scadenza, discussi prolissamente, malgrado talvolta i reati dei quali i borghesi devono rispondere possono arrecare non lieve intralcio alla preparazione bellica, con i giudizi a carico di militari »(ivi).

<sup>(47)</sup> « Sarà presidente l'ufficiale più elevato in grado dopo quello che convoca il tribunale militare straordinario. Saranno giudici cinque ufficiali dei gradi stabiliti per tribunali militari, a partire dai più anziani. In loro mancanza saranno sostituiti altri ufficiali più anziani dei gradi immediatamente inferiori » (Articolo 561, *Codice penale per l'Esercito*, 1869).

<sup>(48)</sup> A. MANASSERO, *Tribunali Militari (Ordinamento giudiziario militare)*, in *Il Digesto italiano*, vol. XXIII, parte II, Torino 1914-1917, p. 664.

<sup>(49)</sup> Ivi.

straordinari di guerra in Libia espresse notevole disinvoltura rispetto alle regole fissate dal legislatore italiano, senza con questo risultare efficace per il controllo del territorio e della rivolta araba <sup>(50)</sup>.

I comandanti di presidio, che convocarono i tribunali straordinari, ricorsero al rito intimidatorio dei processi sommari per tentare di contenere innanzitutto la defezione delle popolazioni sottomesse. L'imperativo fu quello di impedire che le *cabile*, una volta sottomesse agli italiani, venissero improvvisamente meno alla promessa di collaborazione. Questa funzione strumentale fu molto esplicita per i tribunali straordinari istituiti, in violazione delle stesse norme del diritto penale militare, nelle circoscrizioni territoriali dove già funzionavano i tribunali permanenti. I tribunali straordinari, ai sensi dell'articolo 563 del codice penale per l'esercito, non potevano infatti essere convocati « in quei luoghi ove (esistevano) tribunali militari in tempo di guerra: questi ultimi ne faran le veci ».

In effetti su questa violazione così rilevante non si accese alcun dibattito né con i giudici dei tribunali militari di guerra permanenti, ai quali veniva sottratta giurisdizione, né con il governatore e neppure con il ministro delle Colonie.

In particolare, in Cirenaica si verificarono diverse convocazioni di tribunali straordinari nelle medesime circoscrizioni territoriali di quelli permanenti di Bengasi e Derna. Ad esempio, a Ghemines il comandante del presidio affidò al capitano Aumiller la presidenza di un tribunale straordinario che condannò alla pena di morte Salem Badar Ein Ahmed, imputato « di vie di fatto contro militari dell'Arma dei Reali Carabinieri per avere il mattino del 9 giugno 1914 in località Casr El Keil, unitamente ad altri rimasti ignoti, esplosi numerosi colpi di fucile contro una pattuglia dei Reali Carabinieri e Zapatìe, comandata dal brigadiere Lombardini che perlustrava la carovaniera Ghemines-Bengasi » <sup>(51)</sup>.

Ora, la sentenza che poggia su una sintetica motivazione

---

<sup>(50)</sup> Sull'indiscriminata repressione della rivolta araba tra l'aprile del 1914 e la prima metà del 1915 cfr. i documenti pubblicati da L. GOGLIA, F. GRASSI, *Il colonialismo italiano da Adua all'impero*, Bari 1993, pp. 169-176.

<sup>(51)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare Straordinario del Presidio di Ghemines, imputato Salam Badar Ein Ahmed, 9 giugno 1914, presidente capitano Roberto Aumiller*, p. 1, in ASMAI, vol. II, posizione 114/1.

espressa in appena mezza pagina, oltre a violare il divieto di convocazione fissato dall'articolo 563 <sup>(52)</sup>, si segnala per l'originale formulazione dell'imputazione in base all'articolo 547 del codice penale per l'esercito che era solo norma procedurale relativa alla competenza, non anche una disposizione penale munita di sanzione per uno specifico reato. Quest'ultimo articolo sottoponeva infatti al giudizio dei tribunali di guerra « qualunque persona che si renderà colpevole di vie di fatto contro l'esercito ». L'azione penale nel caso del tribunale straordinario di Ghemines venne dunque esercitata in mancanza della qualificazione stessa del reato. Qui non solo era insufficiente ed erronea la citazione dell'articolo 547 circa la competenza — perché esistevano in Cirenaica dei tribunali militari di guerra permanenti funzionanti a Bengasi e Derna — ma restava imprecisato anche il reato dal quale la legge vigente faceva dipendere la punibilità. Le vie di fatto contro l'esercito erano in astratto un presupposto per sottoporre persone estranee alla milizia alla giurisdizione militare, ma non titolo di reato specifico munito di sanzione.

E la sentenza esaminata, neppure nel dispositivo, aveva i requisiti minimi di validità di un pronunciato giurisdizionale. In questo documento sono oltremodo evidenti l'inettitudine all'ufficio del giudicare e la naturale propensione a lasciarsi andare al perseguimento della vendetta e della rappresaglia, in luogo della ragione e del diritto; difetti tanto manifesti, da rendere attuale il giudizio negativo che il Bruchi aveva espresso, almeno due decenni prima dell'impresa di Libia, per il funzionamento della giustizia militare *tout court*. Già nel 1890, questo oscuro dottore in giurisprudenza aveva dichiarato di non comprendere come si potesse « tollerare ancora che siedano in tribunali coloro, cui non una sola parola di diritto è stata insegnata. E molto meno si comprende, quando si pensi che i tribunali militari sono equiparati nientemeno che alle Corti d'Appello » <sup>(53)</sup>.

---

<sup>(52)</sup> Il testo dell'articolo 563 del *codice penale per l'Esercito del 1869* è già stato riportato *supra* a p. 196.

<sup>(53)</sup> BRUCHI, *I tribunali militari*, cit., p. 97.

7. *L'assimilazione assiomatica dei sottomessi ai militari. Indifferenza della burocrazia italiana alle questioni di diritto processuale.*

Altri momenti interessanti di questa giurisprudenza vanno poi osservati in relazione ad una successiva pronuncia di un altro Tribunale militare straordinario, riunitosi sempre a Ghemines l'anno successivo, il 12 giugno 1915. In questo caso nell'epigrafe della sentenza non vi è neppure cenno dell'autorità militare che ha convocato il tribunale, quasi a voler saltare a piè pari la questione della legittimità della propria competenza; in precedenza, nelle altre sentenze esaminate, la questione era stata risolta con l'errato richiamo agli articoli 541 e 547 del codice penale per l'esercito, nonostante la presenza dei già citati tribunali militari di guerra permanenti istituiti, per la Cirenaica, a Bengasi e Derna.

Dunque è possibile supporre, a distanza di un anno dalla precedente sentenza, che la mancata citazione di una erronea normativa fosse ormai omissione voluta: per il presidio di Ghemines era senz'altro superflua l'indicazione dell'ordine di costituzione dell'organo giurisdizionale straordinario. In questa circostanza però i magistrati militari, pur ritenendosi senz'altro competenti a decidere, accusarono l'imputato Kaled Benatruenne Labid di una serie di reati previsti dal decreto Caneva, ovvero « di detenzione di arma in contravvenzione al Decreto governatoriale 25 gennaio 1914; di aver usato le armi contro la sicurezza degli indigeni sottomessi; nonché del reato militare di tradimento, essendo in precedenza esso sottomesso », e, nonostante il mancato esame di testimoni, giunsero alla condanna a morte dell'imputato solo in quanto si era « portato in territorio di Ghemines per operare razzie a danno dei sottomessi e per costringerli con l'intimidazione a defezionare »<sup>(54)</sup>.

Ma le persone estranee alla milizia erano soggette alla giurisdizione militare solo in quanto colpevoli di atti delittuosi nei confronti dei militari o delle persone che ai sensi dell'articolo 545 avevano un impiego nelle amministrazioni o nei servizi dell'esercito « o che con un'attinenza qualunque, si (trovavano) al seguito del-

---

<sup>(54)</sup> *Sentenza del Tribunale Militare Straordinario del Presidio di Ghemines, imputato Kaled Benatruenne Labid, 12 giugno 1915, presidente capitano Umberto Lapi, p. 1, in ASMAL, vol. II, posizione 114/1.*



l'esercito o di un corpo di esso »; nel caso di specie nessuna di queste condizioni sussisteva: sia le razzie, che gli spari, erano stati in danno dei sottomessi ovvero di popolazioni civili, appartenenti tutt'al più a *cabile* i cui capi avevano dichiarato fedeltà al governo italiano.

Gli indigeni, soggetti passivi dei reati di cui era accusato l'imputato, non erano ascari e neppure gregari di bande irregolari, ma soltanto libici per i quali non era giustificato in alcun modo l'estensiva attribuzione della qualità di appartenenti all'esercito italiano.

L'ammissibilità di questa correlazione che assimilava gli indigeni sottomessi ai militari, d'altra parte sempre implicitamente sostenuta nelle sentenze esaminate, doveva essere particolarmente congeniale alla *forma mentis* dei giudici militari, nonché frutto di un pragmatico orientamento della giurisprudenza militare di quegli anni; infatti sia in questa sentenza, che nelle altre di cui si dirà appresso, non vi è traccia di alcun ragionamento al riguardo. I paradigmi valutativi ai quali si rivolgeva questa decisione giudiziale erano dunque estranei al tessuto normativo e valorizzavano aspetti di sostanziale indifferenza nei confronti della qualificazione giuridica della fattispecie. La prospettiva era altra, frutto della sindrome da assedio che si era impadronita dei comandi militari che ormai temevano fortemente la completa defezione di tutte le popolazioni sottomesse ed il loro passaggio con i ribelli <sup>(55)</sup>.

Il superiore interesse della difesa dello Stato coloniale dava luogo quindi ad una automatica qualificazione giuridica che aveva validità in quanto finalizzata a contrastare la rivolta araba. La tesi non era tecnica, bensì strettamente militare, non difficile da comprendere ma priva di validità giuridica. Si trattava di una soluzione adottata per l'eccezionalità della situazione e direttamente collegata alla stessa concezione forte della gestione anche politica delle vicende coloniali, applicata anche per l'insofferenza del controllo burocratico ministeriale.

In effetti, l'argomentare implicito sulla soggezione delle popo-

---

<sup>(55)</sup> Al riguardo DEL BOCA, *Gli italiani in Libia*, cit., p. 312. Sulla difficile conquista della Libia, cfr. l'acuta ricostruzione complessiva di LABANCA, *Oltremare*, cit., pp. 108-122, nonché le utilissime annotazioni critiche dell'ampio apparato bibliografico con cui si conclude il volume, in particolare, pp. 494 e ss..

lazioni sottomesse alla giurisdizione militare *tout court* non fu impedita dal governo nazionale, convinto che la soluzione si ispirava ad un'esigenza di necessaria concretezza. In quel momento, sollevare una questione di legittimità poteva essere vissuta dai responsabili della sopravvivenza stessa della colonia, come un vero e proprio dramma. Del resto nella prassi, questa estensiva ed eccessiva interpretazione della *voluntas legis* doveva essere di indubbia intelligibilità nella mente dei giudici militari in Libia, tanto da non meritare neppure un rigo di chiarimento.

Per l'appunto, nelle sentenze esaminate, questo sviluppo del diritto processuale penale militare relativo all'estensione della qualità di appartenente all'esercito regio alle popolazioni indigene sottomesse, pur alterando ad arbitrio degli interpreti un preciso comando della legge, non trovò alcuna dignità di espressione in forma esplicita, ma neppure opposizione.

Eppure questo fenomeno era un prodotto giurisprudenziale che dilatava la competenza dei tribunali militari di guerra sotto più profili. In seguito all'illegittima interpretazione estensiva era consentito immediatamente il riscontro di tutti gli estremi del reato di tradimento, di spionaggio, di arruolamento, ovvero di tutti i delitti militari, anche nei confronti degli arabi precedentemente sottomesse e poi passati ai ribelli.

Ed è qui significativo sottolineare il silenzio osservato al riguardo dal ministero delle Colonie che invece, in via generale ed in più occasioni, aveva sempre rivendicato la necessità di un penetrante controllo del governo sulle scelte locali di politica indigena. In una *Nota* del 24 luglio 1915 della Direzione generale degli affari economici e del personale, che commenta proprio la sentenza che condanna a morte Kaled Benatruenne Labid, ogni attenzione è riservata, con intenti che possiamo definire di correzione pedagogica, alla eccessiva essenzialità della motivazione ed all'esigenza per il futuro di una esposizione del fatto e della responsabilità degli imputati meno laconica e più caratterizzata sul piano logico. Per contro l'importante questione dell'ampliamento della giurisdizione militare non veniva posta in discussione, da parte dei burocrati del ministero delle Colonie, sotto alcun profilo.

La *Nota* — pur iniziando con la constatazione che « la sentenza emessa dal Tribunale straordinario di guerra di Ghemines, nel

procedimento a carico dell'indigeno Kaled Benatrueenne Labid, è deficiente nella motivazione » <sup>(56)</sup> — risulta sostanzialmente tutta orientata a giustificare la condanna pronunciata. Nessun rilievo circa la legittimità della costituzione del tribunale straordinario in una circoscrizione territoriale ove era istituito un tribunale permanente di guerra; nessun dubbio circa la competenza per l'attribuzione della qualità di militari dell'esercito italiano anche agli indigeni appartenenti a popolazioni sottomesse. Anzi, la Direzione confermava la validità di questo orientamento, quando riconosceva che « giusta sembra dunque la pena inflittagli e d'altra parte necessaria la punizione esemplare eseguita per la difesa di popolazioni sottomesse » <sup>(57)</sup>. In definitiva il ministero sosteneva questa sentenza perché anch'esso convinto che le magistrature militari rappresentavano un utile strumento di contrasto al fine di evitare le temute defezioni.

8. *Evidenti violazioni delle norme del codice penale per l'esercito. I dubbi di un sottotenente d'artiglieria e l'ambiguità del ministro Martini.*

Della scarsa incisività dell'attività di controllo del ministero delle Colonie danno conto anche i documenti esaminati da Del Boca relativi al carteggio tra Martini, che lamentava la laconicità delle sentenze e la mancanza di esposizione delle argomentazioni per le numerose condanne capitali, ed il governatore Ameglio che, pur dando atto dei gravi inconvenienti, assicurava senz'altro la più assoluta legalità. In particolare il generale Ameglio respingeva le contestazioni del ministro, sostenendo che le condanne capitali riguardavano « traditori che, dopo essere stati accolti fra le nostre truppe, disertano con le nostre stesse armi e queste rivolsero contro

---

<sup>(56)</sup> Nota della Direzione Generale degli Affari Economici e del Personale, Ufficio II del Ministero delle Colonie, in data 24 luglio 1915, prot. 1813 (ASMAI, vol. II, posizione 114/1).

<sup>(57)</sup> Ivi.

il petto dei nostri soldati senza altra causale che l'odio più fanatico » (58).

In realtà la rappresentazione dei fatti, così come retoricamente esposta da Ameglio, non corrispondeva al contenuto delle sentenze conservate tra le carte del ministero delle Colonie. Nella seconda sentenza di Ghemines l'accusa di tradimento fu formulata nei confronti dell'imputato, « essendo in precedenza egli sottomesso » (59) e non risulta che la sua arma da fuoco fosse di quelle in dotazione al regio esercito. Lo stesso dicasi per la sentenza del Tribunale militare straordinario del Presidio di Cirene del 12 luglio 1914 che condannò Mohammed Bu Krain alla pena di morte e Hamed Bu Hassein alla reclusione per 15 anni, entrambi imputati di tradimento in quanto appartenenti alle popolazioni sottomesse delle « tribù di Brahasa e dimoranti a Zavia El Beda » (60).

Peraltro proprio riguardo a quest'ultima sentenza, che ritenne i due imputati senz'altro responsabili di un agguato alla scorta degli indigeni addetti ai lavori sulla strada Ber Sebil-Zavia El Beda » (61), lo stesso generale Ameglio rilevò « che tale sentenza (era) monca e quasi priva di motivazione e la pena comminata (appariva) eccessiva, tanto più dato il reato di sospetto di connivenza coi ribelli e la quasi totale mancanza di prova della stessa » (62).

Ma ben altra avrebbe dovuto essere la reazione per questa sentenza, resa addirittura in dispregio di una precisa norma del codice penale per l'esercito, in quanto pronunciata dallo stesso comandante che aveva convocato il tribunale. L'articolo 560 disponeva infatti che: « Il tribunale militare straordinario sarà composto del presidente e di cinque membri, esclusi l'ufficiale che lo convoca, quello cui il reato possa essere relativo, e quello che fece il rapporto ».

---

(58) DEL BOCA, *Gli italiani in Libia*, cit., p.224.

(59) *Sentenza del Tribunale Militare Straordinario del Presidio di Ghemines, 12 giugno 1915*, cit., p. 1.

(60) *Sentenza del Tribunale Militare Straordinario del Presidio di Cirene, imputati Mohammed Bu Krain e Hamed Bu Hassein, 12 luglio 1914, presidente, colonnello Vittorio Mancinelli*, p. 1, in ASMAI, vol. II, posizione 114/1.

(61) Ivi.

(62) *Nota dell'Ufficio Politico-Militare del Governo della Cirenaica al Ministro delle Colonie, 22 luglio 1914, prot. n. 1174*, p. 1, in ASMAI, vol. II, posizione 114/1.

Nel caso di Cirene si ricava chiaramente dall'epigrafe della sentenza che fu lo stesso comandante del presidio, colonnello Vittorio Martinelli, a convocare il tribunale militare straordinario e contemporaneamente a nominare se stesso presidente del collegio giudicante. Procedura del resto consolidata presso questo presidio, in quanto il colonnello Martinelli risulta presidente anche del Tribunale militare straordinario costituito il 10 giugno 1914, che condannò l'indigeno Mohamed Bu Hame a vent'anni di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di cui all'articolo 73, capoverso 2°, « ovvero del mancato tradimento ed intelligenza col nemico », in base alla seguente approssimativa esposizione dei fatti: « considerando » — così in sentenza — « che è stato accertato come egli abbia avuto in consegna le quattro vacche del Capo ribelle prima della sottomissione dell'imputato, e non provato il fatto che egli abbia venduto o cercato di vendere bestiame per devolverne il provento a favore del capo stesso o di altri ribelli » (63). Non a caso Martini, in calce alla nota di trasmissione della copia di questa sentenza, annotò a matita per i suoi funzionari: « si scriva, facendo notare che queste sentenze sono grottesche » (64). Ma ben altra reazione avrebbe dovuto provocare questa sentenza ed ancor più quella prima citata, del luglio 1914.

Gravi i profili di illegalità che emergevano *ictu oculi* per l'operato del comandante il presidio di Cirene. Per di più il testo della sentenza del 12 luglio 1914 — pur nella sua estrema concisione — riportava in modo netto anche un visibile ed esplicito accenno al grave difetto di giurisdizione. Nella sentenza in questione, infatti, prima del dispositivo si legge che il tribunale respinge — senza fornire alcuna motivazione al riguardo — « l'istanza della difesa circa la sua competenza » (65). In questo caso, e solo in questo caso

---

(63) *Sentenza del Tribunale Militare Straordinario del Presidio di Cirene, imputato Mohamed bu Hamed, 10 giugno 1914, presidente, colonnello Vittorio Martinelli*, p. 1, in ASMAI, vol. II, posizione 114/1.

(64) *Ivi*.

(65) *Sentenza del Tribunale Straordinario del Presidio di Cirene, 12 luglio 1914*, cit., p. 2. Il difetto di competenza, molto probabilmente, fu sollevato da un ufficiale di complemento. Nella fattispecie la difesa risulta affidata ad un sottotenente. Al riguardo, in un lavoro solo di qualche anno successivo a questa sentenza, sulla giustizia militare in Eritrea, l'autore faceva notare — per quella colonia — che « dal principio del 1916, in

tra le sentenze esaminate, la sensibilità per i problemi giuridici mostrata dal difensore d'ufficio, sottotenente d'artiglieria Mario Sciomachen, lasciava emergere almeno un dubbio sulla regolarità della procedura seguita, aprendo uno spazio di intervento nuovo per l'attività di controllo del ministro.

La questione della competenza, così come riportata in questa sentenza, non era di certo molto visibile, ma la lettura dei verbali d'udienza, in molti casi più volte richiesti dal ministero per la comprensione delle laconiche motivazioni dei militari, avrebbe senz'altro consentito una percezione piena dell'illegalità compiuta. Anche ad un ministro prudente, alieno da ogni radicalismo, la fondatezza giuridica di questo esplicito rilievo non poteva sfuggire. Tuttavia la consapevolezza della difficile realtà del conflitto coloniale comportò, anche in questa circostanza, cautela e l'adozione di una politica di moderazione capace di evitare scontri frontali con i militari.

Il disinteresse del Martini per questo importante profilo di illegittimità propone dunque, ancora una volta, una lettura dei rapporti con i governatori della Libia funzionale alla conservazione degli assetti politici esistenti. Il sottotenente d'artiglieria Sciomachen, sollevando la questione dell'incompetenza — di cui purtroppo non conosciamo i dettagli — aveva posto in dubbio il funzionamento stesso dei tribunali straordinari di guerra in Libia; un aspetto che era molto più rilevante della scarsa loquacità dei giudici militari e degli eccessi di pena a cui intendeva provvedere Martini: quel tribunale aveva pronunciato la sua sentenza in presenza di un difetto assoluto di potere giurisdizionale. Un problema questo che nelle procedure ordinarie si risolveva normalmente nel corso degli stadi contenziosi successivi e che quindi poteva anche essere affidato in appello all'iniziativa della difesa dell'imputato. Non però in questo

---

seguito alla guerra europea e alla conseguente venuta in Colonia di molti ufficiali di complemento, forniti di titoli accademici e di pratica forense (magistrati ed avvocati), il Comando truppe ha molto opportunamente affidato a taluni di essi le funzioni di avvocato fiscale e di ufficiale istruttore, riuscendo così ad eliminare taluni degli inconvenienti più sopra enumerati. Ma giova notare che si è trattato di un provvedimento temporaneo, possibile solo fino a che è durata la guerra europea» (G. SEMERARO, *L'ordinamento e il funzionamento della giustizia militare nella colonia eritrea*, in "Rivista coloniale", anno III, 1919, pp. 316-317).

caso, quando la condanna a morte veniva eseguita immediatamente « stando ancora la truppa sotto le armi » (66). Argomento non lieve, per il quale le carte d'archivio non registrano alcuna particolare opinione da parte di Martini, il quale come ministro pure tendeva ad affermare la sua preminenza sui comandi militari operanti in Libia.

In sostanza le reprimende ministeriali espressero un moderato dissenso per il numero eccessivo delle condanne capitali, per gli aspetti meramente formali delle sentenze (67), ma mai affrontarono la decisiva questione dell'inammissibilità della giurisdizione dei tribunali militari straordinari operanti in Libia.

Il disimpegno delle funzioni di giurisdizione militare in tempo di guerra in Tripolitania e Cirenaica appare così fuori da un preciso indirizzo politico, da un effettivo controllo del governo nazionale. Nella realtà coloniale, questa giurisdizione eccezionale si presentò in molti casi come un sistema penale scopertamente illegale che, a differenza di quanto accadeva nel regno, attribuiva ai militari piena iniziativa giudiziaria, con tentativi di moderazione da parte della dirigenza politica nazionale solo per il numero delle condanne capitali e per le modalità della loro esecuzione.

Lo studio delle sentenze dei tribunali di guerra durante la rivolta araba degli anni 1914-15, conservate nei fascicoli ministeriali, fa così emergere in anticipo rispetto al periodo fascista, un legame molto stretto tra giustizia militare e sua funzione terroristica a tutela dei fini generali di conservazione del dominio coloniale. Il governo Giolitti, fermo a contestare, in termini di apparente garantismo, il procedimento di accertamento della colpa degli imputati, con la sua debolezza d'indagine giuridica, finì dunque con il supportare la costruzione di un sistema punitivo regolato dalla consuetudine militare della rappresaglia e non dalle norme del codice penale per l'esercito.

In effetti anche per la condanna capitale, emessa sempre dal

---

(66) Articolo 573, 1° comma, *Codice penale per l'Esercito* (1869).

(67) In realtà, le censure del Martini richiamano alla memoria quelle già formulate anni prima in quantità di regio commissario civile della colonia Eritrea nell'esercizio del potere di revisione d'ufficio delle sentenze penali pronunziate nei confronti dei sudditi coloniali ed assimilati dai tribunali di commissariato. La finalità è la stessa: quella di riparare gli errori dei giudici, di segnalare le insufficienti ed anche inesistenti motivazioni affinché gli stessi errori non si ripetano per il futuro. Sul funzionamento dell'istituto della revisione governatoriale cfr. MARTONE, *Giustizia coloniale*, cit., pp. 162-172.

Tribunale straordinario di Cirene a carico di Belgassen Bu Unch, *gregario di banda a cavallo* <sup>(68)</sup>, ciò che fece infuriare Martini fu l'aspetto politico della frequenza delle esecuzioni ed il pessimo effetto prodotto tra le popolazioni sottomesse e presso l'opinione pubblica in Italia. Nessun rilievo giuridico fu mai avanzato sulla legittimità della competenza di un comandante di presidio che convocava un tribunale straordinario in un luogo che territorialmente rientrava nella piena giurisdizione di un tribunale militare di guerra permanente e che addirittura a volte lo presiedeva, in aperta violazione dello stesso diritto penale militare vigente.

9. *Le sentenze del presidio di Tocra. La condizione penale dei ribelli: una massima del Tribunale Supremo di Guerra e Marina del 1913.*

Non diversa la situazione per il presidio militare di Tocra. La documentazione del ministero delle Colonie ci consente di esaminare sei sentenze che vanno dal 1° maggio 1914 al 31 maggio dell'anno successivo, tutte di condanna alla pena di morte per mezzo della fucilazione alla schiena. Le prime tre riguardano episodi di aggressione per i quali la ricostruzione dei fatti, è, come al solito oltremodo concisa. Dai pochi elementi disponibili è tuttavia possibile dedurre che gli imputati erano ribelli che avevano portato le armi contro « una pattuglia di *zapatìè* eritrei » <sup>(69)</sup>, contro « truppe

---

<sup>(68)</sup> In questo caso tra le carte del ministero delle Colonie, oltre la sentenza è possibile leggere anche il verbale d'udienza redatto in pari data con le deposizioni dei testi, le richieste della difesa, la formulazione dei quesiti sulla colpevolezza dell'imputato e la ripartizione dei voti così come espressi dal collegio giudicante per ciascuna domanda. Da questa più ampia documentazione emerge che il procedimento prese avvio alcuni mesi prima a seguito della convinzione del tenente Salveni « che qualcuno della sua banda era connivente con i ribelli » (*Tribunale Militare Straordinario di Guerra di Ghemines, Verbale d'interrogatorio all'udienza del 12 giugno 1915*, p. 1, in ASMAI, vol. II, posizione 114/1) che la mattina del 6 novembre 1914 attaccarono il presidio. Quindi solo dopo mesi d'indagine — in violazione dell'articolo 559 del codice penale per l'esercito (crf. *supra*, nota 47), che richiedeva prontezza di esempio e flagranza di reato per la convocazione del tribunale straordinario — si giunse all'incriminazione del Belgassen Bu Unch.

<sup>(69)</sup> *Sentenza del Tribunale Straordinario di guerra del Presidio di Tocra, imputati*



del Presidio di Tocra » (70) e contro « cabile sottomesse e contro truppe italiane » (71). Per tutti e tre gli episodi delittuosi l'imputazione principale concerneva il reato di tradimento previsto dall'articolo 71 del codice penale per l'esercito, a cui si aggiungeva, per il secondo episodio, l'accusa di spionaggio e, infine, per il terzo episodio quella di grassazione e rapina ai sensi dell'articolo 274 del medesimo codice.

Inutile dire che le tre sentenze contengono solo il dispositivo di condanna inserito subito dopo i nominativi dei giudici del collegio, quello dell'ufficiale fiscale, dell'istruttore, del difensore e del segretario. Vana è anche la ricerca, nel testo delle sentenze, di qualsiasi riferimento normativo od anche giurisprudenziale relativo all'applicazione del codice penale per l'esercito nei confronti di tutti i civili indigeni della Cirenaica. Invero questa espansione del giudiziario per le popolazioni libiche, che si tradusse in un sistema penale di sostanziale emergenza, non determinò — in maniera sorprendente — alcuna esigenza di legittimazione per l'operato del giudice militare, quasi che la nuova latitudine dei poteri giurisdizionali non comportasse alcuna consapevolezza della violazione delle regole generali fissate dal diritto e dalla procedura penale militare.

Eppure alcune domande erano ineludibili. Innanzitutto, i cosiddetti ribelli, che non erano militari italiani e neppure appartenenti a bande aggregate, erano destinatari di quali norme incriminatrici? Ed ancora: l'azione ostile attribuita a libici che non appartenevano neppure a popolazioni sottomesse poi passate al nemico, si configurava come delitto militare? In altri termini i nemici rivestivano la qualità di soggetti attivi delle norme relative al tradimento, allo spionaggio ed alla grassazione fissate dal codice penale dell'esercito del Regno d'Italia? In Tripolitania e Cirenaica i tribunali militari erano convocati, come nel Regno, per accertare se gli eventi posti a

---

*Abdelkeder Bin Ali Tea e Homar Bin Hassein, 1° maggio 1914, presidente, capitano Lorenzo Mazzoleni (ASMAI, vol. II, posizione 114/1).*

(70) *Sentenza del Tribunale Straordinario di guerra del Presidio di Tocra, imputato Said Ben Buzeid, 1 giugno 1914, presidente, capitano Ariberto Perrone (ASMAI, vol. II, posizione 114/1).*

(71) *Sentenza del Tribunale Straordinario di guerra del Presidio di Tocra, imputato Mohamad Belgraf, 12 giugno 1914, presidente, capitano Ariberto Perrone (ASMAI, vol. II, posizione 114/1).*

carico degli agenti avevano determinato reati e quindi conseguente responsabilità penale, o solo per punire in modo indiscriminato?

Invero neppure il personale politico dell'epoca, che esaminò queste sentenze, si pose alcuna delle domande qui formulate. Come già in precedenza evidenziato, nei documenti ministeriali si rilevano solo osservazioni che attengono al difetto di motivazione, null'altro (72). Tuttavia nelle sentenze dei tribunali straordinari operanti in Cirenaica, la responsabilità penale degli imputati si rivelava quanto meno incerta, se riferita alle figure di reato militare proprie del codice penale per l'esercito.

Gli indigeni catturati dopo uno scontro a fuoco con le truppe italiane in una zona non considerata di governo civile, o venivano qualificati come prigionieri di guerra e quindi trattati come belligeranti non imputabili di alcuno dei reati militari indicati nell'articolo 546 del codice penale per l'esercito (73), oppure erano ritenuti ribelli ed in questa seconda ipotesi divenivano soggetti attivi dei delitti contro la sicurezza dello Stato, dei *crimina maiestatis*, sanzionati dal codice Zanardelli. In questa seconda ipotesi, essendo perseguibili per reati penali comuni che non comportavano la pena di morte, era di certo esclusa, ai sensi dell'articolo 559 del codice penale per l'esercito (74), la possibilità di convocare tribunali militari straordinari.

Invero va detto che il modello processuale penale inizialmente adottato in Libia aveva dato vita ad un particolare sistema di legalità per il quale in un primo tempo ai tribunali militari di guerra era stata attribuita competenza anche per i reati comuni. Tuttavia questo sistema eccezionale, confermato da ultimo anche per le zone di governo civile con l'articolo 1 del regio decreto 6 febbraio 1913 n. 69 limitatamente ai « delitti contro la sicurezza dello Stato, di associazione a delinquere, di eccitamento alla guerra civile, dei corpi armati, della pubblica intimidazione e di rapina », era stato poi definitivamente abbandonato a seguito dell'istituzione degli uffici giudiziari ordinari disposta con il regio decreto 20 marzo 1913 n. 280. Con la

---

(72) Cfr. *Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Opere Pubbliche del Ministero delle Colonie*, 17 luglio 1915, Ufficio II, prot. n. 1805 (ASMAI, vol. II, posizione 114/1).

(73) Il testo dell'articolo è riportato integralmente *supra*, nota 43.

(74) Anche il testo di questo articolo è riportato *supra*, nota 42.

creazione dei tribunali civili e penali, l'articolo 81 del predetto decreto dispose infatti che: «i giudizi in corso alla data della pubblicazione del presente ordinamento, tranne quelli in stato di decisione sono portati, nello stato in cui si trovano, a conoscenza dell'autorità competente a norma del presente ordinamento».

Ora, il decreto sull'ordinamento giudiziario per la Libia, che fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1913, doveva produrre senz'altro l'effetto di riportare nei suoi argini originari la giurisdizione militare. In altre parole, anche per la Tripolitania e la Cirenaica l'accertamento delle responsabilità relative ai reati comuni, già verso la fine dell'aprile 1913, era stato ricondotto nella sfera di cognizione e di competenza della giurisdizione ordinaria.

Del resto, in quel medesimo periodo il richiamo agli articoli del codice militare per l'imputabilità dei ribelli fu ritenuto improprio anche dal Tribunale supremo di guerra e marina. L'alta Corte, nell'affrontare una questione specifica al contesto libico, ritenne infatti di dover indicare nella legge penale comune il riferimento normativo per giudicare i ribelli.

La massima della Suprema Corte Militare è riportata in una sentenza del 19 gennaio 1914 del Tribunale militare di Guerra di Derna, che pronunciò la condanna a morte di un sottotenente dei regolarizzati ai sensi del bando 25 gennaio 1912 del Comando della IV Divisione speciale e dell'articolo 2 del bando Caneva del 13 novembre 1911, in quanto responsabile di atti ostili, senza che peraltro dal testo della sentenza risultasse la partecipazione al giudizio dell'avvocato fiscale e del difensore.

La massima, che qui interessa per le sue implicazioni sullo *status* di ribelli agli effetti penali, affermava che «nessuna influenza discriminatrice può esercitare il grado di ufficiale regolarizzato che l'accusato ha dichiarato di avere, poiché tutti indistintamente gli abitanti di regioni occupate che siano dopo la stipulazione della pace sottoposte alla sovranità di un altro stato vanno trattati come ribelli a norma delle leggi penali non già come belligeranti secondo le leggi di guerra, quando essi usino le armi contro le truppe dello Stato che è succeduto nella sovranità di quelle regioni» (75).

---

(75) La massima — tratta della *Sentenza del Tribunale Supremo di Guerra e Marina*,

L'argomentazione del Tribunale supremo attribuiva così a tutti i nemici dello Stato italiano in Libia lo *status* di ribelli e come fonte primaria, ai fini della punibilità, la legge penale comune. Tuttavia il riferimento alle penalità fissate dalle leggi penali sul piano puramente giuridico-formale si presentava ambiguo in quanto non comportava l'ulteriore conseguenza del rinvio del procedimento alla giurisdizione ordinaria, anche se la ribellione rientrava in quella serie di ipotesi variamente disciplinate e valutate dal codice Zanardelli e tutte comprese sotto la denominazione di delitti contro la sicurezza dello Stato.

A ben guardare, la massima citata non giungeva affatto ad individuare un conflitto di giurisdizione tra giudice speciale e giudice ordinario. La pronuncia del Tribunale supremo dichiarava comunque la competenza della giurisdizione militare, richiamando soltanto nell'ambito delle leggi penali la fonte normativa per la cognizione del giudice militare.

Ciò significava che le responsabilità dei ribelli andavano individuate — come nel caso della sentenza del Tribunale militare di guerra di Derna — in base a norme che ampliavano i confini del diritto penale militare, come i proclami e i bandi militari per i quali, dalla legislazione allora vigente per la Cirenaica e la Tripolitania, erano attribuiti ampi poteri ai comandi militari operanti in colonia. La volontarietà della condotta criminale dei ribelli, una volta riferita alle ipotesi di reato di appositi bandi, dava senz'altro origine alla competenza dei tribunali di guerra.

Una prassi, quella del ricorso alla legislazione d'emergenza, che tuttavia non era più pacifica quando ebbe a pronunciarsi il Tribunale supremo, perché di fatto ostacolata dall'istituzione dei tribunali penali ordinari in Libia, nonché circoscritta, in relazione agli atti ostili nei confronti delle truppe italiane ed alla detenzione d'armi, dall'entrata in vigore del regio decreto 8 gennaio 1914. Questo decreto aveva infatti abrogato tutte le disposizioni ad esso contrarie, conservando le pene stabilite dall'articolo 2 del decreto Caneva,

---

28 aprile 1913 — è riportata nella *Sentenza del Tribunale Militare di Guerra di Derna, imputato Jusef Bu Herin bu Hamed, 19 gennaio 1914, presidente, maggiore Ernesto Giaccone*, p. 3 (ASMAI, vol. II, posizione 114/1).

come già in precedenza sottolineato <sup>(76)</sup>, solo per il reato di « raccolta d'armi fatto con intenzione dolosa », salva comunque la facoltà concessa ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica di disporre diversamente a mezzo di bandi.

Dunque la massima del Tribunale supremo, dopo l'entrata in vigore del regio decreto del 1914 che abrogava le penalità fissate dal decreto Caneva del 1911, avrebbe dovuto acquistare un particolare e diverso valore orientativo per l'assenza di norme incriminatrici contenute in appositi bandi: non solo quello di individuare nel diritto penale comune l'unica fonte di diritto processuale e sostanziale per la repressione delle condotte criminali di tutti indistintamente gli abitanti di regioni occupate, ma anche quello di segnalare l'incompetenza della giurisdizione militare in materia.

In realtà i tribunali di guerra dopo il febbraio 1914, giudicando fatti espressamente previsti come reati dalla legge penale comune, si posero in irriducibile contrasto con quei principi di civiltà giuridica che nella propaganda coloniale avrebbero dovuto consentire alle popolazioni indigene di attendere con animo tranquillo e fiducioso al proprio avvenire. I poteri giurisdizionali di questi tribunali andavano esercitati nei confronti dei cosiddetti ribelli, solo se l'attentato alla sicurezza dello Stato era considerato reato da apposito bando emanato per il territorio della colonia dal governatore o dai comandi militari per i luoghi in stato di guerra. Solo questa diversa fonte giuridica poteva legittimare l'esercizio della giurisdizione penale militare nei confronti dei ribelli della Libia.

10. *Dall'emergenza di fatto a quella di diritto: il decreto del governatore della Tripolitania pubblicato il 18 maggio 1915.*

Il ricorso improprio al codice penale per l'esercito per giudicare atti di ribellione, pur non essendo stato ufficialmente avvertito, fu comunque affrontato formalmente in prossimità della partecipazione dell'Italia al primo conflitto mondiale.

Il 18 maggio 1915 il governatore della Tripolitania con un

---

<sup>(76)</sup> Regio decreto 8 gennaio 1914 n. 87, cit., articoli 7 e 8. In proposito cfr. *supra*, nota 11.

decreto pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* (77), mise sotto un regime eccezionale tutta la colonia, compreso il Fezzan. Il decreto, che è preceduto da una paternalistica ed ipocrita dichiarazione di benevolenza nei confronti degli abitanti della Tripolitania, al fine di « infrenare la ribellione progrediente della popolazione indigena », istituì taglie per coloro che avrebbero contribuito « alla cattura di capi o indigeni ribelli » (78), autorizzò il sequestro dei beni delle persone e delle famiglie ribelli (79), nonché la « deportazione, anche collettiva, fuori dal territorio della colonia, dei ribelli e delle persone comunque sospette e degli appartenenti alle loro famiglie » (80), rese legittima la prassi di prendere « ostaggi fra i notabili della colonia » (81), e di negare ogni indennità agli indigeni i cui beni mobili e immobili venivano distrutti per ordine dell'autorità (82). Inoltre, l'articolo 10 diede facoltà ai comandanti di zona di convocare « nelle sedi dei dipendenti presidi (escluse quelle ove esista il Tribunale militare di guerra) tribunali speciali per giudicare gli indigeni accusati di spionaggio, tradimento, saccheggio ed atti ostili al corpo di spedizione ».

Prendeva così forma in maniera ufficiale, ma solo verso la metà del 1915, una normativa sganciata dai suoi tradizionali cardini garantistici, dettata direttamente dal responsabile locale del governo di Roma.

Il documento si concludeva in tono ulteriormente minaccioso con un *Proclama* dello stesso governatore Tassoni rivolto a tutte le popolazioni indigene della Tripolitania: « Voi conoscete ora gli intendimenti del Governo ed i provvedimenti eccezionali che ho preso... Spetta a voi scegliere fra la via della ribellione e del castigo e quella della pace e della giustizia » (83).

In realtà questo decreto fissava il passaggio da una pratica

---

(77) *Decreto governatoriale 15 maggio 1915 riguardante l'attuazione dello stato di guerra nella Tripolitania e Proclama relativo*, in « Bollettino Ufficiale del governo della Tripolitania », anno II, n. 6, 18 maggio 1915.

(78) *Ibidem*, articolo 4.

(79) *Ibidem*, articolo 5.

(80) *Ibidem*, articolo 7.

(81) *Ibidem*, articolo 8.

(82) *Ibidem*, articolo 9.

(83) *Ibidem*, *Proclama*.

giudiziaria arbitraria ad un sistema di rappresaglia legale dove l'incriminazione in relazione alle rispettive figure di reato erano comunque disciplinate dalla legge, anche se da una legge persecutoria e irriguardosa dell'ordinamento giuridico della madrepatria. In effetti questo provvedimento del generale Tassoni, seguito nel settembre dello stesso anno da un quasi identico decreto del governatore della Cirenaica, chiuse la fase delle deboli verifiche da parte del Ministero delle Colonie sulle esecuzioni capitali, dando certezza all'operato dei tribunali straordinari che, pur essendo stato sino a quel momento già di natura eccezionale, non aveva però ottenuto, sino a questo momento, esplicito sostegno politico ed adeguata normazione.

Tra le carte d'archivio si ritrova soltanto un'altra sentenza del Presidio di Tocra, di data di poco successiva al decreto di Tassoni e precisamente del 31 maggio 1915 <sup>(84)</sup>, avente ad oggetto un episodio di defezione che, per l'accusa di tradimento, non fa tuttavia cenno alcuno all'articolo 10 del decreto governatoriale pubblicato alcuni giorni prima, il 18 maggio 1915.

Non conosciamo quindi l'impatto di questo decreto sull'attività della giurisdizione militare, se non indirettamente. Ancora una volta apprendiamo da un documento, già esaminato da Del Boca, ed indirizzato nel luglio 1915 al generale Tassoni, la contrarietà del Martini all'ondata di iniziative conseguenti alla nuova normativa eccezionale diretta a « colpire a scopo puramente punitivo gli indigeni che si manifestano avversi a noi » <sup>(85)</sup>. Ma in questo caso, come

---

<sup>(84)</sup> *Sentenza del Tribunale Straordinario di Guerra del Presidio di Tocra, imputato Kalifa Mesciri bin Mohamed Katkuba, 31 maggio 1915, presidente capitano Michele Wild* (ASMAI, vol. II, posizione 114/1). Nella fattispecie, « il tribunale militare straordinario di guerra si (era) convinto a maggioranza di voti della reità dell'imputato: 1° — che l'imputato (era) colpevole del reato di tradimento, perché con l'intenzione di tradire era entrato in intelligenza col nemico allo scopo di preparare la defezione della propria Kabila, e che non riuscì a defezionare lui stesso, perché trattenuto in ostaggio. 2° — che l'imputato (era) altresì colpevole del reato di arruolamento per aver indotto la propria kabila a passar al nemico » (ivi, pp. 1-2).

<sup>(85)</sup> DEL BOCA, *Gli Italiani in Libia*, cit., p. 251; il documento originale è tra le carte del medesimo faldone (ASMAI, vol. II, posizione 114/1) che contiene le sentenze qui esaminate. Del resto non molto diversa è la situazione della giustizia di guerra descritta un decennio prima dal capitano d'artiglieria comandante la batteria del forte di Macçalè, Guido Moltedo durante la campagna d'Abissinia del 1895-96. Nel suo lavoro, pubblicato nel 1901, sono ricordati due episodi di indigeni giudicati da tribunali di guerra e

è stato giustamente osservato, il tono è drammatico, perché la repressione si poneva apertamente lo scopo della vendetta e « per realizzarla verosimilmente non si poteva comunque giungere sino al punto di arrestare e deportare una gran parte degli abitanti della Tripolitania » (86).

È a questo punto esplicito il riconoscimento del fallimento del tentativo ministeriale di contenimento della giurisprudenza di guerra e non solo. L'ulteriore debolezza del governo centrale emerge al riguardo in maniera evidente rispetto alle iniziative giurisdizionali eccezionali, comunque svolte, e sino a quel momento contrastate, senza vigore giuridico. Il ministero delle Colonie in concreto non ostacolò l'egemonia dei militari. Bertolini e Martini con i loro rispettivi interventi — diretti solo a migliorare gli aspetti formali o a indurre ad una maggiore attenzione nella redazione delle sentenze, ma non ad avversarne i contenuti sostanziali — non riuscirono in alcun modo ad evitare l'attuazione di un regime penale speciale per tutti gli indigeni della Libia. La spregiudicata azione penale dei comandanti di presidio, anche con il ricorso all'intimidazione dei tribunali di guerra nei confronti dei ribelli catturati, anticipò nettamente l'adozione delle norme incriminatrici e dei provvedimenti eccezionali contenuti nel decreto del generale Tassoni.

In Cirenaica lo stato di guerra, di diritto e di fatto, fu poi anch'esso oggetto di un decreto governatoriale in data 13 settembre 1915. Questo decreto ristabilì in sostanza, anche in Cirenaica come era già avvenuto in Tripolitania, il predominio del potere militare su

---

condannati alla fucilazione. Il primo è preceduto da un'osservazione che tende ad evidenziare l'inevitabile stato di necessità: « In quei momenti la giustizia era molto sommaria e sbrigativa: due individui trovati nella chiesa, che minacciavano di uccidere un nostro ascari, furono con molta sollecitudine giudicati e condannati alla fucilazione (G. MOLTEDO, *L'assedio di Maccalè*, Roma 1901, p. 93). Per il secondo episodio il coraggioso capitano, nel tentativo di assecondare la retorica dell'umanità del colonizzatore nei confronti dell'ostinazione dell'indigeno, scopre un'altra pratica arbitraria, quella della promessa di commutazione della pena da parte dello stesso comandante di presidio che aveva convocato il Tribunale militare straordinario: « Il condannato, legato strettamente, fu condotto sul luogo dell'esecuzione, gli si offerse salva la vita qualora avesse detta qualche cosa sugli Scioani..., non volle, si rifiutò...; a due passi dalla fossa già preparata... non implorò perdono... non disse un motto » (ivi, pp. 113-114).

(86) DEL BOCA, *Gli Italiani in Libia*, cit., p. 251.



quello civile nei territori ancora sotto il dominio effettivo italiano. E tutto ciò avvenne — ed è quanto meno singolare il rilevarlo — senza che i militari avessero mai lamentato, per i fatti delittuosi contestati ad indigeni non appartenenti alla milizia, l'inadeguatezza del codice penale per l'esercito allora vigente, od anche, che sul punto fossero stati espressi dubbi da parte del governo nazionale.

La prassi del ricorso ad un giudice creato temporaneamente o occasionalmente cominciò ad essere riconosciuta dall'ordinamento italiano solo molti anni dopo con il *Testo Unico sulla Pubblica Sicurezza* del 1926. Ma anche in quella circostanza, la competenza attribuita ai tribunali militari riguardò i delitti contro la sicurezza dello Stato compiuti durante lo stato di guerra dichiarato per ragioni d'ordine interno. In altre parole l'intervento legislativo fascista ebbe ad oggetto la repressione di una civile ribellione con l'equiparazione tra stato di guerra e stato d'assedio nelle turbolenze cittadine e la conseguente giurisdizione dei tribunali di guerra che la dottrina giuridica dell'età liberale aveva ammesso solo « verificandosi la funesta calamità della vera guerra civile coi suoi particolari caratteri che la distinguono dalla ribellione »<sup>(87)</sup>.

Il Manzini al proposito scrisse: « Sotto il passato regime democratico-liberale venne più volte attribuita ai tribunali militari, durante lo stato d'assedio per contingenze interne, competenza anche rispetto a persone estranee alla milizia e per reati non militari. Ciò costituiva un eccesso di potere da parte del Governo, importante responsabilità politica, e concretamente, in ogni modo, un atto, forse talora determinato dalla necessità, ma essenzialmente incostituzionale »<sup>(88)</sup>. Per poi aggiungere con soddisfazione: « Ora questa materia è legalizzata con le disposizioni degli articoli 219 e seguenti

---

<sup>(87)</sup> I. MEL, *I codici penali militari*, cit., p. 339. Per il Mel, che era avvocato fiscale militare presso il Tribunale Militare per l'Esercito e la Marina di Napoli, « il comandante di un Corpo di Armata o di un posto militare, ed a maggior ragione il Governo, possono proclamare lo stato d'assedio ed istituire le giurisdizioni militari eccezionali... solamente allora che vi sia guerra guerreggiata o dichiarata, perché quel potere che diremo Governo Militare è una conseguenza dello stato di guerra, ed in questo ha il suo unico fondamento giuridico » (ivi).

<sup>(88)</sup> V. MANZINI, *Istituzioni di diritto processuale penale secondo il nuovo codice di procedura penale*, Padova 1931, p. 106.

della legge di pubblica sicurezza T.U. 1926 »<sup>(89)</sup>, dando così implicitamente testimonianza anche del disagio giuridico relativo al periodo precedente. Un imbarazzo, per le vicende coloniali oggetto delle sentenze militari esaminate, che se pur avvertito dal governo Giolitti, produsse in questo caso soltanto tollerante acquiescenza per l'operato dei tribunali straordinari di guerra.

L'opinione pubblica nazionale fu poco o niente informata dell'emergenza penale in Libia e del modo in cui fu affrontato il conflitto tra il diritto punitivo statale dedotto in processo mediante l'azione dei giudici militari ed il diritto di libertà degli imputati indigeni in conformità delle norme penali per l'esercito e non di quelle del codice Zanardelli.

La legalizzazione a cui accennò con sollievo Manzini per la difesa dell'ordine interno non fu assolutamente richiesta per la Libia. In effetti il governo nazionale, non ostacolando sul piano strettamente tecnico-giuridico l'impegno pragmatico della giurisdizione militare nella repressione della rivolta delle popolazioni arabe alla dominazione italiana in Tripolitania ed in Cirenaica, condivise con i comandi militari locali la responsabilità del ricorso ad una giustizia « caratterizzata da una scarsa incisività del diritto di difesa, dalla mancanza del grado di appello »<sup>(90)</sup> ed ancor di più dalla ritualità semplificata e dall'assenza di specifica competenza giurisdizionale. Peraltro già nel febbraio del 1915 il coinvolgimento del ministero delle Colonie nel regime d'eccezione imposto dai comandi militari in Libia è senz'altro documentato al di là degli ipocriti commenti sulle condanne capitali a processi ormai conclusi.

Dal telegramma, che autorizzava la convocazione del Tribunale militare straordinario del Presidio di El Albiar<sup>(91)</sup> emerge netta-

---

<sup>(89)</sup> Ivi.

<sup>(90)</sup> VIOLANTE, *La repressione del dissenso politico*, cit., p. 483. Una giurisdizione eccezionale, quale che sia la qualità degli imputati, che secondo l'autore della voce *Stato d'assedio* ne *Il Digesto Italiano* del 1895 — quindi in un momento storico di particolare attenzione per l'emergenza penale — richiedeva comunque un doppio grado di giurisdizione: « sarà pure un tribunale militare, ma un tribunale superiore di revisione vi dev'essere » (F. P. CONTUZZI, *Stato d'assedio (Diritto Costituzionale)*, in *Il Digesto Italiano*, vol. XXII, parte II, Torino 1895, p. 270).

<sup>(91)</sup> Questo il testo del telegramma cifrato del Governatore della Cirenaica al Ministro delle Colonie, in partenza alle ore 14,20 del 31 gennaio 1915 (ASMAI, vol. II,

mente che nel frattempo si era instaurata la prassi di informare in anticipo il ministro delle Colonie in relazione alla convocazione dei tribunali speciali e di attendere la sua autorizzazione <sup>(92)</sup>.

---

posizione 114/1): « Riservato. Rosso — Notte del trenta gruppo ribelli fece fuoco contro due pastori attendati vicinanza ridotta El Abiar ferendone gravemente uno. Pastori si difesero ferirono e catturarono ribelli tribù Abid armati fucile. Chiedo autorizzazione convocare tribunale straordinario guerra ritenendo opportuna immediata condanna esemplare ed anche poter dare esecuzione sentenza capitale se venisse emanata. Richiesta corrisponde esigenza presente situazione politica. Ameglio ». A matita in calce a questo telegramma si legge: « Desidero saper quanti sieno questi ribelli imputati. Convochi Tribunale guerra » (Ivi). La calligrafia è senz'altro quella di Martini. In realtà il Tribunale, convocato cinque giorni dopo l'autorizzazione del ministro delle Colonie, giudicò un solo imputato (cfr. *Sentenza del Tribunale Militare Straordinario del Presidio di El Abiar, imputato Hussein Bui Abneibid, 4 febbraio 1915, presidente capitano Ernesto Pallotta*, in ASMAI, vol. II, posizione 114/1).

<sup>(92)</sup> La prassi dell'autorizzazione preventiva per la convocazione dei tribunali militari straordinari, di cui è traccia nel *telegramma del Governatore della Cirenaica del 31 gennaio 1915* citato nella nota precedente, perfezionava la procedura amministrativa di cui alla *Nota n. 01126/103 dell'11 febbraio 1913* con la quale il ministro delle Colonie aveva disposto che « di qualunque sentenza a pena capitale pronunciata dai Tribunali di guerra, sedenti in zone di governo civile, si desse dai governatori telegrafica notizia e si attendessero le determinazioni del Ministero prima di disporre ai sensi dell'art. 556 del codice penale per l'esercito » (*Nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Opere Pubbliche del Ministero delle Colonie, Ufficio II, 27 ottobre 1914, prot. 4578, ASMAI, vol. II, posizione 114/1*). Una procedura, quella della preventiva telegrafica notizia delle condanne, osteggiata dal governatore della Cirenaica ancora in occasione della sentenza dei Tribunale Militare di Guerra di Derna, del 17 ottobre 1914. Infatti in questa circostanza, le condanne capitali nei confronti di tre dei sei imputati — rei di aver violato gli obblighi di fedeltà al Governo Italiano per il compiuto atto di sottomissione - erano state eseguite il giorno successivo, senza che il governatore della Cirenaica avesse ottenuto l'autorizzazione di cui alle disposizioni emanate dal ministro. La violazione della procedura fu rilevata anche da Giacomo Agnesa (*Nota della Direzione Generale degli Affari Politici e dei Servizi relativi alle truppe coloniali del Ministero delle Colonie, Ufficio Libico, 22 novembre 1914, prot. 2157, ASMAI, vol. II, posizione 114/1*). Ulteriore testimonianza di un forte e continuo contrasto tra il ministro Bertolini e il governatore Garioni. Ed evidentemente proprio questa costante disobbedienza del governatore della Cirenaica indusse il successore di Bertolini, Ferdinando Martini, ad imporre al successore di Garioni, generale Ameglio, non già di richiedere l'autorizzazione per eseguire le condanne bensì, di attendere il *nulla osta* preventivo del ministro delle Colonie per convocare i tribunali straordinari. Tuttavia in questo modo il Ministro delle Colonie, per controllare la situazione e per limitare a casi veramente eccezionali la convocazione dei tribunali straordinari, restava coinvolto in pieno nelle iniziative dei militari, condividendo le loro responsabilità senza più alcuna riserva.

Ciò prova che l'esecutivo era ormai preventivamente e direttamente coinvolto nell'azione di rappresaglia giudiziaria esplicita nei confronti dei ribelli libici, nonostante la conoscenza di tutte le illegalità ed irregolarità in precedenza accertate dagli stessi uffici del ministero delle Colonie ed oggetto anche solo per alcuni aspetti — quali il difetto di motivazione e l'eccesso di penalità — di esplicite contestazioni e di ripetuti rilievi.

In effetti in Libia il rispetto del sistema dei valori sancito dall'articolo 71 dello Statuto Albertino, quello del giudice naturale <sup>(93)</sup>, anche per la dirigenza politica — nel momento più acuto della ribellione araba — venne pragmaticamente disatteso per non mettere in discussione l'incerto e residuale dominio italiano sulle coste libiche.

Ogni tipo di preoccupazione garantistica sostanziale venne di fatto bandita nei confronti di coloro che si ribellarono alla sovranità italiana, ed in questa prospettiva la legalizzazione dell'emergenza compiuta con il decreto Tassoni va considerata soltanto un'autorevole rivendicazione di autonomia per la gestione della colonia nei rapporti tra autorità militare e civile, tra governatore e ministro delle Colonie, piuttosto che un tardivo sostegno confermativo per l'attività repressiva, già in precedenza comunque svolta dai tribunali militari straordinari.

---

<sup>(93)</sup> Il principio del giudice naturale garantito per legge, affermato a seguito della Rivoluzione Francese e prontamente recepito nell'ordinamento italiano, al tempo dell'avventura coloniale era fissato dall'articolo 71 dello Statuto Albertino. Particolare attenzione per questa tematica ha dimostrato G.S. PENE VIDARI, *I diritti fondamentali nello Statuto Albertino*, in *Enunciazione e giustiziabilità dei diritti fondamentali nelle Corti costituzionali europee*, a cura di A. ROMANO, Milano 1994, pp. 41-64. In specifico sulla garanzia della naturalità del giudice: P. ALVAZZI DEL FRATE, *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'Ancien Régime alla Restaurazione*, Roma 1999, e l'ampio repertorio di fonti e bibliografie riportato alle pp. 263-281.

## INDICE DEI NOMI

- ABBAI ATCHEMÈ, 157  
ABBAMONTE, Orazio, 131, 190, 191  
ABDALLA BU LADDAD, 173, 174, 177  
ABDELALI BU GIADALLA, 168  
ABDELKEDER BIN ALI TEA, 207  
ABDESSALAND EL MEITIF, 190, 192  
ADAM AGA, 151  
ADUM ADOLLA, 157  
AGERON, Charles Robert, 77  
AGNEA, Giacomo, 217  
AGOS ZERÈ, 155  
AHMED BEN HAGG, 190  
ALBERICI, Pietro, 55  
ALBERTI, Mario, 153, 155-157, 160  
ALFIERI, Cesare, 8, 22, 124  
ALI BEN OMAR, 170  
ALPA, Guido, 63  
ALVAZZI DEL FRAT, Paolo, 218  
AMED, Salem, 168  
AMEGLIO, Giovanni, 170, 174, 178, 180,  
186, 201, 202, 217  
AMENDOLA, Giovanni, 113, 122  
ANTONELLI, Pietro, 146  
APPIANI, Giovanni, 52  
AQUARONE, Alberto, 4  
AQUAVIVA, Savino, 148  
ARIOLI, Angelo Francesco, 164  
ASCALÈ ZANDIÈ, 69  
ASTUTO, Riccardo, 68  
AUMILLER, Roberto, 196  
AZZARITI, Gaetano, 54  
BACCI, Peleò, 56  
BADOGLIO, Pietro, 72  
BALDISSERA, Antonio, 145  
BALDUCCHI, Giuseppe, 164  
BALESTRERI, Umberto, 170  
BARATIERI, Oreste, 146  
BARDI, Ferdinando, 154  
BARTOLOMEI-GIOLI, Gino, 95  
BARTOLOTTI, Domenico, 96, 97  
BASSI UGO, 29  
BELGASSEN BU UNCH, 206  
BERLINGUER, Mario, 175  
BERNINI, Simone, 185  
BERRÈ GIOSCIÙ, 159  
BERTOLA, Arnaldo, 33, 34  
BERTOLINI, Pietro, 79, 81, 92, 93, 144, 180,  
185, 186, 214, 217  
BIAMONTE, Raffaele, 119  
BIANCHI, Bruna, 165  
BIANCHINI, Carlo, 46, 51  
BISCOTTI, Domenico, 22, 124  
BONAVENTRE, Natale, 164  
BORSATTI, Giuseppe, 181-183  
BORSI, Umberto, 18, 27-29,  
BOSELLI, Paolo, 103  
BOSSI, Ermenegildo, 163  
BOUCHER, Philip, 181  
BRIOS DE BEAUMETZ, Bon Albert, 181  
BRUCHI, Arturo, 182, 197  
BRUGIO, Alberto, 16  
BRUNATI, Felice, 164  
BRUNIALTI, Attilio, 6  
BUONGIORNO, magistrato, 69  
CAFFAREL, William, 52, 53, 56, 57, 61, 67,  
134  
CALABRESE, Ernesto, 192-194  
CALENDA, di Tavani, Vincenzo, 146  
CALLIGARIS, Tobia, 161  
CANEVA, Carlo, 76, 99, 166, 170, 174, 178,  
180, 190-192, 198, 209, 211  
CANTUZZI, Francesco Paolo, 216

- CAPRIOLI, Saverino, 29  
 CARLINI, Ubaldo, 55  
 CAROSELLI, Francesco Saverio, 93, 106  
 CARRARA, Francesco, 175  
 CASORATI, Luigi, 180-183  
 CASSA VADECHIDANÈ, 159  
 CASSAI ADEM, 154  
 CATTANEO, Mario A., 5  
 CATTANEO, VINCENZO, 50  
 CAVACIOCCHI, Alberto, 158  
 CAVANNA, Adriano, 132  
 CAVARA, Fridiano, 79  
 CAVAZZA, Filippo, 18, 20, 21, 87, 120, 121-123  
 CELENTANO, Federigo, 167  
 CELLI, Gennaro, 58, 51, 132, 133, 135, 144, 145  
 CESARIO, Gaetano, 160  
 CESAROLI, magistrato, 69  
 CIAMARRA, Guglielmo, 59, 123, 124  
 CICCCHITTI, Arnaldo, 35, 178  
 CIPRIANI, Franco, 141  
 CLAUZEL, Brertand, 77  
 CLEMENTE, Vincenzo, 46  
 COCCHETTI, Giovanni, 164  
 COEFFARD, Eugene, 77  
 COLETTI, Francesco, 79  
 COLOSIMO, Gaspare, 104, 108, 109  
 COLUCCI, Massimo, 29, 30-32, 66, 103-105, 112  
 COLUCCI, Riccardo, 100  
 COMUNE, Francesco, 162  
 CONCIATORI, Giuseppe, 135  
 CONTI, Ettore, 113  
 COSTA, Pietro, 9, 11  
 COZZOLINO, Giuseppe, 162  
 CRAVERI, capitano, 139  
 CRESTI, Federico, 90  
 CRISPI, Francesco, 46  
 CUCINOTTA, Ernesto, 25, 27, 32, 36, 42  
 CURIS, Giovanni, 77, 84-87, 102, 122  
 D'AGOSTINO GIUSEPPE, 163  
 D'AMELIO, Mariano, 12, 13, 45, 46, 48, 52-60, 64, 94, 125, 126, 130, 132, 135-137, 140, 147, 195  
 DA RE, Giulio, 36  
 DALLOZ, M.D., 5  
 DARI, Luigi, 137, 138  
 DARWIN, Charles, 65  
 DAVICO, Ernesto, 51  
 DE BOSSECHÈRE, Guy, 8  
 DE COURTEN, Ludovico, 4  
 DE FELICE GIUFFRIDA, Giuseppe, 91  
 DE FILIPPIS, Raffaele, 149  
 DE GIULI, Carlo, 154, 155  
 DE LUCA, Ettore, 47, 52, 59  
 DE SIRIAC, Baquè, 77  
 DE TOCQUEVILLE, Alexis, 3  
 DE ZERBI, Rocco, 143, 144  
 DEL BOCA, Angelo, 56, 74, 92, 105, 166, 167, 178, 180, 186, 191, 199, 201, 202, 213, 214  
 DEL GIUDICE, Luigi, 103  
 DEL RE, Antonio, 162, 166  
 DESPOIS, Jean, 122  
 DESTÀ, Zendè, 157  
 DI PAOLO, Camillo, 163  
 DI RENZO VILLATA, Gigliola, VIII  
 DI ROBILANT, Carlo Felice, Nicolis, 47  
 DINO-GUIDA, Gabriello, 52  
 DONATI, Guido, 162, 163  
 EBRIOT TACLEGHIORGHIS, 156  
 ECHEMED BEN AMAR, 166  
 EINAUDI, Luigi, 97-99  
 ERRANTE, Francesco Umberto, 55, 56  
 FACCHINETTI, Giuseppe, 148  
 FALCONE, Giuseppe, 46  
 FALCONE, Ranieri, 14-16, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 64-67, 139, 144  
 FERRI, Emrico, 64, 65, 131  
 FERRI, Enrico, imputato, 164  
 FIECCHI, Pietro, 51, 132, 133  
 FINOCCHIARO APRILE, Camillo, 137, 186  
 FINZI, Aurelio, 149  
 FORCELLA, Enzo, 165  
 FOURRIER, Henri, 77  
 FRANZONI, Ausonio, 88-91, 122  
 FUSCIELLO, Carlo, 164  
 GAGNONI, capitano, 173

- GALANTE, Garrone, Alessandro, 128, 149  
 GALANTE, Garrone, Virginia, 128, 149  
 GARAMEDIN VOLDENECHIEL, 157  
 GARASILLASSI VOLDEGHIRGIS, 157  
 GAREMARIAM TEFÙ, 155  
 GARIONI, Vincenzo, 194, 217  
 GAROFALO, Raffaele, 64, 65  
 GARRONE EUGENIO, 128, 137, 149  
 GARRONE, Giuseppe, 128, 137, 149, 171  
 GHERSI, Emanuele, 30, 41  
 GIACCONE, Ernesto, 210  
 GIANTURCO EMANUELE, 131  
 GINA, capitano, 171  
 GIOFFREDI RAFFAELE, 149  
 GIOLITTI, Giovanni, 17, 77, 95, 111-113, 116, 185, 186, 205, 216  
 GIORDANO, Edoardo, 154, 156, 159  
 GIORDANO, Giuseppe, 163  
 GOGLIA, Luigi, 74, 196  
 GRASSI, Fabio, 196  
 GRAZIANI, Rodolfo, 72, 75, 96, 175  
 GREGIS, Angelo, 164  
 GRISPO, Francesca, 40, 67  
 GROSSI, Paolo, IX, 84  
 GUALTIERI, Francesco, 163  
 GUASTINI, Garibaldi, 163  
 GUAZZINI, Federica, 56, 57  
 GUTTIERES, Ernesto, 102  
  
 HAMED BEN HAGSALA, 170  
 HAMED BU HASSEIN, 202  
 HOMAR BIN HASSEIN, 207  
 HUSSEIN BUI ABNEIBID, 217  
  
 IBRAHIM ISMAIL, 153, 154  
 ILARDI, Saverio, 7, 27, 35, 37,44  
  
 JACQUES, Adrien, 77  
 JOHANNES DEBRAI, 159  
 JOSEF BU HERIN BU HAMED, 210  
  
 KAIFA MESCRI BIN MOHAMED KATKUBA, 213  
 KALED BENATRUENNE LABID, 198, 200, 201  
  
 LA ROCCA, Giuseppe, 94, 103, 105  
 LABANCA, Nicola, IX, 3, 16, 35, 56, 74, 91, 107, 122, 144, 176, 199  
  
 LAPI, Umberto, 198  
 LEIMDORFER, Francois, 77  
 LEMMA BRAHANÙ, 153  
 LEOPARDI, sottotenente, 157  
 LEROY-BEAULIEU, Paul, 6, 30  
 LESSONA, Michele, 65  
 LETTERIO, Domenico, 3  
 LICATA, Glauco, 41  
 LIVRAGHI, Dario, 46, 145, 146, 151  
 LOMBARDINI, brigadiere, 196  
 LOMBROSO, Cesare, 64, 65  
 LUCCHINI, Luigi, 60, 65, 131  
 LUCIANI, Adolfo, 103  
 LUSSU, Emilio, 171  
  
 MACCHIA, Angelo, 39  
 MADIA, Enrico, 190  
 MADIÀI, Giuseppina, 151  
 MAIORINI, Attilio, 160  
 MALVEZZI, Aldovrandino, 7, 23, 42, 191  
 MANASSERO, Aristide, 165, 166, 170, 195  
 MANCINELLI, Vittorio, 202  
 MANETTI, Carlo, 95, 96  
 MANGINI, Arnaldo, 72, 73  
 MANZINI, Vincenzo, 175, 215, 216  
 MAOMETTO, profeta, 86  
 MARCHETTI, Bttista, 164  
 MARONGIU, Antonio, 52, 53, 57, 105  
 MARTELLI, Marino, 149  
 MARTINELLI, Vittorio, 203  
 MARTINI, Ferdinando, 4, 9, 11, 12, 46, 53, 54, 57, 61, 64, 81, 82, 133, 135, 136, 144, 147, 178, 180, 186, 193, 194, 201, 203, 204, 206, 213, 214, 217  
 MARTINI, Giovanni Angelo, 164  
 MARTOGGIO, Ferdinando, 153, 157, 159  
 MARTONE LUCIANO, 6, 13, 45, 94, 137, 150, 159, 186, 205  
 MARTUCCI, Roberto, 175, 181  
 MASSETTO, Gian Paolo, VIII  
 MAZZOCCHI, Alemanni, Nallo, 116, 117  
 MAZZOLENI, Lorenzo, 207  
 MEDIM ANDÙ, 155  
 MEL, Isidoro, 184, 215  
 MELEGARI, Luigi, 164  
 MENZINGER DI PREUSSENTHAL, Giulio, 148

- MENZINGER, di Preussenthal, Vittorio, 109  
 MINNECI, consulente d'affari, 6  
 MOCCAGATTA, Giuseppe, 169  
 MOHAMMAD BU KRAIN, 202  
 MOHAMMED BELGRAF, 207  
 MOHAMMED BU HAME, 203  
 MOHAMMED SALEH, 156  
 MOLFESE, Franco, 175  
 MOLTEDO, Giudo, 151, 213, 214  
 MONDAINI, Gennaro, 2, 8, 18, 32, 112  
 MONINA, Giancarlo, 54  
 MONTICONE, Alberto, 165  
 MONTUORI, Ciro, 162  
 MORI, Angiolo, 9  
 MORTARA, Ludovico, 41, 52, 53, 129, 130, 137, 138  
 MOSCA, Gaetano, 119  
 MURATORI, Ludovico Antonio, 38, 63  
 MUSSOLINI, Benito, 17, 46, 75, 113, 115, 122  
 NALLINO, Carlo Alfonso, 108, 109  
 NEGUSSÈ GABRAI, 57  
 NICOTRA, fratelli, fotografi, 151  
 NITTI, Francesco Saverio, 78, 92, 93, 110  
 ODDERA, Luigi, 164  
 OLIVIERI, Vittorio, 168  
 OMAR BEN IUSEF, 164  
 OMAR FAID, 153  
 ORERO, Baldassarre, 145  
 PACE, Biagio, 123  
 PADEL, Wilhem, 84  
 PADOA SCHIOPPA, Antonio, VIII  
 PALLOTTA, Ernesto, 217  
 PAMPURI, Enrico, 163  
 PANTANO GHERARDO, 186  
 PANTANO, Luigi, 170  
 PARONA, Carlo Fabrizio, 79, 94  
 PATERNOSTRO, consulente d'affari, 6  
 PEGLIONE, Vittorio, 79  
 PELLEGRINI, Enrico, 162  
 PELLERANO, Luigi, 170  
 PENE VIDARI, Gian Savino, 218  
 PENNETTI, Vincenzo, 158  
 PERRONE, Ariberto, 207  
 PESSINA, Enrico, 65  
 PESSINA, Ermanno, 160  
 PETRONIO, Ugo, 63  
 PIANI, Giovanni, 75  
 PIANO MORTARI, Vincenzo, IX, 1, 7  
 PICCIOLI ANGELO, 72, 74  
 PICCONE, Emilio, 162, 164, 170  
 PIERANTONI, Augusto, 52  
 PISANELLI, Giuseppe, 13  
 PITÒ, Eugenio, 135  
 POLLERA ALBERTO, 56  
 PRISCO, Vincenzo, 161  
 PROCACCI, Giuliana, 165  
 PUCCIARELLI, imputato, 69  
 QUADRI ROLANDO, 43  
 RAFFALLA BU MEHEIT, 173, 174, 176  
 RAGONA, Antonio, 149  
 RAGONA, Raffaele, 149  
 RANIERO, Romani, 74, 91  
 RAVIZZA, Adalgiso, 53-55, 138, 139, 151, 181  
 RIMBAUD, Arthur, 57  
 RIVELLO, Pier Paolo, IX  
 ROCHAT, Giorgio, 74  
 ROMANO, Andrea, 218  
 ROMANO, Santi, 21-23, 124  
 ROMANO, Sergio, 113  
 ROSA, Lorenzo, 164  
 ROSSETTI, Carlo, 54  
 ROSSI, Luigi, 17, 109-113, 120, 122  
 SAAD BIN OMAR, 164  
 SAGÙ, Maria Letizia, 32  
 SAID BEN BUZEID, 207  
 SALA BIN MOHAMED, 164  
 SALE BU GUETER, 173, 174, 177  
 SALEM BADAR EIN AHMED, 196  
 SALVAGO RAGGI, Giuseppe, 41, 49, 53, 56  
 SALVENI, tenente, 206  
 SAN GIULIANO, Antonio Paternò Castello, marchese di, 92  
 SANTARELLI, Enzo, 74  
 SARACENO, Pasquale, 51  
 SARFATTI, Michele, 70  
 SAROLI, Michele, 164



- SBRICCOLI, Mario, 65, 175  
 SCEVOLA, Antonio, 51  
 SCIALOJA, Vittorio, 41  
 SCIOMACHEN, Mario, 204  
 SCOTTI, Luigi, 51, 146  
 SEMERARO, Giuseppe, 151, 152, 156, 204  
 SÉRÉ, Gaston, 77  
 SERTOLI SALIS, Renzo, 36, 74, 178  
 SICHER, avvocato fiscale militare, 51, 146  
 SIMODETTI, Roberto, 161, 163, 164, 168  
 SODANO, imputato, 69  
 SOLARI, Luigi, 155  
 SOLDI, imputato, 184  
 SORGONI, Barbara, 15, 56, 67  
 SPADA, Franco, 99  
 SPECIALE, Giuseppe, 40  
 STEEG L., 84  
 SUGLIA, Francesco, 170  
  
 TAJANI, Diego, 132  
 TARDITI, Cesare, 151  
 TARZIA, Giovanni, 164  
 TASSONI, Giulio Cesare, 212, 213, 218  
 TEDESCO, Francesco, 186  
 TEFERI GHESSESAN, 154  
 TEGAI CASSAI, 153  
  
 TERÈ TESHÙ, 157  
 TRAINA, Francesco, 195  
 TRIULZI, Alessandro, 2, 58  
 TZAGAI CASSAI, 156  
  
 VALENTI GHINO, 79-83, 91, 93, 101  
 VALENZI, Fernando, 103-105, 112, 114  
 VENEZIAN, Giacomo, 100  
 VENTURA, Marino, 164, 176  
 VIANELLI, Amilcare, 143  
 VICO, Pietro, 167  
 VILLA, Luigi, 160  
 VIOLANTE, Luciano, 175, 216  
 VOLDEMARIAM LELAI, 157  
 VOLPI, Giuseppe, 18, 75, 87, 109, 111.  
     113-117, 120-122  
 VOLTERRA, Alessandro, 49, 51, 145, 148,  
     151, 158  
 VUOLI, Romeo, 37, 38  
  
 WILD, Michele, 213  
  
 ZACCARIA, Massimo, 55, 140  
 ZAGHI, Carlo, 57  
 ZANARDELLI, Giuseppe, 62, 63, 65, 70, 89,  
     130, 131, 208, 216



## INDICE-SOMMARIO

<i>Premessa</i> . . . . .	VI
---------------------------	----

### I.

#### I CARATTERI DEL DIRITTO COLONIALE ITALIANO

1. La percezione giuridica della diversità e la conseguente affermazione del principio della specialità. . . . .	1
2. Situazioni di contatto e soluzioni giuridiche per il diritto pubblico e privato d'Oltremare. Questioni. . . . .	10
3. Giudizi civili e penali: esperimenti processuali e tribunali militari. Esempi . . . . .	21
4. L'abiura del diritto indigeno e l'entusiasmo per la giurisprudenza coloniale. . . . .	25
5. Un altro diritto: il tardivo ed illusorio tentativo dogmatico degli anni dell'Impero. . . . .	30

### II.

#### L'AVVENTURA LEGISLATIVA DEI MAGISTRATI ITALIANI DELLA COLONIA ERITREA

1. Magistrati ed organizzazione giudiziaria nella Colonia Eritrea. . . . .	45
2. L'avventura legislativa . . . . .	51
3. L'imputabilità dei selvaggi: attenuanti ed aggravanti. . . . .	58
4. Il progetto di codice penale eritreo. . . . .	61
5. La pena indeterminata. . . . .	63
6. Lo stile giudiziario dagli anni Venti alla proclamazione dell'Impero. Le nuove inquietudini giuridiche: meticcio e madamato. . . . .	66

### III.

#### PROPRIETÀ MUSULMANA E FORMAZIONE DEL DEMANIO ITALIANO IN LIBIA

1. Colonizzazione italiana e proprietà fondiaria indigena nella propaganda fascista degli anni Trenta. . . . .	71
--	----

2.	Occupazione di Tripoli e ricerca dei terreni coltivabili. Il divieto del generale Caneva per le compravendite . . . . .	76
3.	La Commissione Bertolini. Le modalità di costituzione del demanio coloniale per Ghino Valenti . . . . .	79
4.	Il regime fondiario ottomano. La proposta ablativa dell'ispettore demaniale Giovanni Curis . . . . .	83
5.	Sovranità italiana e proprietà dello Stato coloniale nelle riflessioni di Ausonio Franzoni . . . . .	88
6.	I limiti della prima legislazione per la formazione dei libri fondiari per la Libia . . . . .	92
7.	Proposte di colonizzazione militare. Le pessimistiche considerazioni di Luigi Einaudi: dal diritto all'economia . . . . .	95
8.	Catasto e colonizzazione ufficiale. Il lavoro degli Uffici Fondiari. Verso la « spigliatezza procedurale » . . . . .	99
9.	Il contrastato progetto di riforma del ministro Colosimo. Le inattese norme del 1917 sul conflitto di competenza . . . . .	103
10.	Le novità determinate dall'approvazione degli Statuti. Il Regio Decreto 3 luglio 1921 n. 1207 del ministro Rossi . . . . .	107
11.	La scelta d'un uomo d'affari: Giuseppe Volpi, governatore della Tripolitania per iniziativa di Giolitti . . . . .	111
12.	La discussione in seno al Consiglio Superiore Coloniale sull'esproprio generalizzato . . . . .	115
13.	I risultati del 'sistema' realizzato da Volpi per la colonizzazione agraria. Conclusioni . . . . .	120

## IV.

L'ESPERIMENTO DEL GIUDICE UNICO  
NEGLI ORDINAMENTI D'AFRICA

1.	Il giudice unico in Eritrea, Somalia e Libia. Il giudizio positivo del D'Amelio . . . . .	125
2.	L'opinione del Mortara. I caratteri dell'esperimento coloniale . . . . .	129
3.	La Relazione Martini e i codici di procedura eritrei del 1905 . . . . .	133
4.	La commissione dei Venticinque. Gli ordinamenti giudiziari coloniali e l'amovibilità dei magistrati . . . . .	137

## V.

## GIUSTIZIA MILITARE D'OLTREMARE

1.	Egemonia della giurisdizione militare nelle nuove colonie. Stato delle fonti . . . . .	143
2.	Aspetti della repressione dei reati disciplinari in Eritrea . . . . .	152
3.	La difesa del fronte interno in Tripolitania e Cirenaica . . . . .	161

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 4. | La giurisprudenza eccezionale per le popolazioni arabe della Libia . . . . . | 165 |
| 5. | Conclusioni. . . . .   | 172 |

## VI.

RIVOLTA ARABA E TRIBUNALI DI GUERRA IN LIBIA  
NEGLI ANNI 1914-1915

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 1.  | Una sentenza esemplare. Alla ricerca della <i>ratio connexitatis</i> . . . . .   | 173 |
| 2.  | Il regio decreto 8 gennaio 1914 n. 87 e le fonti di diritto penale militare per i tribunali di guerra in Libia . . . . .   | 178 |
| 3.  | Stato di guerra e giurisdizione militare straordinaria. L'insuccesso della pacificazione legislativa dei primi mesi del 1914. . . . .                            | 183 |
| 4.  | Un'anonima relazione sulla giustizia militare in Tripolitania del 1914 . . . . .   | 187 |
| 5.  | Il rito sommario nel turbine di guerra. Rappresentazione e qualificazione dei fatti. Le osservazioni del Capo dell'Ufficio fiscale militare di Tripoli . . . . . | 189 |
| 6.  | Giudici d'eccezione e defezione delle popolazioni sottomesse . . . . .   | 194 |
| 7.  | L'assimilazione assiomatica dei sottomessi ai militari. Indifferenza della burocrazia italiana alle questioni di diritto processuale . . . . .                   | 198 |
| 8.  | Evidenti violazioni delle norme del codice penale per l'esercito. I dubbi di un sottotenente d'artiglieria e l'ambiguità del ministro Martini. . . . .           | 201 |
| 9.  | Le sentenze del presidio di Tocra. La condizione penale dei ribelli: una massima del Tribunale Supremo di Guerra e Marina del 1913. . . . .                      | 206 |
| 10. | Dall'emergenza di fatto a quella di diritto: il decreto del governatore della Tripolitania pubblicato il 18 maggio 1915 . . . . .                                | 211 |
|     | <i>Indice dei nomi</i> . . . . .   | 219 |



# UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CENTRO DI STUDI  
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

## PUBBLICAZIONI

### QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- Vol. 1 (1972), 8°, p. 486
- Vol. 2 (1973), 8°, p. 798
- Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041
- Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140
- Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648
- Vol. 8 (1979), 8°, p. 564
- Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590
- Vol. 10 (1981), 8°, p. 584
- Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200
- Vol. 13 (1984), 8°, p. 782
- Vol. 14 (1985), 8°, p. 646
- Vol. 15 (1986), 8°, p. 748
- Vol. 16 (1987) - Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718
- Vol. 17 (1988), 8°, p. 640
- Vol. 18 (1989), 8°, p. 744
- Vol. 19 (1990), 8°, p. 736
- Vol. 20 (1991) - François Gény e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 588
- Vol. 21 (1992), 8°, p. 750
- Vol. 22 (1993) - Per Federico Cammeo, 8°, p. 706
- Vol. 23 (1994), 8°, p. 554
- Vol. 24 (1995), 8°, p. 620
- Vol. 25 (1996), 8°, p. 810
- Vol. 26 (1997), 8°, p. 744
- Vol. 27 (1998), 8°, p. 590
- Vol. 28 (1999) - Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, due tomi in 8°, p. 1180
- Vol. 29 (2000), 8°, p. 578
- Vol. 30 (2001), due tomi in 8°, p. 988
- Vol. 31 (2002) - L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, due tomi in 8°, p. 950
- Vol. 32 (2003), 8°, p. 796
- Vol. 33-34 (2004-2005) - L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1408
- Vol. 35 (2006), due tomi in 8°, p. 1120
- Vol. 36 (2007), due tomi in 8°, p. 1562

### BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- 1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO  
Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972  
Atti, a cura di Paolo Grossi  
(1973), 8°, p. 484

- 2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS  
Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna  
(1974), 8°, p. 399
- 3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO  
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico  
Vol. I: Da Hobbes a Bentham  
(1974), 8°, p. XIII-414
- 4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO  
GIURIDICO ITALIANO  
(1976), 8°, p. 169
- 5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »  
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria  
(1977), 8°, p. 392
- 6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO  
con particolare riguardo alla Germania  
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco  
Vol. I (1980), 8°, p. 560  
Vol. II (1980), 8°, p. 429
- 8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTO-  
CENTO TEDESCO  
(1979), 8°, p. 432
- 9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDEN-  
TALE  
Trad. di Alessandra Maccioni  
(1981), 8°, p. 465
- 10 Gioele Solari, SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO  
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)  
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari  
(1980), 8°, p. 259
- 11/12 CRISTIANESIMO, SECOLARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO  
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher  
(1981), 8°, p. 1527
- 13 LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE  
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983  
A cura di Paolo Grossi  
(1984), 8°, p. VI-198
- 14 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO  
LAICO  
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio  
(1983), 8°, p. VIII-124
- 15 Emanuele Castrucci, TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »  
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann  
(1984), 8°, p. XIV-202



- 16 Pietro Barcellona, I SOGGETTI E LE NORME  
(1984), 8°, p. IV-204
- 17 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS  
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette  
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI  
I. Il progetto costituzionale  
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS  
II. Dal sistema alla teoria generale  
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE  
La formazione della nozione di interesse legittimo  
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, LO STATO IMMAGINARIO  
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento  
(1986), 8°, p. IV-476
- 22 STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985  
A cura di Paolo Grossi  
(1986), 8°, p. VIII-466
- 23 Paolo Grossi, STILE FIORENTINO  
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950  
(1986), 8°, p. XV-230
- 24 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI  
II. La scoperta del diritto amministrativo  
(1987), 8°, p. VIII-254
- 25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA  
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra  
(1987), 8°, p. 378
- 26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO  
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat  
(1987), 8°, p. VIII-88
- 27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »  
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896  
(1988), 8°, p. IX-206
- 28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987  
A cura di Paolo Grossi  
(1988), 8°, p. VI-87

- 29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES  
A cura di André-Jean Arnaud  
(1988), 8°, p. IV-144
- 30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW  
Introduzione a cura di Enzo Pesciarelli  
Traduzione di Vittoria Zompanti Oriani  
(1989), 8°, p. CXXVIII-766
- 31 Thilo Ramm, PER UNA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL LAVORO  
TEDESCA  
A cura di Lorenzo Gaeta e Gaetano Vardaro  
(1989), 8°, p. 195
- 32 PIERO CALAMANDREI - Ventidue saggi su un grande maestro  
A cura di Paolo Barile  
(1990), 8°, p. 556
- 33 IL PENSIERO GIURIDICO DI COSTANTINO MORTATI  
A cura di Mario Galizia e Paolo Grossi  
(1990), 8°, p. 644
- 34/35 HISPANIA - ENTRE DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS NACIONALES  
Atti dell'incontro di studio - Firenze/Lucca 25, 26, 27 maggio 1989  
A cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomas y Valiente  
Tomo I (1990), 8°, p. VI-530  
Tomo II (1990), 8°, p. IV-531-1036
- 36 Osvaldo Cavallar, FRANCESCO GUICCIARDINI GIURISTA  
I ricordi degli onorari  
(1991), 8°, p. XXII-396
- 37 Bernardo Sordi, L'AMMINISTRAZIONE ILLUMINATA  
Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina  
(1991), 8°, p. 424
- 38 Franco Cipriani, STORIE DI PROCESSUALISTI E DI OLIGARCHI  
La Procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)  
(1991), 8°, p. X-536
- 39 Bartolomé Clavero, ANTIDORA  
Antropología católica de la economía moderna  
(1991), 8°, p. VI-259
- 40 Giovanni Cazzetta, RESPONSABILITÀ AQUILIANA E FRAMMENTAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE CIVILISTICO (1865-1914)  
(1991), 8°, p. IV-564
- 41 Paolo Grossi, IL DOMINIO E LE COSE  
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali  
(1992), 8°, p. 755

- 42 L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO  
Strumenti, destinatari, prospettive  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 6-7 novembre 1992  
A cura di Paolo Grossi  
(1993), 8°, p. VIII-440
- 43 PERIODICI GIURIDICI ITALIANI (1850-1900) - Repertorio  
A cura di Carlo Mansuino  
(1994), 8°, p. XIV-368
- 44 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE  
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - I  
(1994), 8°, p. XXII-603
- 45 Luca Mannori, IL SOVRANO TUTORE  
Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)  
(1994), 8°, p. VIII-486
- 46 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE  
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - II  
(1996), 8°, p. XVI-448
- 47 Bartolomé Clavero, TOMÁS Y VALIENTE  
Una biografía intelectual  
(1996), 8°, p. XXXVI-374
- 48 Costantino Mortati, L'ORDINAMENTO DEL GOVERNO NEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO  
Ristampa inalterata, con una prefazione di Enzo Cheli  
(2000), 8°, p. X-234
- 49 Costantino Mortati, LA COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE  
Ristampa inalterata, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky  
(1998), 8°, p. XXXVIII-212
- 50 GIURISTI E LEGISLATORI  
Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-28 settembre 1996  
A cura di Paolo Grossi  
(1997), 8°, p. VIII-530
- 51 Pio Caroni, SAGGI SULLA STORIA DELLA CODIFICAZIONE  
(1998), 8°, p. XX-270
- 52 Paolo Grossi, ASSOLUTISMO GIURIDICO E DIRITTO PRIVATO  
(1998), 8°, p. X-474
- 53 Giovanni Cazzetta, PRÆSUMITUR SEDUCTA  
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna  
(1999), 8°, p. IV-426
- 54 Stefano Mannoni, POTENZA E RAGIONE  
La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)  
(1999), 8°, p. IV-276

- 55/56 Sergio Caruso, LA MIGLIOR LEGGE DEL REGNO  
 Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden  
 (1584-1654)  
 Tomo I (2001), 8°, p. IV-432  
 Tomo II (2001), 8°, p. IV-433-1024
- 57 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO  
 LAICO  
 III. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf  
 (2001), 8°, p. VIII-106
- 58/59 Maurizio Fioravanti, LA SCIENZA DEL DIRITTO PUBBLICO  
 Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento  
 Tomo I (2001), 8°, p. XXII-572  
 Tomo II (2001), 8°, p. IV-573-918
- 60 Raffaele Volante, IL SISTEMA CONTRATTUALE DEL DIRITTO COMUNE  
 CLASSICO  
 Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e ultramontani  
 (2001), 8°, p. IV-502
- 61 CODICI  
 Una riflessione di fine millennio  
 Atti dell'incontro di studio - Firenze, 26-28 ottobre 2000  
 A cura di Paolo Cappellini e Bernardo Sordi  
 (2002), 8°, p. VIII-604
- 62 Pietro Costa, IURISDICTIONE  
 Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)  
 Ristampa  
 (2002), 8°, p. XCVI-412
- 63 Mario Piccinini, TRA LEGGE E CONTRATTO  
 Una lettura di *Ancient Law* di Henry S. Maine  
 (2003), 8°, p. XVI-286
- 64 Arturo Carlo Jemolo, LETTERE A MARIO FALCO  
 Tomo I (1910-1927)  
 A cura di Maria Vismara Missiroli  
 (2005), 8°, p. XVIII-592
- 65 Ferdinando Mazzarella, NEL SEGNO DEI TEMPI  
 Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale  
 (2005), 8°, p. 530
- 66 Michele Pifferi, GENERALIA DELICTORUM  
 Il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale  
 (2006), 8°, p. 468
- 67 Maria Rosa Di Simone, PERCORSI DEL DIRITTO TRA AUSTRIA E ITALIA  
 (SECOLI XVII-XX)  
 (2006), 8°, p. XII-374
- 68 Franco Cipriani, SCRITTI IN ONORE DEI PATRES  
 (2006), 8°, p. XIV-502

- 69 Piero Fiorelli, *INTORNO ALLE PAROLE DEL DIRITTO*  
(in preparazione)
- 70 Paolo Grossi, *SOCIETÀ, DIRITTO, STATO*  
Un recupero per il diritto  
(2006), 8°, p. XX-346
- 71 Irene Stolzi, *L'ORDINE CORPORATIVO*  
Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista  
(2007), 8°, p. IV-464
- 72 Hasso Hofmann, *RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTAZIONE*  
Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento  
(2007), 8°, p. XL-586
- 73 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, *GOVERNO E PARTITI NEL PENSIERO BRITANNICO (1690-1832)*  
(2007), 8°, p. VIII-156
- 74 Giovanni Cazzetta, *SCIENZA GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI*  
Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento  
(2007), 8°, p. X-388
- 75 Manuela Mustari, *IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA "REALITÀ"*  
Dalla promessa di vendita al preliminare trascrivibile  
(2007), 8°, p. VI-284
- 76 Carlo Fantappiè, *CHIESA ROMANA E MODERNITÀ GIURIDICA*  
L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)  
Tomo I (2008), 8°, p. XLVI-520  
Tomo II (2008), 8°, p. IV-521-1282
- 77 Rafael D. García Pérez, *ANTES LEYES QUE REYES*  
Cultura jurídica y constitución política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)  
(2008), 8°, p. XII-546
- 78 Luciano Martone, *DIRITTO D'OLTREMARE*  
Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia  
(2008), 8°, p. X-228

*Per Informazioni e Acquisti*

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano  
Tel. 02/380.892.90 - Fax 02/380.095.82  
<http://www.giuffre.it>

Centri di documentazione e di distribuzione Giuffrè



STAMPATO CON I TIPI  
DELLA TIPOGRAFIA  
«MORI & C. S.p.A.»  
VARESE

€ 24,00

3003-10

ISBN 88-14-14059-6



9 788814 140594